

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

Vigente al: 9-9-2020

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

§ 1. DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI DI CARATTERE GENERALE

(Artt. 1-3 Codice della Strada)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190, ed in particolare l'articolo 3 il quale prevede che con decreto del Presidente della Repubblica sono emanate norme regolamentari per l'esecuzione e l'attuazione del codice della strada;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 30 novembre 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 dicembre 1992;

Sulla proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1 (Art. 1 Cod. Str.) (Relazione annuale)

- 1. La relazione annuale, predisposta dalla Presidenza del Consiglio sulla base di specifici rapporti e indagini, riguardanti i diversi profili sociali, ambientali ed economici della circolazione e della sicurezza stradale e' trasmessa alla Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati entro il 30 giugno. I rapporti e le indagini sono elaborati dai ministeri, anche avvalendosi dell'apporto di studi e ricerche effettuati da istituzioni, pubbliche e private, particolarmente qualificate nel settore.
- 2. La relazione annuale di cui al comma 1 viene trasmessa entro il 30 aprile al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, che fa conoscere il suo parere entro quarantacinque giorni dall'invio.

Art. 2 (Art. 2 Cod. Str.) (Classificazione delle strade)

- 4. Per le strade non statali, i decreti di classificazione relativi a strade esistenti e di nuova costruzione di interesse regionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, articolo 87 e dell'articolo 2, del codice, sono emanati dagli organi regionali competenti. Il Presidente della Regione procede alla trasmissione del decreto di classificazione entro dalla pubblicazione nel Bollettino regionale al Ministero dei lavori pubblici Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, che provvede all'aggiornamento dell'archivio nazionale di cui all'articolo 226 del codice. L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale puo' formulare osservazioni, previo parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici.
- 5. La classificazione delle strade provinciali, esistenti e di nuova costruzione, e' effettuata dagli organi regionali competenti. Viene rispettata la ulteriore procedura prevista dal comma 4.
- 6. La classificazione delle strade comunali, esistenti e di nuova costruzione, e' effettuata dagli organi

regionali competenti. Viene rispettata la ulteriore procedura prevista dal comma 4.

- 7. I provvedimenti di classificazione hanno effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale essi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e, negli altri casi, nel Bollettino regionale.
 - 8. Nelle more degli adempimenti di cui
- del codice, le disposizioni relative alla sicurezza della circolazione connesse alla classificazione delle strade di cui all'articolo 2, comma 2, del codice, si applicano alle strade esistenti che hanno caratteristiche corrispondenti a quelle individuate dall'articolo 2, comma 3, del codice per ciascuna

classe di strada.

9. Nella attuazione dell'articolo 2, comma 8, del codice si applica, per quanto compatibile, la legge 29 novembre 1980, n. 922 ed i relativi decreti di attuazione. La classificazione prevista dalla legge sopracitata individua gli itinerari internazionali ed e' aggiuntiva rispetto a quella di cui all'articolo 2, , del codice.

9/9/2020

0	Normattiva
	Art. 3 (Art. 2 Cod. Str.)
	(Declassificazione delle strade)

Art. 4 (Art. 2 Cod. Str.)

(Passaggi di proprieta' fra enti proprietari delle strade)

- 1. Qualora per variazioni di itinerario o per varianti alle strade esistenti, , si rende necessario il trasferimento di strade, o di tronchi di esse, fra gli enti proprietari, fatto salvo quanto previsto all'articolo 3, si provvede a norma dei commi seguenti.
- 2. L'assunzione e la dismissione di strade statali o di singoli tronchi avvengono con decreto del Ministro dei lavori pubblici, su proposta

, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio di amministrazione dell'ANAS. Per le strade non statali il decreto e' emanato dal Presidente della regione competente su proposta degli enti proprietari interessati, con le modalita' previste dall'articolo 2, commi 4, 5, e 6.

3. In deroga alla procedura di cui al comma 2, i tratti di strade statali dismessi a seguito di varianti, che non alterano i capisaldi del tracciato della strada, perdono di diritto la classifica di strade statali e, ove siano ancora utilizzabili, sono obbligatoriamente trasferiti alla provincia o al comune.

Qualora l'amministrazione che deve prendere in consegna la strada, o tronco di essa, non interviene nel termine fissato, l'amministrazione cedente e' autorizzata a redigere il relativo verbale di consegna alla presenza di due testimoni, a notificare all'amministrazione inadempiente, mediante ufficiale giudiziario, il verbale di consegna e ad apporre agli estremi della strada dismessa, o dei tronchi di essa, appositi cartelli sui quali vengono riportati gli estremi del verbale richiamato.

6.

Art. 5

(Altre definizioni stradali e di traffico;

1. Le altre definizioni stradali e di traffico di specifico rilievo tecnico di cui all'articolo 3, comma 2, del codice sono contenute nelle singole disposizioni del presente regolamento riguardanti le varie materie.

2. Le definizioni di barriere architettoniche e di accessibilita' anche per persone con ridotta o impedita capacita' motoria o sensoriale sono quelle contenute nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

§ 2. DISPOSIZIONI GENERALI SULLA CIRCOLAZIONE (Artt. 5 - 6 Codice della Strada)

U ,	
	Art. 6 (Art. 5 Cod. Str.)
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
L	

Art. 7

(Art. 6 Cod. Str.)

(Limitazioni alla circolazione. Condizioni e deroghe)

- 1. Il decreto del Ministro dei lavori pubblici, contenente le direttive ai prefetti, di cui all'articolo 6, comma 1, del codice, viene emanato entro il 30 ottobre e contiene le prescrizioni applicabili per l'anno o fino ad un triennio successivi. Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica entro trenta giorni dalla emanazione; eventuali rettifiche o modificazioni devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e comunicate tempestivamente all'utenza a mezzo del CCISS di cui all'articolo 73 del presente regolamento.
- 2. Con il decreto di cui al comma 1, riguardante la circolazione sulle strade fuori dei centri abitati, sono indicati i giorni nei quali e' vietata, nel rispetto delle condizioni e delle deroghe indicate nei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, la circolazione dei veicoli per il trasporto di cose indicati dal comma 3; tra detti giorni sono compresi:
 - a) i giorni festivi;
 - b) altri particolari giorni,

c)

- 3. Il decreto di cui al comma 1 prescrive:
- a) le fasce di orario, differenziate in relazione ai giorni indicati al comma 2, durante le quali vige il divieto di circolazione fuori dei centri abitati dei veicoli, per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti a trasporto eccezionale nonche' dei veicoli che trasportano merci pericolose di cui all'articolo 168, commi 1 e 4 del codice;
- b) il termine massimo di tolleranza, rispetto alle fasce orarie di cui alla lettera precedente, che consente di circolare ai veicoli per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, provenienti dall'estero e dalla Sardegna o diretti all'estero ed alla Sardegna, purche' muniti di idonea documentazione attestante l'origine e la destinazione del viaggio.
- 4. Con i provvedimenti previsti il Ministro dei lavori pubblici disciplina la facolta' di deroga esercitabile dai prefetti al divieto di cui al comma 3, al fine di garantire le fondamentali esigenze di vita delle comunita', sia nazionale che locali, nel rispetto delle migliori condizioni di sicurezza della circolazione stradale.
- 5. Con il decreto di cui al comma 1 sono individuati i veicoli che trasportano cose o merci destinate a servizi pubblici essenziali o che soddisfano primarie esigenze della collettivita', ivi comprese quelle legate alle attivita' agricole, da escludere dal divieto di circolazione; sono altresi' escluse dal divieto i veicoli, appartenenti al servizio di polizia e della pubblica amministrazione circolanti per motivi di servizio.

Art. 8 (Art. 6 Cod. Str.)

(Aree interne ai porti e aeroporti)

1. Ai fini delle competenze previste dall'articolo 6, comma 7, del codice, sono considerate aree interne ai porti e agli aeroporti quelle poste entro le recinzioni di confine: i confini sono definiti con appositi atti amministrativi emanati dalle competenti autorita' marittime e aeroportuali, resi noti con idonee indicazioni.

§ 3. VEICOLI ECCEZIONALI E VEICOLI ADIBITI

A TRASPORTI ECCEZIONALI

(Art. 10 Codice della Strada)

Art. 9 (Art. 10 Cod. Str.)

(Veicoli eccezionali e veicoli adibiti a trasporti eccezionali)

- 1. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, eccedenti i limiti previsti dall'articolo 62 del codice, sono quelle indicate nell'appendice I al presente titolo.
- 2. Le norme di cui al comma 1 non si applicano ai veicoli, sia a motore (abilitati o non al traino) che rimorchiati, destinati esclusivamente a servizi di trasporto o di movimentazione negli ambiti degli scali aerei o dei porti e a quelli per uso speciale o per trasporto specifico, ai quali si applicano le prescrizioni dettate, con specifico provvedimento, dal
- 3. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, eccedenti i soli limiti previsti dall'articolo 61 del codice, sono quelle indicate nell'appendice II al presente titolo.

Art. 10 (Art. 10 Cod. Str.)

(Veicoli qualificati mezzi d'opera)

- 1. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli qualificati mezzi d'opera, di cui all'articolo 10, comma 16, e all'articolo 54, comma 1, lettera n), del codice, sono determinate dalle disposizioni indicate nell'appendice III al presente titolo.
- 2. Le norme di cui al comma 1 possono essere modificate od integrate dal Ministero dei trasporti e della navigazione Direzione generale della M.C.T.C., in relazione a specifiche esigenze determinate dall'evoluzione della tecnica di realizzazione dei veicoli mezzi d'opera.

AGGIORNAMENTO (46)

Il D.P.R. 12 febbraio 2013, n. 31 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "All'articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le parole: "Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione (M.C.T.C.)" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione"."

Art. 11 (Art. 10 Cod. Str.)

(Dispositivi di segnalazione visiva)

- 1. I trasporti eccezionali e i veicoli eccezionali, ivi compresi i mezzi d'opera, devono essere muniti di dispositivi supplementari di segnalazione visiva, ad integrazione di quelli di cui devono essere dotati in base alle disposizioni del presente regolamento.
- 2. I dispositivi supplementari devono essere a luce lampeggiante gialla o arancione e devono essere di tipo approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione Direzione generale della M.C.T.C. o conformi a Direttive CEE o a regolamenti ECE-ONU recepiti dal Ministero dei trasporti e della navigazione. Il numero e' quello necessario per garantire il rispetto, anche per veicoli a pieno carico, degli angoli di visibilita' di cui all'articolo 266.
- 3. Tali dispositivi possono essere fissati alla struttura del veicolo oppure essere rimovibili. Essi devono essere accesi anche quando non e' prescritto l'uso di dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ai sensi dell'articolo 152 del codice.
- 4. I veicoli eccezionali, ivi compresi i mezzi d'opera, nonche quelli destinati ad effettuare trasporti eccezionali, devono essere altresi' equipaggiati con la segnalazione luminosa di pericolo, costituita dal funzionamento simultaneo di tutti gli indicatori di direzione.
- 5. I complessi destinati al trasporto di carri ferroviari devono essere dotati, fermo restando quanto prescritto in generale sui dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione:
- a) sul veicolo trattore, di due dispositivi supplementari di cui al comma 2, posti su uno stesso piano trasversale ortogonale all'asse longitudinale del veicolo, la cui distanza deve poter essere variata in modo da assumere sempre la massima larghezza del complesso, aumentata di 0,10 m per lato;
- b) di dispositivi posteriori di segnalazione visiva posizionati o ripetuti in corrispondenza del limite posteriore del carro ferroviario.
- 6. Con provvedimento del Ministero dei trasporti e della navigazione Direzione generale della M.C.T.C. sono determinati i tipi, le modalita' di applicazione, le dimensioni e le caratteristiche tecniche dei pannelli retroriflettenti, nonche' i veicoli eccezionali o adibiti a trasporti eccezionali, sui quali tali pannelli devono essere applicati.

AGGIORNAMENTO (46)

Il D.P.R. 12 febbraio 2013, n. 31 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettere a) e b)) che "1. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, le parole: "Ministero dei trasporti e della navigazione Direzione generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione (M.C.T.C.)" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Direzione generale per la motorizzazione", e le parole: "Ministero dei trasporti e della navigazione" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";
- b) al comma 6, le parole: "Ministero dei trasporti e della navigazione Direzione generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione (M.C.T.C.)" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Direzione generale per la motorizzazione"."

Art. 12 (Artt. 10-159 Cod. Str.)

(Autoveicoli adibiti al soccorso o alla rimozione di veicoli)

- 1. Gli autoveicoli di cui agli articoli 10, comma 12, e 159, comma 2, del codice, adibiti al soccorso o alla rimozione di veicoli, sono denominati autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale. Le loro caratteristiche costruttive e funzionali sono indicate nell'appendice IV al presente titolo.
- 2. Non costituisce trasporto eccezionale il traino di soccorso o di rimozione eseguito con autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale, quando ciascuno dei veicoli costituenti il complesso, indipendentemente dai valori assunti dallo stesso, rispetti i limiti fissati dagli articoli 61 e 62 del codice. Non costituisce altresi' trasporto eccezionale il traino di soccorso o di rimozione eseguito con autoveicoli non classificati per il soccorso stradale, ma comunque idonei per una massa rimorchiabile non inferiore alla massa complessiva del veicolo trainato, qualora, oltre i singoli veicoli, anche il complesso da loro formato rispetti i limiti predetti.
- 3. Le caratteristiche indicate al comma 1 possono essere modificate od integrate dal Ministero dei trasporti e della navigazione Direzione generale della M.C.T.C. in relazione a specifiche esigenze determinate dall'evoluzione della tecnica di realizzazione dei veicoli o correlate all'efficienza del servizio di soccorso o rimozione di veicoli.

AGGIORNAMENTO (46)

Il D.P.R. 12 febbraio 2013, n. 31 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "All'articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le parole: "Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione (M.C.T.C.)" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione"."

Art. 13 (Art. 10 Cod. Str.)

(Tipi di autorizzazioni alla circolazione per veicoli e trasporti eccezionali)

- 1. Le autorizzazioni alla circolazione per i veicoli e i trasporti eccezionali, di cui all'articolo 10, comma 6, del codice, sono dei seguenti tipi:
- a) periodiche, valide per un numero indefinito di viaggi da effettuarsi ;
- b) multiple, valide per un numero definito di viaggi da effettuarsi ;

- 2. L'autorizzazione periodica:
- A) E' rilasciata quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- c) durante tutto il periodo di validita' dell'autorizzazione, gli elementi oggetto del trasporto siano costituiti sempre da materiale della stessa natura e siano riconducibili sempre ad una stessa tipologia;
- d) su tutto il percorso sia garantito, in qualunque condizione planoaltimetria, un franco minimo del veicolo e del suo carico rispetto ai limiti di corsia, misurato su ciascun lato, non inferiore a 0,20 m;
 - e) ;
- f) eccezionali rientrino entro i limiti delle combinazioni dimensionali che sono fissate, per ciascuna strada o tratto di strada, dagli enti proprietari delle stesse, in relazione alle caratteristiche del tracciato stradale e che comunque non possono essere superiori alle seguenti:
 - 1) altezza 4,30 m, larghezza 3 m, lunghezza 20 m;
- 2) altezza 4,30 m, , lunghezza 25 m. Tali valori costituiscono peraltro i limiti delle combinazioni ammissibili per le strade classificate di tipo A e B ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del codice. In attesa della classificazione si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 8.

- 3. L'autorizzazione multipla e' rilasciata a condizione che, in ciascun viaggio, rimangono invariati e tutte le caratteristiche del trasporto, salvo quanto disposto al successivo comma 7, per veicoli o per trasporti che risultano eccezionali sia solamente ai sensi dell'articolo 61 del codice, nei casi non rientranti fra le ipotesi di cui al comma 2, sia solamente ai sensi dell'articolo 62 del codice, sia congiuntamente ai sensi degli articoli 61 e 62 del codice.
- 4. Nei casi nei quali non sussistono le condizioni di cui ai commi 2 e 3 e' rilasciata unicamente autorizzazione di tipo singolo.
 - 5. Per le autorizzazioni di tipo periodico

e' ammessa la facolta' di variare le dimensioni degli elementi oggetto del trasporto o il posizionamento degli stessi, in maniera tale da variare le dimensioni del trasporto o del veicolo, nei casi ed entro i limiti ammessi dalla carta di circolazione ovvero dalla documentazione rilasciata dalla

tra i limiti superiori fissati dalla autorizzazione ed i limiti fissati dall'articolo 61 del codice. E' consentito rientrare anche entro i limiti stessi, a condizione che sia garantito il rispetto, in qualunque condizione di carico, di tutte le altre prescrizioni di cui all'articolo 16 e di tutti i limiti di massa fissati dall'articolo 62 del codice

6. Alla domanda di autorizzazione periodica deve essere allegata una dichiarazione di responsabilita', sottoscritta dal legale rappresentante della ditta che esegue il trasporto, che attesti il

rispetto, in qualunque condizione di carico, di tutte le altre prescrizioni di cui all'articolo 16 e, nell'ipotesi di cui al comma 2, punto A), dei limiti di massa fissati dall'articolo 62 del codice. Nell'autorizzazione e' riportata solo l'indicazione dei limiti dimensionali superiori del trasporto.

- 8. Nei casi in cui per il transito di un veicolo o di un trasporto eccezionale siano necessari particolari accorgimenti tecnici particolari cautele atte a salvaguardare le opere stradali, l'ente proprietario della strada puo' prescrivere un servizio di assistenza tecnica i cui compiti sono limitati ad interventi di carattere tecnico sulle opere stradali con esclusione di qualunque intervento di regolazione della circolazione e di scorta dei veicoli. Detto servizio deve essere di norma svolto con personale e attrezzature dell'ente proprietario della strada. Nel caso in cui lo stesso non abbia la possibilita' di prestare in proprio detto servizio, puo' affidarne lo svolgimento ad una impresa esterna, anche su indicazione del richiedente l'autorizzazione, la quale deve documentare il possesso del personale e delle attrezzature idonee allo svolgimento del servizio che deve, comunque, essere sempre condotto sotto la sorveglianza e la responsabilita' di un tecnico dell'ente proprietario della strada. Gli oneri economici del servizio di assistenza tecnica sono a carico del soggetto richiedente.
- 9. Qualora il trasporto riguardi piu' cose indivisibili la o le eccedenze rispetto ai limiti di sagoma stabiliti dall'articolo 61 del codice non possono derivare dall'affiancamento, sovrapposizione o abbinamento longitudinale delle cose stesse.
- 10. Qualora la sistemazione del carico determini una sporgenza anteriore oltre la sagoma limite del veicolo, tale sporgenza non deve diminuire la visibilita' da parte del conducente.

stessa natura e siano riconducibili sempre ad una stessa tipologia"

AGGIORNAMENTO (46)

Il D.P.R. 12 febbraio 2013, n. 31 ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera c)) che al comma 2, punto A, lettera c), del presente articolo, le parole: "siano costituite sempre da materiale della

sono sostituite dalle seguenti: "rispettino le condizioni di cui al comma 9".

2020		
	Art. 14	
	חונ. וד	

0	Normattiva
	Art. 15

Art. 16
(Art. 10 Cod. Str.)
Provvedimento di autorizzazione

- 2. Sulle strade, anche temporaneamente ad una corsia per senso di marcia, nel caso di trasporto o veicolo eccezionale avente larghezza superiore a quella della corsia, nonche' sui tratti di strada in curva, ove il trasporto con il suo ingombro superi la larghezza della corsia, deve essere prescritta la circolazione a senso unico alternato per brevi tratti di strada regolamentata con specifiche segnalazioni, con il pilotaggio del traffico ovvero con altri interventi di regolazione del traffico da effettuarsi a cura dei soggetti di cui all'articolo 12, commi 1 o 3-bis, del codice.
- 3. La scorta e' prescritta, qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:
- a) la larghezza della corsia sia inferiore a 3,50 m per i veicoli o i trasporti che sono eccezionali anche in larghezza ed a 3,00 m per i veicoli o i trasporti che non sono eccezionali in larghezza;
- b) la fascia di ingombro del veicolo o del trasporto eccezionale sia superiore alla larghezza della corsia di marcia, decurtata di 20 cm in relazione all'andamento planimetrico del percorso;
- c) il veicolo o trasporto eccezionale abbia larghezza superiore a 3 m o a 3,20 m, nel caso di veicoli classificati o utilizzati come sgombraneve o in caso di trasporto di carri ferroviari;
- d) il veicolo o trasporto eccezionale abbia lunghezza superiore a 25 m;
- e) la velocita' consentita sia inferiore a 40 km/h sulle strade di tipo A e B, a 30 km/h sulle altre strade;
- f) il carico presenti una sporgenza posteriore superiore ai 4/10 della lunghezza del veicolo;
- g) il carico presenti una sporgenza anteriore superiore a 2,50 m rispetto al limite anteriore del veicolo. Per i veicoli ed i trasporti eccezionali che rispettano tutti i limiti dell'articolo 61 del codice, le condizioni di cui sopra si intendono soddisfatte, fatta salva la verifica della condizione di cui alla lettera e).

6-bis. I concessionari di pubblici servizi, di cui all'articolo 28 del codice, possono effettuare la scorta tecnica per i veicoli nella loro disponibilita' ed per i trasporti di proprio interesse, utilizzando personale dipendente e veicoli di cui abbiano la disponibilita'. Il personale che effettua la scorta deve essere

munito di abilitazione rilasciata secondo le disposizioni del disciplinare tecnico di cui al comma 6 ed i veicoli utilizzati devono essere attrezzati secondo le disposizioni dello stesso disciplinare. Deve essere in ogni caso garantito il rispetto delle modalita' di svolgimento della scorta dettate dal medesimo disciplinare tecnico.

- 8. Il conducente o il responsabile dell'eventuale scorta, sono tenuti ad accertare che il transito del trasporto o del veicolo eccezionale per massa su opere d'arte avvenga in modo tale che non sia presente, su ciascuna opera d'arte o singola campata del viadotto, un altro veicolo o trasporto eccezionale.
- 9. In ogni caso l'efficacia del provvedimento di autorizzazione e' subordinata al pieno rispetto, durante il transito, degli obblighi e delle limitazioni localmente imposti e risultanti dalla segnaletica stradale e dalle disposizioni localmente in vigore.

- 13. I documenti di autorizzazione in originale, da conservarsi in buono stato, devono accompagnare sempre il veicolo durante la sua circolazione in regime di trasporto eccezionale e non devono essere in alcun modo manomessi, pena la immediata decadenza.
- 14. Sui documenti di autorizzazione devono essere formulati, da parte degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1, 2 e 3 del codice, rilievi circa le accertate inadempienze alle prescrizioni imposte nell'autorizzazione stessa o violazioni al codice della strada, dalle quali consegue la sospensione della patente fin dal primo accertamento, da parte del trasportatore. I predetti organi di polizia stradale informano di cio' gli enti proprietari della strada e la segreteria del comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori. Il titolare dell'autorizzazione deve, nei casi suddetti, restituire con effetto immediato all'ente proprietario della strada l'autorizzazione.

14-bis. Sui documenti di autorizzazione di tipo multiplo o singolo, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 o 3-bis, del codice che effettuano la scorta devono annotare, rispettivamente prima dell'inizio dell'attivita' ed immediatamente dopo la fine della stessa, la data e l'ora di inizio e di fine della scorta.

- 15. Il trasporto eccezionale effettuato con complessi costituiti da uno o piu' trattori con due o piu' rimorchi puo' essere autorizzato, sempre che l'ammissibilita' alla circolazione di tali complessi sia attestata da apposito documento tecnico degli uffici competenti della
- 16. I trasporti eccezionali per massa possono essere autorizzati soltanto nei limiti di massa massima, complessiva o per asse, ammessa per ciascun veicolo, quale risulta dalla documentazione rilasciata dalla , ovvero dalla carta di circolazione, nonche', nei casi di complessi, con unita' il cui abbinamento risulti annotato sui predetti documenti.
- 17. Disposizioni particolari, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 138, comma 2, del codice, possono essere stabilite con provvedimento del

per quanto riguarda i trasporti eccezionali o con veicoli eccezionali militari su richiesta dell'ente militare competente in accordo con l'ente proprietario, ovvero per quanto riguarda i trasporti eccezionali o con veicoli eccezionali effettuati dal Servizio nazionale della Protezione civile in caso di emergenza. (8)

AGGIORNAMENTO (8)

La L. 7 marzo 1997, n. 48 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che le disposizioni relative al servizio di scorta tecnica per i veicoli ed i trasporti eccezionali, fissate dal presente articolo, nonche' dalle sue successive modificazioni, si applicano a partire dal 1 gennaio 1998. Fino a tale termine, qualora, ai sensi del presente articolo, e successive modificazioni, sia prevista la scorta, nel provvedimento di autorizzazione e' sempre prescritta la scorta della polizia stradale.

AGGIORNAMENTO (46)

Il D.P.R. 12 febbraio 2013, n. 31 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera g)) che al comma 14-bis del presente articolo le parole "all'articolo 12, commi 1 e 3-bis" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 12, comma 1, ovvero il personale abilitato di cui all'articolo 12, comma 3-bis".

Art. 17 (Art. 10 Cod. Str.) (Durata delle autorizzazioni)

3.

4. E' facolta' dell'amministrazione concedente revocare o sospendere l'efficacia di ciascuna autorizzazione, in qualunque momento, quando risulti incompatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilita' dei manufatti e con la sicurezza della circolazione.

5. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di accertarsi, prima dell'inizio di ciascun viaggio, della percorribilita' delle strade o tratti di strada oggetto dell'autorizzazione.

Art. 18 (Art. 10 Cod. Str.) (Indennizzo)

1. La misura dell'indennizzo dovuto agli enti che rilasciano l'autorizzazione per la maggiore usura della strada in relazione al transito dei veicoli e dei trasporti eccezionali eccedenti le masse stabilite dall'articolo 62 del codice, si calcola con le modalita' di cui alle tabelle I.1, I.2, I.3 che fanno parte integrante del presente regolamento. Detta misura, a partire dal 1 gennaio 1994, e' adeguata automaticamente, per ciascun anno solare, alle variazioni degli indici ISTAT relativi ai prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati (media nazionale), con arrotondamento alle mille lire inferiori per importi fino a cinquecento lire, ed alle mille lire superiori per importi oltre le cinquecento lire. Per gli indici ISTAT di riferimento, si assumono gli ultimi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, entro il 1 dicembre dell'anno precedente a quello in cui devono essere applicati gli adeguamenti.

- 3. Nei casi di percorsi autostradali ripetitivi e non controllabili con esazioni di ingresso-uscita, l'indennizzo e' calcolato assumendo come valore "L" (elle) che figura nel calcolo di "I" giusta tabelle I.1, I.2, I.3, la meta' della lunghezza del percorso autostradale non controllabile.
- 4. E' consentita la valutazione convenzionale dell'indennizzo per la maggiore usura, ove dovuto, per i veicoli o i trasporti, di cui all'articolo 13, comma 2, punto B), qualora, all'atto della domanda di autorizzazione periodica, il richiedente non sia in grado di precisare il chilometraggio da effettuare complessivamente ne' i singoli itinerari richiesti, ne' l'effettivo carico del singolo trasporto.

6. Gli importi conseguenti alle valutazioni convenzionali di cui al comma 5, lettere a) e b), su domanda del richiedente l'autorizzazione, possono essere versati in soluzioni non inferiori a 1/3 di quella annuale; in tal caso, l'autorizzazione ha il valore temporale corrispondente all'entita' della soluzione versata.

Normattiva

- 7. Gli importi, come determinati nel comma 5, sono versati, nei casi di itinerari interessanti sia le strade statali che la viabilita' minore, in ragione di 7/10 alle amministrazioni regionali e di 3/10 al compartimento A.N.A.S. competente per territorio operativo e le ricevute dei relativi versamenti sono allegate alle rispettive domande di autorizzazione. Nel caso di veicoli e trasporti eccezionali che impegnano la rete viaria di piu' regioni, la quota di indennizzo che compete a ciascuna regione e' ripartita in proporzione alla lunghezza dei relativi percorsi indicati nelle rispettive autorizzazioni.
- 8. Il pagamento dell'indennizzo per i veicoli di cui al comma 5 e' effettuato nella misura di "X"/12 rispetto a quanto dovuto per l'intero anno, in conformita' dei mesi "X" di validita' dell'autorizzazione.
- 9. Gli importi come definiti al comma 5, a partire dal 1 gennaio del 1993, sono adeguati automaticamente, per ciascun anno solare, alle variazioni degli indici ISTAT, di cui al comma 1.
- 10. Le disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione dei commi 1, 2 e 3, non si applicano alle autorizzazioni rilasciate dagli enti concessionari di autostrade.

Art. 19 (Art. 10 Cod. Str.) (Oneri a carico del richiedente)

Art. 20 (Art. 10 Cod. Str.)
(Aggiornamenti)

§ 4. SERVIZI DI POLIZIA STRADALE

(Artt. 11-12 Codice della Strada)

Art. 21 (Art. 11 Cod. Str.)

(Coordinamento dei servizi di Polizia Stradale.

Rilascio di informazioni)

1. Ai compiti di coordinamento dei servizi di polizia stradale di cui all'articolo 11, comma 3, del codice, provvede con proprie direttive il Ministro dell'interno.

- 3. Per ottenere le informazioni di cui all'articolo 11, comma 4, del codice, gli interessati devono rivolgersi direttamente o con raccomandata con ricevuta di ritorno, al comando o ufficio cui appartiene il funzionario o l'agente che ha proceduto alla rilevazione dell'incidente.
- 4. Il comando o ufficio e' tenuto a fornire, previo pagamento delle eventuali spese, le informazioni richieste secondo le vigenti disposizioni di legge.
- 5. In caso di incidente che abbia causato la morte di una persona, le informazioni sono fornite, previa presentazione di nulla-osta rilasciato dall'autorita' giudiziaria competente.
- 6. Se dall'incidente siano derivate lesioni alle persone, le informazioni sono fornite, in pendenza di procedimento penale, previa autorizzazione della autorita' giudiziaria, ovvero previa attestazione prodotta dall'interessato e rilasciata dalla medesima autorita' dell'avvenuto decorso del termine utile previsto per la presentazione della querela.

Art. 22 (Art. 12 Cod. Str.) (Organi preposti)

- 1. Ai servizi di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del codice, provvede il Ministero dell'interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Servizio Polizia Stradale.
- 2. Sono organi diretti del Ministero dell'interno, per l'espletamento in via primaria dei servizi di cui al comma 1, i Compartimenti della Polizia Stradale, alle dipendenze dei quali operano le sezioni di polizia stradale, istituite in ogni capoluogo di provincia, il reparto operativo speciale, nonche' i centri operativi autostradali, le sottosezioni, i distaccamenti e i posti mobili, costituiti in rapporto alle necessita' dei servizi medesimi con decreto del Ministro dell'interno.
- 3. I servizi di polizia stradale sono espletati dagli appartenenti alle amministrazioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del codice, in relazione agli ordinamenti e ai regolamenti interni delle stesse.


Art. 23 (Art. 12 Cod. Str.) (Esame di qualificazione)

- 1. Le amministrazioni cui appartiene il personale di cui all'articolo 12, comma 3, del codice, stabiliscono l'organizzazione e le procedure per lo svolgimento di corsi di preparazione e qualificazione per sostenere i prescritti esami di idoneita' per l'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) ed e) del codice. Per gli enti di cui all'articolo 12, comma 3, b), del codice, provvedono le regioni per il proprio personale, le province per il personale delle province stesse ed i comuni per il personale di appartenenza.
- 2. Le amministrazioni di cui al comma 1 stabiliscono i requisiti per l'espletamento dei servizi di cui all'articolo 11, comma 1, a) ed e) del codice, le modalita' e i tempi per l'espletamento dei servizi stessi ed il contingente di personale da qualificare. Sono richiesti in ogni caso il possesso della patente di guida di categoria B ordinaria, l'effettivo servizio e l'inquadramento organico nei ruoli dell'amministrazione interessata
- 3. L'esame deve essere finalizzato all'accertamento della conoscenza delle norme in materia di circolazione stradale, con particolare riguardo alle norme di comportamento, ai compiti di prevenzione e repressione delle violazioni e ai procedimenti sanzionatori, nonche' alla conoscenza delle norme concernenti la tutela ed il controllo sull'uso della strada.

da almeno tre anni.

- 4. Al personale di cui al comma 1 e' rilasciata apposita tessera di riconoscimento per l'espletamento del servizio conforme al modello allegato che fa parte integrante del presente regolamento (fig. I.1); essa ha validita' quinquennale, con conferma annuale mediante l'apposizione di un bollo riportante l'anno solare di validita'.
- 5. Al titolare della tessera di riconoscimento di cui al comma 4 e' consentita la libera circolazione sui trasporti pubblici urbani e sui trasporti automobilistici di linea nell'ambito del territorio di competenza della amministrazione di appartenenza.

	Normattiva
Art. 24	



Titolo II COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE Capo I § 1. FASCE DI RISPETTO (Artt. 16-18 Codice della Strada)

Titolo II COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE Capo I § ((1. ATTIVITA' DI TUTELA DELLE STRADE

E FASCE DI RISPETTO (Artt. 14 - 18 Codice della Strada)))

Art. 26 (Art. 16 Cod. Str.) (Fasce di rispetto fuori dai centri abitati)

Titolo II

COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

Capo I

§ 1. FASCE DI RISPETTO

(Artt. 16-18 Codice della Strada)

Titolo II

COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

Capo I

§ ((1. ATTIVITA' DI TUTELA DELLE STRADE

E FASCE DI RISPETTO (Artt. 14 - 18 Codice della Strada)))

Art. 27 (Art. 17 Cod. Str.)

(Fasce di rispetto nelle curve fuori dai centri abitati)

- 1. La fascia di rispetto nelle curve fuori dai centri abitati, da determinarsi in relazione all'ampiezza della curvatura, e' soggetta alle seguenti norme:
- a) nei tratti di strada con curvatura di raggio superiore a 250 m si osservano le fasce di rispetto con i criteri indicati all'articolo 26;
- b) nei tratti di strada con curvatura di raggio inferiore o uguale a 250 m, la fascia di rispetto e' delimitata verso le proprieta' latistanti, dalla corda congiungente i punti di tangenza, ovvero dalla linea, tracciata alla distanza dal confine stradale indicata dall'articolo 26 in base al tipo di strada, ove tale linea dovesse risultare esterna alla predetta corda.

Titolo II

COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

Capo I

§ 1. FASCE DI RISPETTO

(Artt. 16-18 Codice della Strada)


Titolo II

COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

Capo I

§ ((1. ATTIVITA' DI TUTELA DELLE STRADE

E FASCE DI RISPETTO (Artt. 14 - 18 Codice della Strada)))



§ 2. INSTALLAZIONE DI OPERE E CANTIERI ED APERTURA DI ACCESSI SULLE STRADE (Artt. 20-22 Codice della Strada)

Art. 29 (Art. 20 Cod. Str.)

(Ubicazione di chioschi od altre installazioni)

1. Per l'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni anche a carattere provvisorio, fuori dai centri abitati, si applicano le disposizioni di cui all'

quelle di cui agli articoli 16, comma 2, e 20, comma 2, del codice.

Art. 30 (Art. 21 Cod. Str.) (Segnalamento temporaneo)

- 1. I lavori ed i depositi su strada e i relativi cantieri devono essere dotati di sistemi di segnalamento temporaneo mediante l'impiego di specifici segnali previsti dal presente regolamento ed autorizzati dall'ente proprietario, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del codice.
- 2. I segnali di pericolo o di indicazione da utilizzare per il segnalamento temporaneo hanno colore di fondo giallo.
- 3. Per i segnali temporanei possono essere utilizzati supporti e sostegni o basi mobili di tipo trasportabile e ripiegabile che devono assicurare la stabilita' del segnale in qualsiasi condizione della strada ed atmosferica. Per gli eventuali zavorramenti dei sostegni e' vietato l'uso di materiali rigidi che possono costituire pericolo o intralcio per la circolazione.
- 4. I segnali devono essere scelti ed installati in maniera appropriata alle situazioni di fatto ed alle circostanze specifiche, secondo quanto rappresentato negli schemi segnaletici differenziati per categoria di strada. Gli schemi segnaletici sono fissati con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
- 5. Nei sistemi di segnalamento temporaneo ogni segnale deve essere coerente con la situazione in cui viene posto e, ad uguale situazione, devono corrispondere stessi segnali e stessi criteri di posa. Non devono essere posti in opera segnali temporanei e segnali permanenti in contrasto tra loro. A tal fine i segnali permanenti se in contrasto con quelli temporanei. Ultimati i lavori i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e, se del caso,
- 6. In prossimita' della testata di ogni cantiere di durata superiore ai sette giorni lavorativi deve essere apposto apposito pannello (fig. II.382) recante le seguenti indicazioni:
 - a) ente proprietario o concessionario della strada;
 - b) estremi dell'ordinanza di cui ai commi 1 e 7;
 - c) denominazione dell'impresa esecutrice dei lavori;
 - d) inizio e termine previsto dei lavori;

vanno ripristinati i segnali permanenti.

- e) recapito e numero telefonico del responsabile del cantiere.
- 7. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di esecuzione di lavori di particolare urgenza le misure per la disciplina della circolazione sono adottate dal funzionario responsabile. L'adozione delle misure per i lavori che si protraggono oltre le quarantotto ore, deve essere ratificata dall'autorita' competente; se il periodo coincide con due giorni festivi consecutivi, tale termine e' di settantadue ore.

di modesta entita', cioe' in tutti quei casi che rientrano nella ordinaria attivita' di manutenzione, che comportano limitazioni di traffico non rilevanti e di breve durata, ovvero in caso di incidente stradale

predisporre gli schemi ed i dispositivi segnaletici previsti dalle presenti norme senza adottare formale provvedimento. Al termine dei lavori e alla fine dell'emergenza deve essere tempestivamente ripristinata la preesistente disciplina della circolazione, a cura dell'ente proprietario o concessionario della strada.

8. Nel caso di cantieri che interessino

principali o di strade urbane di scorrimento o di quartiere, i lavori devono essere svolti in piu' turni, anche utilizzando l'intero arco della giornata, e in via prioritaria, nei periodi giornalieri di minimo impegno della strada da parte dei flussi veicolari. I lavori di durata prevedibilmente piu' ampia e che non rivestano carattere di urgenza devono essere realizzati nei

periodi annuali di minore traffico.

9. Il ripristino delle condizioni di transitabilita' a seguito di un qualsiasi danneggiamento subito dalle sedi stradali sopraindicate deve avere inizio immediatamente dopo la cessazione dell'evento che ha determinato il danneggiamento stesso.

Art. 31 (Art. 21 Cod. Str.)

(Segnalamento e delimitazione dei cantieri)

- 1. Gli accorgimenti necessari alla sicurezza e alla fluidita' della circolazione nel tratto di strada che precede un cantiere o una zona di lavoro o di deposito di materiali, consistono in un segnalamento adeguato alle velocita' consentite ai veicoli, alle dimensioni della deviazione ed alle manovre da eseguire all'altezza del cantiere, al tipo di strada e alle situazioni di traffico e locali.
- 2. In prossimita' di cantieri fissi o mobili, anche se di manutenzione, deve essere installato il segnale LAVORI (fig. II.383) corredato da pannello integrativo indicante l'estesa del cantiere quando il tratto di strada interessato sia piu' lungo di 100 m. Il solo segnale LAVORI non puo' sostituire gli altri mezzi segnaletici previsti nel presente articolo e in quelli successivi riguardanti la sicurezza della circolazione in presenza di cantieri stradali.
- 3. Conformemente agli schemi segnaletici di cui all'articolo 30, comma 4, devono essere utilizzati, ove previsti, i seguenti segnali:
- a) divieto di sorpasso (figg. II.48 e II.52) e limite massimo di velocita' (fig. II.50);
 - b) segnali di obbligo:
 - 1) direzione obbligatoria (figg. II.80/a, II.80/b, II.80/c);
 - 2) preavviso di direzione obbligatoria (figure II.80/d, II.80/e);
 - 3) direzioni consentite (figg. II.81/a, II.81/b, II.81/c);
 - 4) passaggio obbligatorio (figg. II.82/a, II.82/b);
 - 5) passaggi consentiti (fig. II.83);
- c) strettoia (figg. II.384, II.385, II.386) e doppio senso di circolazione (fig. II.387);
- d) chiusura di una o piu' corsie (figg. II.411/a, II.411/b, II.411/c, II.411/d), carreggiata chiusa (figure II.412/a, II.413/a, II.413/b) e rientro in carreggiata (figure II.412/b, II.413/c);
- e) segnali di fine prescrizione (figg. II.70, II.71, II.72, II.73).
- 4. Se ne ricorrono i motivi e le condizioni, devono essere utilizzati anche i seguenti segnali:
- a) altri segnali di divieto ritenuti necessari e relativi segnali di fine divieto in funzione delle necessita' derivanti dalle condizioni locali del cantiere stradale;
 - b) mezzi di lavoro in azione (fig. II.388);
 - c) strada deformata (fig. II.389);
 - d) materiale instabile sulla strada (fig. II.390);
 - e) segnali orizzontali in rifacimento (fig. II.391);
- f) altri segnali di pericolo ritenuti necessari sempre con colore di fondo giallo.
- 5. I mezzi di delimitazione dei cantieri stradali o dei depositi sulle strade, secondo le necessita' e le condizioni locali, sono i seguenti:
 - a) le barriere;
 - b) i delineatori speciali;
 - c) i coni e i delineatori flessibili;
- d) i segnali orizzontali temporanei e dispositivi retroriflettenti integrativi;
- e) gli altri mezzi di segnalamento in aggiunta o in sostituzione di quelli previsti, purche' preventivamente autorizzati dal Ministero dei lavori pubblici.
- 6. Per ottenere la preventiva autorizzazione di cui al comma 5, lettera e), l'ente proprietario o concessionario deve presentare tempestiva istanza all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici indicando la necessita' od opportunita' del segnalamento aggiunto o sostitutivo e le modalita' di tali segnalamenti e della loro apposizione, con indicazione del periodo in cui il segnalamento medesimo deve essere apposto. L'Ispettorato generale, se del caso, segnalamento in tempo utile e con lo provvedimento stesso

autorizzatorio puo' apportare modifiche di carattere tecnico o temporale.

Art. 32 (Art. 21 Cod. Str.) (Barriere)

- 1. Le barriere segnalano i limiti dei cantieri stradali; sono disposte parallelamente al piano stradale e sostenute da cavalletti o da altri sostegni idonei. Sono obbligatorie sui lati frontali di delimitazione del cantiere o sulle testate di approccio. Possono essere sostituite con elementi idonei di pari efficacia, purche' approvati dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici e in conformita' alle direttive da esso impartite.
 - 2. Lungo i lati longitudinali

essere sostituite da recinzioni colorate in rosso o arancione stabilmente fissate, costituite da teli, reti o altri mezzi di delimitazione approvati dal Ministero dei lavori pubblici .

- 3. Le barriere sono di due tipi: "normale" e "direzionale".
- 4. La barriera "normale" (fig. II.392) e' colorata a strisce alternate oblique bianche e rosse. La larghezza delle strisce rosse deve essere pari a 1,2 volte quella delle strisce bianche. Deve avere un'altezza non inferiore a 20 cm e deve essere posta parallelamente al piano stradale con il bordo inferiore ad altezza non inferiore a 80 cm da terra in posizione tale da renderla visibile anche in presenza di altri mezzi segnaletici di pre-segnalamento.
- 5. La barriera "direzionale" (fig. II.393/a) e' colorata sulla faccia utile con bande alternate bianche e rosse a punta di freccia. Le punte delle frecce devono essere rivolte nella direzione della deviazione. Deve avere una dimensione "normale" non inferiore a 60 x 240 cm e "grande" di 90 x 360 cm, oppure deve essere composta da quattro moduli di dimensione normale 60 x 60 cm o grande 90 x 90 cm, (fig. II.395) posti orizzontalmente con il bordo inferiore ad altezza non inferiore a 80 cm da terra, preceduti e seguiti da un segnale di passaggio obbligatorio (fig. II.393/b). La larghezza delle zone rosse deve essere pari a 1,2 volte quella delle zone bianche. Per quelle in uso nei centri abitati le dimensioni possono essere ridotte alla meta'.

Art. 33 (Art. 21 Cod. Str.) (Delineatori speciali)

- 1. I delineatori speciali sono dei seguenti tipi:
 - a) PALETTO DI DELIMITAZIONE (fig. II.394).

Esso deve essere usato in serie per evidenziare i bordi longitudinali e di approccio delle zone di lavoro. Deve essere installato sempre ortogonalmente all'asse della strada cui e' rivolto. L'intervallo tra i paletti non deve essere superiore a 15 m. Il paletto e' colorato sulla faccia con bande alternate bianche e rosse. Quelle rosse hanno una larghezza pari a 1,2 volte quelle bianche. Le dimensioni minime sono di 20 x 80 cm ed il sostegno deve assicurare un'altezza del bordo inferiore di almeno 30 cm da terra;

b) DELINEATORE MODULARE DI CURVA PROVVISORIA (fig. II.395). Esso deve essere usato in piu' elementi per evidenziare il lato esterno delle deviazioni con curve provvisorie di raggio inferiore o uguale a 200 m e deve essere installato sempre ortogonalmente all'asse della strada. L'intervallo tra i delineatori temporanei deve essere contenuto nei seguenti valori:

Raggio della curva	Spaziamento longitudinale
(in metri)	(in metri)
-	-
fino a 30	5
da 30 a 50	10
da 50 a 100	15
da 100 a 200	20

Il delineatore presenta sulla faccia un disegno a punta di freccia bianca su fondo rosso. La dimensione "normale" e' 60 x 60 cm, quella "grande" e' di 90 x 90 centimetri.

> Art. 34 (Art. 21 Cod. Str.) (Coni e delineatori flessibili)

1. Il CONO (fig. II.396) deve essere usato per delimitare ed evidenziare zone di lavoro o operazioni di manutenzione

, per il tracciamento di segnaletica orizzontale, per indicare le aree interessate da incidenti, gli incanalamenti temporanei per posti di blocco, la separazione provvisoria di opposti sensi di marcia e delimitazione di ostacoli provvisori. Il cono deve essere costituito da materiali flessibili quali gomma o plastica. E' di colore rosso con anelli di colore bianco retroriflettenti; le dimensioni, nelle tre versioni e in tutte le sue parti, sono specificate nelle figure. Il cono deve avere una adeguata base di appoggio appesantita dall'interno o dall'esterno per garantirne la stabilita' in ogni condizione. La e' di 12 m in rettifilo e di 5 m in curva. Nei centri abitati la e' dimezzata, salvo diversa distanza necessaria per particolari situazioni della strada e del traffico.

2. Il DELINEATORE FLESSIBILE (fig. II.397) deve essere usato delimitare i sensi di marcia contigui, opposti o paralleli,

delineatore flessibile, lamellare

cilindrico, 0 deve essere costituito da materiali flessibili quali gomma o plastica; colore rosso con inserti o anelli di colore bianco retroriflettenti; ha dimensioni come specificato nelle figure. La base deve essere incollabile o altrimenti fissata alla pavimentazione. I delineatori

I1

flessibili, se investiti dal traffico, devono piegarsi e riprendere la posizione verticale originale distaccarsi dalla senza pavimentazione.

3. Le caratteristiche dei materiali da utilizzare per i coni e per i delineatori flessibili sono stabilite con apposito disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Art. 35 (Art. 21 Cod. Str.)

- 1. I segnali orizzontali a carattere temporaneo devono essere applicati in corrispondenza di cantieri, lavori o deviazioni di durata superiore a sette giorni lavorativi salvo i casi in cui condizioni atmosferiche o del fondo stradale ne impediscano la corretta apposizione. In tali casi si applicano i dispositivi di cui al comma 6. I segnali orizzontali hanno lo scopo di guidare i conducenti e garantire la sicurezza del traffico in approccio ed in prossimita' di anomalie planimetriche derivanti dall'esistenza di lavori stradali.
- 2. I segnali orizzontali temporanei sono di colore giallo, devono essere antisdrucciolevoli e non devono sporgere piu' di 5 mm dal piano della pavimentazione.
- 3. Tali segnali devono poter essere rimossi integralmente e rapidamente al cessare delle cause che hanno determinato la necessita' di apposizione, senza lasciare alcuna traccia sulla pavimentazione, arrecare danni alla stessa e determinare disturbi o intralcio alla circolazione.
- 4. I segnali orizzontali da usare nell'ambito di cantieri e di lavori stradali sono le strisce longitudinali continue e discontinue per indicare i margini, la separazione dei sensi di marcia e le corsie, le strisce trasversali per indicare il punto di arresto nei sensi unici alternati regolati da semafori, le frecce direzionali o le iscrizioni con la grafica e le dimensioni previste per la segnaletica orizzontale permanente.
- 5. Le caratteristiche tecniche e di qualita' dei materiali costituenti la segnaletica orizzontale temporanea e dei dispositivi retroriflettenti integrativi di cui al comma 6, nonche' i metodi di misura di dette caratteristiche, sono stabilite con apposito disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
- 6. I dispositivi retroriflettenti integrativi essere usati per rafforzare i segnali orizzontali temporanei in situazioni particolarmente pericolose. Essi devono riflettere luce di colore giallo e non devono avere un'altezza superiore a 2,5 cm. Sono applicati con idoneo adesivo di sicurezza

alla pavimentazione, in modo da evitare distacchi, in conseguenza della sollecitazione del traffico. Devono poter essere facilmente rimossi senza produrre danni al manto stradale conformemente a quanto disposto dall'articolo 30, comma 5. La frequenza di posa massima di tali dispositivi e' di 12 m in

e di 3 m in curva. Altri mezzi di segnalamento temporaneo in aggiunta o in sostituzione di quelli previsti possono essere impiegati previa approvazione del Ministero dei lavori pubblici, in conformita' alle direttive da esso impartite. Al riguardo si applica la disposizione dell'articolo 31, comma 6.

Art. 36 (Art. 21 Cod. Str.) (Visibilita' notturna)

- 1. La visibilita' notturna dei segnali verticali da utilizzare nei lavori stradali e' regolamentata nell'articolo 79.
- 2. Per quanto concerne le barriere ed i delineatori speciali, la visibilita' notturna deve essere assicurata secondo quanto stabilito dall'articolo 79, comma 8.
- 3. Per quanto concerne i delineatori flessibili ed i coni, la visibilita' notturna deve essere assicurata dalla rifrangenza almeno delle parti bianche, con materiali aventi valori del coefficiente areico di intensita' luminosa non inferiori a quelli delle pellicole di classe 2 di cui all'articolo 79, comma 10.
- 4. I segnali orizzontali temporanei ed i dispositivi integrativi dei segnali orizzontali devono essere realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con fondo stradale bagnato.
- 5. Le caratteristiche fotometriche e colorimetriche dei segnali orizzontali temporanei e dei dispositivi integrativi di detti segnali sono stabilite dal disciplinare tecnico di cui all'articolo 35, comma 5.
- 6. Ad integrazione della visibilita' dei mezzi segnaletici rifrangenti

, le ore notturne ed in tutti i casi di scarsa visibilita', le barriere di testata delle zone di lavoro devono essere munite di idonei apparati luminosi di colore rosso a luce fissa. Il segnale "LAVORI" (fig. II.383) deve essere munito di analogo apparato luminoso di colore rosso a luce fissa.

- 7. Lo sbarramento obliquo che precede eventualmente la zona di lavoro deve essere integrato da dispositivi a luce gialla lampeggiante, in sincrono o in progressione (luci scorrevoli).
- 8. I margini longitudinali della zona di lavoro possono essere integrati con analoghi dispositivi a luce gialla fissa. Sono vietate le lanterne, od altre sorgenti luminose, a fiamma libera.

Art. 37 (Art. 21 Cod. Str.) (Persone al lavoro)

- 1. Coloro che operano in prossimita' della delimitazione di un cantiere o che comunque sono esposti al traffico dei veicoli nello svolgimento della loro attivita' lavorativa, devono essere visibili sia di giorno che di notte mediante indumenti di lavoro fluorescenti e rifrangenti.
- 2. Tutti gli indumenti devono essere realizzati con tessuto di base fluorescente di colore arancio o giallo o rosso con applicazione di fasce rifrangenti di colore bianco argento.
- 3. In caso di interventi di breve durata puo' essere utilizzata una bretella realizzata con materiale sia fluorescente che rifrangente di colore arancio.
- 4. Le tipologie degli indumenti e le caratteristiche dei materiali fluorescenti, rifrangenti e fluororifrangenti sono stabilite con apposito disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Art. 38 (Art. 21 Cod. Str.) (Veicoli operativi)

1. I veicoli operativi, i macchinari e i mezzi d'opera impiegati

- per i lavori o per la manutenzione stradale, fermi od in movimento , devono portare posteriormente un pannello a strisce bianche e rosse, integrato da un segnale di PASSAGGIO OBBLIGATORIO con freccia orientata verso il lato dove il veicolo puo' essere superato (fig. II.398). Il pannello e il segnale "PASSAGGIO OBBLIGATORIO" devono essere realizzati con pellicola retroriflettente di classe 2 come previsto all'articolo 79, comma 10. Questo tipo di segnalazione deve essere usato anche dai veicoli che per la natura del carico o la massa o l'ingombro devono procedere a velocita' particolarmente ridotta. In questi casi, detti veicoli devono essere equipaggiati con una o piu' luci gialle lampeggianti.
 - 2. I veicoli operativi,
- di brevissima durata quali la sostituzione di lampadine della pubblica illuminazione o rappezzi al manto stradale, devono essere presegnalati con opportuno anticipo:
- b) sulle strade extra-urbane con i segnali di cui alla lettera a) con i segnali di LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' a scalare e i segnali di PASSAGGIO OBBLIGATORIO in numero sufficiente a delineare l'eventuale incanalamento del traffico a monte.

Art. 39 (Art. 21 Cod. Str.) (Cantieri mobili)

- 1. Un cantiere stradale si definisce "mobile" se e' caratterizzato da una velocita' media di avanzamento dei lavori, che puo' variare da poche centinaia di m/giorno a qualche km/h.
 - 2. Il segnalamento di un cantiere mobile

consiste in un:

- a) PRESEGNALAMENTO disposto sulla banchina e spostato in avanti in maniera coordinata all'avanzamento dei lavori, ovvero anche su un primo veicolo a copertura e protezione anticipata e, comunque, ad una distanza che consenta ai conducenti una normale decelerazione in rapporto alla velocita' che gli stessi possono mantenere sia in via legale che in via di fatto sulla tratta stradale considerata. La segnaletica di preavviso posta sulla banchina (nei due sensi se necessario) e' costituita generalmente di un cartello composito contenente il segnale LAVORI, il segnale DISPONIBILI, il pannello integrativo indicante la distanza del cantiere (figg. II.399/a e II.399/b), ed eventuali luci gialle lampeggianti. La segnaletica di preavviso posta su un veicolo di protezione anticipata puo' assumere la configurazione di SEGNALE MO-BILE DI PREAVVISO (figg. II.400);
- b) SEGNALAMENTO DI LOCALIZZAZIONE posto a terra e spostato in maniera coordinata all'avanzamento dei lavori. Il segnale assume la configurazione di SEGNALE MOBILE DI PROTEZIONE (fig. II.401), costituito da un pannello a strisce bianche e rosse contenente un segnale di passaggio obbligatorio con freccia orientata verso il lato dove puo' essere superata la zona del cantiere ed integrato da luci gialle lampeggianti alcune delle quali disposte a forma di freccia orientata come il segnale di passaggio obbligatorio. La segnaletica "sul posto" comprende anche la delimitazione della zona di lavoro con coni o paletti, questi ultimi eventualmente integrati da luci gialle lampeggianti. Il SEGNALE MOBILE DI PROTEZIONE puo' essere sistemato su un veicolo di lavoro, oppure su un carrello trainato dal veicolo stesso, ovvero posto su un secondo veicolo di accompagnamento.

Art. 40 (Art. 21 Cod. Str.)

(Sicurezza dei pedoni nei cantieri stradali)

- 1. La segnaletica di sicurezza dei lavori, dei depositi, degli scavi e dei cantieri stradali deve comprendere speciali accorgimenti a difesa della incolumita' dei pedoni che transitano in prossimita' dei cantieri stessi.
- 2. I cantieri edili, gli scavi, i mezzi e macchine operatrici, nonche' il loro raggio di azione, devono essere sempre delimitati, soprattutto sul lato dove possono transitare pedoni, con barriere, parapetti, o altri tipi di recinzioni cosi' come previsto dall'articolo 32, comma 2.
- 3. Le recinzioni di cui al comma 2 devono essere segnalate con luci rosse fisse e dispositivi rifrangenti della superficie minima di 50 cm(Elevato al Quadrato), opportunamente intervallati lungo il perimetro interessato dalla circolazione.
- 4. Se non esiste marciapiede, o questo e' stato occupato dal cantiere, occorre delimitare e proteggere un corridoio di transito pedonale, lungo il lato o i lati prospicienti il traffico veicolare, della larghezza di almeno 1 m. Detto corridoio puo' consistere in un marciapiede temporaneo costruito sulla carreggiata, oppure in una striscia di carreggiata protetta, sul lato del traffico, da barriere o da un parapetto di circostanza segnalati dalla parte della carreggiata, come precisato al comma 3.
- 5. Tombini e ogni tipo di portello, aperti anche per un tempo brevissimo, situati sulla carreggiata o in banchine o su marciapiedi, devono essere completamente recintati (fig. II.402).

Art. 41 (Art. 21 Cod. Str.)

(Limitazioni di velocita' in prossimita' di lavori o di cantieri stradali)

- 1. Le limitazioni di velocita' temporanee in prossimita' di lavori o di cantieri stradali, sono subordinate, salvo casi di urgenza, al consenso ed alle direttive dell'ente proprietario della strada. Il LIMITE DI VELOCITA' deve essere posto in opera di seguito al segnale LAVORI, ovvero abbinato con esso sullo stesso supporto. Il valore della limitazione, salvo casi eccezionali, non deve essere inferiore a 30 km/h. Quando sia opportuno limitare la velocita' su strade di rapido scorrimento occorre apporre limiti a scalare.
- 2. Alla fine della zona lavori o del cantiere, se e' apposto il segnale VIA LIBERA, non occorre quello di FINE LIMITAZIONE DI VELOCITA'. E' invece necessario il segnale FINE LIMITAZIONE DI VELOCITA' se altri divieti restano in vigore. Se una limitazione di velocita' diversa permane anche dopo la fine della zona lavori, e' sufficiente installare il segnale col nuovo limite senza porre quello di FINE LIMITE PRECEDENTE.

Art. 42 (Art. 21 Cod. Str.)

(Strettoie e sensi unici alternati)

- 1. Qualora la presenza dei lavori, dei depositi o dei cantieri stradali determini un restringimento della carreggiata e' necessario apporre il segnale di pericolo temporaneo STRETTOIA in una delle tre versioni previste (figg. II.384, II.385 e II.386). Se tale segnale viene posto vicino alla zona lavori o di cantiere, dopo gli altri eventuali presegnali deve essere corredato da pannello integrativo indicante la distanza della strettoia.
- 2. Se la larghezza della strettoia e' inferiore a 5,60 m occorre istituire il transito a senso unico alternato nel tempo, regolato ai sensi del comma 3.
- 3. Il regime di transito attraverso una strettoia di larghezza inferiore a 5,60 m puo' essere regolato in tre modi:
 - a) TRANSITO ALTERNATO A VISTA.

Deve essere installato il segnale negativo DARE PRECEDENZA NEL SENSO UNICO ALTERNATO (fig. II.41) dalla parte in cui il traffico incontra l'ostacolo e deve deviare. Reciprocamente l'altro segnale DIRITTO DI PRECEDENZA NEL SENSO UNICO ALTERNATO (fig. II.45) da' la priorita' a quel senso di circolazione che e' meno intralciato dai lavori;

b) TRANSITO ALTERNATO DA MOVIERI.

Questo sistema richiede due movieri muniti di apposita paletta, posti a ciascuna estremita' della strettoia, i quali presentano al traffico uno la faccia verde, l'altro la faccia rossa della paletta. Il funzionamento di questo sistema e' legato al buon coordinamento dei movieri, che puo' essere stabilito a vista o con apparecchi radio ricetrasmittenti o tramite un terzo moviere intermedio munito anch'esso di paletta. Le palette sono circolari (fig. II.403) del diametro di 30 cm e munite di manico di 20 cm di lunghezza con rivestimento in pellicola rifrangente verde da un lato e rosso dall'altro. I movieri possono anche fare uso di bandiere di colore arancio fluorescente, delle dimensioni non inferiori a 80 x 60 cm, principalmente per indurre gli utenti della strada al rallentamento e ad una maggiore prudenza. Il movimento delle bandiere puo' essere affidato anche a dispositivi meccanici;

c) TRANSITO ALTERNATO A MEZZO SEMAFORI.

Quando non sia possibile ricorrere ai due sistemi precedenti per la lunghezza della strettoia o a causa della non visibilita' reciproca tra le due estremita' della strettoia stessa, il senso alternato deve essere regolato da due semafori comandati a mano o con funzionamento automatico. Nel caso di cicli a tempo fisso, la fase di rosso non deve superare i 2', salvo casi eccezionali di strettoie di grande lunghezza. Fuori dei centri abitati l'impianto semaforico deve essere preceduto dal segnale di pericolo temporaneo SEMAFORO (fig. II.404) con una luce gialla lampeggiante inserita al posto del disco giallo del simbolo. Il collegamento "semaforo-centralino-semaforo" puo' avvenire via cavo o via radio

. Il semaforo va posto sul lato destro, all'altezza della striscia di arresto temporanea. Se il traffico in approccio puo' disporsi su piu' file, il semaforo deve essere ripetuto a sinistra, sulla linea di separazione dei sensi di marcia. La messa in funzione di un impianto semaforico per transito alternato deve essere autorizzata dall'ente proprietario o concessionario della strada, che ha la facolta' di stabilire o modificare la durata delle fasi, in relazione alle situazioni di traffico.

Art. 43 (Art. 21 Cod. Str.) (Deviazioni di itinerario)

- 1. Si ha una deviazione di itinerario quando tutto il traffico o parte di esso viene trasferito su una sede diversa (itinerario deviato) dall'itinerario normale. Le deviazioni possono essere obbligatorie (deviazione vera e propria) oppure facoltative (itinerario raccomandato). Qualsiasi deviazione puo' essere decisa ed autorizzata dall'ente proprietario o concessionario della strada interrotta. Qualora l'itinerario deviato coinvolga altri enti proprietari o concessionari occorrono l'accordo e l'intesa preventivi di tutti gli enti interessati.
 - 2. La segnaletica di indicazione necessaria e' la seguente:
- a) PREAVVISO DI DEVIAZIONE (fig. II.405) da porre a 100 m sulla viabilita' ordinaria e da porre a 300 m ed a 150 m sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali (fig. II.406);
- b) SEGNALI DI DIREZIONE da porre in corrispondenza delle intersezioni (figg. II.407/a e II.407/b);
- c) in caso di limitazioni di sagoma o di massa sull'itinerario normale, devono essere installati, alla intersezione che precede il cantiere, PREAVVISI DI DEVIAZIONE sui quali sono inseriti i simboli relativi alle limitazioni, per segnalare l'itinerario deviato (fig. II.408);
- d) una deviazione obbligatoria solo per una o piu' particolari categorie di veicoli deve essere segnalata col segnale di DIREZIONE OBBLIGATORIA integrato dal o dai simboli delle categorie veicolari escluse (figg. II.409/a, II.409/b);
- e) una deviazione facoltativa solo per una o piu' particolari categorie di veicoli deve essere segnalata col segnale di DIREZIONE CONSIGLIATA integrato dal o dai simboli delle categorie veicolari escluse (figg. II.410/a, II.410/b).
- 3. Sulle strade a carreggiate separate con due o piu' corsie per senso di marcia vanno impiegati i seguenti segnali di indicazione per la disponibilita' e l'uso delle corsie:
- a) il segnale CORSIA O CORSIE CHIUSE (figg. II.411/a, II.411/b, II.411/c, II.411/d) deve essere impiegato quando, su una carreggiata a due o piu' corsie, si riduce il numero di quelle disponibili nel senso di marcia. La chiusura di due o piu' corsie deve essere sfalsata nello spazio in modo da operare la chiusura di una corsia per volta. La rappresentazione grafica del simbolo varia secondo la situazione stradale ed il numero di corsie interessate. Il segnale puo' essere preceduto dal preavviso, costituito dallo stesso segnale corredato da un pannello integrativo indicante la distanza dal punto in cui e' localizzata la chiusura;
- b) il segnale CARREGGIATA CHIUSA (figg. II.412/a, II.413/az, II.413/b) deve essere impiegato quando su una strada a carreggiate separate, una di esse viene chiusa al traffico;
- c) il segnale RIENTRO IN CARREGGIATA (figg. II.412/b, II.413/c) deve essere impiegato per indicare il ripristino delle condizioni viabili normali;
- d) il segnale USO CORSIE puo' essere impiegato per indicare l'utilizzo delle corsie disponibili per le diverse categorie di veicoli (fig. II.414).
 - 4. La segnaletica di prescrizione necessaria e' la seguente:
- a) segnali DARE PRECEDENZA oppure FERMARSI E DARE PRECEDENZA (secondo le condizioni di visibilita') a tutte le intersezioni del percorso deviato, qualora la strada interrotta goda del diritto di precedenza;
- b) segnali DIVIETO DI TRANSITO, DIREZIONE OBBLIGATORIA, barriere direzionali nel numero necessario;
- c) segnalamento del possibile accesso ai residenti lungo la strada interrotta, ma in modo da escludere dubbi od esitazioni per il traffico a transito vietato.

Art. 44 (Art. 22 Cod. Str.)
(Accessi in generale)

- 1. Ai fini dell'articolo 22 del codice, si definiscono accessi:
- a) le immissioni di una strada privata su una strada ad uso pubblico;
- b) le immissioni per veicoli da un'area privata laterale alla strada di uso pubblico.
- 2. Gli accessi di cui al comma 1 si distinguono in accessi a raso, accessi a livelli sfalsati e accessi misti. Per gli accessi a raso e per quelli a livelli sfalsati valgono le corrispondenti definizioni di intersezione di cui del codice. Gli accessi misti presentano, al contempo, le caratteristiche degli accessi a raso e di quelli a livelli sfalsati.

Art. 45 (art. 22 Cod. Str.)
(Accessi alle strade extraurbane)

- 1. Nelle autostrade non sono consentiti accessi privati.
- 2. Nelle strade extraurbane principali sono consentiti accessi privati ubicati a distanza non inferiore a metri 1000 tra loro, misurata tra gli assi degli accessi consecutivi.
- 3. Nelle strade extraurbane secondarie sono consentiti accessi privati purche' realizzati a distanza non inferiore a 300 m tra loro, misurata tra gli assi degli accessi consecutivi

- 4. Le strade extraurbane principali di nuova costruzione devono essere provviste di fasce laterali di terreno tali da consentire l'eventuale inserimento di strade di servizio per il collegamento degli accessi privati di immissione sulla strada.
- 5. Gli accessi devono essere localizzati dove l'orografia dei luoghi e l'andamento della strada consentono la piu' ampia visibilita' della zona di svincolo e possibilmente nei tratti di strada in rettilineo
- 6. L'ente proprietario della strada puo' negare l'autorizzazione per nuovi accessi, diramazioni e innesti, o per la trasformazione di quelli esistenti o per la variazione d'uso degli stessi quando ritenga che da essi possa derivare pregiudizio alla sicurezza e fluidita' della circolazione e particolarmente quando trattasi di accessi o diramazioni esistenti o da istituire in corrispondenza di tratti di strada in curva o a forte pendenza, nonche' ogni qualvolta non sia possibile rispettare le norme fissate ai fini della visibilita' per le intersezioni di cui agli articoli 16 e 18 del codice.
- 7. L'ente medesimo puo' negare l'autorizzazione di accessi in zone orograficamente difficili che non garantiscono sufficienti condizioni di sicurezza.
- 8. Gli accessi e le diramazioni devono essere costruiti con materiali di adeguate caratteristiche e sempre mantenuti in modo da evitare apporto di materie di qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla sede stradale; devono essere inoltre pavimentati per l'intero tratto e comunque per una lunghezza non inferiore a 50 m a partire dal margine della carreggiata della strada da cui si diramano.

Art. 46 (Art. 22 Cod. Str.)

(Accessi nelle strade urbane. Passo carrabile)

- 1. La costruzione dei passi carrabili e' autorizzata dall'ente proprietario della strada nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente.
- 2. Il passo carrabile deve essere realizzato osservando le seguenti condizioni:
- a) deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocita' massima consentita nella strada medesima;
- b) deve consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento dei veicoli;
- c) qualora l'accesso alle proprieta' laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale

d)

Qualora l'accesso dei veicoli alla proprieta' laterale avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile oltre che nel rispetto delle condizioni previste , deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprieta' laterale. L'eventuale cancello a protezione della proprieta' laterale dovra' essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori , di un veicolo in attesa di ingresso.

E' consentita l'apertura di passi carrabili provvisori per motivi temporanei quali l'apertura di cantieri o simili. In tali casi devono essere osservate, per quanto possibile, le condizioni di cui al comma 2. Deve in ogni caso disporsi idonea segnalazione di pericolo allorquando non possono essere osservate le distanze dall'intersezione.

§ 3. PUBBLICITA' SULLE STRADE E SUI VEICOLI (Art. 23 Codice della Strada)

Art. 47 (Art. 23 Cod. Str.)	
(Definizione dei mezzi pubblicitari)	

Art. 48

Art. 49 (Art. 23 Cod. Str.)

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati

con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

- 2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.
- 3. Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera e' regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione di cui all'articolo 23, comma 4, del codice.

6. I segni orizzontali reclamistici, ove consentiti ai sensi dell'articolo 51, comma 9, devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.

Art. 50 (Art. 23 Cod. Str.) (Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi)

- 3. La croce rossa luminosa e' consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso.
- 4. Entro i centri abitati si applicano le disposizioni previste dai regolamenti comunali.

Art. 51 (Art. 23 Cod. Str.) (Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza)

Art. 52 (Art. 23 Cod. Str.)

(Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio)

1. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non supera delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade di tipo C e F, e delle stesse aree se trattasi di strade di tipo A e B, sempreche' gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi.

2. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio si applicano le disposizioni dei regolamenti comunali.

Art. 53 (Art. 23 Cod. Str.) (Autorizzazioni)

1. L'autorizzazione al posizionamento di cartelli

e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo le strade o in vista di essa, richiesta dall'articolo 23, comma 4, del codice, e' rilasciata:

- a) per le strade e le autostrade statali dalla direzione compartimentale dell'ANAS competente per territorio o dagli uffici speciali per le autostrade;
- b) per le autostrade in concessione dalla societa' concessionaria;
- c) per le strade regionali, provinciali, comunali e di proprieta'
 di altri enti, dalle rispettive amministrazioni;
 - d) per le strade militari dal comando territoriale competente.
- 2. Tutte le procedure per il rilascio delle autorizzazioni devono essere improntate ai principi della massima semplificazione e della determinazione dei tempi di rilascio.

- 4. L'ufficio ricevente la domanda restituisce all'interessato una delle due copie della planimetria riportando sulla stessa gli estremi di ricevimento.
- 5. L'ufficio competente entro i sessanta giorni successivi, concede o nega l'autorizzazione. In caso di diniego, questo deve essere motivato.
 - 6. L'autorizzazione all'installazione di cartelli
- o di mezzi pubblicitari ha validita' per un periodo di tre anni ed e' rinnovabile; essa deve essere intestata al soggetto richiedente di cui al comma 3.
- 7. Il corrispettivo che il soggetto richiedente deve versare per il rilascio dell'autorizzazione deve essere determinabile da parte dello stesso soggetto sulla base di un prezzario annuale, comprensivo di tutti gli oneri, esclusi solo quelli previsti dall'articolo 405, che deve essere predisposto e reso pubblico da parte di ciascun ente competente dell'anno precedente a quello di applicazione del listino.
- 8. Fuori dai centri abitati, qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve

farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio, all'ente competente, il quale e' tenuto a rilasciare l'autorizzazione entro i successivi quindici giorni, decorsi i quali si intende rilasciata.

- 9. Gli enti proprietari delle strade indicati al comma 1 sono tenuti a mantenere un registro delle autorizzazioni rilasciate, che contenga in ordine di tempo l'indicazione della domanda, del rilascio dell'autorizzazione ed una sommaria descrizione del cartello
- o mezzo pubblicitario autorizzato; le posizioni autorizzate dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari devono essere riportate nel catasto stradale.
- 10. Gli enti proprietari predispongono, ogni tre anni, a richiesta del Ministro dei lavori pubblici Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, specifico rapporto sulla densita' pubblicitaria per aree territorialmente definite. I dati relativi alle indagini all'uopo svolte sono destinati a popolare il sistema informativo dell'archivio nazionale delle strade di cui agli articoli 225 e 226 del codice.

Art. 54 (Art. 23 Cod. Str.)

(Obblighi del titolare dell'autorizzazione)

- 1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:
- a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
- c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'ente competente ai sensi dell'articolo 405, comma 1, al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio.
- 2. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonche' di striscioni, locandine e stendardi, nei casi previsti dall'articolo 51, comma 9, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

Art. 55 (Art. 23 Cod. Str.)

(Targhette di identificazione) ni cartello o mezzo pubblicitario autor

- 1. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovra' essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:
 - a) amministrazione rilasciante;
 - b) soggetto titolare;
 - c) numero dell'autorizzazione;
 - d) progressiva chilometrica del punto di installazione;
 - e) data di scadenza.

Art. 56 (Art. 23 Cod. Str.) (Vigilanza)

- 1. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti a vigilare, a mezzo del proprio personale competente in materia di viabilita', sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato. Gli stessi enti sono obbligati a vigilare anche sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari oltreche' sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse.
- 2. Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, deve essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che deve provvedere entro il termine fissato. Decorso tale termine l'ente proprietario, valutate le osservazioni avanzate, entro dieci giorni, dal soggetto, provvede d'ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione.
- 3. La vigilanza puo' essere, inoltre, svolta da tutto il personale di cui all'articolo 12, comma 1 del codice, il quale trasmette le proprie segnalazioni all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.
- 4. Limitatamente al disposto dell'articolo 23, comma 3, del codice la vigilanza puo' essere svolta, nell'ambito delle rispettive competenze, anche da funzionari dei Ministeri dell'ambiente e dei beni culturali, i quali trasmettono le proprie segnalazioni all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.
- 5. Tutti i messaggi pubblicitari e propagandistici che possono essere variati senza autorizzazione ai sensi dell'articolo 53, , se non rispondenti al disposto dell'articolo 23, comma 1, del codice, devono essere rimossi entro
- alla notifica del verbale di contestazione, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio.
- 6. Tutti i messaggi, esposti difformemente dalle autorizzazioni rilasciate, dovranno essere rimossi, previa contestazione scritta, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario, entro il termine di dalla diffida pervenuta. In caso d'inottemperanza si procede d'ufficio.

Art. 57 (Art. 23 Cod. Str.) (Pubblicita' sui veicoli)

- 1. L'apposizione sui veicoli di pubblicita' non luminosa e' consentita, salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate, fermi restando i limiti di cui all'articolo 61 del codice. Sulle autovetture ad uso privato e' consentita unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo.
- 2. La pubblicita' non luminosa per conto terzi e' consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea e non di linea alle seguenti condizioni:
 - a) che non sia realizzata mediante messaggi variabili;
 - b) che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo;
- c) che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ed alle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilita' e la percettibilita' degli stessi;
 - d) che sia contenuta entro forme geometriche regolari;
- e) che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre 3 cm rispetto alla superficie sulla quale sono applicati.

- 4. L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti e' ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni:
- a) che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe 1;
- b) che la superficie della parte rifrangente non occupi piu' di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore a 3 m2;
- c) che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie;
- d) che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a 70 cm dai dispositivi di segnalazione visiva;
 - e) che non sia realizzata mediante messaggi variabili.
- 5. In tutti i casi, le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e, in particolare, non devono avere forme di disco o di triangolo, ne' disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione.
- 6. All'interno dei veicoli e' proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile, direttamente o indirettamente, dal conducente o che comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi.

7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate ai sensi dell'articolo 9 del codice.

AGGIORNAMENTO (17)

Il D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, come modificato dal D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400, ha disposto (con l'art. 57, comma 2) che nel comma 2 del presente articolo, dopo le parole: "di linea" sono inserite le seguenti: "e non di linea", ad eccezione dei taxi.

Art. 58 (Art. 23 Cod. Str.) (Adattamenti delle forme di pubblicita' esistenti all'entrata in vigore del codice)

- 1. I cartelli o mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'atto dell'entrata in vigore del codice e non rispondenti alle disposizioni dello stesso e del presente regolamento, devono essere dalla sua entrata in vigore, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, fatto salvo il diritto dello stesso al rimborso della somma anticipata per la residua durata dell'autorizzazione non sfruttata
- 2. Per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari per i quali, in base alle distanze minime previste dall'articolo 51 provvedere, a cura e spesa del titolare dell'autorizzazione, ad uno spostamento, si procede, per ogni lato della strada, nella direzione inversa al corrispondente senso di marcia, effettuando spostamenti unicamente negli interspazi risultanti tra i successivi punti di riferimento (intersezioni, segnali stradali). I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari che non possono piu' collocazione in ciascuno degli interspazi devono essere rimossi e possono essere ricollocati in altro tratto stradale disponibile solo dopo il rilascio di una nuova autorizzazione per la posizione, fermi restando la durata e gli importi gia' corrisposti per l'autorizzazione originaria.

Art. 59 (Art. 23 Cod. Str.) (Pubblicita' fonica)

§ 4. PERTINENZE, ATTRAVERSAMENTI E CONDOTTA DELLE ACQUE (Artt. 24-33 Codice della Strada)

Art. 60 (Art. 24 Cod. Str.)

(Ubicazione delle pertinenze di servizio)

- 1. La localizzazione delle pertinenze di servizio indicate nell'articolo 24, comma 4, del codice, e' parte integrante del progetto stradale e deve rispondere ai requisiti di sicurezza e fluidita' del traffico.
- 2. Le pertinenze di servizio relative alle strade di tipo A, B e D di cui all'articolo 2 del codice, devono essere ubicate su apposite aree , comprendenti lo spazio idoneo per i veicoli in movimento ed in sosta, e provviste di accessi separati con corsie di decelerazione ed accelerazione per l'entrata e l'uscita dei veicoli.
- 3. Le pertinenze stradali non possono essere ubicate in prossimita' di intersezioni, di fossi, di fermate di mezzi pubblici e lungo tratti di strada in curva o a visibilita' limitata. L'ubicazione delle stesse deve essere tale da consentire un reciproco tempestivo avvistamento tra i conducenti che percorrono la strada e i conducenti in entrata ed in uscita dalla pertinenza medesima; presso le uscite sono vietati siepi e cartelli che impediscono la visuale sulla strada ai conducenti che devono reinserirsi nel traffico.
- 4. Ulteriori criteri per la localizzazione e gli standards dimensionali e qualitativi delle pertinenze di servizio sono fissati dalle norme che il Ministro dei lavori pubblici emana ai sensi dell'articolo 13 del codice,

Art. 61 (Art. 24 Cod. Str.)

(Aree di servizio destinate al rifornimento e al ristoro degli utenti)

1. Le aree di servizio

degli utenti sono dotate di tutti i servizi necessari per il raggiungimento delle finalita' suddette, con i distributori di carburante, le officine meccaniche , i locali di ristoro ed eventualmente di alloggio, i posti telefonici, di pronto soccorso e di polizia stradale, gli adeguati servizi igienici collettivi ed i contenitori per la raccolta anche differenziata dei rifiuti.

- 2. Gli impianti di distribuzione di carburante sono da considerare parte delle aree di servizio. La installazione e l'esercizio, lungo le strade, di impianti di distribuzione di carburanti liquidi e gassosi e di lubrificanti per autotrazione o di impianti affini, con le relative attrezzature ed accessori, e' subordinata al parere tecnico favorevole dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle norme vigenti. Con le norme di cui all'articolo 13 del codice, il Ministro dei lavori pubblici stabilisce, oltre gli standards e i criteri di cui all'articolo 60, comma 4, le caratteristiche tecniche che devono essere imposte con l'autorizzazione dell'impianto, in relazione alla tipologia delle strade e per tipo di carburante erogato
- 3. Sulle strade di tipo E ed F gli impianti di distribuzione dei carburanti devono rispondere, per quanto riguarda gli accessi ai requisiti previsti per i passi carrabili, di cui all'articolo 46. Gli impianti di distribuzione, comprese le relative aree di sosta, non devono impegnare in ogni caso la carreggiata stradale.

Art. 62 (Art. 24 Cod. Str.)

(Aree di servizio destinate a parcheggio e sosta)

- 1. Le aree di servizio destinate al parcheggio ed alla sosta dei veicoli devono essere dotate di un'area apposita per il parcheggio, con indicazioni, a mezzo di strisce longitudinali bianche a terra, dei singoli posti macchina. Tale area deve essere munita del segnale di parcheggio, come stabilito dal presente regolamento.
- 2. Esse devono essere dotate, inoltre, di area destinata alla sosta, con spazi destinati alla medesima, con zona a verde e devono essere attrezzate con camminamenti pedonali, sedili e, se possibile, con punti per picnic. Devono essere dotate, altresi', di adeguati servizi igienici collettivi e di contenitori per la raccolta differenziale dei rifiuti.

Art. 63 (Art. 24 Cod. Str.)

(Aree e fabbricati di manutenzione

e di esercizio della rete viaria)

1. Le aree e i fabbricati destinati alla manutenzione e all'esercizio della rete viaria devono essere ubicati in posizione tale, lungo il tracciato, da garantire la tempestivita' e l'efficienza degli interventi di esercizio e di manutenzione.

Art. 64 (Art. 24 Cod. Str.)

(Concessione)

- 1. L'ente proprietario della strada puo' concedere, ad uno o piu' richiedenti, nel rispetto dei criteri dettati dalle disposizioni vigenti in materia, l'uso dell'area necessaria per la realizzazione delle opere e la gestione dei servizi. Qualora l'ente proprietario si avvalga della facolta' di affidare in concessione la realizzazione dell'opera e la gestione dei servizi ad uno o piu' richiedenti, potra' essere affidata a terzi la gestione di taluni servizi di cui l'area e' dotata, previa autorizzazione dell'ente proprietario della strada.
- 2. I rapporti tra ente proprietario della strada e concessionario sono regolati da apposita convenzione.
- 3. Alla convenzione di cui sopra e' allegato, facendone parte integrante, il disciplinare predisposto dall'ente proprietario della strada che stabilisce le norme di progettazione, costruzione e gestione e che regola i poteri di vigilanza dell'ente stesso.
- 4. La convenzione stabilisce anche la durata della concessione e detta la disciplina dei rapporti economici.
- 5. La convenzione puo' subire modificazioni e integrazioni a mezzo di una successiva convenzione, anche a richiesta del soggetto concessionario, in relazione alle variate esigenze del traffico e della utenza.

Art. 65 (Art. 25 Cod. Str.)

(Attraversamenti ed occupazioni stradali in generale)

- 1. Gli attraversamenti e le occupazioni di strade, di cui all'articolo 25 del codice, possono essere realizzati a raso o mediante strutture sopraelevate o in sotterraneo. Essi si distinguono in:
- a) trasversali se interessano in tutto o in parte la sezione della sede stradale e delle fasce di rispetto;
- b) longitudinali se seguono parallelamente l'asse della strada entro i confini della sede stradale e delle fasce di rispetto;
- 2. Nelle strade extraurbane principali e, di norma, nelle strade extraurbane secondarie, sono vietati attraversamenti a raso di linee ferroviarie e tranviarie di qualsiasi tipo e importanza.
- 3. Gli attraversamenti e le occupazioni stradali a raso sono consentiti quando non sussistono soluzioni alternative o queste comportano il superamento di particolari difficolta' tecniche.

Art. 66 (Art. 25 Cod. Str.)

(Attraversamenti in sotterraneo o con strutture sopraelevate)

- 1. Gli attraversamenti trasversali in sotterraneo sono posizionati in appositi manufatti o in cunicoli e pozzetti, sono realizzati, ove possibile, con sistema a spinta degli stessi nel corpo stradale e devono essere idonei a proteggere gli impianti in essi collocati ed assorbire le sollecitazioni derivanti dalla circolazione stradale.
- 2. I cunicoli, le gallerie di servizi, i pozzetti e gli impianti sono dimensionati in modo da consentire la possibilita' di effettuare interventi di manutenzione senza che cio' comporti manomissione del corpo stradale o intralcio alla circolazione, secondo le direttive emanate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, dal Ministero dei lavori pubblici di concerto con il Dipartimento delle aree urbane. I cunicoli, le gallerie ed i pozzetti sono, comunque, realizzati in modo da consentire la collocazione di piu' servizi in un unico attraversamento. Non e' consentita la collocazione di condotte di gas in cunicoli contenenti altri impianti e la cui presenza contrasti con norme di sicurezza. L'accesso all'attraversamento avviene mediante pozzetti collocati, di norma, fuori della fascia di pertinenza stradale e, salvo casi di obiettiva impossibilita', a mezzo di manufatti che non insistono sulla carreggiata.
- 3. La profondita', rispetto al piano stradale, dell'estradosso dei manufatti protettivi degli attraversamenti in sotterraneo deve essere previamente approvata dall'ente proprietario della strada in relazione alla condizione morfologica dei terreni e delle condizioni di traffico. La profondita' minima misurata dal piano viabile di rotolamento non puo' essere inferiore a 1 m.
- 4. Gli attraversamenti trasversali con strutture sopraelevate devono essere realizzati mediante sostegni situati fuori della carreggiata con distanze che consentano futuri ampliamenti e comunque devono essere ubicati ad una distanza dal margine della strada uguale all'altezza del sostegno misurata dal piano di campagna. Per gli attraversamenti con impianti inerenti i servizi di cui all'articolo 28 del codice, detta distanza puo' essere ridotta ove lo stato dei luoghi o particolari circostanze lo consigliano; sono comunque fatte salve le eventuali diverse prescrizioni delle norme tecniche vigenti per ciascun tipo di impianto e la disciplina dei casi di deroga ivi prevista. L'accesso al manufatto di attraversamento deve essere previsto al di fuori della carreggiata.
- 5. Negli attraversamenti trasversali sopraelevati il franco sul piano viabile nel punto piu' depresso deve essere maggiore o uguale al franco prescritto dalla normativa per i ponti stradali compreso il maggior franco di sicurezza e fatte salve le diverse prescrizioni delle norme tecniche vigenti per ciascun tipo di impianto.
- 6. Le tipologie e le modalita' di esecuzione degli attraversamenti sia in sotterraneo che con strutture sopraelevate sono sottoposte all'approvazione dell'ente proprietario della strada in sede di rilascio della concessione di cui all'articolo 67.
- 7. Le occupazioni longitudinali in sotterraneo sono, di norma, realizzate nella fase di pertinenza stradale al di fuori della carreggiata, possibilmente alla massima distanza dal margine della stessa, salvo che non vengano adottati sistemi meccanizzati di posa degli impianti e salvo nei tratti attraversanti centri abitati, e sempre che non siano possibili soluzioni alternative. Per la profondita', rispetto al piano stradale, dell'estradosso di manufatti protettivi delle occupazioni longitudinali in sotterraneo che insistono sulla sede stradale, si applicano le disposizioni di cui al

comma 3.

- 8. Le occupazioni longitudinali sopraelevate sono, di norma, realizzate nelle fasce di pertinenza stradale ed i sostegni verticali sono ubicati, fatte salve le diverse prescrizioni delle norme tecniche vigenti per ciascun tipo di impianto, ad una distanza dal margine della strada uguale all'altezza del sostegno, misurata dal piano di campagna, piu' un franco di sicurezza. Si puo' derogare da tale norma quando le situazioni locali non consentono la realizzazione dell'occupazione sopraelevata longitudinale all'esterno delle pertinenze di servizio. In tale situazione i sostegni verticali sono ubicati, ove possibile, nel rispetto delle distanze e degli eventuali franchi di sicurezza e, in ogni caso, al di fuori della carreggiata.
 - 9. COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 16 SETTEMBRE 1996, N. 610.
 - 10. COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 16 SETTEMBRE 1996, N. 610.

Art. 67 (Art. 25 Cod. Str.)

(Concessione per la realizzazione degli attraversamenti e delle occupazioni stradali)

- 1. L'ente proprietario della strada, quando rilascia la concessione per l'attraversamento o la occupazione stradale, puo' prescrivere che nel corso dell'esecuzione dei lavori siano osservate norme tecniche aggiuntive a quelle specifiche vigenti e, nei casi di impegno totale della carreggiata per periodi di tempo prolungati, puo' richiedere la previsione di apposite deviazioni in sito o in percorsi alternativi.
- 2. Il concessionario e' tenuto all'apposizione e alla manutenzione della segnaletica prescritta ed e' responsabile per i danni a cose e persone che si dovessero verificare durante il periodo di occupazione della sede stradale fino alla data di ultimazione dei lavori.
- 3. L'ente proprietario della strada indica la documentazione necessaria per ottenere la concessione ad eseguire i lavori.
- 4. L'ente proprietario della strada deve pronunciarsi entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della domanda da parte dell'ente che intende ottenere in concessione i lavori, trascorsi i quali l'istanza si intende rigettata.
- 5. La concessione ad eseguire i lavori per la costruzione e la manutenzione dei manufatti di attraversamento e' accompagnata dalla stipulazione di una convenzione tra l'ente proprietario della strada concedente e l'ente concessionario nella quale devono essere stabiliti:
- a) la data di inizio e di ultimazione dei lavori e di ingombro della carreggiata;
 - b) i periodi di limitazione o deviazione del traffico stradale;
- c) le modalita' di esecuzione delle opere e le norme tecniche da osservarsi;
- d) i controlli ed ispezioni e il collaudo riservato al concedente;
 - e) la durata della concessione;
- f) il deposito cauzionale per fronteggiare eventuali inadempienze del concessionario sia nei confronti dell'ente proprietario della strada che dei terzi danneggiati

6. Le opere di attraversamento possono essere utilizzate solo dopo l'esito positivo del collaudo

Art. 68 (Art. 25 Cod. Str.)

(Cassonetti per la raccolta anche differenziata dei rifiuti)

- 1. I cassonetti per la raccolta anche differenziata dei rifiuti solidi urbani di qualsiasi tipo di cui all'articolo 25, comma 3, del codice, devono essere collocati in genere fuori della carreggiata in modo, comunque, da non arrecare pericolo o intralcio alla circolazione.
- 2. Su ciascuno degli spigoli verticali del cassonetto devono essere apposti pannelli di pellicola rifrangente a strisce bianche e rosse, per una superficie complessiva utile per cassonetto, non inferiore a 3.200 cm(Elevato al Quadrato) comunque frazionabili (fig. II.479/a). Le pellicole rifrangenti devono possedere i requisiti colorimetrici e fotometrici stabiliti nel disciplinare di cui all'articolo 79, comma 9. Nelle zone urbane, ove coesistono elevati volumi di traffico e fonti di disturbo luminose o alto livello di luminosita' ambientale, le pellicole rifrangenti devono di norma essere della classe 2 di cui all'articolo 79, comma 10.
- 3. Quando, per conformazione del cassonetto e per disposizione delle attrezzature accessorie, la segnaletica di cui al comma 2 non puo' essere applicata, essa puo' essere sostituita con quattro pannelli ridotti, ciascuno di superficie di 20 x 20 cm in modo da realizzare una superficie totale di segnalazione non inferiore a 1.600 cm(Elevato al Quadrato) (fig. II.479/b). In questa ipotesi, i cassonetti devono essere ubicati in aree riservate destinate a parcheggio fuori della carreggiata o entro la stessa.
- 4. I cassonetti che non siano dotati della segnaletica di cui ai commi 2 e 3 devono essere ubicati in sede propria.
- 5. Ove il cassonetto venga collocato ai margini della carreggiata l'area di ubicazione dello stesso deve essere delimitata con segnaletica orizzontale conforme all'articolo 152, comma 2.

Art. 69 (Art. 28 Cod. Str.)

(Obblighi dei concessionari di determinati servizi)

1. Quando si verificano le condizioni di cui all'articolo 28, comma 1 del codice, l'ente proprietario indica con proprio atto, comunicato con raccomandata con avviso di ricevimento, ai concessionari indicati, le condizioni e le prescrizioni necessarie per la conservazione della strada e la sicurezza della circolazione. Nello stesso atto sono indicati i termini in cui le predette prescrizioni devono essere eseguite, ed i relativi lavori effettuati, con la eventuale fissazione di penali nell'ipotesi di ritardo

Art. 70 (Art. 32 Cod. Str.) (Condotta delle acque)

- 1. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 32, commi 4 e 5 del codice, l'ente proprietario della strada, con raccomandata con avviso di ricevimento, ingiunge ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo, l'esecuzione delle opere a loro imposte dai richiamati commi, indicando le modalita', le condizioni e le prescrizioni da eseguire, nonche' i termini entro cui le opere devono essere effettuate.
- 2. In caso di inadempimento agli obblighi di cui al comma 1, l'ente proprietario della strada procede alla esecuzione diretta, comunicando, con raccomandata con avviso di ricevimento, al soggetto tenuto la data di inizio dei lavori e, successivamente ai lavori, le spese sostenute. Se tale soggetto non versa le somme richieste entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata, l'ente proprietario richiede al Prefetto l'emanazione di decreto ingiuntivo avente immediata efficacia esecutiva secondo la legislazione vigente.

Art. 71 (Art. 33 Cod. Str.)

(Canali artificiali e manufatti sui medesimi)

1. Nelle ipotesi in cui i soggetti tenuti all'adempimento degli obblighi e delle opere indicati dall'articolo 33 del codice non vi ottemperino spontaneamente, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 70.

§ 5. ONERI SUPPLEMENTARI (Art. 34 Codice della Strada)

Art. 72 (Art. 34 Cod. Str.)

(Oneri supplementari a carico dei mezzi d'opera per l'adeguamento delle infrastrutture stradali)

- 1. Il Ministero dei lavori pubblici, sulla base dei dati forniti dal Ministero del tesoro in ordine all'importo complessivo dei proventi dell'indennizzo d'usura acquisiti ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del codice, predispone, alla fine di ciascun esercizio finanziario, specifico rapporto alla Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
- 2. Il rapporto annuale di cui al comma 1 viene presentato per la prima volta alla Conferenza Stato-Regioni entro e non oltre il 31 marzo 1995 e riguarda l'esercizio finanziario 1994.
- 3. Per il perseguimento dei fini indicati dall'articolo 34, comma 4 del codice, il Ministero del tesoro, in sede di determinazione annuale delle quote di trasferimenti da effettuare a favore dell'ANAS e delle regioni tiene conto delle somme acquisite ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del codice, e le destina, nei casi in cui gli itinerari interessino sia le strade statali che la viabilita' minore, in ragione di 7/10 alle amministrazioni regionali e di 3/10 al compartimento ANAS competente per territorio operativo. (19)
- 4. Le societa' concessionarie delle autostrade comunicano il 1 aprile, 1 agosto e 1 dicembre di ogni anno all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale gli importi acquisiti ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del codice. La comunicazione viene effettuata secondo moduli predisposti di comune accordo con l'AISCAT e su supporto informatico.

AGGIORNAMENTO (19)

Il D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che a decorrere dall'anno 2001 cessano i trasferimenti erariali in favore delle regioni a statuto ordinario previsti dal comma 3 del presente articolo, concernenti gli indennizzi di usura derivanti dall'uso dei mezzi d'opera.

|-----

AGGIORNAMENTO (52)

La L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto (con l'art. 1, comma 596) che "A decorrere dall'anno 2016 cessano i trasferimenti erariali in favore delle regioni a statuto speciale previsti dall'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dall'articolo 72, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernenti gli indennizzi di usura derivanti dall'uso dei mezzi d'opera".

Capo II

§ 1. COMPETENZE

(Art. 35 Codice della Strada)

Art. 73 (Art. 35 Cod. Str.) (Competenze)

- 1. Il coordinamento degli enti proprietari delle strade per il perseguimento dei fini indicati all'articolo 35, comma 1, del codice, e nei casi richiamati e' promosso e gestito dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici nei termini e con le modalita' previsti dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
- 2. L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale cura e svolge, in piena autonomia funzionale e operativa, le attribuzioni di competenza del Ministero dei lavori pubblici nel settore della circolazione e quelle previste comunque dal presente regolamento e dalla legislazione vigente in materia.
- 3. All'Ispettorato generale spetta il coordinamento dell'attivita' di raccolta dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del rapporto annuale sui problemi della circolazione stradale sotto i profili sociale, ambientale, economico e culturale da presentare al Parlamento nei termini e con le modalita' indicate nell'articolo 1.
- 4. L'Ispettorato generale coordina, d'intesa con il Ministero dell'interno, l'attivita' del Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilita' e sulla sicurezza stradale (CCISS) istituito con decreto interministeriale 8 maggio 1990, n. 154 presso il Ministero dei lavori pubblici, Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale e diretto dal dirigente ad esso preposto.
- 5. Il dirigente preposto all'Ispettorato generale, nel rispetto anche delle direttive formulate dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato all'uopo delegato, informa entrambi tali organi delle soluzioni adottate.
- 6. L'Ispettorato generale provvede alla autonoma gestione del proprio Centro di elaborazione automatica dei dati. Alle informazioni contenute nel sistema informativo nazionale, gestito dal Centro di elaborazione automatica dei dati, si puo' accedere ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
- 7. Presso l'Ispettorato generale e' costituito il Centro di documentazione sui problemi della circolazione e della sicurezza stradale, che e' articolato in due sezioni e in una medioteca. La prima sezione raccoglie documenti in lingua italiana; nella seconda sezione sono raccolti documenti prodotti in lingua diversa da quella italiana.
- 8. L'Ispettorato generale e' dotato di un ufficio che si occupa della gestione amministrativo-contabile dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici destinati al supporto finanziario delle attivita' indicate nel codice della strada. All'Ispettorato generale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
- 9. L'Ispettorato generale e' preposto alla gestione dell'archivio nazionale delle strade di cui all'articolo 226 del codice con le modalita' indicate dall'articolo 401.
- 10. Le attivita' dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale non comportano oneri aggiuntivi, dovendo svolgersi nei limiti di spesa fissati dal codice. La quota annuale dei proventi delle maggiorazioni di cui all'articolo 101, comma 1 del codice, destinati all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, e' utilizzata per le finalita' di cui all'articolo 208, comma 2, del codice e agli oneri ad essi conseguenti.

§ 2. LA SEGNALETICA IN GENERALE (Artt. 37–38 Codice della Strada)

Art. 74 (Art. 37 Cod. Str.)

(Ricorso contro provvedimenti relativi alla segnaletica)

- 1. Il ricorso, previsto dall'articolo 37, comma 3, del codice, e' proposto, nel termine di sessanta giorni, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto. Il ricorso deve contenere, oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizioneal provvedimento o all'ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica o di aggiornamento. Il ricorso e' notificato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici, e all'ente competente all'apposizione della segnaletica, giusta quanto dispone l'articolo 37 del codice.
- 2. La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato, salvo che ricorrano ragioni di urgenza, nel qual caso l'ente competente puo' deliberare di dare provvisoria esecuzione al provvedimento impugnato. L'esecuzione provvisoria e' comunicata, con raccomandata con avviso di ricevimento, al ricorrente e all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici.
- 3. Il ricorso e' deciso, a seguito di istruttoria dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dal Ministro dei lavori pubblici entro sessanta giorni dalla notificazione dello stesso. La decisione e' comunicata dal Ministro al ricorrente e all'ente competente, che e' tenuto a conformarsi ad essa.

Art. 75 (Art. 38 Cod. Str.)

(Campo di applicazione delle norme sulla segnaletica)

- 1. Il campo di applicazione delle norme relative ai segnali stradali si estende alle strade pubbliche e alle strade comprese nell'area dei porti, degli aeroporti, degli autoporti, delle universita', degli ospedali, dei cimiteri, dei mercati, delle caserme e dei campi militari, nonche' di altre aree demaniali aperte al pubblico transito.
- 2. I segnali sono obbligatori anche sulle strade ed aree aperte ad uso pubblico, quali strade private, aree degli stabilimenti e delle fabbriche, dei condomini, parchi autorizzati o lottizzazioni e devono essere conformi a quelli stabiliti dalle presenti norme; su tali strade, se non aperte all'uso pubblico, i segnali sono facoltativi, ma, se usati, devono essere conformi a quelli regolamentari.
- 3. Le norme di regolamento relative all'articolo 38, commi 5 e 9, del codice, sono stabilite negli articoli che seguono, relativi alla segnaletica, per gruppi di segnali.

Art. 76 (Art. 38 Cod. Str.)

(Segnali per le esigenze dell'autorita' militare)

- 1. I segnali di cui all'articolo 38, comma 11, del codice, sono i seguenti:
 - a) segnali di classe dei ponti;
 - b) segnali di pericolo, di prescrizione e di normali indicazioni;
 - c) segnali campali temporanei.
- 2. I segnali di cui al comma 1 sono destinati, giusta la disposizione del richiamato articolo 38, comma 11, del codice, alle esigenze esclusive del traffico militare e, pertanto, sono diretti a regolare soltanto questo traffico e devono essere osservati esclusivamente dal personale militare nell'esercizio del traffico militare suddetto. Il comando militare territoriale stabilisce i luoghi ed i punti delle singole strade in cui le esigenze del traffico militare impongono la installazione dei segnali permanenti o temporanei rientranti quelli in stabiliti disciplinare di cui al comma 3, e li comunica al Ministero dei lavori pubblici e della difesa.
- 3. Le caratteristiche, le dimensioni, i simboli e i colori nonche' le modalita' di apposizione dei singoli segnali sono stabiliti con disciplinare del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro della difesa da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
- 4. La installazione dei segnali va comunicata all'ente proprietario con l'indicazione del tempo in cui verra' effettuata. La installazione stessa e' effettuata dal personale militare; il Comando competente puo' richiedere il concorso dell'ente proprietario, concordando con esso i tempi e le modalita' di essa.

§ 3. LA SEGNALETICA VERTICALE

(Art. 39 Codice della Strada)

A) Segnali verticali in generale

Art. 77 (Art. 39 Cod. Str.)
(Norme generali sui segnali verticali)

1. I segnali stradali verticali da apporre sulle strade per segnalare agli utenti un pericolo, una prescrizione o una indicazione, ai sensi dell'articolo 39 del codice, devono avere, nella parte anteriore visibile dagli utenti, forma, dimensioni, colori e caratteristiche conformi alle norme del presente regolamento e alle relative figure e tabelle allegate che ne fanno parte integrante.

- 2. Le informazioni da fornire agli utenti sono stabilite dall'ente proprietario della strada secondo uno specifico progetto riferito ad una intera area o a singoli itinerari, redatto, se del caso, di concerto con gli enti proprietari delle strade limitrofe cointeressati, ai fini della costituzione di un sistema segnaletico armonico integrato ed efficace, a garanzia della sicurezza e della fluidita' della circolazione pedonale e veicolare.
- 3. Il progetto deve tenere conto, inoltre, delle caratteristiche delle strade nelle quali deve essere ubicata la segnaletica ed, in particolare, delle velocita' di progetto o locali e delle prevalenti tipologie di traffico cui e' indirizzata (autovetture, veicoli pesanti, motocicli); per i velocipedi ed i pedoni puo' farsi ricorso a specifica segnaletica purche' integrata o integrabile con quella diretta ai conducenti dei veicoli a motore.
- 4. Al fine di preavvisare i conducenti delle reali condizioni della circolazione. strada quanto concerne situazioni della meteorologiche o altre indicazioni di interesse dell'utente i segnali verticali possono essere realizzati in modo da visualizzare di volta in volta messaggi diversi, comandati localmente o a distanza mediante idonei sistemi di controllo. Tali segnali, detti a "messaggio variabile", anche se impiegati a titolo di preavviso informazione, devono essere realizzati facendo uso di figure e scritte regolamentari e cioe' riproducenti integralmente per forme, dimensioni, colori e disposizione le figure e gli alfabeti prescritti nei segnali verticali di tipo non variabile. Il passaggio da un messaggio all'altro deve avvenire in maniera rapida ingenerare confusione o distrazione nell'utente.
- 5. E' vietato l'uso di segnali diversi da quelli previsti nel presente regolamento, salvo quanto esplicitamente consentito negli articoli successivi, ovvero autorizzato dal Ministero dei lavori pubblici, Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. E' consentito il permanere in opera di segnali gia' installati che presentano solo lievi difformita' rispetto a quelli previsti, purche' siano garantite le condizioni di cui agli articoli 79, 1 a 8, e 81. Quando tali segnali devono essere sostituiti, perche' le loro caratteristiche non soddisfano ai requisiti di cui al comma 1 e all'articolo 79, la sostituzione deve essere effettuata con segnali in tutto conformi a quelli previsti nel presente regolamento.
- 6. Sono vietati l'abbinamento o l'interferenza di qualsiasi forma di pubblicita' con i segnali stradali. E' tuttavia consentito l'abbinamento della pubblicita' di servizi essenziali per la circolazione stradale, autorizzato dall'ente proprietario della strada, con segnali stradali, nei casi previsti dalle presenti norme.
- 7. Il retro dei segnali stradali deve essere di colore neutro opaco. Su esso devono essere chiaramente indicati l'ente o l'amministrazioneproprietari della strada, il marchio della ditta che ha fabbricato il segnale e l'anno di fabbricazione nonche' il numero della autorizzazione concessa dal Ministero dei lavori pubblici alla ditta medesima per la fabbricazione dei segnali stradali. L'insieme delle predette annotazioni non puo' superare la superficie di 200 cm(Elevato al Quadrato). Per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, devono essere riportati, inoltre, gli estremi dell'ordinanza di apposizione.

Art. 78 (Art. 39 Cod. Str.) (Colori dei segnali verticali)

- 1. I colori da utilizzare per i segnali stradali sono di seguito indicati ed hanno le caratteristiche colorimetriche stabilite con disciplinare tecnico di cui all'articolo 79, comma 9. Per i segnali di pericolo e prescrizione permanenti si impiegano i colori bianco, blu, rosso e nero, fatte salve le eccezioni previste nelle figure e modelli allegati al presente regolamento.
- 2. Nei segnali di indicazione devono essere impiegati i seguenti colori di fondo, fatte salve le eccezioni espressamente previste:
 - a) verde: per le autostrade o per avviare ad esse;
 - b) blu: per le strade extraurbane o per avviare ad esse;
- c) bianco: per le strade urbane o per avviare a destinazioni urbane; per indicare gli alberghi e le strutture ricettive affini in ambito urbano;
- d) giallo: per segnali temporanei di pericolo, di preavviso e di direzione relativi a deviazioni, itinerari alternativi e variazioni di percorso dovuti alla presenza di cantieri stradali o, comunque, di lavori sulla strada;
- e) marrone: per indicazioni di localita' o punti di interesse storico, artistico, culturale e turistico; per denominazioni geografiche, ecologiche, di ricreazione e per i camping;
- f) nero opaco: per segnali di avvio a fabbriche, stabilimenti, zone industriali, zone artigianali e centri commerciali nelle zone periferiche urbane;
 - g) arancio: per i segnali SCUOLABUS e TAXI;
 - h) rosso: per i segnali SOS e INCIDENTE;
- i) bianco e rosso: per i segnali a strisce da utilizzare nei cantieri stradali;
 - 1) grigio: per il segnale SEGNI ORIZZONTALI IN RIFACIMENTO.
 - 3. Le scritte sui colori di fondo devono essere:
 - a) bianche: sul verde, blu, marrone, rosso;
 - b) nere: sul giallo e sull'arancio;
 - c) gialle: sul nero;
 - d) blu o nere: sul bianco.
 - e) grigio: sul bianco.
 - 4. I simboli sui colori di fondo devono essere:
 - a) neri: sull'arancio e sul giallo;
 - b) neri o blu: sul bianco;
 - c) bianchi: sul blu, verde, rosso, marrone e nero;
 - d) grigio: sul bianco.
- 5. Il colore grigio e' ottenuto con una parziale copertura (50%) del fondo bianco con il colore nero.

Art. 79 (Art. 39 Cod. Str.) (Visibilita' dei segnali)

- 1. Per ciascun segnale deve essere garantito uno spazio di avvistamento tra il conducente ed il segnale stesso libero da ostacoli per una corretta visibilita'. In tale spazio il conducente deve progressivamente poter percepire la presenza del segnale, riconoscerlo come segnale stradale, identificarne il significato e, nel caso di segnali sul posto, di cui al comma 2, attuare il comportamento richiesto.
- 2. Sono segnali sul posto quelli ubicati all'inizio della zona o del punto in cui e' richiesto un determinato comportamento.
- 3. Le misure minime dello spazio di avvistamento dei segnali di pericolo e di prescrizione sono indicativamente le seguenti:

______ Tipi di strade | Segnali Segnali Autostrade e strade extraurbane principali m 150 m 250 Strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento (con velocita' | superiore a 50 km/h) m 100 m 150 Altre strade 50 m 80 m

Le misure minime dello spazio di avvistamento dei segnali di indicazione sono riportate nei relativi articoli.

- 4. Nei casi di disponibilita' di spazi di avvistamento inferiori di oltre il 20% di quelli minimi previsti dal comma 3, le misure possono ridursi, purche' il segnale sia preceduto da altro identico integrato da apposito pannello modello 1, definito all'articolo 83.
- 5. Tutti i segnali devono essere percepibili e leggibili di notte come di giorno.
- 6. La visibilita' notturna puo' essere assicurata con dispositivi di illuminazione propria per trasparenza o per rifrangenza con o senza luce portata dal segnale stesso. La rifrangenza e' in genere ottenuta con l'impiego di idonee pellicole.
- 7. In ogni caso tutti i segnali, con eccezione di quelli aventi valore solo nelle ore diurne e di quelli con illuminazione propria, di cui gli articoli 156 e 157 ancorche' posti in zona illuminata, devono essere rifrangenti in modo che appaiano di notte con le stesse forme, colori e simboli con cui appaiono di giorno.
- 8. Tutti i segnali devono essere realizzati in modo da consentire il loro avvistamento su ogni tipo di viabilita' ed in qualsiasi condizione di esposizione e di illuminazione ambientale.
- 9. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di durata delle pellicole rifrangenti usate per i segnali stradali sono stabilite da apposito disciplinare approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
- 10. Le pellicole rifrangenti sono a normale (classe 1) o ad elevata efficienza (classe 2) secondo i parametri e i valori stabiliti con il disciplinare di cui al comma 9.
- 11. La scelta del tipo di pellicola rifrangente deve essere effettuata dall'ente proprietario della strada in relazione all'importanza del segnale e del risalto da dare al messaggio ai fini della sicurezza, alla sua ubicazione ed altezza rispetto alla

carreggiata, nonche' ad altri fattori specifici quali la velocita' locale predominante della strada, l'illuminazione esterna, le caratteristiche climatiche, il particolare posizionamento del segnale in relazione alle condizioni orografiche.

- 12. L'impiego delle pellicole rifrangenti ad elevata efficienza (classe 2) e' obbligatorio nei casi in cui e' esplicitamente previsto, e per i segnali: dare precedenza, fermarsi e dare precedenza, dare precedenza a destra, divieto di sorpasso, nonche' per i segnali di preavviso e di direzione di nuova installazione. Il predetto impiego
- 13. Sullo stesso sostegno non devono essere posti segnali con caratteristiche di illuminazione o di rifrangenza differenti fra loro.

Art. 80 (Art. 39 Cod. Str.)

(Dimensioni e formati dei segnali verticali)

- 1. Il formato e le dimensioni dei segnali verticali, esclusi quelli di indicazione e quelli di cui ai commi 4, 5, 6 e 7, sono stabiliti nelle tabelle II.1, II.2, II.3, II.4, II.5, II.6, II.7, II.8, II.9, II.10, II.11, II.12, II.13, II.14 e II.15 che fanno parte integrante del presente regolamento.
- 2. I segnali di formato "grande" devono essere impiegati sul lato destro delle strade extraurbane a due o piu' corsie per senso di marcia, su quelle urbane a tre o piu' corsie per senso di marcia e nei casi di installazione al di sopra della carreggiata. Se ripetuti sul lato sinistro, essi possono essere anche di formato "normale".
- 3. I segnali di formato "piccolo" o "ridotto" si possono impiegare solo allorche' le condizioni di impianto limitano materialmente l'impiego di segnali di formato "normale".
- 4. Le dimensioni dei segnali, in caso di necessita', possono essere variate in relazione alla velocita' predominante e all'ampiezza della sede stradale, previa autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.
- 5. Qualora due o piu' segnali compaiono su un unico pannello segnaletico, tale pannello viene denominato "segnale composito". Le dimensioni del "segnale composito" devono essere tali che i dischi in esso contenuti abbiano il diametro non inferiore a 40 cm ed i triangoli abbiano il lato non inferiore a 60 cm. Il fondo del segnale risultante deve essere di colore bianco o giallo per i segnali temporanei . Le dimensioni minime dei 'segnali compositi' relativi alla sosta sono quelle di formato ridotto indicate nella tabella II.7 ed il disco di divieto di sosta in essi contenuto ha il diametro di 30 cm.
- 6. L'impiego di segnali aventi dimensioni diverse puo' essere consentito solo per situazioni stradali o di traffico eccezionali temporanee; se si tratta di situazioni eccezionali permanenti occorre l'autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.
- 7. Le dimensioni dei segnali di preavviso e di quelli di conferma nonche' di quei segnali per i quali non siano stati fissati specifici dimensionamenti negli articoli relativi alla segnaletica di indicazione, sono determinate dall'altezza delle lettere commisurate alla distanza di leggibilita' richiesta in funzione della velocita' locale predominante e dal numero delle iscrizioni, secondo le norme riguardanti la segnaletica di indicazione (tabelle II.16, II.17, II.18, II.19, II.20, II.21 che fanno parte integrante del presente regolamento).

Art. 81 (Art. 39 Cod. Str.)

(Installazione dei segnali verticali)

- 1. I segnali verticali sono installati, di norma, sul lato destro della strada. Possono essere ripetuti sul lato sinistro ovvero installati su isole spartitraffico o al di sopra della carreggiata, quando e' necessario per motivi di sicurezza ovvero previsto dalle norme specifiche relative alle singole categorie di segnali.
- 2. I segnali da ubicare sul lato della sede stradale (segnali laterali) devono avere il bordo verticale interno a distanza non inferiore a 0,30 m e non superiore a 1,00 m dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della banchina. Distanze inferiori, purche' il segnale non sporga sulla carreggiata, sono ammesse in caso di limitazione di spazio. I sostegni verticali dei segnali devono essere collocati a distanza non inferiore a 0,50 m dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della banchina; in presenza di barriere i sostegni possono essere ubicati all'esterno e a ridosso delle barriere medesime, purche' non si determinino sporgenze rispetto alle stesse.
- 3. Per altezza dei segnali stradali dal suolo si intende l'altezza del bordo inferiore del cartello o del pannello integrativo piu' basso dal piano orizzontale tangente al punto piu' alto della carreggiata in quella sezione.
- 4. Su tratte omogenee di strada i segnali devono essere posti, per quanto possibile, ad altezza uniforme.
- 5. L'altezza minima dei segnali laterali e' di 0,60 m e la massima e' di 2,20 m, ad eccezione di quelli mobili. Lungo le strade urbane, per particolari condizioni ambientali, i segnali possono essere posti ad altezza superiore e comunque non oltre 4,50 m. Tutti i segnali insistenti su marciapiedi o comunque su percorsi pedonali devono avere un'altezza minima di 2,20 m, ad eccezione delle lanterne semaforiche.
- 6. I segnali collocati al di sopra della carreggiata devono avere un'altezza minima di 5,10 m, salvo nei casi di applicazione su manufatti di altezza inferiore. Qualora il segnale sia di pericolo o di prescrizione e abbia valore per l'intera carreggiata deve essere posto con il centro in corrispondenza dell'asse della stessa; se invece si riferisce ad una sola corsia, deve essere ubicato in corrispondenza dell'asse di quest'ultima ed integrato da una freccia sottostante con la punta diretta verso il basso (pannello integrativo modello II. 6/n di cui all'articolo 83, comma 10).
- 7. I segnali di pericolo devono essere installati, di norma, ad una distanza di 150 m dal punto di inizio del pericolo segnalato. Nelle strade urbane con velocita' massima non superiore a quella stabilita dall'articolo 142, comma 1, del codice, la distanza puo' essere ridotta in relazione alla situazione dei luoghi.
- 8. I segnali di prescrizione devono essere installati in corrispondenza o il piu' vicino possibile al punto in cui inizia la prescrizione. Essi, muniti di pannello integrativo modello II.1 di cui all'articolo 83, comma 4, possono essere ripetuti in anticipo con funzione di preavviso.
- 9. I segnali DARE PRECEDENZA (art.106) e FERMARSI E DARE PRECEDENZA (art. 107) devono essere posti in prossimita' del limite della carreggiata della strada che gode del diritto di precedenza e comunque a distanza non superiore a 25 m da esso fuori dai centri abitati e 10 m nei centri abitati; detti segnali devono essere preceduti dal relativo preavviso (art. 108) posto ad una distanza sufficiente affinche' i conducenti possano conformare la loro condotta alla segnalazione, tenuto conto delle condizioni locali e della velocita' locale predominante su ambo le strade.
- 10. I segnali che indicano la fine del divieto o dell'obbligo devono essere installati in corrispondenza o il piu' vicino possibile al punto in cui cessa il divieto o l'obbligo stesso.

11. In funzione delle caratteristiche del materiale impiegato, la disposizione del segnale deve essere tale da non dare luogo ad abbagliamento o a riduzione di leggibilita' del segnale stesso.

- 12. I segnali installati al di sopra della carreggiata devono avere un'altezza ed un'inclinazione rispetto al piano perpendicolare alla superficie stradale in funzione dell'andamento altimetrico della strada. Per i segnali posti ad altezza di 5,10 m, di norma, detta inclinazione sulle strade pianeggianti e' di 3 circa verso il lato da cui provengono i veicoli (schema II.A). La disposizione planimetrica deve essere conforme agli schemi II.B, II.C, II.D.
- 13. I segnali possono essere installati in versione mobile e con carattere temporaneo per comprovati motivi operativi o per situazioni ambientali di emergenza e di traffico, nonche' nell'ambito di cantieri stradali o su attrezzature di lavoro fisse o mobili.

Art. 82 (Art. 39 Cod. Str.)

(Caratteristiche dei sostegni, supporti ed altri materiali usati per la segnaletica stradale)

- 1. I sostegni ed i supporti dei segnali stradali devono essere generalmente di metallo con le caratteristiche stabilite da appositi disciplinari approvati con decreto del Ministro dei lavori pubblici e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. L'impiego di altri materiali deve essere approvato dal Ministro dei lavori pubblici Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.
- 2. I sostegni devono avere, nei casi di sezione circolare, un dispositivo inamovibile antirotazione del segnale rispetto al sostegno e del sostegno rispetto al terreno.
- 3. La sezione del sostegno deve garantire la stabilita' del segnale in condizione di sollecitazioni derivanti da fattori ambientali.
- 4. I sostegni e i supporti dei segnali stradali devono essere adeguatamente protetti contro la corrosione.
- 5. Ogni sostegno, ad eccezione delle strutture complesse e di quelle portanti lanterne semaforiche, deve portare di norma un solo segnale. Quando e' necessario segnalare piu' pericoli o prescrizioni nello stesso luogo, e' tollerato l'abbinamento di due segnali

sullo stesso sostegno.

Art. 83 (Art. 39 Cod. Str.) (Pannelli integrativi)

- 1. I segnali possono essere muniti di pannelli integrativi nei seguenti casi:
 - a) per definire la validita' nello spazio del segnale;
 - b) per precisare il significato del segnale;
- c) per limitare l'efficacia dei segnali a talune categorie di utenti o per determinati periodi di tempo.
- 2. I pannelli integrativi sono di forma rettangolare e devono contenere simboli od iscrizioni esplicative sintetiche e concise.
 - 3. I pannelli integrativi sono dei seguenti modelli:

modello II.1 - per le distanze;

modello II.2 - per le estese;

modello II.3 - per indicare periodi di tempo;

modello II.4 - per indicare eccezioni o limitazioni;

modello II.5 - per indicare l'inizio, la continuazione o la fine;

modello II.6 - per esplicitazioni o indicazioni;

modello II.7 - per indicare l'andamento della strada principale.

- 4. Il modello II.1 indica la DISTANZA, espressa in chilometri o in metri arrotondati ai 10 m per eccesso, tra il segnale e l'inizio del punto pericoloso, del punto dal quale si applica la prescrizione o del punto oggetto dell'indicazione (modelli II.1/a, II.1/b).
- 5. Il modello II.2 indica l'ESTESA, cioe' la lunghezza, espressa in chilometri o in metri, arrotondata ai 10 m per eccesso, del tratto stradale pericoloso o nel quale si applica la prescrizione (modelli II.2/a, II.2/b).
- 6. Il modello II.3 indica il TEMPO DI VALIDITA', cioe' il giorno, l'ora o i minuti primi, mediante cifre o simboli, durante il quale vige la prescrizione o il pericolo (modelli II.3/a, II.3/b, II.3/c, II.3/d).
- 7. Il modello II.4 indica ECCEZIONI O LIMITAZIONI, cioe' autorizza una deroga alla prescrizione per una o piu' categorie di utenti, ovvero ne limita la validita'. Quando la prescrizione e' limitata ad una o piu' categorie i relativi simboli sono inseriti in nero su fondo bianco (modello II.4/a). Quando invece si intende concedere la deroga ad una o piu' categorie, i relativi simboli neri su fondo bianco preceduti dalla parola (modello II.4/b).
- 8. Il modello II.5 indica: l'INIZIO, la CONTINUAZIONE, la FINE di una prescrizione, di un pericolo o di una indicazione (modelli II.5/a1, II.5/a2, II.5/a3 e modelli II.5/b1, II.5/b2, II.5/b3). L'uso del pannello INIZIO deve essere limitato ai casi in cui sia opportuno evidenziare la circostanza, essendo generalmente implicito in ciascun segnale il concetto di inizio
- 9. Il modello II.6 indica, mediante simboli o concisa iscrizione, la spiegazione del significato del segnale principale, ovvero aggiunge una indicazione o esplicitazione al fine di ampliare o specificare utilmente il significato del segnale stesso, in particolari casi di occasionalita' o provvisorieta' (modelli II.6/a, II.6/b, II.6/c, II.6/d, II.6/e, II.6/f, II.6/g, II.6/h, II.6/i, II.6/l, II.6/m, II.6/n, II.6/p1, II.6/p2, II.6/q1, II.6/q2).
 - 10. I simboli da utilizzare per i pannelli integrativi
- , salvo altri che potranno essere autorizzati dal Ministero dei lavori pubblici, sono:

Simbolo Significato Figura

Pennello e striscia Segni orizzontali in corso di rifacimento

modello II.6/a

Auto in collisione	Incidente	modello II.6/b
		•
Locomotive	Attraversamento di binari	modello II.6/c
Lama sgombraneve e		
gristallo di ghiacchio	Sgombraneve in azione	modello II.6/d
Onde azzurre	Zona soggetta ad allagamento	modello II.6/e
Due file di auto	Coda	modello II.6/f
Pala meccanica	Mezzi di lavoro in azione in	modello II.6/g
Cristalli di ghiaccio	Strada sdrucciolevole	
-	per ghiaccio	modello II.6/h
Nuvola con gocce	Strada sdrucciolevole	
	per pioggia	modello II.6/i
Autocarro e auto	Autocarri in rallentamento	modello II.6/l
Gru e auto	Zona rimozione coatta	modello II.6/m
Freccia verticale	Segnale di corsia	modello II.6/n
Esempi con iscrizione	Tornanti m	odelli II.6/p1,
		II.6/p2
Macchina operatrice		
del servizio N.U.	Pulizia strada m	odelli II.6/q1,
		II.6/q2

- 11. Il modello II.7 indica, mediante una striscia piu' larga rispetto a quelle confluenti piu' strette, l'andamento della strada che gode della precedenza rispetto alle altre. Il simbolo e' di colore nero su fondo bianco.
- 12. Nei pannelli integrativi e' vietato l'uso di iscrizioni quando e' previsto un simbolo specifico. E', altresi', vietato utilizzare il segnale di pericolo generico (ALTRI PERICOLI, fig. II.35) con pannello modello II.6 quando uno specifico segnale per indicare lo stesso pericolo e' stabilito dalle presenti norme.
- 13. Ove motivi di visibilita' lo rendano opportuno, il segnale ed il relativo pannello integrativo possono essere riuniti in un unico segnale composito (modelli II.8/a II.8/b, II.8/c, II.8/d).

B) Segnali di pericolo

Art. 84 (Art. 39 Cod. Str.)

(Segnali di pericolo in generale)

- 1. I segnali di pericolo hanno forma di triangolo equilatero con un vertice diretto verso l'alto.
- 2. I segnali di pericolo devono essere installati quando esiste una reale situazione di pericolo sulla strada, non percepibile con tempestivita' da un conducente che osservi le normali regole di prudenza.
- 3. Nei casi in cui non sia possibile rispettare la distanza di posizionamento stabilita dall'articolo 81, comma 7, il segnale deve essere integrato con il pannello modello II.1 indicante la effettiva distanza dal pericolo motivi di sicurezza, il segnale puo' essere preceduto da un altro identico, sempre con pannello integrativo indicante la effettiva distanza dal pericolo.
- 4. I segnali di pericolo devono essere posti sul lato destro della strada. Sulle strade con due o piu' corsie per ogni senso di marcia, devono adottarsi opportune misure, in relazione alle condizioni locali, affinche' i segnali siano chiaramente percepibili anche dai conducenti dei veicoli che percorrono le corsie interne, ripetendoli sul lato sinistro o al sopra della carreggiata.
- 5. Se il segnale e' utilizzato per indicare un pericolo esteso su un tratto di strada di lunghezza definita (es.: serie di curve pericolose, carreggiata dissestata, lavori sulla strada, ecc.) quest'ultima deve essere indicata con pannello integrativo ESTESA (modello II.2). Se in tale tratto di strada vi sono intersezioni, il segnale deve essere ripetuto dopo ogni intersezione. L'estesa massima, oltre la quale il segnale deve essere comunque ripetuto, non puo' superare i 3 Km.
- 6. Quando l'estesa di un tratto di strada interessata dal pericolo segnalato non e' chiaramente individuabile, il termine del pericolo puo' essere segnalato mediante lo stesso segnale integrato dal pannello FINE (modelli II.5/a3, II.5/b3).
- 7. In caso di abbinamento di un segnale di pericolo con un segnale di sullo stesso sostegno, il primo deve essere sempre al di sopra del secondo.

Art. 85 (Art. 39 Cod. Str.)

(Segnali relativi a strada deformata, dosso e cunetta)

- 1. Il segnale STRADA DEFORMATA (fig. II.1) deve essere usato per presegnalare un tratto di strada in cattivo stato o con pavimentazione irregolare.
- 2. Il segnale DOSSO (fig. II.2) deve essere usato per presegnalare una anomalia altimetrica convessa della strada che limita la visibilita'.
- 3. Il segnale CUNETTA (fig.II.3) deve essere usato per presegnalare una anomalia altimetrica concava della strada.

Art. 86 (Art. 39 Cod. Str.)

(Segnali relativi a curve pericolose)

- 1. Per presegnalare una curva pericolosa, per caratteristiche planimetriche o per insufficiente visibilita', deve essere usato uno dei seguenti segnali:
 - a) CURVA A DESTRA (fig. II.4);
 - b) CURVA A SINISTRA (fig. II.5);
 - c) DOPPIA CURVA, LA PRIMA A DESTRA (fig. II.6);
 - d) DOPPIA CURVA, LA PRIMA A SINISTRA (fig. II.7).
- 2. Per segnalare una serie di curve pericolose in successione si deve impiegare il segnale c) o d) a seconda dell'andamento della prima curva, aggiungendo il pannello integrativo modello II.2 recante l'indicazione della lunghezza del tratto di strada interessato.
- 3. Per segnalare una serie di tornanti in successione si deve impiegare il segnale c) o d) a seconda dell'andamento della prima curva, aggiungendo il pannello integrativo modello II.6/p1. Ciascun tornante puo' essere indicato con un numero su apposito pannello da collocare sul margine del ciglio stradale esterno e al centro della curva (modello II.6/p2).

Art. 87 (Art. 39 Cod. Str.)

(Segnali di passaggio a livello)

- 1. Il segnale di PASSAGGIO A LIVELLO CON BARRIERE (fig. II.8) deve essere usato per presegnalare ogni attraversamento ferroviario munito di barriere o semibarriere.
- 2. Il segnale di PASSAGGIO A LIVELLO SENZA BARRIERE (fig. II.9) deve essere usato per presegnalare ogni attraversamento ferroviario privo di barriere. Nelle immediate vicinanze dell'attraversamento deve essere apposto il segnale CROCE DI S. ANDREA (fig. II.10/a) che indica l'obbligo di fermarsi in corrispondenza dell'apposita striscia di arresto. Il segnale DOPPIA CROCE DI S. ANDREA (fig. II.10/b) indica che la ferrovia e' a due o piu' binari.
- 3. I segnali CROCE DI S. ANDREA e DOPPIA CROCE DI S. ANDREA devono essere installati con l'asse maggiore orizzontale; in mancanza di spazio possono essere installati con l'asse maggiore verticale (figg. II.10/c, II.10/d).
- 4. Il pannello distanziometrico di cui alla figura II.11/a deve essere posto sotto i segnali delle figura II.8 e II.9; quelli di cui alle figure II.11/b e II.11/c devono essere collocati rispettivamente a 2/3 e a 1/3 della distanza tra il segnale e l'attraversamento ferroviario.
- 5. I pannelli distanziometrici devono portare rispettivamente 3, 2 e 1 barre rosse su fondo bianco oblique a 45 e discendenti verso la carreggiata.
- 6. Quando la strada e' attraversata da un binario di raccordo ferroviario e il passaggio di convogli e' regolato a vista con segnali manuali di agenti o di personale addetto alla manovra, l'attraversamento deve essere segnalato
- 7. In prossimita' di una diramazione stradale su cui esiste un passaggio a livello con o senza barriere, a distanza inferiore a quella prescritta per l'impianto del primo segnale di pericolo, si deve fare uso di uno dei segnali specifici di pericolo, di formato piccolo, inseriti nei segnali di preavviso di intersezione, da apporre sulla strada non interessata dall'attraversamento ferroviario a cura e spese dell'ente proprietario della stessa, ad una distanza dall'intersezione non inferiore ai valori di cui all'articolo 126, comma 2 (fig. II.240).

Art. 88 (Art. 39 Cod. Str.)

(Segnali di attraversamento tranviario,

attraversamento pedonale e attraversamento ciclabile)

- 1. Il segnale ATTRAVERSAMENTO TRANVIARIO (fig. II.12) deve essere usato per presegnalare, fuori e dentro i centri abitati, una linea tranviaria, non regolata da semaforo, intersecante, interferente o riducente la parte di carreggiata destinata ai veicoli.
- 2. Il segnale ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (fig. II.13) deve essere usato per presegnalare un passaggio di pedoni, contraddistinto dagli appositi segni sulla carreggiata, nelle strade extraurbane ed in quelle urbane con limite di velocita' superiore a quello stabilito dall'articolo 142, comma 1, del codice.
- 3. Il segnale ATTRAVERSAMENTO CICLABILE (fig. II.14) deve essere usato per presegnalare un passaggio di , contraddistinto dagli appositi segni sulla carreggiata, nelle strade extraurbane ed in quelle urbane con limite di velocita' superiore a quello stabilito dall'articolo 142, comma 1, del codice.
- 4. Il segnale di cui ai commi 2 e 3 puo' essere usato nelle altre strade dei centri abitati solo quando le condizioni del traffico ne consigliano l'impiego per motivi di sicurezza.

Art. 89 (Art. 39 Cod. Str.)

(Segnali di pendenza pericolosa)

- 1. Il segnale di DISCESA PERICOLOSA (fig. II.15) o di SALITA RIPIDA (fig. II.16) deve essere utilizzato per presegnalare un tratto di strada con andamento rispettivamente discendente o ascendente secondo il senso di marcia, con pendenza tale da costituire pericolo in conseguenza di fattori locali particolarmente sfavorevoli.
- 2. La pendenza, in ambedue i casi, deve essere espressa in percentuale.

Art. 90 (Art. 39 Cod. Str.)

(Segnali di strettoia)

- 1. Il segnale STRETTOIA SIMMETRICA (fig. II.17) deve essere usato per presegnalare un restringimento simmetrico della carreggiata costituente pericolo per la circolazione stradale.
- 2. I segnali STRETTOIA ASIMMETRICA A SINISTRA (fig. II.18) e STRETTOIA ASIMMETRICA A DESTRA (fig. II.19) devono essere usati quando il restringimento riguarda il lato sinistro o destro della carreggiata.
- 3. Sulle strade a due o piu' corsie per senso di marcia le strettoie che comportano la riduzione del numero delle corsie sono indicate con i segnali di cui all'articolo 135, comma 20, VARIAZIONE CORSIE DISPONIBILI.
- 4. Disposizioni particolari possono essere emanate dal Ministero dei lavori pubblici per organizzare la circolazione in presenza di strettoie.

Art. 91 (Art. 39 Cod. Str.)

(Segnale di ponte mobile)

1. Il segnale PONTE MOBILE (fig. II.20) deve essere usato per presegnalare una struttura stradale mobile comunque manovrabile. Sotto il segnale potra' essere apposto il primo dei pannelli distanziometrici di cui all'articolo 87, comma 4, con eventuale indicazione degli orari di manovra o di funzionamento su pannello integrativo modello II.3.

Art. 92 (Art. 39 Cod. Str.)

(Segnale di banchina pericolosa)

1. Il segnale BANCHINA PERICOLOSA (fig. II.21) deve essere usato per presegnalare un tratto di strada con banchina cedevole o non praticabile, o il pericolo di caduta in una cunetta profonda o in un fosso in caso di accostamento.

2.

Art. 93 (Art. 39 Cod. Str.)

(Segnale di strada sdrucciolevole)

- 1. Il segnale STRADA SDRUCCIOLEVOLE (fig. II.22) deve essere usato per presegnalare un tratto della carreggiata che in particolari condizioni puo' presentare una superficie sdrucciolevole in misura superiore al normale.
- 2. Le particolari condizioni, consistenti prevalentemente in pioggia, gelo o altre cause localizzate, devono essere indicate mediante i pannelli integrativi modello II.6 unitamente a quelli integrativi modello II.2 e modello II.5. Per pioggia e gelo si devono utilizzare e II.6/i; per altre cause localizzate non raffigurabili con simboli, sul pannello deve esserne riportata sinteticamente la natura.

Art. 94 (Art. 39 Cod. Str.)

(Segnale bambini)

1. Il segnale BAMBINI (fig. II.23) deve essere usato per presegnalare luoghi frequentati da fanciulli quali le scuole, i giardini pubblici, i campi di gioco ed altri ambienti di richiamo per costoro.

Art. 95 (Art. 39 Cod. Str.)

(Segnali relativi agli animali)

1. I segnali ANIMALI VAGANTI sono di due tipi: ANIMALI DOMESTICI (fig. II.24) e ANIMALI SELVATICI (fig. II.25); essi devono essere usati per presegnalare la vicinanza di un tratto di strada con probabile attraversamento di animali.

Art. 96 (Art. 39 Cod. Str.)

(Segnali di doppio senso di circolazione e di circolazione rotatoria)

- 1. Il segnale DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE (fig. II.26) deve essere usato per presegnalare un tratto di strada dove la circolazione si svolge nei due sensi sulla stessa carreggiata, quando nel tratto di strada precedente la circolazione e' regolata a senso unico.
- 2. Il segnale deve essere posto prima dei due punti d'inizio del tratto a doppio senso per ambedue i sensi di marcia. Non e' necessario l'uso di esso quando viene utilizzato il segnale di cui all'articolo 135, comma 20, VARIAZIONE CORSIE DISPONIBILI.
- 3. Nei casi in cui il tratto di strada a doppio senso, per la lunghezza e per l'andamento plano-altimetrico, richiede la ripetizione del segnale, questo deve essere corredato dal pannello integrativo modello II.5/a2 o II.5/b2.
- 4. Nei centri abitati puo' essere usato solo nei casi in cui viene ritenuto necessario ai fini della sicurezza.
- 5. La fine del doppio senso di circolazione e' indicata con il segnale SENSO UNICO FRONTALE (fig. II.349).
- 6. Il segnale CIRCOLAZIONE ROTATORIA (fig. II.27) deve essere installato sulle strade extraurbane per presegnalare una intersezione tra due o piu' strade regolamentate con circolazione rotatoria. Nei centri abitati puo' essere usato solo quando le condizioni del traffico ne consigliano l'impiego per motivi di sicurezza.

Art. 97 (Art. 39 Cod. Str.)

(Segnale di sbocco su molo o su argine)

1. Il segnale SBOCCO SU MOLO O SU ARGINE (fig. II.28) deve essere usato per presegnalare che la strada sbocca su un molo o su un argine di fiume o di canale, con pericolo di caduta in acqua.

Art. 98 (Art. 39 Cod. Str.)

(Segnali di materiale instabile sulla strada

e di caduta massi)

- 1. Il segnale MATERIALE INSTABILE SULLA STRADA (fig. II.29) deve essere usato per presegnalare la presenza sulla pavimentazione stradale di ghiaia, pietrisco, graniglia od altro materiale in piccola pezzatura che, per effetto del passaggio del veicolo, puo' essere scagliato in aria o proiettato a distanza, o puo' far diminuire l'aderenza del veicolo sulla strada.
- 2. Il segnale CADUTA MASSI deve essere usato per presegnalare un tratto di strada ove esiste pericolo per la caduta di pietre e di massi o l'eventuale presenza dei medesimi sulla carreggiata. Il simbolo ha la scarpata o pendice a sinistra o a destra a seconda che le stesse siano rispettivamente a sinistra (fig. II.30/a) o a destra (fig. II.30/b).

Art. 99 (Art. 39 Cod. Str.)

(Segnale semaforo)

- 1. Il segnale SEMAFORO deve essere usato per presegnalare un impianto semaforico.
- 2. I tre dischi, rosso, giallo e verde, del simbolo del semaforo devono essere rifrangenti. Il disco giallo puo' essere sostituito con un segnale luminoso giallo lampeggiante.
- 3. I tre dischi possono essere disposti in verticale (fig. II.31/a) o in orizzontale (fig. II.31/b) a seconda della disposizione effettiva delle lanterne del semaforo cui il segnale si riferisce.
- 4. Le dimensioni del segnale devono essere di formato grande ovunque le condizioni di impianto lo consentano.

Art. 100 (Art. 39 Cod. Str.)

(Segnale aeromobili)

1. Il segnale AEROMOBILI (fig. II.32) deve essere usato per presegnalare la possibilita' di improvvisi e forti rumori od abbagliamenti, su strade in prossimita' di aerodromi od aviosuperfici, dovuti ad aeromobili a bassa quota.

Art. 101 (Art. 39 Cod. Str.)

(Segnale forte vento laterale)

1. Il segnale FORTE VENTO LATERALE (fig. II.33) deve essere usato per presegnalare un tratto di strada dove possono verificarsi forti raffiche di vento laterale, come viadotti esposti, uscite da gallerie, fine di tratti in trincea o analoghe situazioni.

Art. 102 (Art. 39 Cod. Str.)

(Segnale pericolo di incendio)

- 1. Il segnale PERICOLO DI INCENDIO (fig. II.34) deve essere impiegato per richiamare l'attenzione degli utenti della strada sul pericolo di infiammabilita' delle zone boschive attraversate o contigue alla strada, ovvero in vicinanza di luoghi ad alto rischio di incendio.
- 2. Il segnale deve essere corredato da pannello integrativo modello II.2 con l'indicazione della estesa della zona a rischio.

Art. 103 (Art. 39 Cod. Str.) (Segnale di altri pericoli)

- 1. Il segnale ALTRI PERICOLI (fig. II.35) deve essere usato per presegnalare un pericolo diverso da quelli previsti dagli articoli precedenti.
- 2. Il segnale deve essere sempre corredato da pannello integrativo modello II.6. In situazioni di emergenza ed in attesa del segnale specifico o del pannello integrativo puo' essere utilizzato temporaneamente senza pannello.

C) Segnali di prescrizione

Art. 104 (Art. 39 Cod. Str.)

(Disposizioni generali sui segnali di prescrizione)

- 1. I segnali che comportano prescrizioni imposte dall'autorita' competente agli utenti della strada si suddividono in:
 - a) SEGNALI DI PRECEDENZA;
 - b) SEGNALI DI DIVIETO;
 - c) SEGNALI DI OBBLIGO.
- 2. Lungo il tratto stradale interessato da una prescrizione i segnali di divieto e di obbligo, nonche' quelli di diritto di precedenza, devono essere ripetuti dopo ogni intersezione.
- 3. I segnali di prescrizione devono essere posti sul lato destro della strada. Sulle strade con due o piu' corsie per ogni senso di marcia devono adottarsi opportune misure, in relazione alle condizioni locali, affinche' i segnali siano chiaramente percepibili anche dai conducenti dei veicoli che percorrono le corsie interne ripetendoli sul lato sinistro o al di sopra della carreggiata.
- 4. I segnali di prescrizione possono essere ripetuti anche in formato ridotto muniti di un pannello integrativo modello II.5/a2, II.5/b2.
- 5. Salvo i casi previsti dal presente regolamento, nei quali esista uno specifico segnale di FINE, il termine di una prescrizione va indicato con lo stesso segnale, munito di pannello integrativo modello II.5/a3 o II.5/b3
- 6. Qualora la prescrizione sia limitata contemporaneamente ad una o piu' categorie di veicoli, i relativi simboli sono inseriti in un pannello integrativo modello II.4/a. Se si intende concedere la deroga ad una o piu' categorie di veicoli si usa il pannello integrativo modello II.4/b col simbolo preceduto dalla parola

a) Segnali di precedenza

Art. 105 (Art. 39 Cod. Str.)

(Disposizioni generali sui segnali di precedenza)

- 1. I segnali stradali che rendono noto agli utenti di dover dare o avere la precedenza si dividono in due classi:
- I) quelli che impongono ai conducenti l'obbligo di dare la precedenza, che comprendono i segnali di:
 - a) dare precedenza (art. 106),
 - b) fermarsi e dare precedenza (art. 107),
 - c) preavviso di dare precedenza (art. 108),
 - d) intersezione con precedenza a destra (art. 109),
 - e) dare precedenza nei sensi unici alternati (art. 110),
 - f) fine del diritto di precedenza (art. 111);
- II) quelli che indicano agli utenti che, nelle intersezioni e confluenze di traiettorie, i conducenti che provengono da altre strade o in senso opposto hanno l'obbligo di dare la precedenza e che comprendono i segnali di:
 - g) intersezione con diritto di precedenza (art. 112),
 - h) diritto di precedenza (art. 113),
 - i) diritto di precedenza nei sensi unici alternati (art. 114).
- 2. Gli eventuali segnali che confermano le disposizioni sulla precedenza devono essere corredati da pannello integrativo modello II.1 o modello II.5/a2 o II.5/b2.
- 3. I segnali di precedenza indicati nel comma 1, classe I, lettere a), b), c) e classe II, lettere g) ed h) possono essere corredati da pannello integrativo modello II.7.
- 4. I segnali di precedenza di cui al comma 1, classe I, lettera d), e classe II, lettera g), devono essere installati con il rispetto delle distanze di cui all'articolo 81, comma 7 e articolo 104, comma 4.
- 5. Ai segnali di precedenza di cui al comma 1, classe I, lettere a) e b), possono essere abbinati, sullo stesso sostegno, i segnali di direzione obbligatoria che vanno sempre posti al di sotto dei primi.
- 6. I segnali di precedenza di cui al comma 1, classe I, lettere a) e b), posti in corrispondenza delle intersezioni regolate da semaforo si intendono validi solo quando il semaforo e' spento o a luce gialla lampeggiante. In questi casi non deve essere applicato alcun pannello integrativo con tale specifica.

Art. 106 (Art. 39 Cod. Str.) (Segnale di dare precedenza)

- 1. Il segnale DARE PRECEDENZA (fig. II.36) deve essere usato sul ramo della intersezione che non gode del diritto di precedenza, per indicare ai conducenti l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli che circolano nei due sensi sulla strada sulla quale essi stanno per immettersi o che vanno ad attraversare.
- 2. Il detto segnale deve essere installato sulla soglia dell'intersezione e, comunque, a distanza dal limite della carreggiata della strada che gode della precedenza, non superiore a 25 m ed a 10 m, rispettivamente fuori e dentro i centri abitati.
- 3. Il segnale puo' essere usato per esigenze di sicurezza o di volumi di traffico in particolari intersezioni, in sostituzione del segnale di cui all'articolo 109 (fig. II.40), sulla strada senza precedenza, in deroga alla gerarchia delle strade, previo accordo fra gli enti proprietari. A tal fine, per garantire la visibilita' dell'intersezione, ferme restando le norme per le distanze di avvistamento dei segnali, gli enti proprietari possono:
- a) proibire le installazioni di chioschi, stazioni di rifornimento, cartelli pubblicitari ed altri impedimenti alla visibilita';
- b) provvedere mediante opportuni sbancamenti, diserbamenti, taglio di cespugli o di alberi ovvero, laddove e' possibile, con l'eliminazione di muri o di altri impedimenti.
- 4. Il segnale deve essere integrato, laddove la pavimentazione stradale lo consenta, con la segnaletica orizzontale prevista nell'articolo 144 e puo' essere integrato con il simbolo previsto nell'articolo 148, comma 9.

Art. 107 (Art. 39 Cod. Str.) (Segnale fermarsi e dare precedenza)

- 1. Il segnale FERMARSI E DARE PRECEDENZA (fig. II.37) deve essere installato nelle intersezioni o nei luoghi che non godono del diritto di precedenza, per indicare ai conducenti l'obbligo di fermarsi, in corrispondenza dell'apposita striscia di arresto, e di dare la precedenza prima di inoltrarsi nell'area dell'intersezione o di immettersi nel flusso della circolazione.
- 2. Il segnale deve essere utilizzato nelle intersezioni ove non sia stato possibile garantire le condizioni di sufficiente visibilita' di cui all'articolo 106, comma 3, o comunque in situazioni di particolare pericolosita'.
- 3. Il segnale deve essere corredato dalla segnaletica orizzontale prevista nell'articolo 144, nonche' della iscrizione orizzontale STOP prevista nell'articolo 148, comma 8.
- 4. Il segnale deve essere installato in corrispondenza della soglia della intersezione o quanto piu' possibile vicino ad essa.

Art. 108 (Art. 39 Cod. Str.)

(Segnali di preavviso di precedenza)

- 1. I segnali di PREAVVISO DI DARE PRECEDENZA (fig. II.38) e di PREAVVISO DI FERMARSI E DARE PRECEDENZA (fig. II.39) devono essere installati nel tratto prossimo all'immissione sulla strada con precedenza fuori dei centri abitati, e dentro i centri abitati alle intersezioni con strade aventi limite di velocita' superiore a quello stabilito dall'articolo 142, comma 1 del codice ovvero quando le condizioni del traffico ne consigliano l'impiego per motivi di sicurezza o di disciplina della circolazione.
- 2. In luogo dei segnali di cui al comma 1 possono essere posti segnali di preavviso di intersezione, integrati con i segnali di precedenza nei quali e' riportata la configurazione topografica dell'intersezione.
- 3. La distanza tra il segnale di preavviso e la striscia di arresto e' inserita nel pannello integrativo modello II.1 posto sopra il segnale stesso.
- 4. Sulle strade di cui al comma 1, allorche' esistano altre intersezioni tra il segnale di preavviso di precedenza e l'intersezione, il segnale deve essere ripetuto dopo ogni intersezione, integrato con il pannello modello II.1 indicante la relativa distanza.

Art. 109 (Art. 39 Cod. Str.)

(Segnale di intersezione con precedenza a destra)

1. Il segnale INTERSEZIONE CON PRECEDENZA A DESTRA (fig. II.40) deve essere installato sulle strade extraurbane per presegnalare una intersezione tra due o piu' strade per le quali vige la regola generale della precedenza a destra. Tale segnale nei centri abitati puo' essere usato solo quando le condizioni del traffico ne consigliano l'impiego per motivi di sicurezza.

Art. 110 (Art. 39 Cod. Str.)

(Segnale di dare precedenza nei sensi unici alternati)

- 1. Il segnale DARE PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI (fig. II.41) deve essere usato all'inizio delle strettoie permanenti o temporanee nelle quali, per le limitate dimensioni delle corsie e tenuto conto dell'andamento planimetrico della strada, nonche' del tipo e delle dimensioni dei veicoli ai quali e' consentito il transito, si renda necessario stabilire il senso unico di marcia alternato. Il segnale prescrive all'utente di dare la precedenza alla corrente di traffico proveniente in senso inverso.
- 2. Sul retro del segnale deve essere apposto, a cura del fabbricante, un simbolo o una scritta che ne indichi la corretta installazione.
- 3. Nelle strettoie con il senso unico alternato ed i cui imbocchi non sono visibili uno dall'altro o che distino piu' di 50 m, si deve porre in opera un impianto semaforico funzionante per l'intera giornata. Qualora le condizioni del traffico lo richiedano, ovvero quando il senso unico alternato sia attivato per un tempo determinato, in luogo del semaforo puo' essere disposto un servizio di segnalamento manuale mediante personale a cio' delegato dell'ente proprietario della strada

Art. 111 (Art. 39 Cod. Str.)

(Segnale di fine del diritto di precedenza)

- 1. Il segnale FINE DEL DIRITTO DI PRECEDENZA (fig. II.42) deve essere usato per indicare agli utenti della strada con priorita' che la strada non gode piu' del diritto di precedenza. Esso puo' essere installato solo quando sulla strada sia stato installato il segnale DIRITTO DI PRECEDENZA (fig. II.44).
- 2. Il segnale puo' essere ripetuto piu' volte prima del punto in cui cessa la precedenza quando le condizioni del traffico ne consigliano l'impiego per motivi di sicurezza.
- 3. Sulle strade extraurbane o su quelle urbane con limite di velocita' superiore a quello stabilito dall'articolo 142, comma 1, del codice il segnale deve essere ripetuto almeno una volta.
- 4. I segnali posti prima del punto ove cessa la precedenza devono essere corredati da pannello integrativo modello II.1.

Art. 112 (Art. 39 Cod. Str.)

(Segnale di intersezione con diritto di precedenza)

- 1. Il segnale INTERSEZIONE CON DIRITTO DI PRECEDENZA (fig. II.43/a) deve essere usato sulle strade extraurbane e, ove ritenuto necessario, su quelle urbane, per presegnalare una intersezione con strade subordinate.
- 2. Il segnale prevede due varianti qualora la strada subordinata si immetta solo da destra (fig. II.43/b) o da sinistra (fig. II.43/c) denominata INTERSEZIONE A "T", ed altre due varianti denominate CONFLUENZA, qualora la strada subordinata si immetta con corsia di accelerazione da destra (fig. II.43/d) o da sinistra (fig. II.43/e).
- 3. Sulle strade subordinate devono essere installati i segnali che indicano l'obbligo di dare la precedenza

Art. 113 (Art. 39 Cod. Str.)

(Segnale di diritto di precedenza)

- 1. Il segnale DIRITTO DI PRECEDENZA (fig. II.44) deve essere usato per indicare che un tratto di strada gode del diritto di precedenza.
- 2. Il segnale puo' essere ripetuto in formato piccolo prima e dopo ogni intersezione o, eventualmente, su isole spartitraffico nelle intersezioni canalizzate, corredato di pannello integrativo modello II.7.

Art. 114 (Art. 39 Cod. Str.)

(Segnale di diritto di precedenza nei sensi unici alternati)

- 1. Il segnale DIRITTO DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI (fig. II.45) deve essere usato in prossimita' delle strettoie nelle quali e' istituito il senso unico alternato ai sensi dell'articolo 110 per indicare all'utente che ha precedenza di passaggio rispetto ai veicoli provenienti nel senso opposto di marcia.
- b) Segnali di divieto

Art. 115 (Art. 39 Cod. Str.)

(Segnali di divieto in generale)

- 1. I segnali di divieto sono di forma circolare e vietano agli utenti il transito o determinate direzioni di marcia, una particolare manovra, ovvero impongono limitazioni.
- 2. I segnali di divieto si dividono in generici o specifici: sono generici quelli che si riferiscono a tutti i veicoli; sono specifici quelli afferenti solo a categorie di veicoli o a particolari categorie di utenti.

Art. 116 (Art. 39 Cod. Str.) (Segnali di divieto generici)

- 1. I segnali di divieto relativi alla circolazione di tutti i veicoli sono:
 - a) il segnale DIVIETO DI TRANSITO (fig. II.46);
 - b) il segnale SENSO VIETATO (fig. II.47);
- c) il segnale DIVIETO DI SORPASSO (fig. II.48), che indica il divieto di sorpassare i veicoli a motore eccetto i ciclomotori e i motocicli anche se la manovra puo' compiersi entro la semicarreggiata con o senza la striscia continua;
- d) il segnale DISTANZIAMENTO MINIMO OBBLIGATORIO (fig. II.49), che indica il divieto di seguire il veicolo che precede ad una distanza inferiore a quella indicata in metri sul segnale;
- e) il segnale LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' (fig. II.50), che indica la velocita' massima in chilometri orari alla quale i veicoli possono procedere sul tratto di strada interessato dal segnale, ferme restando le norme di comportamento di cui all'articolo 142 del codice o degli eventuali limiti inferiori imposti a determinate categorie di veicoli;
- f) il segnale DIVIETO DI SEGNALAZIONI ACUSTICHE (fig. II.51), che indica che e' proibito, salvo in caso di pericolo immediato, l'uso di avvisatori acustici.

Art. 117 (Art. 39 Cod. Str.) (Segnali di divieto specifici)

- 1. I segnali di divieto alla circolazione relativi a particolari categorie di veicoli sono:
- a) il segnale DIVIETO DI SORPASSO PER I VEICOLI DI MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3,5 t (fig. II.52). Indica il divieto di sorpassare veicoli a motore per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t, indicata sulla carta di circolazione e non adibiti a trasporto di persone. Il sorpasso dei veicoli non a motore e' consentito solo se la manovra puo' compiersi entro la semicarreggiata con o senza la striscia continua. La massa puo' essere diversamente definita dall'ente proprietario della strada e, in tale caso, il segnale deve essere dotato di pannello integrativo riportante il diverso valore;
- b) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE (fig. II.53);
 - c) il segnale TRANSITO VIETATO AI PEDONI (fig. II.54);
 - d) il segnale TRANSITO VIETATO ALLE BICICLETTE (fig. II.55)
 - e) il segnale TRANSITO VIETATO AI MOTOCICLI (figura II.56);
 - f) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI A BRACCIA (fig. II.57);
 - g) il segnale TRANSITO VIETATO A TUTTI GLI AUTOVEICOLI (fig.
- II.58) compresi i motoveicoli a 3 ruote e i quadricicli a motore;
 - h) il segnale TRANSITO VIETATO AGLI AUTOBUS (figura II.59);
- i) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI DI MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3,5 t indicata dalla carta di circolazione (fig. II.60/a) non adibiti al trasporto di persone; mediante un'iscrizione in bianco dentro la sagoma del simbolo del veicolo (fig. II.60/bz), ovvero con pannello integrativo, si puo' prescrivere un diverso valore della suddetta massa consentita al transito;
- 1) il segnale TRANSITO VIETATO A TUTTI I VEICOLI A MOTORE TRAINANTI UN RIMORCHIO (fig. II.61). Eventuali deroghe per rimorchi che non superano una determinata massa possono essere indicate con pannello integrativo;
- m) il segnale TRANSITO VIETATO ALLE MACCHINE AGRICOLE (fig.
 II.62);
- n) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI CHE TRASPORTANO MERCI PERICOLOSE (fig. II.63).
- o) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI CHE TRASPORTANO ESPLOSIVI O PRODOTTI FACILMENTE INFIAMMABILI (fig. II.64/a) e TRANSITO VIETATO AI VEICOLI CHE TRASPORTANO PRODOTTI SUSCETTIBILI DI CONTAMINARE L'ACQUA (fig. II.64/b). Eventuali deroghe per il trasporto di piccole quantita' possono essere indicate con pannello integrativo che ne indichi la quantita'.
- 2. Se le condizioni locali di impianto impediscono l'impiego di segnali di divieto singoli o di segnali di divieto integrati da pannelli di limitazione modello II.4/a e' consentito l'inserimento in un solo segnale di un massimo di due simboli relativi alle categorie di veicoli soggette al divieto.

Art. 118 (Art. 39 Cod. Str.) (Segnali di limitazioni alle dimensioni e alla massa dei veicoli)

- 1. I segnali di divieto che comportano limitazioni alle dimensioni e alla massa dei veicoli sono:
- a) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI LARGHEZZA SUPERIORE A . METRI (fig. II.65): deve essere posto solo se la larghezza ammissibile sulla strada e' inferiore a quella fissata dall'articolo 61 del codice;
- b) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI ALTEZZA COMPLESSIVA SUPERIORE A . METRI (fig. II.66): deve essere posto solo se l'altezza ammissibile sulla strada e' inferiore all'altezza

definita dall'articolo 61 del codice:

- c) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI, O A COMPLESSI DI VEICOLI, AVENTI LUNGHEZZA SUPERIORE A .METRI (fig. II.67): deve essere posto solo se la lunghezza ammissibile e' inferiore alla lunghezza definita dall'articolo 61 del codice;
- d) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI UNA MASSA SUPERIORE A . TONNELLATE (fig. II.68) deve essere posto solo se la massa consentita e' inferiore a quella massima consentita ai sensi dell'articolo 62 del codice per i veicoli ammessi a circolare su quel tratto di strada. Il segnale puo' essere integrato con pannello modello II.6 indicante il numero massimo dei veicoli ammessi a transitare contemporaneamente;
- e) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI MASSA PER ASSE SUPERIORE A . TONNELLATE (fig. II.69): deve essere posto solo se la massa consentita sull'asse piu' caricato e' inferiore a quella stabilita dall'articolo 62 del codice.
- 2. Le limitazioni di transito di cui al presente articolo devono essere riportate sui cartelli di preavviso .
- 3. I valori numerici inseriti nei segnali, di cui al comma 1, sono riferiti alle effettive dimensioni e alla massa del veicolo al momento del transito dello stesso.

Art. 119 (Art. 39 Cod. Str.) (Segnali di fine

- I segnali che indicano la fine
- sono:
- a) il segnale VIA LIBERA (fig. II.70). Indica il punto ove le prescrizioni precedentemente indicate cessano di essere valide;
- b) il segnale FINE LIMITAZIONE DI VELOCITA' (fig. II.71). Deve essere usato ogniqualvolta si vogliano ripristinare i limiti generalizzati di velocita' vigenti per quel tipo di strada. Qualora si voglia imporre un diverso limite di velocita' inferiore ai limiti suddetti, in luogo del segnale FINE LIMITAZIONE DI VELOCITA' deve essere usato il segnale LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' (fig. II.50) indicante il nuovo limite.
- c) il segnale FINE DIVIETO DI SORPASSO (fig. II.72). Indica la fine del divieto di sorpasso per tutti i veicoli.
- d) il segnale FINE DIVIETO DI SORPASSO PER I VEICOLI DI MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3,5 t (fig. II.73) indicata dalla carta di circolazione non adibiti al trasporto di persone.
- 2. I segnali sono a fondo bianco con simboli in grigio scuro e barra obliqua nera.

Art. 120 (Art. 39 Cod. Str.)

(Segnali di fermata, di sosta e di parcheggio)

- 1. I segnali che regolano la FERMATA, la SOSTA ed il PARCHEGGIO, o che forniscono indicazioni utili a tal fine, sono:
- a) il segnale DIVIETO DI SOSTA (fig. II.74). Deve essere usato per indicare i luoghi dove e' stato disposto il divieto di sosta dei veicoli, ad eccezione dei luoghi ove per regola generale vige il divieto. Lungo le strade extraurbane, in assenza di iscrizioni integrative, indica che il divieto di sosta e' permanente, ed ha valore anche nelle ore notturne. Lungo le strade urbane, in assenza di iscrizioni integrative, indica che il divieto di sosta vige dalle ore 8

 . Il segnale puo' essere corredato da pannelli integrativi sui quali cifre, o brevi iscrizioni, possono limitare la portata del divieto indicando, secondo i casi:
- 1) i giorni della settimana o del mese o le ore della giornata durante i quali vige il divieto (pannello integrativo modello II.3);
- 2) le eccezioni per talune categorie di utenti (pannello integrativo modello II.4/b);
- 3) i periodi relativi a giorni e ad ore in cui vige il divieto per consentire le operazioni di pulizia della sede stradale mediante macchine operatrici o con altri mezzi (pannello integrativo modello II.6/q2 o, in versione integrata, modello II.8/a).
- b) il segnale DIVIETO DI FERMATA (fig. II.75). Deve essere usato per indicare i luoghi dove in assenza di iscrizioni integrative sono vietate in permanenza la sosta e la fermata e, comunque, qualsiasi momentaneo arresto volontario del veicolo.

I segnali DIVIETO DI SOSTA e DIVIETO DI FERMATA possono essere integrati dagli specifici segni orizzontali;

- c) il segnale PARCHEGGIO (fig. II.76). Puo' essere usato per indicare un'area organizzata od attrezzata per sostare per un tempo indeterminato, salvo diversa indicazione. Il segnale puo' essere corredato da pannelli integrativi per indicare con valore prescrittivo: limitazioni di tempo, tariffe per i parcheggi a pagamento, lo schema di disposizione dei veicoli (sosta parallela, obliqua, ortogonale), nonche' categorie ammesse o escluse. Il segnale puo' essere inserito in quelli di preavviso e di direzione;
- d) il segnale PREAVVISO DI PARCHEGGIO (fig. II.77). Indica la direzione da seguire verso il piu' vicino parcheggio.
- e) il segnale PASSO CARRABILE (fig. II.78). Indica la zona per l'accesso dei veicoli alle proprieta' laterali, in corrispondenza della quale vige il divieto di sosta, ai sensi dell'articolo 158 del codice. Il segnale ha dimensioni normali
- cm e dimensioni maggiorate di cm. Sulla parte alta del segnale deve essere indicato l'ente proprietario della strada che rilascia l'autorizzazione, in basso deve essere indicato il numero e l'anno del rilascio. La mancata indicazione dell'ente e degli estremi dell'autorizzazione comporta l'inefficacia del divieto. Per le strade private, aperte al pubblico transito, l'autorizzazione e' concessa dal Comune.
- 2. Le iscrizioni poste sul pannello integrativo dei divieti di sosta e di fermata devono essere concise e del tipo "7.30 19.00". Nel caso di divieto di sosta valido per un'intera giornata deve essere apposta l'indicazione "0 24". Per indicarne l'inizio, la ripetizione e la fine, si adottano pannelli integrativi modello II.5. Per indicare l'estesa si impiegano pannelli integrativi modello II.2.

Eccezioni al divieto di sosta - esclusivamente per i veicoli degli invalidi e per le ambulanze - sono indicate con il segnale composito di SOSTA CONSENTITA A PARTICOLARE CATEGORIA (figg. II.79/a, II.79/b). Per segnalare all'utenza la rimozione coatta del mezzo nel tratto segnalato perche' costituisce intralcio o pericolo per la circolazione, si impiega il pannello integrativo modello II.6/m ZONA RIMOZIONE con la stessa validita' oraria del segnale di divieto.

- 3. Il segnale composito di cui al comma 2 deve essere utilizzato anche per segnalare l'eccezione al divieto di sosta disposta per i veicoli appartenenti alle forze armate, alle forze di polizia, ai vigili del fuoco, alla polizia municipale e ad altri servizi di pubblico interesse e di soccorso, limitatamente alle aree limitrofe le rispettive sedi e per la superficie strettamente indispensabile (fig. II.79/c).
- 4. I segnali di PARCHEGGIO e PREAVVISO DI PARCHEGGIO possono essere corredati di pannello integrativo modello II.1 o modello II.4/a per indicare rispettivamente distanza e categoria di veicoli cui il parcheggio e' riservato. Il segnale PARCHEGGIO in formato ridotto puo' essere usato in combinazione con segnali di DIVIETO DI SOSTA e DIVIETO DI FERMATA per indicare deroghe ai divieti per quelle particolari, singole categorie, elencate al comma 1, lettera a), punto 2), aventi invece diritto a sostare o a fermarsi. La figura II.79/d rappresenta un esempio di cartello composito per indicare varie regolamentazioni flessibili utili nei centri abitati o nelle localita' turistiche.

c) Segnali di obbligo

Art. 121 (Art. 39 Cod. Str.) (Segnali di obbligo in generale)

- 1. I segnali di obbligo sono di forma circolare ed impongono agli utenti uno specifico comportamento, ovvero una particolare condizione di circolazione da rispettare.
- 2. I segnali di obbligo si dividono in generici o specifici. Quelli generici hanno fondo blu e simbolo bianco; quelli specifici hanno fondo bianco, bordo rosso e simbolo nero.
- 3. I segnali di obbligo sono diretti a tutti gli utenti, salvo deroghe indicate mediante pannello integrativo modello II.4.

Art. 122 (Art. 39 Cod. Str.) (Segnali di obbligo generico)

- 1. I segnali di obbligo generico sono:
- a) DIREZIONE OBBLIGATORIA;
- b) DIREZIONI CONSENTITE;
- c) PASSAGGIO OBBLIGATORIO O PASSAGGI CONSENTITI;
- d) ROTATORIA;
- e) LIMITE MINIMO DI VELOCITA';
- f) CATENE PER NEVE OBBLIGATORIE;
- g) CIRCOLAZIONE RISERVATA A DETERMINATE CATEGORIE DI UTENTI.
- 2. I segnali di DIREZIONE OBBLIGATORIA (figg. II.80/a, II.80/b, II.80/c, II.80/d e II.80/e) devono essere usati per indicare al conducente l'unica direzione consentita. I cartelli di cui alle figure II.80/a, II.80/b e II.80/c sono installati di norma nel punto in cui ha inizio l'obbligo dell'unica direzione; quelli di cui alle figure II.80/d e II.80/e sono installati di norma prima del punto in cui ha inizio l'obbligo dell'unica direzione, e possono essere integrati con pannelli modello II.1.
- 3. I segnali di DIREZIONI CONSENTITE (figg. II.81/a, II.81/b e II.81/c) devono essere usati per indicare al conducente le uniche direzioni consentite e sono installati di norma prima del punto in cui ha inizio l'obbligo.
- 4. I segnali di PASSAGGIO OBBLIGATORIO (figg. II.82/a, II.82/b) e di PASSAGGI CONSENTITI (fig. II.83) devono essere usati per indicare al conducente: i primi due l'obbligo di passaggio rispettivamente a sinistra o a destra di un ostacolo, di un ingombro, di un salvagente, di una testata di isola di traffico o di uno spartitraffico posti sulla strada, ovvero per segnalare deviazioni in occasione di lavori stradali o per altre cause; il terzo consente il passaggio da ambedue i lati dell'ostacolo.
- 5. I segnali di cui al comma 4 devono essere posti sulla testata dell'isola di traffico, dello spartitraffico, del salvagente, ovvero posizionati sull'ostacolo o sull'ingombro, in modo da essere percepiti tempestivamente e da rendere chiara l'indicazione del passaggio obbligatorio. Nei casi in cui le strade abbiano spartitraffico tra le carreggiate di larghezza superiore a 1,50 m, i segnali possono essere integrati dal segnale SENSO VIETATO (figura II.47) installato sul lato opposto della testata spartitraffico stessa.
- 6. Il segnale di ROTATORIA (fig. II.84) deve essere usato per indicare ai conducenti l'obbligo di circolare secondo il verso indicato dalle frecce. Deve essere collocato sulla soglia dell'area ove si svolge la circolazione rotatoria. Sulle strade extraurbane e' sempre preceduto dal segnale di PREAVVISO DI CIRCOLAZIONE ROTATORIA (fig. II.27).
- 7. Il segnale LIMITE MINIMO DI VELOCITA' (fig. II.85) deve essere usato per indicare che i veicoli circolanti sulla strada, o su una o piu' corsie di essa soggette al segnale, sono tenuti ad osservare il limite minimo indicato. I veicoli non suscettibili di sviluppare la velocita' minima indicata non devono impegnare la strada o la parte di essa soggetta a detto segnale. La fine dell'obbligo deve essere indicata con analogo segnale barrato obliquamente da una fascia rossa (fig. II.86).
- 8. Il segnale CATENE PER NEVE OBBLIGATORIE (fig. II.87) deve essere usato per indicare l'obbligo di circolare, a partire dal punto di impianto del segnale, con catene da neve o con
- . Il segnale puo' essere inserito in alternativa entro quello di TRANSITABILITA' mantenendo il proprio valore prescrittivo.
- 9. I segnali di CIRCOLAZIONE RISERVATA A DETERMINATE CATEGORIE DI UTENTI il cui simbolo e' in essi contenuto indicano che la strada o parte di essa e' riservata alla sola categoria di utenti prevista mentre e' vietata alle altre. Tali segnali sono:
 - a) il segnale PERCORSO PEDONALE (fig. II.88) che deve essere posto

all'inizio di un viale, di un itinerario o di un percorso riservato ai soli pedoni da impiegare solo quando non risulta evidente la destinazione al transito pedonale;

- b) il segnale PISTA CICLABILE (fig. II.90) che deve essere posto all'inizio di una pista, di una corsia o di un itinerario riservato alla circolazione dei velocipedi. Deve essere ripetuto dopo ogni interruzione o dopo le intersezioni;
- c) il segnale PISTA CICLABILE CONTIGUA AL MARCIAPIEDE (fig. II.92/a) e PERCORSO PEDONALE E CICLABILE (fig. II.92/b) che deve essere posto all'inizio di un percorso riservato ai pedoni e alla circolazione dei velocipedi e deve essere ripetuto dopo ogni interruzione o dopo le intersezioni;
- d) il segnale PERCORSO RISERVATO AI QUADRUPEDI DA SOMA O DA SELLA (fig. II.94) che deve essere posto all'inizio di una pista o di un passaggio particolare.
- 10. La fine dell'obbligo dei segnali di cui al comma 9 deve essere indicata con analogo segnale barrato obliquamente da una fascia rossa (figg. II.89 II.91 II.93/a II.93/b II.95).

Art. 123 (Art. 39 Cod. Str.) (Segnali di obbligo specifico)

- 1. I segnali di obbligo specifico sono:
- a) ALT DOGANA
- b) ALT POLIZIA
- c) ALT STAZIONE.
- 2. Il segnale ALT DOGANA (fig. II.96) deve essere posto per segnalare un varco doganale al quale e' obbligatorio fermarsi. Nello stesso segnale, al di sotto della barra orizzontale, puo' essere riportata la parola 'Dogana' nella lingua dello Stato confinante. Alle frontiere con i paesi aderenti alla Comunita' Economica Europea il segnale va sostituito con quello riportato nelle figg. II.97/a e II.97/b.
- 3. Il segnale ALT POLIZIA (fig. II.98) deve essere posto per segnalare un posto di blocco stradale istituito da organi di polizia al quale e' obbligatorio fermarsi. Il segnale e' di impiego mobile, deve essere posto a distanza opportuna dal posto di blocco e deve essere avvistabile con sicurezza e in tempo utile affinche' il conducente possa adeguare la sua condotta, tenuto conto delle strada plano-altimetrichedella condizioni е della predominante dei veicoli nel tratto che precede il posto di blocco. Il segnale deve essere ripetuto all'altezza del punto di arresto. Entrambi i segnali devono essere posti in modo da non costituire pericolo o pregiudizio per la sicurezza stradale. E' ripetere il segnale nella lingua dello stato confinante quando il posto di blocco e' in prossimita' delle zone di confine.
- 4. Il segnale ALT STAZIONE (fig. II.99) deve essere posto sulle autostrade e in corrispondenza degli accessi controllati per segnalare una stazione dove e' obbligatorio fermarsi per le operazioni di pedaggio. E' consentito ripetere il segnale nella lingua dello stato confinante quando la stazione di pedaggio e' in prossimita' del confine.

D) Segnali di indicazione (Art. 39 Codice della Strada)

(Art. 39 Codice della Strada) Art. 124 (Art. 39 Cod. Str.)

(Generalita' dei segnali di indicazione)

- 1. Si definiscono "segnali di indicazione" quei segnali che forniscono agli utenti della strada informazioni necessarie per la corretta e sicura circolazione, nonche' per l'individuazione di itinerari, localita', servizi ed impianti stradali.
- 2. L'insieme dei segnali di indicazione contemplati nel progetto di cui all'articolo 77, comma 2, deve avere i seguenti requisiti:
- a) congruenza: la qualita' e la quantita' della segnaletica deve essere adeguata alla situazione stradale in modo da consentirne la corretta percezione;
- b) coerenza: sul medesimo itinerario, si devono trovare le stesse indicazioni;
- c) omogeneita': sul medesimo itinerario, dall'inizio alla fine, la segnaletica di indicazione deve essere realizzata con la stessa grafica, simbologia, colori e distanza di leggibilita'.
- 3. La segnaletica di indicazione, nel rispetto dell'ambiente circostante e nell'armonizzarsi con esso, deve comunque essere realizzata e collocata in modo da essere facilmente avvistabile e riconoscibile.
- 4. Per la sua rilevanza funzionale, la segnaletica stradale di indicazione deve essere sottoposta a periodiche verifiche di valutazione della rispondenza alle esigenze del traffico e delle necessita' degli utenti, nonche' alla verifica sullo stato di conservazione. Le verifiche sono compiute dall'ente proprietario della strada o dall'ente concessionario, in accordo con l'ente proprietario.
- 5. Nella progettazione e nelle verifiche di cui al comma 4, va posta particolare attenzione alla scelta dei messaggi da inserire che devono rispondere al criterio della essenzialita', sempre ai fini della sicurezza e fluidita' della circolazione.
- 6. Nella progettazione, nella verifica e nella esecuzione della segnaletica di indicazione relativa alle intersezioni stradali, devono essere adottati i seguenti criteri fondamentali di informazione all'utente:
- a) segnalare prima delle intersezioni la localita' raggiungibile tramite ciascun ramo in modo da realizzare un'adeguata preselezione e canalizzazione delle diverse correnti veicolari;
- b) confermare nelle intersezioni le direzioni da prendere per raggiungere le localita' indicate dai segnali di cui

a);

- c) segnalare le manovre consentite nelle intersezioni;
- d) confermare, dopo l'intersezione, le destinazioni raggiungibili.
- 7. La segnaletica di indicazione posta sulle autostrade, sulle strade extraurbane, sulle strade urbane di scorrimento con velocita' di esercizio superiore a quella stabilita dall'articolo 142, comma 1, del codice, sugli itinerari di ingresso ed uscita dai centri abitati, ad eccezione delle intersezioni con strade locali non asfaltate o di scarsa importanza, e' obbligatoria e deve essere conforme ai criteri di cui al comma 6.
- 8. Secondo quanto prescritto nei successivi articoli, in alcuni tipi di segnali di indicazione, si inseriscono, quando occorre, zone o inserti rettangolari, di colore diverso, rappresentativi della natura della destinazione o del tipo di viabilita' da percorrere per raggiungerla.
- 9. Se i segnali contengono una o piu' indicazioni della stessa natura, il colore di fondo e' quello proprio della o delle destinazioni cui esse indirizzano.

Art. 125 (Art. 39 Cod. Str.) (Iscrizioni, lettere e simboli relativi ai segnali di indicazione)

- 1. In sostituzione o in aggiunta alle iscrizioni e' consentito inserire nei segnali simboli, numero della strada, direzioni cardinali od abbreviazioni. E' da evitare, comunque, la concentrazione di piu' iscrizioni su limitate superfici.
- 2. I simboli da utilizzare nei cartelli di indicazione sono quelli di cui alle figure da II.100 a II.231.
- 3. Nel caso in cui la quantita' di iscrizioni da riportare necessariamente sul segnale sia tale da non consentire una soddisfacente e completa leggibilita' o una buona composizione del segnale, puo' essere impiegato il solo simbolo.
- 4. L'utilizzo di simboli non previsti dal presente regolamento, deve essere autorizzato dal Ministero dei lavori pubblici. I simboli devono essere chiari e facilmente comprensibili.
- 5. Le iscrizioni contenute nei segnali di indicazione devono essere composte utilizzando i caratteri alfabetici sottoelencati e secondo le seguenti prescrizioni:
 - a) alfabeto normale positivo minuscolo (tab. II.22a)
 - b) alfabeto normale positivo maiuscolo (tab. II.22b)
 - c) numeri normali positivi (tab. II.22c)
 - d) alfabeto normale negativo minuscolo (tab. II.22d)
 - e) alfabeto normale negativo maiuscolo (tab. II.22e)
 - f) numeri normali negativi (tab. II.22f)
 - g) alfabeto stretto positivo minuscolo (tab. II.22g)
 - h) alfabeto stretto positivo maiuscolo (tab. II.22h)
 - i) numeri stretti positivi (tab. II.22i)
 - 1) alfabeto stretto negativo minuscolo (tab. II.221)
 - m) alfabeto stretto negativo maiuscolo (tab. II.22m)
 - n) numeri stretti negativi (tab. II.22n).
- 6. I caratteri maiuscoli devono essere utilizzati per la composizione di nomi propri di regioni, province, citta', centri abitati, municipi, frazioni o villaggi. I caratteri minuscoli devono essere utilizzati per la composizione dei nomi comuni riguardanti i punti di pubblico interesse urbano come:
 - a) strade urbane ed extraurbane;
- b) quartieri, parchi, stazioni, porti, aeroporti, uffici, enti, posta, comandi, amministrazioni, centro citta', nomi-strada, ospedali;
- c) ogni altra iscrizione di natura differente da quella dei nomi propri , comprese quelle dei pannelli integrativi.
- 7. Di norma devono essere usati i caratteri 'normali'. I caratteri 'stretti' sono impiegati solo in presenza di parole o gruppi di parole non abbreviabili o comunque quando l'uso dei caratteri normali comporta iscrizioni eccessivamente lunghe rispetto alla grandezza del segnale.
- 8. L'altezza dei caratteri e' determinata in funzione della distanza di leggibilita' richiesta dal tipo di strada secondo le indicazioni delle tabelle II.16 e II.17.
- 9. I nomi di localita' composti o molto lunghi possono essere abbreviati per evitare una lunghezza eccessiva delle iscrizioni.
- 10. Lo spessore del tratto dei caratteri negativi (chiari su fondo scuro) deve essere ridotto di circa il 15% rispetto allo spessore dei caratteri positivi (scuri su fondo chiaro).

Art. 126 (Art. 39 Cod. Str.)

(Posizionamento dei segnali di indicazione)

- 1. I segnali di preavviso di cui all'articolo 127 devono essere posizionati conformemente a quanto disposto dall'articolo 81. Per detti segnali occorre assicurare uno spazio di avvistamento "d" in funzione della velocita' locale predominante, conformemente ai valori espressi nella seguente tabella:
 - a) velocita' = 130 km/h: d = 250 m
 - b) velocita' = 110 km/h: d = 200 m
 - c) velocita' = 90 km/h: d = 170 m
 - d) velocita' = 70 km/h: d = 140 m
 - e) velocita' = 50 km/h: d = 100 m

Per valori di velocita' non previsti si procede per interpolazione lineare.

- 2. I segnali di preavviso di intersezione di cui all'articolo 127, comma 2 e seguenti, devono essere posti a distanza "d" dal punto in cui inizia la manovra di svolta (inizio della corsia di decelerazione, per le intersezioni che ne sono dotate), in funzione della velocita' locale predominante, conformemente ai valori espressi nella seguente tabella:
 - A) intersezioni con corsia di decelerazione:
 - a) velocita' = 130 km/h: d = 50 m
 - b) $velocita' = 110 \, km/h: d = 40 \, m$
 - c) velocita' = 90 km/h: d = 30 m
 - B) intersezioni senza corsia di decelerazione:
 - a) velocita' = 110 km/h: d = 130 m
 - b) velocita' = 90 km/h: d = 100 m
 - c) velocita' = 70 km/h: d = 80 m
 - d) velocita' = 50 km/h: d = 60 m

Per valori di velocita' non previsti si procede per interpolazione lineare.

- 3. Quando il segnale non puo' essere installato con il rispetto delle distanze indicate nella tabella di cui al comma 2, per insufficiente spazio di avvistamento o in presenza di gallerie o viadotti, puo' trovare collocazione a distanza superiore purche' la distanza venga riportata su pannello integrativo.
- 4. Sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali ed ogni qualvolta le condizioni di traffico o di sicurezza lo rendano necessario, il segnale posto alla distanza indicata nella tabella di cui al comma 2 deve essere preceduto da uno o piu' segnali analoghi posti a distanza adeguata, riportata su pannello integrativo.
- 5. Il segnale di preselezione di cui all'articolo 127, comma 8, deve essere posto in corrispondenza dell'inizio della zona di preselezione che precede l'intersezione. Sulle strade extraurbane qualora non sia possibile rispettare lo spazio di avvistamento di cui al comma 1, il segnale dovra' essere ripetuto in anticipo con la distanza riportata su pannello integrativo.
- 6. I segnali di direzione di cui all'articolo 128, all'interno dell'area di intersezione, devono essere disposti con orientamento tale da essere perfettamente visibili dalla corrente di traffico alla quale sono diretti e, a seconda della necessita', in uno dei punti piu' opportuni tra i seguenti:
 - a) sulla soglia dell'intersezione;
 - b) su apposite isole spartitraffico;
 - c) al limite di uscita dell'intersezione.
- 7. I medesimi segnali di direzione possono essere posti al di sopra della carreggiata quando ricorrano una o piu' delle seguenti condizioni:

- a) due o piu' corsie per senso di marcia;
- b) intersezioni canalizzate o planimetricamente complesse;
- c) elevati volumi di traffico con alte percentuali di veicoli con sagoma alta;
- d) itinerari autostradali, tangenziali e principali direttrici di attraversamento o itinerari di entrata e di uscita dai centri urbani;
- e) impossibilita' di realizzare razionali impianti di segnali laterali efficaci.
- 8. Se l'intersezione e' semaforizzata, le singole lanterne semaforiche possono essere incorporate nei relativi cartelli di direzione disposti sopra la carreggiata sulla soglia dell'intersezione stessa (fig. II.232).
- 9. I ponti, i cavalcavia o i manufatti ubicati nel punto di posa ottimale, o nelle immediate vicinanze, possono costituire ancoraggi per i segnali.
- 10. La stabilita' delle strutture portanti dei segnali, nonche' l'idoneita' delle fondazioni e degli ancoraggi, devono essere calcolati o verificati da tecnici dell'ente proprietario della strada.

Art. 127 (Art. 39 Cod. Str.) (Segnali di preavviso)

- 1. I segnali di preavviso si suddividono in due tipologie:
- a) preavvisi di intersezione;
- b) segnali di preselezione.
- 2. I segnali di preavviso di intersezione hanno forma rettangolare e contengono lo schema dell'intersezione, realizzato mediante frecce che possono avere spessore differente secondo la geometria e l'importanza delle strade, con i nomi delle localita' raggiungibili attraverso i vari rami dell'intersezione (figg. II.233, II.234, II.235).
- 3. Ogni direzione segnalata deve, preferibilmente, riportare il nome di una sola localita' e comunque un numero limitato di nomi. Le frecce direzionali, inserite nel segnale di preavviso di intersezione, devono essere di estensione tale da consentire una corretta impaginazione delle iscrizioni.
- 4. Piu' intersezioni non possono figurare sullo stesso preavviso salvo che non si trovino a meno di 250 m l'una dall'altra, o non sia possibile rispettare le distanze di cui all'articolo 126 (figg. II.236, II.237, II.238).
- 5. I segnali di cui al presente articolo, se installati al di sopra delle carreggiate a due o piu' corsie per senso di marcia assumono la funzione di segnali di corsia e devono essere conformi agli schemi di installazione riportati nella tabella II.23, che fa parte integrante del presente regolamento, con le frecce opportunamente orientate.
 - 6. Le cornici sono di colore:
 - a) nero su fondo giallo, bianco e arancio;
 - b) bianco sugli altri colori di fondo.
- 7. Sulle frecce contenute nei segnali di preavviso di intersezione possono rappresentarsi, in formato ridotto, eventuali segnali di pericolo o di prescrizione posti nel ramo dell'intersezione dove vige il pericolo o la limitazione (figg. II.239 e II.240).
- 8. Quando la carreggiata e' suddivisa in due o piu' corsie nello stesso senso di marcia, ma con destinazione differente, per consentire la scelta preventiva della posizione sulla carreggiata in rapporto alle direzioni che i conducenti intendono prendere nella intersezione, in luogo del segnale di preavviso di intersezione deve essere usato il segnale di preselezione (figg. da II.241
- 9. Nel segnale di preselezione sono riportate le strisce discontinue che evidenziano le corsie disponibili e le frecce che indicano le direzioni consentite per ciascuna corsia. Entro le corsie cosi rappresentate, corrispondenti a quelle tracciate sulla carreggiata di approccio all'intersezione, sono riportate le destinazioni con gli stessi criteri e colori utilizzati per i cartelli di preavviso di intersezione.
- 10. Nel segnale di preselezione in corrispondenza di ogni corsia, la freccia sara' inserita nella parte inferiore ed una volta sola. La grandezza delle frecce deve essere proporzionata a quella del cartello e la loro altezza deve essere compresa tra 1/3 e 1/4 di quella del cartello (figg. II.246 e II.247).
- 11. I colori di fondo e quelli delle cornici, le iscrizioni e le frecce dei segnali di preselezione sono gli stessi dei segnali di preavviso di intersezione di cui al comma 6 ed all'articolo 78, comma 2
- 12. Le frecce da impiegare sui segnali di preselezione sono del tipo di cui alla tabella II.24 che fa parte integrante del presente regolamento. Sono previsti quattro tipi base di freccia:
 - a) verticale diretta verso l'alto;
 - b) curvilinea diretta a destra o a sinistra;
 - c) diretta verso l'alto e a destra o a sinistra;

- d) diretta a destra e a sinistra.
- 13. Sui segnali di preavviso di intersezione e di preselezione possono essere inseriti simboli. Qualora vengano indicate strade, autostrade, o itinerari internazionali, tali segnali devono essere accompagnati dal simbolo di identificazione.
- 14. Le dimensioni dei segnali di preavviso di intersezione e di preselezione sono date dall'applicazione delle norme di cui alle tabelle II.16, II.17, II.18, II.19, II.20 e II.21 in attuazione dell'articolo 80, comma 7.
- 15. I segnali di preavviso di intersezione e di preselezione sono a carico dell'ente proprietario o concessionario della strada in cui sono installati.
- 16. Con circolari del Ministro dei lavori pubblici, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sono esemplificate le soluzioni segnaletiche di dettaglio per le aree di svincolo, di servizio o di parcheggio, per le stazioni autostradali, per l'avvio alle autostrade, nonche' per particolari soluzioni segnaletiche anche relative ad altre strade.

Art. 128 (Art. 39 Cod. Str.) (Segnali di direzione)

- 1. I segnali di direzione sulle strade all'interno dei centri abitati hanno forma rettangolare e devono essere conformi alle caratteristiche indicate (fig. II.248).
- 2. I segnali di direzione a destra o a sinistra sulle strade extraurbane hanno forma rettangolare con punta di freccia orientata in direzione della localita' segnalata, e devono essere conformi alle caratteristiche indicate (fig. II.249).
- 3. I segnali di cui al presente articolo, se installati al di sopra delle carreggiate a due o piu' corsie per senso di marcia assumono la funzione di segnali di corsia e devono essere conformi agli schemi di installazione riportati nella tabella II.23 con le frecce di cui all'allegata tabella II.25, che fa parte integrante del presente regolamento, opportunamente orientate verso il basso (figg. II.250, II.251 e II.252).
- 4. In ogni intersezione occorre segnalare le varie direzioni che possono essere prese dagli utenti; i nomi di localita' che compaiono in questi segnali devono essere identici a quelli che figurano nei segnali di preavviso o di preselezione che li precedono; qualora sia ritenuto necessario, possono essere aggiunti segnali di direzione relativi a destinazioni secondarie purche' non venga disturbata la corretta percezione dei segnali di direzione principali.
- 5. Nel segnale, oltre al nome delle localita', deve essere indicata di seguito la distanza in chilometri espressa in cifre senza il simbolo km; puo' essere riportato, inoltre, il simbolo di identificazione della strada (figg. II.248 e II.249).
- 6. Il nome di una localita' riportato su un segnale di direzione deve essere ripetuto nei segnali successivi nel senso di marcia fino alla localita' stessa.
- 7. I colori delle cornici devono essere uguali a quelle di cui all'articolo 127, comma 6.
- 8. I segnali di direzione possono essere raggruppati in un "gruppo segnaletico unitario" (figg. II.253, e II.254 e II.255). In ogni gruppo segnaletico unitario devono essere rispettati i seguenti criteri:
- a) tutti i segnali posti nello stesso gruppo devono avere le stesse dimensioni, indipendentemente dalla lunghezza dei nomi scritti in essi;
- b) tra due segnali o gruppi di segnali, indicanti direzioni diverse, posti sugli stessi sostegni, e' necessario un distacco verticale di 5 cm;
- c) in ogni gruppo segnaletico i vari segnali per ciascuna direzione devono essere applicati ponendo vicini quelli aventi lo stesso colore di fondo;
- d) le frecce indicanti "diritto" devono essere poste al di sopra delle altre; qualora il gruppo sia installato a sinistra, la freccia verticale deve essere posta sul lato destro del segnale;
- e) le frecce indicanti "sinistra" devono essere poste sotto le frecce "dritto", e per ultime, in basso, vanno poste le frecce indicanti "destra";
- f) l'ordine di posa tra i segnali indicanti la stessa direzione, dall'alto in basso, e' il seguente, secondo i colori di fondo:
 - 1) bianco

- 2) verde
- 3) blu
- 4) marrone
- 5) nero;
- g) ogni gruppo non deve contenere piu' di sei segnali. Qualora fosse necessario installare un numero di segnali maggiore, gli stessi devono essere frazionati in piu' gruppi;
- h) gruppi piu' piccoli, con frecce disposte verso la stessa direzione, devono essere posizionati nei punti piu' opportuni dell'intersezione;
- i) i segnali di direzione componenti i gruppi segnaletici sulle strade extraurbane devono essere a punta di freccia, mentre sulle strade urbane devono essere rettangolari con freccia incorporata, compresi quelli a fondo blu o verde.
- 9. L'onere dell'installazione del telaio di supporto e' a carico dell'ente proprietario o concessionario della strada sulla quale e' posto il gruppo. Anche i singoli segnali di direzione che indicano punti urbani di pubblico interesse, nonche' le localita' da raggiungere per viabilita' ordinaria, devono essere posti a cura del predetto ente. Costituiscono eccezione a tale regola le installazioni di singoli cartelli con specifiche indicazioni, che possono essere forniti dagli enti interessati e posti in opera a loro cura, previa autorizzazione dell'ente proprietario o concessionario della strada.

Art. 129 (Art. 39 Cod. Str.)

(Segnali di identificazione strade e progressive distanziometriche)

- 1. I simboli di identificazione delle strade sono composti da lettere e cifre in combinazione, le cui caratteristiche sono:
 - a) per itinerari internazionali a fondo verde (fig. II.256);
 - b) per autostrade e trafori a fondo verde (fig. II.257);
 - c) per strade statali a fondo blu (fig. II.258);
 - d) per strade provinciali a fondo blu (fig. II.259);
 - e) per strade comunali extraurbane a fondo bianco (fig. II.260).
- 2. I segnali di progressiva distanziometrica riportano le distanze espresse in chilometri o eventualmente in ettometri e chilometri (figg. da II.261 a II.268). Sulle strade gia' aperte al traffico e' consentito mantenere in opera segnali distanziometrici lapidei.
- 3. I simboli di cui al comma 1 possono essere posti su segnali di preavviso, di preselezione, di direzione, di conferma, oppure possono costituire segnali a se stanti.
- 4. L'altezza delle lettere e delle cifre dei simboli di cui al comma 1 non deve essere inferiore a 8 cm sui segnali di direzione e, negli altri casi, di dimensioni adeguate e proporzionate a quelle del segnale ed alla distanza di leggibilita' necessaria.
- 5. I segnali di identificazione strade combinati con freccia possono essere usati in funzione di segnali di direzione (figg. II.269, II.270 e a II.271).
- 6. Con circolare del Ministro dei lavori pubblici, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sono stabiliti i numeri da attribuire alle autostrade ed ai trafori.

Art. 130 (Art. 39 Cod. Str.) (Segnale di itinerario)

- 1. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali si puo' fare uso del SEGNALE DI ITINERARIO (fig. II.272).
- 2. Esso va posto prima di ogni uscita per segnalare le localita' secondarie o lontane e i punti di interesse pubblico, turistico o geografico raggiungibili attraverso la viabilita' ordinaria dall'uscita stessa.
- 3. Questo segnale non deve contenere piu' di cinque righe di iscrizioni. Le iscrizioni relative a localita' urbane, turistiche o geografiche devono essere inserite all'interno di inserti aventi il colore specifico a norma dell'articolo 78.

Art. 131 (Art. 39 Cod. Str.)

(Segnali di localita' e di localizzazione)

- 1. I segnali che localizzano il territorio ai fini della circolazione stradale sono del tipo:
 - a) segnali di localita' e fine localita';
 - b) localizzazione di punti di pubblico interesse.
 - 2. I segnali di localita' si suddividono in:
- a) obbligatori, che sono disposti all'inizio del centro abitato e devono essere a fondo bianco con cornice e lettere nere;
- b) facoltativi, che possono essere disposti all'inizio e alla fine del territorio regionale o provinciale.
 - 3. Il segnale di inizio centro abitato di cui ha di massima le seguenti dimensioni:
- a) per la installazione laterale: altezza 70/120 cm e lunghezza variabile in rapporto al nome della localita';
- b) per le installazioni al di sopra della carreggiata: altezza 90/160 cm e lunghezza variabile in rapporto al nome della localita' con un massimo di 350 cm.
- 4. Il segnale di INIZIO CENTRO ABITATO (fig. II.273) ha valore anche per segnalare per i centri abitati il limite di velocita' e il divieto dei segnali acustici, di cui rispettivamente agli articoli 142, comma 1, e 156, comma 3, del codice. Pertanto non e' necessario aggiungere i due segnali di prescrizione di LIMITE DI VELOCITA' e di DIVIETO DI SEGNALAZIONI ACUSTICHE.
- 5. Nei segnali di cui al comma 4 i nomi di localita' devono essere riportati per intero e senza abbreviazioni. Quando la localita' ha nome composto, l'iscrizione puo' essere riportata su due righe. Questi segnali devono essere posti all'inizio dell'abitato lungo tutte le strade dirette alla localita' segnalata. Qualora si tratti di frazione di un Comune, il nome di quest'ultimo puo' figurare, tra parentesi ed in carattere ridotto, al di sotto del nome della localita' segnalata.
- 6. Il segnale FINE CENTRO ABITATO (fig. II.274) e' costituito dalla combinazione di un segnale di localita' sbarrato obliquamente in rosso e da un segnale di conferma recante i nomi di due o tre localita' successive, integrati dalle rispettive distanze in chilometri. Le caratteristiche della combinazione sono le seguenti:
 - a) dimensioni suggerite 120 x 160 cm;
- b) colori: parte superiore con fondo bianco, cornice e iscrizioni nere, barra obliqua rossa (dall'alto a destra in basso a sinistra); nella parte inferiore, con fondo blu e iscrizioni in bianco, le distanze espresse in chilometri delle localita' seguenti;
 - c) prima riga in alto il prossimo centro abitato;
- d) nella riga o righe sottostanti il centro abitato o i centri abitati successivi importanti, come il capoluogo della provincia.
- 7. I segnali INIZIO E FINE REGIONE (fig. II.275) e INIZIO E FINE PROVINCIA (fig.II.276) sono a fondo verde o blu, in relazione al tipo di strada sulla quale sono installati, con cornici ed iscrizioni bianche. Il nome della regione o provincia in cui si entra e' posto superiormente, quello della regione o provincia da cui si esce, posto inferiormente, e' barrato con una fascia obliqua rossa, come nel segnale di fine centro abitato. Le dimensioni suggerite del segnale sono di $90 \times 200 \text{ cm}$.
- 8. Non e' consentito aggiungere al nome della localita' altre iscrizioni, ne' porre sotto il segnale altre scritte sia pure con pannello aggiuntivo. I segnali non conformi devono essere riportati

nella norma a cura di chi li ha posti in opera. L'ente proprietario o concessionario della strada deve imporre il ripristino a chi e' tenuto e, in caso di inadempienza entro sessanta giorni, puo' provvedervi d'ufficio con l'addebito delle relative spese. All'uopo comunichera', con raccomandata con ricevuta di ritorno, al soggetto tenuto, la nota delle spese, con diffida a versarle entro venti giorni dal ricevimento della nota. Se nel termine fissato il versamento non e' effettuato, l'ente proprietario si rivolge al Prefetto che, entro trenta giorni emette ordinanza ingiuntiva di pagamento, che costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.

- 9. I segnali di localizzazione dei luoghi o zone di pubblico interesse, non altrimenti individuabili, possono essere installati in corrispondenza dei posti di pronto soccorso, stazioni, posti di polizia o carabinieri, informazioni, ospedale, comune,
- 10. I segnali di cui al comma 9 sono posti perpendicolarmente all'asse stradale, all'altezza del punto segnalato e sono costituiti dal simbolo e da una freccia orizzontale rivolta verso l'ingresso. I simboli sono fissati nelle figure da II.100 a II.231. Le dimensioni sono le stesse di quelle dei segnali che indicano servizi di impianti utili (tab. II.8). Il colore del fondo e' bianco, con cornice e freccia nera (figure da II.277 a II.284).

Art. 132 (Art. 39 Cod. Str.) (Segnali di conferma)

- 1. I segnali di conferma possono essere posti sulle strade di uscita dalle principali localita' o dopo attraversamenti di intersezioni complesse.
- 2. Questi segnali sono posti lungo l'itinerario nelle posizioni piu' idonee ad evitare errori di percorso in caso di distrazione o scarsa visibilita'.
- 3. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, il segnale di conferma e' posto a circa 500 m dopo la fine delle corsie di accelerazione.
- 4. Sul segnale di conferma (fig. II.285) possono iscriversi piu' nomi di localita', seguiti dalle rispettive distanze chilometriche, nell'ordine con il quale esse vengono raggiunte lungo l'itinerario e con caratteri di diverse dimensioni a seconda l'importanza di esse.
- 5. Sulla viabilita' urbana la funzione di conferma puo' essere assolta da segnali di direzione con freccia verticale verso l'alto.
- 6. Il segnale di conferma puo' coincidere con il segnale di identificazione della strada, combinato con freccia verticale (fig. II.286). In tal caso e' opportuno che detti segnali compaiano anche sul preavviso di intersezione, sul segnale di preselezione e su quello di direzione.
- 7. I simboli di cui all'articolo 125, comma 2, abbinati a frecce verticali, possono costituire segnali di conferma (figg. II.287, II.288, II.289); abbinati a frecce orizzontali possono costituire segnali di direzione.

Art. 133 (Art. 39 Cod. Str.) (Segnale nome-strada)

- 1. Il segnale NOME-STRADA indica il nome di strade, vie, piazze, viali e di qualsiasi altra tipologia viaria e deve essere collocato nei centri abitati su entrambi i lati di tutte le strade in corrispondenza delle intersezioni.
- 2. Nelle zone centrali della citta' il segnale nome-strada puo' essere sostituito dalle targhe toponomastiche di tipo tradizionale.
- 3. I segnali nome-strada hanno le dimensioni e le caratteristiche di cui alla tabella II.15 e cornice di colore blu.
 - 4. Il segnale nome-strada puo' essere applicato:
- a) al di sopra delle lanterne semaforiche, con lo sbalzo tutto sopra il marciapiede, e comunque rivolto dalla parte esterna alla carreggiata. L'altezza del bordo inferiore del segnale deve essere compresa tra 3,00 e 3,50 m circa dal piano stradale (fig. II.290);
- b) nelle piazze, viali alberati, ecc. su supporti posti presso il bordo del marciapiede. Ogni supporto puo' comprendere i segnali delle due strade in angolo, disposti secondo l'angolo formato dalle due strade, e sfalsati in altezza (fig. II.291);
- c) ove esistano pali o sostegni della pubblica illuminazione o di altro tipo, il segnale puo' essere applicato ad essi;
- d) in altri casi, ove le circostanze lo consiglino, con attacchi a muro;
- e) nei casi b), c) e d) l'altezza dei segnali e' compresa tra 2,50 e 3,00 m, salvo casi di impossibilita' materiale.
- 5. Nelle strade a senso unico il segnale SENSO UNICO PARALLELO deve essere applicato congiuntamente al segnale NOME-STRADA, sullo stesso supporto e al di sotto di quello; i due segnali devono avere uguali dimensioni.
- 6. Il segnale NOME-STRADA puo' contenere l'indicazione dei numeri civici relativi al tratto di strada (fig. II.292).
- 7. Il segnale di numero civico puo' essere utilizzato per indicare il numero delle civili abitazioni, singole o condominiali, secondo le norme dei regolamenti comunali in materia. Inoltre e' consentito applicare, ogni decina di numeri circa, un numero civico perpendicolare all'asse stradale, fissato sui pali della pubblica illuminazione o su altri supporti, in maniera che esso appaia frontalmente alle correnti del traffico (fig. II.293).
- 8. Il segnale NOME-STRADA non deve essere abbinato ad installazioni pubblicitarie.

Art. 134 (Art. 39 Cod. Str.) (Segnali turistici e di territorio)

- 1. Le indicazioni di questa categoria possono essere inserite nei segnali di cui agli articoli 127, 128, 130 e 131 e si suddividono nelle seguenti tipologie espresse in maniera sintetica, rinviando per il dettaglio all'articolo 78, comma 2:
 - a) turistiche;
 - c) alberghiere;
 - d) territoriali;
 - e) di luoghi di pubblico interesse.

I simboli relativi a queste indicazioni sono rappresentati fra quelli di cui alle figure da II.100 a II.231.

- 2. I segnali con le indicazioni di cui al comma 1 possono essere posti in posizione autonoma e singola, come segnali di direzione isolati, o come segnali di localizzazione, ma in tal caso non devono interferire con l'avvistamento e la visibilita' dei segnali di pericolo, di prescrizione e di indicazione di cui al presente regolamento. Se impiegati devono essere installati unicamente sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato, e salvo casi di impossibilita', a non oltre 10 km di distanza dal luogo.
- 3. L'onere per la fornitura, per l'installazione e la manutenzione dei segnali di cui al comma 1 e' a carico del soggetto interessato all'installazione; qualora trattasi di soggetto diverso dall'ente proprietario della strada, dovra' essere ottenuta la preventiva autorizzazione di quest'ultimo, che fissera' i criteri tecnici per l'installazione.
- 4. I segnali di indicazione turistica e territoriale sono a fondo marrone con cornici ed iscrizioni di colore bianco. Simboli, iscrizioni e composizione grafica sono esemplificati dalle figure II.294 e II.295.
- 5. I segnali con le indicazioni di cui al comma 1, lettera b) possono essere installati, a giudizio dell'ente proprietario della strada, qualora per la configurazione dei luoghi e della rete stradale si reputi utile l'impianto di un sistema segnaletico informativo di avvio , purche' non compromettano la sicurezza della circolazione e la efficacia della restante segnaletica e siano installati in posizione autonoma.
- 6. Nessuna indicazione puo' essere inserita sui preavvisi di intersezione, sui segnali di preselezione, sui segnali di direzione, su quelli di conferma. Puo' essere invece installato nelle intersezioni e combinato, ove necessario col "gruppo segnaletico unitario" ivi esistente, il segnale di direzione con l'indicazione di

(fig. II.296) che, col relativo simbolo, puo' essere inserito nei preavvisi di intersezione o nei segnali di preselezione.

7. Nei centri abitati, ove la zona o le zone industriali

sono ben localizzate, si deve fare uso di segnali indicanti collettivamente la zona ; tutte le attivita' e gli insediamenti particolari saranno indicati successivamente sulle intersezioni locali a valle degli itinerari principali di avvio alla

genere (fig. II.297).

8. Le parole ed i simboli indicanti il logotipo delle ditte possono

essere riprodotti con la grafica propria, al fine di renderne visivamente piu' agevole la percezione.

- 9. I segnali di indicazione alberghiera devono far parte di un sistema unitario ed autonomo di segnalamento di indicazione qualora, a giudizio dell'ente proprietario della strada, sia utile segnalare l'avvio ai vari alberghi. L'installazione di tale sistema segnaletico e' subordinata alla autorizzazione dell'ente proprietario della strada che stabilira' le modalita' per la posa in opera.
 - 10. La segnaletica di indicazione alberghiera comprende:
- a) un segnale con funzione di preavviso di un punto o di un ufficio di informazioni turistico-alberghiere o del segnale di informazione di cui seguente (fig. II.298);
- b) un segnale di informazione generale sul numero, categoria ed eventuale denominazione degli alberghi (fig. II.299);
- c) una serie di segnali specializzati di preavviso e direzione, posti in sequenza in posizioni autonome e non interferenti con la normale segnaletica di indicazione, per indirizzare l'utente sull'itinerario di destinazione (figura II.300 e II.301).
- 11. I segnali di indicazione alberghiera sono a fondo bianco con cornici, simboli, iscrizioni e composizione grafica come esemplificati dalle figure.

Art. 135 (Art. 39 Cod. Str.) (Segnali utili per la guida)

- 1. I segnali utili per la guida devono essere collocati in prossimita' del luogo indicato (segnali di localizzazione). Tali segnali possono essere preceduti da un segnale di tipo composito (segnale di preavviso), che riporta anche una freccia indicante la direzione da seguire, ed eventualmente possono essere abbinati ad un pannello integrativo modello II.1, indicante la distanza in metri tra il segnale e il luogo indicato. I segnali di questa categoria devono avere le dimensioni di cui alle tabelle II.6 e II.7, salvo diversa indicazione. Per le autostrade devono essere adottate dimensioni di 120 x 120 cm per il tipo quadrato, con proporzionale aumento delle altre grandezze, e colore di fondo verde, salvo le specifiche eccezioni. Se utilizzati come inserti, le loro dimensioni devono essere adeguate a quelle del segnale in cui sono inseriti ed alla relativa composizione grafica.
- 2. Il segnale OSPEDALE (fig. II.302) deve essere usato per indicare la vicinanza di ospedali, case di cura, cliniche, istituti di ricovero per ammalati; esso ha, fra l'altro, lo scopo di invitare gli utenti della strada ad adottare le precauzioni dovute ed in particolare ad evitare i rumori. Il nome dell'ospedale o delle altre case indicate puo' essere riportato su pannello integrativo modello II.6; qualora l'ospedale comprenda un pronto soccorso, il segnale deve essere abbinato con quello di PRONTO SOCCORSO (figura II.353).
- 3. Il segnale ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (fig. II.303) localizza un attraversamento pedonale non regolato da impianto semaforico e non in corrispondenza di intersezioni. Nel caso di segnale a luce propria, ne e' consigliata la combinazione con apposite sorgenti di luce, per l'illuminazione concentrata sui segni orizzontali zebrati. E' sempre a doppia faccia, anche se la strada e' a senso unico, e va posto ai due lati della carreggiata, in corrispondenza dell'attraversamento, sulla eventuale isola spartitraffico salvagente intermedia, oppure al di sopra della carreggiata. Sulle strade extraurbane e su quelle urbane di scorrimento deve essere preceduto dal segnale di pericolo di cui alla figura II.13 con funzione di preavviso.
- 4. Il segnale SCUOLABUS (fig. II.304) posto sul bordo del marciapiede indica la fermata dello scuolabus. L'installazione e' sempre a doppia faccia ed ortogonale all'asse stradale. Se posto all'esterno di un autobus segnala che esso e' adibito al trasporto di bambini da e per la scuola.
- 5. Il segnale SOS (fig. II.305) localizza un dispositivo di chiamata di soccorso o di assistenza. E' installato a doppia faccia ortogonale all'asse stradale.
- 6. I segnali SOTTOPASSAGGIO PEDONALE (fig. II.306) e SOVRAPPASSAGGIO PEDONALE (fig. II.307) localizzano un sottopassaggio o un sovrappassaggio per l'attraversamento stradale. Sono installati a doppia faccia all'inizio della rampa. Ove necessario, possono essere montati anche a tre elementi con facce angolate tra loro di 60 . Stessa utilizzazione ha il segnale RAMPA PEDONALE INCLINATA (fig. II.308).
- 7. Il segnale STRADA SENZA USCITA (fig. II.309), posto all'inizio di una strada, indica che la stessa e' senza uscita per i veicoli. Il segnale ha simbolo fisso e topografia invariabile. Per segnalare l'intersezione di una strada con un'altra senza uscita si usa il segnale PREAVVISO DI STRADA SENZA USCITA (fig. II.310 e II.311). Le diverse figure rappresentano lo schema grafico piu' significativo della configurazione dei luoghi. Il simbolo costituito dalla sola barra rossa puo' essere applicato ed integrato anche nei preavvisi di intersezione o di preselezione, extraurbani (a fondo blu) ed urbani (a fondo bianco) per preavvisare un ramo fondo cieco dell'intersezione.
- 8. Il segnale VELOCITA' CONSIGLIATA (fig. II.312) indica la velocita' che si consiglia di non superare in condizioni ottimali di

traffico e di tempo meteorologico. Puo' essere installato su strade extraurbane ed autostrade, in corrispondenza, ad esempio di curve pericolose o di tratti soggetti a forti venti, con eventuale pannello integrativo modello II.2. Al termine del tratto segnalato deve essere installato il segnale di FINE VELOCITA' CONSIGLIATA (figura II.313).

- 9. Il segnale STRADA RISERVATA AI VEICOLI A MOTORE (fig. II.314) indica l'inizio di una strada, diversa dall'autostrada, riservata alla circolazione dei veicoli a motore. Il segnale deve essere posto a tutti gli ingressi di tale strada e sostituisce i segnali di divieto riferiti ai veicoli senza motore. E' da utilizzare sulle strade nelle quali si devono osservare le stesse norme che regolano la circolazione sulle autostrade. Il pannello integrativo modello II.1 puo' essere aggiunto per indicare la distanza, tra cartello ed inizio della strada, all'altezza dell'ultima intersezione utile. Ha dimensioni minime 90 x 90 cm. Ad ogni uscita deve essere installato il segnale FINE STRADA RISERVATA AI VEICOLI A MOTORE (fig. II.315).
- 10. Il segnale GALLERIA (fig. II.316) indica l'inizio di una galleria naturale o artificiale; l'eventuale denominazione e la lunghezza possono essere indicati mediante pannelli integrativi rispettivamente modello II.6 e modello II.2. Il segnale ricorda le norme di comportamento da osservare nelle gallerie, e cioe':
 - a) accendere le luci anabbaglianti;
 - b) divieto di fermata e di sosta;
 - c) divieto di compiere inversioni di marcia;
 - d) spegnere il motore in caso di arresto per motivi di traffico.
 - Il segnale e' installato prima dell'imbocco della galleria.
- 11. Il segnale PONTE (fig. II.317) indica l'inizio di un ponte, viadotto, cavalcavia, sovrappasso e similari; puo' essere integrato da pannelli modello II.6 e modello II.2 indicanti il nome del ponte o del corso d'acqua attraversato, e la lunghezza dell'opera d'arte espressa in metri. E' installato all'inizio del ponte.
- 12. Il segnale ZONA RESIDENZIALE (fig. II.318) indica l'inizio di una strada o zona a carattere abitativo e residenziale, nella quale vigono particolari cautele di comportamento. Puo' essere installato all'inizio o agli inizi della strada o zona residenziale. All'uscita viene posto il segnale FINE ZONA RESIDENZIALE (fig. II.319). Particolari regole di circolazione vigenti sulla strada o nella zona devono essere rese note con pannello integrativo di formato quadrato (tab. II.9).
- 13. Il segnale AREA PEDONALE (fig. II.320) indica l'inizio della zona interdetta alla circolazione dei veicoli; puo' contenere deroghe per i velocipedi, per i veicoli al servizio di persone invalide con limitate capacita' motorie od altre deroghe, limitazioni od eccezioni riportate su pannello integrativo. All'uscita viene posto il segnale FINE AREA PEDONALE (fig. II.321).
- 14. Il segnale ZONA A TRAFFICO LIMITATO (fig. II.322/a) indica l'inizio dell'area in cui l'accesso e la circolazione sono limitati nel tempo o a particolari categorie di veicoli. All'uscita viene posto il segnale FINE ZONA A TRAFFICO LIMITATO (fig. II.322/b). Con lo stesso segnale sono indicate le zone di particolare rilevanza urbanistica di cui all'articolo 7, comma 8, del codice. Il segnale ZONA A VELOCITA' LIMITATA (fig. II.323/a) indica l'inizio di un'area nella quale non e' consentito superare la velocita' indicata nel cartello. All'uscita viene posto il segnale FINE ZONA A VELOCITA' LIMITATA (fig. II.323/b).
- 15. Il segnale ATTRAVERSAMENTO CICLABILE (fig. II.324) localizza un attraversamento della carreggiata da parte di una pista ciclabile, contraddistinta da apposita segnaletica orizzontale. Sulle strade extraurbane e sulle strade urbane di scorrimento deve essere preceduto dal segnale triangolare di pericolo di cui alla figura II.14. Il segnale puo' essere impiegato in versione con illuminazione propria e in tal caso ne e' consigliata la combinazione con apposite sorgenti di luce, per l'illuminazione concentrata sulla segnaletica

orizzontale. Puo' essere installato a doppia faccia, ai due lati della carreggiata ovvero al di sopra della stessa. E' sempre disposto in corrispondenza dell'attraversamento.

- 16. Il segnale SVOLTA A SINISTRA preavvisa la obbligatorieta' di manovre alternative per svoltare a sinistra quando, alla intersezione successiva, vige il divieto di svolta a sinistra, predisponendo il conducente ad eseguire una svolta di tipo semidiretto (fig. II.325) o una svolta di tipo indiretto (fig. II.326). La rifrangenza e' applicata al bianco e al grigio. Il simbolismo dei segnali e' fisso ed invariabile, qualunque sia la topografia dei luoghi. Il segnale INVERSIONE DI MARCIA (fig. II.327) e' da considerare variante di uso specifico del segnale di svolta a sinistra di tipo semidiretto ed e' impiegato per indicare la presenza di un manufatto sotto o sovrappassante una strada a carreggiate separate per consentire il ritorno nella direzione di provenienza.
- 17. Il segnale PIAZZOLA (figg. II.328 e II.329) indica l'esistenza di una piazzola a lato della carreggiata per effettuare una fermata. E' installato a circa 10 metri prima dell'inizio della piazzola. Il segnale SOS di cui al comma 5 non deve essere installato nel caso di impiego del segnale di figura II.329.
- 18. Il segnale TRANSITABILITA' (fig. II.330) presegnala lo stato temporaneo della transitabilita' su strade di montagna, gli eventuali limiti di percorribilita', raccomanda catene da neve, o impone queste ultime. Il cartello va posto all'inizio e lungo gli itinerari in salita, in corrispondenza delle intersezioni stradali nonche' all'uscita di eventuali abitati intermedi. Si impiega quando sia necessario far conoscere in tempo utile condizioni stradali difficili o di totale intransitabilita'. Il segnale comprende tre pannelli mobili, per un totale di sei facce, cinque delle quali contenenti messaggi differenti che possono apparire da soli o congiuntamente, secondo gli aspetti, combinazioni ed i significati seguenti:

Pannello	Aspetto e colore	Significato (*)		
a	fondo verde e iscrizione aperto in bianco oppure:	via libera		
	fondo rosso e iscrizione chiuso in bianco	strada intransitabile		
b	tutto bianco senza alcun simbolo oppure:			
	segnale di figura II.87	catene da neve obbligatorie		
	oppure: simboli II.181 e II.182	si raccomandanc		
		o catene da neve		
c	tutto bianco senza alcun simbolo oppure:			
	nomi di localita' o progressive			
	chilometriche	<pre>punto fin dove la strada e' percorribile</pre>		

(*) Se il passo o il tratto terminale della strada e' chiuso, il pannello "a" mostra il rosso e reca l'iscrizione "chiuso" ripetuto

nelle lingue indicate in figura. Se il passo e' aperto, il pannello "a" mostra il verde e reca l'iscrizione "aperto", ripetuto nelle stesse lingue. Se il passo e' aperto, il pannello bianco "c" non porta alcuna iscrizione ed il pannello bianco "b", secondo lo stato della percorribilita', non reca alcuna iscrizione oppure mostra il segnale della figura II.87 con altezza di 30 cm: CATENE DA NEVE OBBLIGATORIE, ovvero i simboli II.181 e II.182:

- O CATENE RACCOMANDATI (figg. II.331, II.332, II.333). Se il passo e' chiuso, il pannello bianco "c" puo' recare il nome della localita' e della progressiva chilometrica sino alla quale la strada e' aperta ed il pannello "b", secondo lo stato di percorribilita' fino alla localita' suddetta, mostra il segnale della figura II.87: CATENE DA NEVE OBBLIGATORIE ovvero i simboli II.181 e II.182: O CATENE RACCOMANDATI (figg. II.334, II.335,
- II.336). La rifrangenza e' applicata a tutti i colori. Dimensioni consigliate: cartello principale 200 x 135 cm; pannelli a, b e c 35 x 105 cm.
- 19. Il segnale USO CORSIE (figg. da II.337 a II.340) indica le modalita' per l'utilizzo delle singole corsie costituenti la carreggiata ovvero disponibili nel senso di marcia. Puo' essere utilizzato per indicare la corsia destinata ai veicoli che procedono a velocita' tale da costituire intralcio alla circolazione. Le dimensioni per le autostrade e altre strade aventi piu' corsie sono riportate nella figura II.337. I segnali di prescrizione inseriti nei cartelli hanno il diametro di cm 60 o 40.
- 20. Il segnale VARIAZIONE CORSIE DISPONIBILI deve essere usato per segnalare una variazione del numero delle corsie disponibili nel senso di marcia in riduzione (figg. II.341 e II.343) ed in aumento (figg. II.342 e II.344). Le dimensioni sono le stesse del segnale di cui al comma 19. Il segnale di preavviso, costituito da analogo segnale completo di pannello modello II.1, deve essere impiegato quando la corsia abbia lunghezza superiore a 500 m e compatibilmente con le condizioni e caratteristiche della strada.
- 21. Il segnale AUTOSTRADA (fig. II.345) indica l'inizio di un'autostrada; le sue dimensioni sono di 300 x 170 cm, in formato ridotto (simbolo II.161), identifica, su segnali di preavviso, di preselezione, di direzione e di conferma, l'itinerario verso sistemi autostradali, tangenziali od anulari. In funzione di preavviso, posto all'inizio del tronco di raccordo tra viabilita' ordinaria ed autostrada, vale a ricordare le norme di circolazione vigenti in autostrada (fig. II.347); le sue dimensioni minime sono di 300 x 120 cm la parte sinistra e 300 x 180 cm la parte destra.
- 22. Il segnale FINE AUTOSTRADA (fig. II.346) e' identico al segnale AUTOSTRADA, ma con una barra diagonale rossa. In funzione di preavviso e' corredato da un pannello modello II.1 e le sue dimensioni sono uguali a quelle del segnale autostrada.
- 23. I segnali INIZIO STRADA EXTRAURBANA PRINCIPALE e FINE STRADA EXTRAURBANA PRINCIPALE sono uguali a quelli di cui ai commi 21 e 22 ma con colore di fondo blu (figg. II.345, II.346, II.347).
- 24. Il segnale SENSO UNICO PARALLELO (fig. II.348) deve essere usato nelle intersezioni per indicare che sulla strada intersecata la circolazione e' regolata a senso unico, precisandone nel contempo il senso. E' installato parallelamente all'asse stradale ed e' opportuno che sia combinato con il segnale NOME-STRADA assumendone identiche dimensioni. Se l'intersezione e' semaforizzata i due segnali possono essere applicati al palo sopra la lanterna semaforica. Se il segnale del SENSO UNICO e' impiegato da solo ha dimensioni normali di 25 x 100 cm.
- 25. Il segnale SENSO UNICO FRONTALE (fig. II.349) e' installato normalmente all'asse della carreggiata e puo' integrare l'indicazione del segnale di cui al comma 24. Il segnale indica che la strada e' a senso unico e che quindi i conducenti possono utilizzarne l'intera

larghezza. Viene installato a destra e a sinistra, all'inizio del senso unico, con eventuali ripetizioni a sinistra. Le dimensioni sono quelle di tabella II.6. I segnali SENSO UNICO PARALLELO e SENSO UNICO FRONTALE devono essere installati dopo aver posto in opera il segnale di SENSO VIETATO dal lato interdetto all'entrata.

- 26. Il segnale PREAVVISO DI DEVIAZIONE CONSIGLIATA AUTOCARRI IN TRANSITO (fig. II.350) deve essere usato per presegnalare l'itinerario consigliato ai veicoli di massa superiore a 3.5 t per evitare che attraversino un centro abitato o parte di esso. Nel punto della deviazione deve essere usato il segnale DIREZIONE AUTOCARRI CONSIGLIATA (fig. II.351).
- 27. Il segnale LIMITI DI VELOCITA' GENERALI (fig. II.352) deve essere usato particolarmente in prossimita' delle frontiere nazionali per indicare i limiti di velocita' generali in vigore in Italia. Il nome, il contrassegno e la bandiera italiana sono posti nella parte alta del cartello. Il segnale indica i limiti di velocita' generali in vigore nel seguente ordine dall'alto verso il basso:
- a) nel primo riquadro il limite massimo di velocita' nei centri abitati;
- b) nel secondo, il limite massimo di velocita' fuori dei centri abitati;
- c) nel terzo, il limite massimo di velocita' sulle strade extraurbane principali;
 - d) nel quarto, il limite massimo di velocita' sulle autostrade.
- Il bordo del cartello e la parte superiore sono a fondo blu o verde a seconda della viabilita' su cui il segnale e' installato, i riquadri sono a fondo bianco, i simboli dei primi due riquadri sono neri e il secondo e' barrato da una linea rossa obliqua.

Art. 136 (Art. 39 Cod. Str.)

(Segnali che forniscono indicazioni di servizi utili)

- 1. I segnali che forniscono indicazioni di servizi utili devono essere collocati in prossimita' del servizio segnalato, salvo che il cartello sia integrato da una freccia indicante la direzione da seguire; possono essere abbinati ad un pannello integrativo modello II.1 indicante la distanza in metri tra il segnale ed il servizio indicato. L'eventuale denominazione puo' essere riportata nello spazio sottostante il simbolo. I simboli relativi ai segnali di cui al presente articolo possono essere utilizzati, formato opportunamente ridotto, entro i segnali di preavviso, preselezione, di direzione e di conferma. Le dimensioni riportate nella tabella II.8, salvo diversa indicazione; per le autostrade devono essere adottate dimensioni di 150 x 225 cm con proporzionale aumento delle altre grandezze. Se il servizio e' fornito nell'ambito autostradale, i segnali sono a fondo verde.
- 2. Il segnale di PRONTO SOCCORSO (fig. II.353) indica un posto sanitario organizzato per interventi di primo soccorso. Gli itinerari adducenti devono essere segnalati mediante analoghi cartelli di avvio, posti nelle intersezioni piu' importanti della viabilita' principale.
- 3. Il segnale ASSISTENZA MECCANICA (fig. II.354) indica una officina meccanica o similari lungo la viabilita' extraurbana.
- 4. Il segnale TELEFONO (fig. II.355) indica un punto o posto telefonico pubblico lungo la viabilita' extraurbana.
- 5. Il segnale RIFORNIMENTO (figg. II.356 e II.357) indica un impianto di distribuzione di carburante lungo la viabilita' extraurbana.
- 6. Il segnale FERMATA AUTOBUS (fig. II.358) indica i punti di fermata degli autoservizi di pubblico trasporto extraurbani. Lo spazio blu sottostante al quadrato bianco col simbolo nero puo' essere utilizzato per l'indicazione dei servizi in transito, loro destinazioni ed eventuali orari. Se tale spazio non e' sufficiente, il segnale e' integrato con un pannello modello II.6 avente le dimensioni della tabella II.9. Il segnale puo' essere usato anche lungo le strade
- 7. Il segnale FERMATA TRAM (fig. II.359) indica i punti di fermata di una linea tranviaria. Si applicano le disposizioni del comma 6.
- 8. Il segnale INFORMAZIONI (fig. II.360) indica un posto di informazioni turistiche o di altra natura.
- 9. Il segnale OSTELLO PER LA GIOVENTU' (fig. II.361) indica un ostello o albergo per la gioventu'.
- 10. Il segnale AREA PER PICNIC (fig. II.362) indica uno spazio attrezzato con tavoli, panche ed altri eventuali arredi, ove l'utente della strada possa fermarsi e sostare.
- 11. Il segnale CAMPEGGIO (fig. II.363) indica la vicinanza di una struttura ricettiva attrezzata ed autorizzata per l'attendamento di campeggiatori e la sosta di caravan e auto-caravan. E' usato sulla viabilita' extraurbana e su quella urbana periferica.
- 12. Il segnale RADIO INFORMAZIONI STRADALI (fig. II.364) indica agli utenti la frequenza d'onda sulla quale possono ricevere le notizie utili per la circolazione stradale. Sulle autostrade i segnali vanno posti 500 metri circa dopo la fine della corsia di accelerazione delle entrate. Sulla viabilita' normale sono posti 1 km circa dopo la fine dei centri abitati. La fornitura e la posa in opera sono a carico dell'ente proprietario, gestore o concessionario della strada.
- 13. Il segnale MOTEL (fig. II.365) indica la vicinanza di un albergo prossimo alla strada, fuori dei centri abitati e deve essere usato solo sulle strade extraurbane. Sulle autostrade il simbolo puo' essere inserito nei preavvisi di area di servizio.
 - 14. I segnali BAR (fig. II.366) e RISTORANTE (fig. II.367) indicano

rispettivamente la vicinanza di un esercizio di bar o di ristorante sulle strade extraurbane. Sulle autostrade il simbolo puo' essere inserito nei preavvisi di area di servizio. Questi segnali sono vietati nei centri abitati.

- 15. I segnali PARCHEGGIO DI SCAMBIO con autobus, ovvero tram, ovvero metropolitana ed altri servizi di trasporto od itinerari pedonali (figg. da II.368 a II.371), indicano od avviano verso un parcheggio di scambio ubicato e predisposto vicino ad una fermata o un capolinea dei mezzi di trasporto o di itinerari pedonali. Nella zona a destra in basso del segnale possono essere inserite le indicazioni essenziali relative alle destinazioni od ai numeri distintivi delle linee di pubblico trasporto disponibili. Le dimensioni sono riportate nella tabella II.7. Puo' essere aggiunto un pannello integrativo con la eventuale denominazione della fermata.
- 16. Il segnale AUTO SU TRENO E AUTO AL SEGUITO (figg. II.372 e II.373), posto nelle vicinanze di una stazione ferroviaria, avvia gli automobilisti al servizio di trasporto autovetture al seguito del viaggiatore. E' installato a cura e spese dell'ente ferroviario previo accordo con l'ente proprietario della strada.
- 17. Il segnale AUTO SU NAVE (fig. II.374) posto in vicinanza di un porto, all'ingresso di un centro abitato, lungo il percorso verso il porto, avvia ai moli o punti di imbarco autoveicoli su navi traghetto. E' installato lungo determinati itinerari, od anche entro l'area portuale per smistare i veicoli verso singoli punti di imbarco in rapporto alle destinazioni delle navi. I segnali posti entro la zona portuale devono contenere l'indicazione della destinazione, ove esistono diversi attracchi. Tale indicazione deve essere espressa col nome dell'isola, della nazione o della citta' di sbarco, in lingua italiana e nella lingua del paese di destinazione. Si puo' anche fare uso della sigla automobilistica della nazione di destinazione, in lettere nere entro un ovale bianco. E' vietato l'uso di questo segnale per indicare agenzie di viaggio. Puo' essere aggiunto pannello integrativo modello II. 6 ove si ritengano utili ulteriori informazioni, come la compagnia di navigazione, il molo o il punto di imbarco.
- 18. Il segnale TAXI (fig. II.375) indica l'ubicazione di un'area di sosta riservata alle autovetture in servizio pubblico. L'area e' delimitata da strisce gialle, integrata da iscrizioni orizzontali "TAXI". Le dimensioni normali sono di 40 x 6p0 cm, quelle grandi 60 x 90 cm.
- 19. Per indicare le AREE DI SERVIZIO sulla viabilita' extraurbana e su quella autostradale e' impiegato un segnale composito (fig. II.376) ove sono riportati i simboli dei servizi esistenti utilizzando i simboli appropriati previsti nei commi precedenti. All'interno delle aree possono essere usati segnali con il solo simbolo del servizio per indicarne la localizzazione, ovvero i percorsi da seguire per raggiungerli.
- 20. Il segnale AREA ATTREZZATA CON IMPIANTI DI SCARICO (fig. II.377) indica un'area attrezzata riservata alla sosta e al parcheggio delle auto-caravan dotata di impianti igienico-sanitari, atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni delle auto-caravan e degli altri autoveicoli circolanti su strada dotati di analoghi impianti.
- 21. Il segnale POLIZIA (figg. da II.378 a II.381) indica la sede piu' vicina di un posto o ufficio di un organo di polizia. Sul segnale devono essere indicate la localita', la via ed il numero di telefono. E' installato lungo la viabilita' extraurbana in prossimita' degli accessi ai centri abitati. Il segnale e' a fondo bianco con scritte in nero ed ha dimensioni di cm.

§ 4. LA SEGNALETICA ORIZZONTALE

(Art. 40 Codice della Strada)

Art. 137 (Art. 40 Cod. Str.)

(Disposizioni generali sui segnali orizzontali)

- 1. Tutti i segnali orizzontali devono essere realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con fondo stradale bagnato; nei casi di elevata frequenza di condizioni atmosferiche avverse possono essere utilizzati materiali particolari.
- 2. I segnali orizzontali sono usati da soli, con autonomo valore prescrittivo quando non siano previsti altri specifici segnali, ovvero per integrare altri segnali.
- 3. I segnali orizzontali devono essere realizzati con materiali antisdrucciolevoli e non devono sporgere piu' di 3 mm dal piano della pavimentazione.
- 4. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche, di e di durata dei materiali da usare per i segnali orizzontali, nonche' i metodi di misura di dette caratteristiche, sono stabiliti da apposito disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
 - 5. I colori dei segnali orizzontali sono i seguenti:
 - a) bianco,
 - b) giallo,
 - c) azzurro,
 - d) giallo alternato con il nero.
- Il loro impiego e' specificato per ogni categoria di segnali negli articoli seguenti; possono essere adottati i colori della segnaletica verticale quando i relativi segnali vengono ripetuti sulla pavimentazione.
- 6. Nessun altro segnale e' consentito sulle carreggiate stradali all'infuori di quelli previsti dalle presenti norme; per indicazioni connesse a manifestazioni su strada o competizioni sportive, i segnali dovranno essere realizzati con materiale asportabile e rimossi prima del ripristino della normale circolazione.
- 7. I segnali orizzontali devono essere mantenuti sempre efficienti: in caso di rifacimento della pavimentazione stradale, devono essere ripristinati nei tempi tecnici strettamente necessari. La mancanza dei segnali orizzontali, in caso di riapertura al traffico deve essere opportunamente segnalata con il prescritto segnale verticale.
- 8. I segnali orizzontali, quando non siano piu' rispondenti allo scopo per il quale sono stati eseguiti, devono essere rimossi o sverniciati, con idonee tecniche esecutive tali da evitare, anche con il trascorrere del tempo, confusione con i nuovi segnali.

Art. 138 (art. 40 Cod. Str.) (Strisce longitudinali)

1. Le strisce longitudinali servono per separare i sensi di marcia o le corsie di marcia, per delimitare la carreggiata ovvero per incanalare i veicoli verso determinate direzioni; la larghezza minima della strisce longitudinali, escluse quelle di margine, e' di 15 cm per le autostrade e per le strade extraurbane principali, di 12 cm

- 2. Le strisce longitudinali si suddividono in:
- a) strisce di separazione dei sensi di marcia;
- b) strisce di corsia;
- c) strisce di margine della carreggiata;
- d) strisce di raccordo;
- e) strisce di guida sulle intersezioni.
- 3. Le strisce longitudinali possono essere continue o discontinue (fig. II.415); le lunghezze dei tratti e degli intervalli delle strisce discontinue, nei rettilinei, sono stabilite nella seguente tabella:

Tipo di striscia		Intervallo m	Ambito di applicazione
a	4,5	7,5	Per separazione dei sensi di marcia e delle corsie di marcia nei tratti con velocita' di progetto superiore a 110 km/h
b	3,0	4,5	Per separazione dei sensi di marcia e delle corsie di marcia nei tratti con velocita' di progetto tra 50 e 110 km/h
С	3,0	3,0	Per separazione dei sensi di marcia e delle corsie di marcia nei tratti con velocita' non superiore a 50 km/h o in galleria
d	4,5	1,5	Per strisce di preavviso dello approssimarsi di una striscia continua
e	3,0	3,0	Per delimitare le corsie di accele- razione e decelerazione
f	1,0	1,0	Per strisce di margine, per inter- ruzione di linee continue in cor- rispondenza di accessi laterali o di passi carrabili
g	1,0	1,5	Per strisce di guida sulle inter- sezioni
h	4,5	3	Per strisce di separazione delle corsie reversibili

4. In curva, gli intervalli delle strisce di tipo "a" e "b", di cui alla tabella del comma 3, possono essere ridotti in funzione dei raggi di curvatura fino alla lunghezza del tratto.

5. L'estesa di una striscia continua non deve essere inferiore a 30 m, salvo il caso in cui due intersezioni successive siano cosi ravvicinate da non consentire tale lunghezza

6. Il tracciamento delle strisce longitudinali e' obbligatorio su tutti i tipi di strade, ad eccezione delle strade non dotate di pavimentazione idonea alla posa delle strisce, mentre e' facoltativo su quelle locali.

Art. 139 (Art. 40 Cod. Str.)

(Strisce di separazione dei sensi di marcia)

- 1. La separazione dei sensi di marcia si realizza mediante una o due strisce longitudinali affiancate di colore bianco e di uguale larghezza; la distanza tra le due strisce affiancate deve essere non inferiore alla larghezza di una di esse.
- 2. La striscia di separazione dei sensi di marcia deve essere continua:
- a) sulle carreggiate di marcia, allorche' non si voglia consentire l'occupazione, neppure momentanea, della corsia adiacente per il sorpasso;
 - b) in prossimita' delle intersezioni a raso;
 - c) nelle zone di attestamento;
- d) in prossimita' degli attraversamenti pedonali e di quelli ciclabili;
- e) in prossimita' di tratti stradali in cui la visibilita' e' ridotta, come nelle curve e sui dossi;
 - f) in prossimita' dei passaggi ferroviari a livello;
 - g) in prossimita' delle strettoie.
- 3. Lungo le curve, sui dossi e nelle strettoie, non disciplinate con senso unico alternato, la striscia continua di separazione dei sensi di marcia deve avere lunghezza tale da impedire l'occupazione della corsia adiacente, per tutto il tratto in cui la visibilita' non e' sufficiente.
- 4. Due strisce affiancate, di cui una continua ed una discontinua, devono essere impiegate allorche' uno dei due sensi di marcia dispone di una distanza di visibilita' ridotta (figg. da II.416 a II.424), ovvero per consentire la possibilita' di sorpasso ai veicoli in uscita dalle aree di intersezione (fig. II.425); la lunghezza di tali strisce affiancate non deve essere inferiore a 30 m.
- 5. Nel caso di due strisce affiancate, di cui una continua ed una discontinua, la striscia continua non impedisce al conducente, che ha effettuato un sorpasso consentito, di riprendere la sua posizione normale sulla carreggiata.
- 6. Due strisce affiancate continue devono essere tracciate per separare i sensi di marcia nei seguenti casi:
- a) nelle strade a carreggiata unica a due o piu' corsie per senso di marcia (fig. II.426);
- b) quando due o piu' corsie nello stesso senso di marcia sono delimitate da strisce continue (fig. II.426);
- c) quando la separazione dei sensi di marcia non coincide con l'asse della carreggiata;
- d) quando si predispone uno spartitraffico, anche senza apposito manufatto, per conferire maggiore sicurezza alla circolazione distanziando i due sensi di marcia; in questo caso, se lo spazio tra le due strisce e' superiore a 50 cm, esso dovra' essere evidenziato con le zebrature di cui all'articolo 150, comma 2.
- 7. In presenza di sistemi di regolazione del traffico con corsie reversibili, le strisce di separazione delle corsie sono discontinue, del tipo "h" di cui alla tabella dell'articolo 138, comma 3, e i conducenti possono effettuare il cambio di corsia solo se autorizzati dalla apposita segnaletica semaforica.
- 8. In tutti gli altri casi non previsti dal presente articolo le strisce di separazione dei sensi di marcia devono essere discontinue.
- 9. Le strisce continue possono essere interrotte in corrispondenza di strade o accessi laterali, sempre che sia garantita una sufficiente visibilita' per le manovre di attraversamento o di svolta.
- 10. Le strisce longitudinali continue, connesse a strisce trasversali, che servono a delimitare gli stalli di sosta, possono essere sorpassate per la effettuazione delle manovre connesse con la sosta.
 - 11. Per preavvisare i conducenti dell'approssimarsi di una striscia

longitudinale continua di separazione dei sensi di marcia, si possono adottare strisce longitudinali discontinue del tipo "d", di cui alla tabella dell'articolo 138, comma 3.

Art. 140 (Art. 40 Cod. Str.) (Strisce di corsia)

- 1. Il modulo di corsia, inteso come distanza tra gli assi delle strisce che delimitano la corsia, e' funzione della sua destinazione, del tipo di strada, del tipo di veicoli in transito e della sua regolazione; il modulo va scelto tra i seguenti valori: 2,75 m 3 m 3,25 m 3,5 m 3,75 m; mentre per le corsie di emergenza il modulo va scelto nell'intervallo tra 2 e 3,5 m.
- 2. Negli attestamenti delle intersezioni urbane il modulo di corsia puo' essere ridotto a 2,5 m, purche' le corsie che adottano tale modulo non siano percorse dal trasporto pubblico o dal traffico pesante.
- 3. La larghezza delle corsie di marcia lungo le strade deve essere mantenuta il piu' possibile costante, salvo che in prossimita' delle intersezioni o in corrispondenza dei salvagenti posti sulle fermate dei tram; in curva deve essere realizzato idoneo allargamento in funzione del tipo di veicoli in transito e del raggio di curvatura.
- 4. Nelle zone di attestamento, in prossimita' delle intersezioni, le strisce di separazione delle corsie di marcia devono essere continue, nel tratto immediatamente precedente la striscia di arresto, per una lunghezza minima di 30 m.
- 5. Le strisce di corsia delle strade con diritto di precedenza possono essere prolungate all'interno delle aree di intersezione, purche' tracciate in modo discontinuo; tuttavia le strisce di corsia non possono essere prolungate all'interno delle aree di intersezione, qualora esistano le strisce di guida di cui all'articolo 143.
- 6. Le corsie riservate, qualora non protette da elementi in elevazione sulla pavimentazione, sono separate dalle altre corsie di marcia mediante due strisce continue affiancate, una bianca di 12 cm di larghezza ed una gialla di 30 cm, distanziate tra loro di 12 cm; la striscia gialla deve essere posta sul lato della corsia riservata (fig. II.427/a).
- 7. Le piste ciclabili, qualora non protette da elementi in elevazione sulla pavimentazione, sono separate dalle corsie di marcia mediante due strisce continue affiancate, una bianca di 12 cm di larghezza ed una gialla di 30 cm distanziate tra loro di 12 cm; la striscia gialla deve essere posta sul lato della pista ciclabile (fig. II.427/b).

Art. 141 (Art. 40 Cod. Str.)

(Strisce di margine della carreggiata)

- 1. I margini della carreggiata sono segnalati con strisce di colore bianco.
- 2. Le strisce di margine sono continue in corrispondenza delle corsie di emergenza e delle banchine; esse possono essere realizzate nei tratti di strada in cui vige il divieto di sosta.
- 3. Le strisce di margine sono discontinue in corrispondenza di una strada con obbligo di dare precedenza, di diramazioni, di corsie di accelerazione e decelerazione, di piazzole o zone di sosta e di passi carrabili (fig. II.428/a, II.428/b, II.428/c).
- 5. Le strisce di margine delle autostrade e delle strade extraurbane principali, nelle zone di nebbia o in quelle in cui si verificano frequenti condizioni atmosferiche avverse, possono essere dotate di che producono un effetto sonoro o inducono una vibrazione sul veicolo, per avvertire il conducente della sua posizione rispetto al margine della carreggiata; tale accorgimento puo' essere adottato tutte le volte che sia ritenuto necessario.

Sia i materiali da utilizzare per la costruzione degli elementi a rilievo, che il profilo degli stessi, sono soggetti ad approvazione da parte del Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.

Art. 142 (Art. 40 Cod. Str.) (Strisce di raccordo)

- 1. Le strisce di raccordo sono strisce continue oblique di colore bianco e vanno usate in dipendenza di variazioni della larghezza della carreggiata utilizzabile dal traffico, o delle corsie.
- 2. L'inclinazione delle linee di raccordo rispetto all'asse stradale non deve superare il 5% per le strade urbane di quartiere e per le strade locali e il 2% per tutti gli altri tipi di strade, fatti salvi i casi in cui cio' risultasse impossibile per la presenza di intersezioni a monte (fig. II.429).
- 3. Le strisce di raccordo possono delimitare zone della carreggiata dalle quali si voglia escludere il traffico; in tal caso queste zone possono essere visualizzate mediante zebratura.
- 4. Le strisce di raccordo per far divergere il traffico da ostacoli o isole posti entro la carreggiata devono essere realizzate come indicato in figura II.430.

```
Art. 143 (Art. 40 Cod. Str.) (Strisce di guida sulle intersezioni)
```

- 1. Le strisce di guida sulle intersezioni sono del tipo "g", di cui alla tabella dell'articolo 138, comma 3, sono curve, discontinue, di colore bianco e possono essere tracciate nelle aree di intersezione per guidare i veicoli in manovra secondo una corretta traiettoria (figg. II.431/a e II.431/b).
- 2. Le strisce di guida sulle intersezioni possono essere tracciate altresi' per indicare i limiti dell'ingombro in curva dei tram.

Art. 144 (Art. 40 Cod. Str.) (Strisce trasversali)

- 1. Le strisce trasversali, o linee di arresto, sono continue o discontinue e di colore bianco; quelle continue hanno larghezza minima di 50 cm e vanno usate in corrispondenza delle intersezioni semaforizzate, degli attraversamenti pedonali semaforizzati ed in presenza del segnale FERMARSI E DARE PRECEDENZA (figg. II.432/a, II.432/b, II.432/c); quelle discontinue vanno usate in presenza del segnale DARE PRECEDENZA.
- 2. La linea di arresto deve essere tracciata con andamento parallelo all'asse della strada principale, di massima sulla soglia dell'intersezione e, comunque, in posizione tale da consentire agevolmente le manovre di svolta; deve essere tracciata, inoltre, in posizione tale che il conducente possa, se necessario, fermarsi in tempo utile prima di tale linea ed avere la visuale piu' ampia possibile sui rami della intersezione, tenuto conto delle esigenze di movimento degli altri veicoli e dei pedoni. La linea non deve essere tracciata in presenza di corsie di accelerazione.
- 3. La linea di arresto deve collegare il margine della carreggiata con la striscia longitudinale di separazione dei sensi di marcia ovvero, nei sensi unici, con l'altro margine della carreggiata. Per le strade prive di salvagente od isola spartitraffico, la linea deve essere raccordata con la striscia longitudinale continua per una lunghezza non inferiore a 25 m e a 10 m, rispettivamente fuori e dentro i centri abitati.
- 4. La linea di arresto, in presenza del segnale DARE PRECEDENZA, e' costituita da una serie di triangoli bianchi tracciati con la punta rivolta verso il conducente obbligato a dare la precedenza; tali triangoli hanno una base compresa tra 40 e 60 cm ed un'altezza compresa tra 60 e 70 cm (fig. II.433).
- 5. Sulle intersezioni regolate mediante segnali semaforici, la linea di arresto deve essere tracciata prima dell'attraversamento pedonale ad una distanza di 1 m dal limite di questo (fig. II.431/a).

Art. 145 (Art. 40 Cod. Str.) (Attraversamenti pedonali)

- 1. Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla carreggiata mediante zebrature con strisce bianche parallele alla direzione di marcia dei veicoli, di lunghezza non inferiore a 2,50 m, sulle strade locali e su quelle urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre strade; la larghezza delle strisce e degli intervalli e' di 50 cm (fig. II.434).
- 2. La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.
- 3. In presenza del segnale FERMARSI E DARE PRECEDENZA l'attraversamento pedonale, se esiste, deve essere tracciato a monte della linea di arresto, lasciando uno spazio libero di almeno 5 m; in tal caso i pedoni devono essere incanalati verso l'attraversamento pedonale mediante opportuni sistemi di protezione (fig. II.435).
- 4. Sulle strade ove e' consentita la sosta, per migliorare la visibilita', da parte dei conducenti, nei confronti dei pedoni che si accingono ad impegnare la carreggiata, gli attraversamenti pedonali possono essere preceduti, nel verso di marcia dei veicoli, da una striscia gialla a zig zag, del tipo di quella di cui all'articolo 151, comma 3, di lunghezza commisurata alla distanza di visibilita'. Su tale striscia e' vietata la sosta (fig. II.436).

Art. 146 (Art. 40 Cod. Str.) (Attraversamenti ciclabili)

- 1. Gli attraversamenti ciclabili devono essere previsti solo per garantire la continuita' delle piste ciclabili nelle aree di intersezione.
- 2. Gli attraversamenti ciclabili sono evidenziati sulla carreggiata mediante due strisce bianche discontinue, di larghezza di 50 cm; con segmenti ed intervalli lunghi 50 cm; la distanza minima tra i bordi interni delle due strisce trasversali e' di 1 m per gli attraversamenti a senso unico e di 2 m per gli attraversamenti a doppio senso (fig.II.437).
- 3. Analogamente a quanto previsto dall'articolo 145, comma 4, sulle strade ove e' consentita la sosta, per migliorare la visibilita', da parte dei conducenti, nei confronti dei che si accingono ad impegnare la carreggiata, gli attraversamenti ciclabili possono essere preceduti, nel verso di marcia dei veicoli, da una striscia gialla a zig zag, del tipo di quella di cui all'articolo 151, comma 3, di lunghezza commisurata alla distanza di visibilita'. Su tale striscia e' vietata la sosta.

Art. 147 (Art. 40 Cod. Str.) (Frecce direzionali)

- 1. Sulle strade aventi un numero sufficiente di corsie per consentire la preselezione e l'attestamento dei veicoli in prossimita' di una intersezione, le corsie da riservare a determinate manovre, devono essere contrassegnate a mezzo di frecce direzionali di colore bianco.
 - 2. Le frecce direzionali sono:
- a) freccia destra per le corsie specializzate per la svolta a destra;
- b) freccia diritta per le corsie specializzate per l'attraversamento diretto dell'intersezione per confermare il senso di marcia sulle strade a senso unico;
- c) freccia a sinistra per le corsie specializzate per la svolta a sinistra;
- d) freccia a destra abbinata a freccia diritta per le corsie specializzate per la svolta a destra e l'attraversamento diretto dell'intersezione;
- e) freccia a sinistra abbinata a freccia diritta per le corsie specializzate per la svolta a sinistra e l'attraversamento diretto dell'intersezione;
 - f) freccia di rientro.
- 3. Le dimensioni delle frecce si diversificano in funzione del tipo di strada su cui vengono applicate e sono stabilite nelle figure II.438/a, II.438/b, II.438/c e II.438/d.
- Le frecce direzionali possono essere tracciate anche per segnalare le direzioni consentite o quelle vietate (fig. II.439).
- 5. La posizione delle frecce all'interno delle corsie e' stabilita in figura II.440.
- 6. La punta delle frecce tracciate in prossimita' di una linea di arresto deve distare dal bordo di questa almeno 5 m.
- 7. L'intervallo longitudinale tra piu' frecce uguali, ripetute lungo la stessa corsia, non deve essere inferiore a 10 m; il numero delle frecce da ripetere deve essere commisurato alla lunghezza delle zone di preselezione e di attestamento.

Art. 148 (Art. 40 Cod. Str.) (Iscrizioni e simboli)

- 1. Iscrizioni e simboli possono essere tracciati sulla pavimentazione esclusivamente allo scopo di guidare o regolare il traffico. Per le iscrizioni devono essere impiegati i caratteri alfanumerici di cui alle tabelle II.26/a, II.26/b, II.26/c e II.26/d che fanno parte integrante del presente regolamento.
- 2. Le iscrizioni devono riferirsi esclusivamente a nomi di localita' e di strade, o a parole facilmente comprensibili anche all'utenza straniera.
- 3. Le iscrizioni devono essere limitate al numero minimo di parole e, a tale scopo, possono essere abolite le iscrizioni di "via", "piazza" o simili, sempre che la loro mancanza non dia luogo ad equivoci.
- 4. Le iscrizioni devono essere di colore bianco, eccettuate le parole BUS, TRAM e TAXI, che devono essere di colore giallo.
- 5. Le iscrizioni si diversificano in funzione del tipo di strada su cui vengono applicate e le dimensioni delle singole lettere e cifre sono stabilite nelle tabelle da II.26/a a II.26/d, che fanno parte integrante del presente regolamento, riguardanti i diversi tipi di caratteri alfanumerici (figg. da II.441/a a II.441/f).
- 6. Le lettere e le parole facenti parte di una iscrizione devono essere allineate sul bordo inferiore perpendicolarmente all'asse della corsia.
- 7. Se l'iscrizione comprende piu' parole da tracciarsi su righe separate, lo spazio longitudinale tra le due righe non deve essere inferiore a due volte la dimensione maggiore delle lettere.
- 8. In presenza del segnale verticale FERMARSI E DARE PRECEDENZA, la linea di arresto deve essere integrata con l'iscrizione STOP sulla pavimentazione; tale iscrizione deve essere ripetuta per ogni corsia del senso di marcia cui si riferisce e la distanza tra il limite superiore dell'iscrizione ed il bordo della linea di arresto deve essere compresa tra 1 e 3 m (fig. II.432/a).
- 9. In presenza del segnale verticale DARE PRECEDENZA, la linea di arresto puo' essere integrata con il simbolo del triangolo, tracciato sulla pavimentazione (fig. II.442/a); tale simbolo, se tracciato, deve essere ripetuto per ogni corsia del senso di marcia cui si riferisce ed il limite superiore del triangolo non deve distare dai vertici dei triangoli costituenti la linea di arresto meno di 2 m.
- 10. In prossimita' dei passaggi ferroviari a livello deve essere tracciata, ad integrazione dei segnali verticali, su ciascuna corsia in approccio al passaggio una CROCE DI SANT'ANDREA integrata dalle lettere PL; il colore di tali segnali e' bianco e la forma e le dimensioni sono stabilite nella figura II.443.
- 11. I simboli possono costituire ripetizione dei segnali verticali, o di simboli in essi contenuti; in particolare, sulle piste e sugli attraversamenti ciclabili puo' essere tracciato il segnale o il simbolo del segnale di PISTA CICLABILE (fig. II.442/b); in ogni caso essi devono essere opportunamente deformati in funzione del tipo di strada, al fine di consentirne la corretta percezione.
- 12. Altri simboli od iscrizioni, non replicanti la segnaletica verticale, possono essere consentiti previa del Ministero dei lavori pubblici Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.

Art. 149 (Art. 40 Cod. Str.)

(Strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta riservata)

1. La delimitazione degli stalli di sosta e' effettuata mediante il tracciamento sulla pavimentazione di strisce della larghezza di 12 cm formanti un rettangolo,

dovra' essere parcheggiato il veicolo.

- 2. La delimitazione degli stalli di sosta mediante strisce (fig. II.444) e' obbligatoria ovunque gli stalli siano disposti a spina (con inclinazione di 45 rispetto all'asse della corsia adiacente agli stalli) ed a pettine (con inclinazione di 90 rispetto all'asse della corsia adiacente agli stalli); e' consigliata quando gli stalli sono disposti longitudinalmente (parallelamente all'asse della corsia adiacente agli stalli).
- 3. I colori delle strisce di delimitazione degli stalli di sosta sono:
 - a) bianco per gli stalli di sosta non a pagamento;
 - b) azzurro per gli stalli di sosta a pagamento;
 - c) giallo per gli stalli di sosta riservati.
- 4. Gli stalli di sosta riservati devono portare l'indicazione, mediante iscrizione o simbolo, della categoria di veicolo cui lo stallo e' riservato.
- 5. Gli stalli di sosta riservati alle persone invalide devono essere delimitati da strisce gialle e contrassegnati sulla pavimentazione dall'apposito simbolo; devono, inoltre, essere affiancati da uno spazio libero necessario per consentire l'apertura dello sportello del veicolo nonche' la manovra di entrata e di uscita dal veicolo, ovvero per consentire l'accesso al marciapiede (figure II.445/a, II.445/b, II.445/c).

Art. 150 (Art. 40 Cod. Str.)

(Presegnalamento di isole di traffico o di ostacoli entro la carreggiata)

- 1. Le isole di traffico a raso sulla pavimentazione ed i triangoli di presegnalamento delle isole di traffico in rilievo devono essere evidenziati mediante zebrature poste entro le strisce di raccordo per l'incanalamento dei veicoli o tra queste ed il bordo della carreggiata.
- 2. Le strisce delle zebrature devono essere di colore bianco, inclinate di almeno 45 rispetto alla corsia di marcia e di larghezza non inferiore a 30 cm; gli intervalli tra le strisce sono di larghezza doppia rispetto alle strisce (fig. II.446).
 - 3. Le strisce di raccordo sono bianche.
 - 4. Sulle zone di presegnalamento e' vietata la sosta.

Art. 151 (Art. 40 Cod. Str.)

(Strisce di delimitazione della fermata dei veicoli in servizio di trasporto pubblico collettivo di linea)

- 1. Le strisce di delimitazione della fermata dei veicoli in servizio di trasporto pubblico collettivo di linea sono costituite da una striscia longitudinale gialla discontinua, posta ad una distanza minima di 2,70 m dal marciapiede o dalla striscia di margine continua, e da due strisce trasversali gialle continue che si raccordano perpendicolarmente alle precedenti; nel caso di golfi di fermata le strisce trasversali possono non essere tracciate. La larghezza delle strisce e' di 12 cm.
- 2. La zona di fermata e' suddivisa in tre parti: la prima e l'ultima di lunghezza pari a 12 m, necessarie per l'effettuazione delle manovre di accostamento al marciapiede e di reinserimento nel flusso di traffico da parte del veicolo; la zona centrale deve avere una lunghezza minima pari alla lunghezza, maggiorata di 2 m, del veicolo piu' lungo che effettua la fermata.
- 3. La prima e l'ultima parte possono essere evidenziate mediante tracciamento di una striscia gialla a zig zag (fig. II.447).
- 4. Sulla pavimentazione all'interno della zona di fermata deve essere apposta l'iscrizione BUS.
 - 5. Nelle zone di fermata e' vietata la sosta dei veicoli.

Art. 152 (Art. 40 Cod. Str.) (Altri segnali orizzontali)

- 1. I segnali orizzontali di cantiere sono disciplinati dall'articolo 35.
- 2. Gli spazi riservati allo stazionamento sulla carreggiata dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, non fisicamente delimitati, devono essere segnalati con una striscia gialla continua di larghezza 12 cm. In corrispondenza della parte di delimitazione parallela al margine della carreggiata e' vietata la sosta in permanenza.
- 3. Tratti di strada lungo i quali la sosta e' vietata possono essere indicati con segni orizzontali consistenti in segmenti alternati di colore giallo e nero tracciati sulla faccia verticale del ciglio del marciapiede (fig. II.448).

Per quanto attiene ad altri dispositivi per segnali orizzontali essi sono regolati dall'articolo 154.

Art. 153 (Art. 40 Cod. Str.)
(Dispositivi retroriflettenti integrativi dei segnali orizzontali)

- 1. I dispositivi retroriflettenti integrativi dei segnali orizzontali possono essere usati per rafforzare i segnali orizzontali.
- 2. Essi devono avere il corpo e la parte rifrangente dello stesso colore della segnaletica orizzontale di cui costituiscono rafforzamento.

3.

I dispositivi non devono sporgere piu' di 2,5 cm sul piano della pavimentazione e devono essere fissati al fondo stradale con idonei adesivi o altri sistemi tali da evitare distacchi sotto la sollecitazione del traffico.

Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza all'impatto, nonche' i loro metodi di misura, sono stabiliti con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Art. 154 (Art. 40 Cod. Str.)

(Altri dispositivi per segnaletica orizzontale)

- 1. I dispositivi come chiodi, inserti e simili, devono essere installati a raso della pavimentazione o
- 2. Le serie di chiodi a larga testa o di inserti possono essere con qualunque materiale, purche' idoneo per visibilita' a costituire segno sulla carreggiata. Possono essere impiegate, con significato di striscia continua, dovunque questa trovi applicazione in base agli articoli precedenti.
- 3. La distanza tra i bordi di due elementi successivi dei suddetti dispositivi non deve essere superiore a 100 cm.
- 4. I dispositivi per la realizzazione dei segni sulla carreggiata sono soggetti all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.

Art. 155 (Art. 40 Cod. Str.) (Segnali orizzontali vietati)

1. Nessun altro segno non rimovibile e' consentito sulle carreggiate stradali, soggette a pubblico transito all'infuori di quelli previsti dalle presenti norme, escludendosi anche indicazioni connesse con gare su strada o competizioni sportive.

§ 5. SEGNALI LUMINOSI

(Art. 41 Codice della Strada)

Art. 156 (Art. 41 Cod. Str.)

(Segnali luminosi di pericolo e di prescrizione)

1. I segnali stradali verticali di pericolo e di prescrizione possono essere illuminati per trasparenza, purche' colori, dimensioni e forme siano quelli prescritti per i normali segnali verticali, ne venga assicurata l'uniformita' di illuminazione e non producano abbagliamento.

Art. 157 (Art. 41 Cod. Str.)

(Segnali luminosi di indicazione)

1. I segnali stradali di indicazione di maggiore importanza possono essere illuminati per trasparenza, purche' colori, dimensioni e forme siano quelli prescritti per i normali segnali verticali, ne venga assicurata l'uniformita' di illuminazione e non producano abbagliamento.

Art. 158 (Art. 41 Cod. Str.)

(Funzione delle lanterne semaforiche)

1. Le lanterne semaforiche, escluse le lanterne semaforiche gialle lampeggianti, servono per regolare, nel tempo, l'avanzamento delle correnti di traffico in una intersezione o in un tronco stradale.

Art. 159 (Art. 41 Cod. Str.)

(Lanterne semaforiche veicolari normali)

- 1. Le lanterne semaforiche veicolari normali sono a tre luci colorate di forma circolare, disposte verticalmente nel seguente modo: luce rossa in alto, luce gialla al centro e luce verde in basso (fig. II.449).
- 2. Nei casi in cui le lanterne semaforiche veicolari sono incorporate nella segnaletica di indicazione posta al di sopra della carreggiata, la disposizione delle luci puo' essere orizzontale con luce rossa a sinistra, luce gialla al centro e luce verde a destra (fig. II.232).
 - 3. La sequenza di accensione delle luci e' la seguente:
 - a) luce verde,
 - b) luce gialla,
 - c) luce rossa.

un'unica luce.

4. Nei sensi unici alternati, la lanterna semaforica veicolare normale puo' essere integrata da una seconda luce rossa, posta al di sopra di essa, in modo da assicurare la segnalazione di rosso anche in caso di bruciatura della lampada di una delle due luci.

Art. 160 (Art. 41 Cod. Str.)

(Lanterne semaforiche veicolari di corsia)

- 1. Le lanterne semaforiche veicolari di corsia sono a tre luci a forma di frecce luminose su fondo nero circolare disposte verticalmente nel seguente modo: freccia rossa in alto, freccia gialla al centro, freccia verde in basso (figure II.450 e II.451).
- 2. La sequenza di accensione delle luci e' identica a quella prevista dall'articolo 159, comma 3.
- 3. Le lanterne semaforiche veicolari di corsia possono essere usate solo in presenza, sulla carreggiata stradale, di corsie specializzate per le manovre relative alle direzioni indicate dalle frecce e solo se la suddivisione delle correnti di traffico in fasi semaforiche lo richiede.
- 4. Le frecce possono avere qualsiasi inclinazione, coerentemente con il ramo dell'intersezione verso cui devono dirigersi i veicoli.
 - 5. Nelle intersezioni tra strade formanti angolo retto,

nel caso in cui esista una corsia mista per due manovre, le relative frecce colorate possono essere accoppiate in

Art. 161 (Art. 41 Cod. Str.)

(Lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico)

- 1. Le lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico (figg. II.452 e II.453) sono destinate esclusivamente a tale tipo di veicoli e possono essere a tre o piu' luci con i seguenti simboli:
 - a) barra bianca orizzontale su fondo nero;
- b) triangolo giallo, con la punta rivolta verso l'alto, su fondo nero;
 - c) barra bianca verticale su fondo nero;
 - d) barra bianca inclinata a destra su fondo nero;
 - e) barra bianca inclinata a sinistra su fondo nero.
- 2. La disposizione delle luci e' verticale: barra bianca orizzontale in alto, triangolo giallo al centro e barra bianca verticale in basso; le luci con barra bianca inclinata, qualora necessarie, devono essere poste in basso in sostituzione della luce con barra bianca verticale ovvero all'altezza di essa rispettivamente a destra per la luce di cui alla lettera d), ed a sinistra per la luce di cui alla lettera e), del comma 1.
 - 3. La sequenza di accensione delle luci e' la seguente:
- a) barra bianca verticale o inclinata a destra o inclinata a sinistra;
 - b) triangolo giallo;
 - c) barra bianca orizzontale.
- 4. Le lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico vanno usate unicamente quando le lanterne veicolari normali o di corsia possono ingenerare confusione all'avanzamento delle varie correnti di traffico veicolare.

Art. 162 (Art. 41 Cod. Str.)

(Lanterne semaforiche pedonali)

- 1. Le lanterne semaforiche pedonali sono destinate esclusivamente alla regolazione degli attraversamenti pedonali semaforizzati; esse sono a tre luci con i seguenti simboli:
- a) pedone rosso su fondo circolare nero; la sagoma del pedone e' in atteggiamento di attesa;
- b) pedone giallo su fondo circolare nero; la sagoma del pedone e' in atteggiamento di attesa;
- c) pedone verde su fondo circolare nero; la sagoma del pedone e' in atteggiamento di movimento.
- 2. La disposizione delle luci e' verticale: pedone rosso in alto, pedone giallo al centro e pedone verde in basso (figg. II.454 e II.455).
 - 3. La sequenza di accensione delle luci e' la seguente:
 - a) pedone verde,
 - b) pedone giallo,
 - c) pedone rosso.
- 4. Il tempo di sgombero dell'attraversamento pedonale e' contrassegnato da un tempo di giallo di durata sufficiente ai pedoni per completare l'attraversamento, prima che abbia luogo l'accensione della luce verde per i veicoli in conflitto con essi.
- 5. Le segnalazioni acustiche per i non vedenti previste dall'articolo 41, comma 5, del codice, sono a tre fasi:
- a) emissione di un suono ad intermittenza con frequenza di 60 impulsi al minuto primo con significato di via libera, in sincrono con la luce verde;
- b) emissione di un suono ad intermittenza con frequenza di 120 impulsi al minuto primo con significato di arresto o di sgombero dell'area del passaggio pedonale se lo stesso e' stato gia' impegnato, in sincrono con la luce gialla;
- c) assenza di suono con significato di arresto, in sincrono con la luce rossa.
- 6. Le segnalazioni di cui al comma 5 possono essere a funzionamento continuo o a chiamata. Nel primo caso la sequenza delle fasi si ripete ad ogni ciclo semaforico. Nel secondo si attua per una sola volta in corrispondenza del primo ciclo utile successivo alla chiamata.
- 7. Il livello delle emissioni sonore deve essere tarato per ogni impianto in maniera che, tenuto conto del livello sonoro di fondo, sia distintamente percettibile senza arrecare disturbo.

Art. 163 (Art. 41 Cod. Str.)

(Lanterne semaforiche per velocipedi)

- 1. Le lanterne semaforiche per velocipedi sono destinate esclusivamente alla regolazione degli attraversamenti ciclabili semaforizzati; esse sono a tre luci con i seguenti simboli:
 - a) bicicletta rossa su fondo circolare nero;
 - b) bicicletta gialla su fondo circolare nero;
 - c) bicicletta verde su fondo circolare nero.
- 2. La disposizione delle luci e' verticale: bicicletta rossa in alto, bicicletta gialla al centro e bicicletta verde in basso (figg. II.456 e II.457).
 - 3. La sequenza di accensione delle luci e' la seguente:
 - a) bicicletta verde;
 - b) bicicletta gialla;
 - c) bicicletta rossa.
- 4. Le lanterne semaforiche per velocipedi vanno usate solo in corrispondenza di piste ciclabili; in assenza di tali piste vanno adottate le normali lanterne pedonali in quanto

devono seguire un comportamento identico a quello dei pedoni.

Art. 164 (Art. 41 Cod. Str.)

(Lanterne semaforiche veicolari per corsie reversibili)

- 1. Le lanterne semaforiche veicolari per corsie reversibili hanno lo scopo di consentire la reversibilita' del senso di marcia su determinate corsie di una carreggiata suddivisa in tre o piu' corsie oppure su determinati varchi di stazioni autostradali o, in genere, di barriere di controllo o di pedaggio; tali lanterne devono essere disposte orizzontalmente al di sopra della corsia di marcia cui si riferiscono e presentano due luci:
 - a) luce rossa, a forma di X su fondo nero, posta a sinistra;
- b) luce verde, a forma di freccia verticale su fondo nero con la punta diretta verso il basso, posta a destra.
- 2. Nel caso di carreggiate suddivise in tre o piu' corsie, di cui quelle centrali reversibili, le due luci di cui al comma 1 devono essere integrate da una luce a forma di freccia gialla, su fondo nero, lampeggiante, inclinata verso il basso a destra o sinistra; questa freccia ha lo scopo di indicare al conducente l'obbligo di abbandonare la corsia in cui si trova spostandosi verso la direzione indicata dalla freccia gialla lampeggiante (figg. II.458 e II.459).
- 3. Almeno una delle due lanterne di cui al comma 1, lettere a) e b), deve essere collocata, coerentemente con il senso di marcia, anche sulle corsie non reversibili.

Art. 165 (Art. 41 Cod. Str.)

(Lanterne semaforiche gialle lampeggianti)

- 1. Le lanterne semaforiche gialle lampeggianti (fig. II.460) sono di tre tipi:
- b) una luce circolare lampeggiante con il simbolo di un pedone giallo su fondo nero, in atteggiamento di movimento;
- c) una luce circolare lampeggiante con il simbolo di una bicicletta gialla su fondo nero.
- 2. Le luci di cui al comma 1, lettera a), possono essere installate sulle intersezioni o in corrispondenza di punti pericolosi in cui si vuole richiamare l'attenzione dei conducenti invitandoli ad assumere una velocita' moderata e ad usare particolare prudenza; possono essere, altresi', adottate entro il segnale di pericolo SEMAFORO con diametro pari a quello del disco giallo inserito nello stesso
- 3. Le luci di cui al comma 1, lettere b) e c), possono essere adottate sugli impianti semaforici, nei casi in cui si puo' ammettere il conflitto tra veicoli che effettuano una manovra di svolta a destra ed i pedoni o i ciclisti che transitano sugli attraversamenti antistanti la corsia da cui ha inizio la manovra di svolta a destra dei veicoli.
- 4. Durante il periodo di accensione delle luci gialle di cui al comma 1, lettere b) e c), i veicoli in manovra di svolta su intersezione semaforizzata possono procedere dando la precedenza ai pedoni o che percorrono l'attraversamento antistante la corsia da cui ha inizio la manovra di svolta.

Art. 166 (Art. 41 Cod. Str.) (Lanterne semaforiche speciali)

1. Le lanterne semaforiche speciali (fig. II.461) sono:

- a) una luce rossa circolare lampeggiante;
- b) due luci rosse circolari, disposte orizzontalmente o verticalmente, lampeggianti alternativamente;
 - c) lanterna semaforica di "onda verde".
- 2. Le lanterne di cui al comma 1, lettere a) e b), sono usate esclusivamente nei seguenti casi: ai passaggi a livello , agli accessi dei ponti mobili o dei pontili di imbarco delle navi traghetto e sulle strade su cui sia necessario arrestare il traffico all'avvicinarsi di velivoli in fase di atterraggio o di decollo.
- 3. Durante il periodo di accensione delle luci rosse di cui al comma 1, lettere a) e b), i veicoli non devono superare la striscia di arresto; in mancanza di tale striscia, i veicoli non devono impegnare l'eventuale area di intersezione, ne' l'attraversamento pedonale antistante, ne' oltrepassare il segnale, in modo da poterne osservare le indicazioni; all'atto dello spegnimento delle luci, i veicoli possono procedere nella loro marcia.
- 4. Le lanterne di cui al comma 1, lettera c), sono a una o piu' luci circolari, riportanti con numeri bianchi su fondo nero le indicazioni relative alla velocita', espressa in km/h, di coordinazione degli impianti semaforici di un itinerario.
- 5. Le lanterne di cui al comma 1, lettera c), possono essere adottate sugli itinerari comprendenti piu' intersezioni semaforizzate e coordinate tra loro e vanno installate sui rami di uscita dalle intersezioni.
- 6. Le indicazioni fornite dalle luci di cui al comma 1, lettera c), consigliano ai conducenti dei veicoli, in uscita dal ramo dell'intersezione su cui e' posta la lanterna, la velocita' da mantenere nel rispetto di tutte le altre norme di comportamento, allo scopo di poter trovare la via libera alla successiva intersezione semaforizzata.

Art. 167 (Art. 41 Cod. Str.)

(Dimensioni ed illuminazione delle luci semaforiche)

- 1. Le dimensioni delle luci sono normalmente di 200 mm di diametro; puo' essere altresi' consentito l'uso di luci di diametro da 300 mm, anche limitatamente alla sola luce rossa. L'uso delle luci di diametro di 300 mm non e' consentito per le lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico, per le lanterne pedonali, per le lanterne per i velocipedi, per le lanterne di cui all'articolo 165, comma 1, lettere b) e c), e per le lanterne di cui all'articolo 166, comma 1, lettera c). Le luci delle lanterne semaforiche veicolari per corsie reversibili hanno diametro maggiorato fino a 600 mm.
- 2. L'illuminazione delle luci semaforiche deve essere realizzata con dispositivi idonei a garantire un solido fotometrico di chiara visibilita', uniforme e privo di fenomeni di abbagliamento. Le luci devono risultare facilmente riconoscibili ad una distanza di avvistamento minimo pari a 75 m per le luci di diametro 200 mm e 125 m per le luci di diametro 300 mm. I valori minimi dell'intensita' luminosa, misurata in condizioni normali sull'asse ottico del dispositivo, devono essere mantenuti non inferiori a 100 cd per le luci di diametro 200 mm e a 200 cd per le luci da 300 mm.
- 3. E' consentito l'uso di dispositivi atti ad evitare il cosiddetto "effetto fantasma", cioe' la riflessione della luce solare all'esterno della lanterna, quando essa e' spenta.
- 4. Le luci semaforiche devono essere munite di opportuna ed efficiente visiera, atta a consentire la visibilita' in ogni condizione di luce, nonche' ad impedire, per quanto possibile, che i conducenti vedano altre luci semaforiche orientate verso altre direzioni.

Art. 168 (Art. 41 Cod. Str.)

(Installazione delle lanterne semaforiche)

- 1. Le lanterne semaforiche veicolari vanno installate su pali posti sul margine destro della carreggiata, sul marciapiede ovvero su apposite isole di canalizzazione o spartitraffico.
- 2. Nel caso di corsie specializzate, le lanterne semaforiche devono essere installate, per quanto possibile, su pali posti sul margine destro delle corsie cui le lanterne si riferiscono.
- 3. Le lanterne semaforiche veicolari possono essere ripetute sul lato sinistro della carreggiata ovvero della corsia o delle corsie di marcia cui si riferiscono, purche' installate su pali posti entro appositi manufatti costituiti da marciapiedi o isole di canalizzazione o spartitraffico; nelle strade a senso unico, composte da due o piu' corsie, le lanterne semaforiche veicolari devono essere ripetute sul lato sinistro della strada.
- 4. Le lanterne semaforiche veicolari possono essere ripetute frontalmente all'uscita dell'area di intersezione, per migliorare la visibilita' delle segnalazioni semaforiche, purche' cio' non ingeneri confusione alle correnti di traffico veicolare non interessate a tali segnalazioni.
- 5. Le lanterne semaforiche veicolari devono essere ripetute, al di sopra della carreggiata, sulle strade a tre o piu' corsie nello stesso senso di marcia, sulle strade alberate a due o piu' corsie nello stesso senso di marcia, sulle strade percorse da elevati flussi di traffico pesante o sulle strade ad elevata velocita' media di scorrimento.
- 6. Le lanterne semaforiche veicolari installate al di sopra della carreggiata devono essere disposte possibilmente nella mezzeria della o delle corsie cui si riferiscono e, sulle strade di cui al comma 5, devono essere dotate di un pannello di contrasto a fondo nero con bordo bianco (fig. II.462).
- 7. Le lanterne semaforiche pedonali devono essere installate su pali posti sui marciapiedi od in corrispondenza di isole di canalizzazione o di salvagente, in modo da non costituire intralcio al deflusso dei pedoni.
- 8. I pali di sostegno delle lanterne semaforiche devono essere installati al di la' della linea di arresto, nel verso di marcia, ad una distanza tale da consentire la visibilita' delle segnalazioni al primo conducente fermo in corrispondenza della linea di arresto.
- 9. L'altezza di installazione delle lanterne semaforiche, poste sui marciapiedi o su isole di canalizzazione o su salvagente, deve essere non inferiore a 2,00 m e non superiore a 3,00 m, misurati dalla pavimentazione del marciapiede o dell'isola spartitraffico o del salvagente al bordo inferiore della lanterna.
- 10. L'altezza di installazione delle lanterne semaforiche, poste sopra la carreggiata, deve essere compresa tra 5,10 m e 6,00 m, misurati dalla pavimentazione della carreggiata al bordo inferiore della lanterna o del pannello di contrasto o del segnale di indicazione entro cui la lanterna e' inserita.
- 11. Le luci delle lanterne semaforiche veicolari sospese sulla carreggiata devono essere disposte verticalmente. In casi particolari, per limitare l'altezza di installazione, possono essere disposte orizzontalmente nel seguente modo: luce rossa a sinistra, luce gialla al centro, luce verde a destra.
- 12. Le luci semaforiche installate lateralmente alle corsie di marcia possono essere ripetute nello stesso ordine in formato ridotto di diametro non superiore a 9 cm, all'altezza di 1,30 m circa, lungo il palo di sostegno, con la direzione dell'asse ottico luminoso angolato opportunamente per la migliore visibilita' da parte dei conducenti posti in prima posizione, dietro la linea di arresto; tale tipo di luci puo' essere adottato solo in presenza delle lanterne veicolari normali, per non ingenerare confusione negli utenti.

Art. 169 (Art. 41 Cod. Str.)

- 1. Il funzionamento degli impianti semaforici a tempi fissi e' vietato dalle ore 23.00 alle ore 7.00; e' consentito per quelli comandati automaticamente dai veicoli, per quelli "a richiesta" azionati dai pedoni e per quelli coordinati o a piu' programmi, in cui sia previsto uno specifico programma notturno con durata ridotta del ciclo semaforico.
- 2. Allorche' si verificano particolari condizioni di circolazione, con flussi di traffico elevati, o presenza di sensi unici alternati, o lavori in corso e simili, e' consentito il funzionamento degli impianti semaforici anche tra le ore 23.00 e le ore 7.00.
- 3. Durante i periodi di spegnimento, diurni o notturni, l'impianto semaforico deve essere posto a luci gialle lampeggianti.

Art. 170 (Art. 41 Cod. Str.) (Segnali luminosi particolari)

- 1. Segnali luminosi particolari sono:
 - a) i segnali a messaggio variabile;
- b) le colonnine luminose ed i segnali incassati nella carreggiata o nei bordi di marciapiede delle isole di canalizzazione, degli spartitraffico e dei salvagente
- 2. L'uso dei segnali a messaggio variabile e' consentito solo per fornire all'utente indicazioni utili per la guida dei veicoli o indicazioni di pericolo o di prescrizione, in corrispondenza di luoghi ove tali indicazioni possono variare nel tempo.
- 3. Le dimensioni, i colori e le forme dei segnali a messaggio variabile devono essere quelli della corrispondente segnaletica verticale, anche se realizzati per punti od in maniera discontinua.
- 4. I segnali luminosi a messaggio variabile devono essere visibili in qualunque situazione di luce d'ambiente e non devono provocare fenomeni di abbagliamento.
- 5. Le colonnine luminose a luce gialla devono avere una altezza non inferiore ad un metro e devono essere riservate esclusivamente per indicare la presenza di salvagente, di isole di traffico per canalizzazione o per spartitraffico; esse possono essere integrate con luci semaforiche gialle lampeggianti e con applicazioni rifrangenti
- 6. E' vietata l'installazione di colonnine luminose a luce gialla in corrispondenza degli accessi alle stazioni di rifornimento di carburante e di servizio.
- 7. Le colonnine o gli altri dispositivi luminosi posti per indicare l'accesso di stazioni di rifornimento devono essere colorati a strisce orizzontali bianche e azzurre.
- 9. Il perimetro delle testate dei salvagente, delle isole di canalizzazione e simili puo' anche essere segnalato mediante dispositivi a luce propria gialla o a luce riflessa gialla, applicati sulla parte verticale delle cordolature di contorno.

Art. 171 (Art. 41 Cod. Str.) (Frequenza dei lampeggiatori)

1. Nei lampeggiatori la frequenza del ciclo deve essere non inferiore a 50 volte al minuto e non superiore a 80. I due tempi di ACCESO e di SPENTO, che compongono il ciclo, devono essere di uguale durata.

§ 6. SEGNALI COMPLEMENTARI

(Art. 42 Codice della Strada)

Art. 172 (Art. 42 Cod. Str.) (Generalita' e suddivisioni)

- 1. Ai sensi dell'articolo 42, comma 1, del codice, sono segnali complementari i dispositivi e mezzi segnaletici atti a fornire ai conducenti le informazioni utili alla determinazione della traiettoria di marcia nelle varie situazioni stradali ed alla percezione di ostacoli posti in prossimita' o entro la carreggiata, nonche' quelli atti a rafforzare l'efficacia dei normali segni sulla carreggiata.
 - 2. I segnali complementari si suddividono in:
 - a) delineatori normali di margine;
 - b) delineatori speciali;
 - c) mezzi e dispositivi per segnalare gli ostacoli;
 - d) isole di traffico.

Art. 173 (Art. 42 Cod. Str.) (Delineatori normali di margine)

- 1. I delineatori normali di margine (fig. II.463) devono essere installati lungo quei tronchi stradali, fuori dei centri abitati, nei quali la velocita' locale predominante, l'andamento planoaltimetrico o le condizioni climatiche locali rendono necessario visualizzare a distanza l'andamento dell'asse stradale.
- 2. Su tratti di strada omogenei l'installazione dei delineatori deve essere continuativa, evitando installazioni saltuarie e usando lo stesso tipo di delineatore.
- 3. I delineatori devono essere spaziati di una distanza costante in rettilineo, al massimo 50 m, ed infittiti in curva con criterio differenziale in relazione al raggio di curvatura. Gli intervalli di posa devono comunque essere il piu' possibile uniformi sullo stesso tratto di strada, in modo da costituire una guida ottica omogenea.
- 4. Indicativamente va adottata la spaziatura risultante dalla seguente tabella:

Raggio della curva Spaziamento longitudinale (metri) (metri) Fino a 30 6 da 30 a 50. 8 da 50 a 100 12 da 100 a 200. 20 da 200 a 400. 30 oltre 400 intervallo adottato in rettilineo La spaziatura deve essere adeguatamente ridotta anche in rettilineo

in zone abitualmente nebbiose.

- 5. Devono essere collocati al limite esterno della banchina e comunque a non meno di 50 cm dal bordo esterno della carreggiata.
- 6. L'altezza fuori terra del delineatore deve essere compresa fra 70 e 110 cm; la sezione, preferibilmente trapezoidale con spigoli arrotondati, deve potersi inscrivere in un rettangolo di 10 x 12 cm con lato minore parallelo all'asse stradale.
- 7. I delineatori devono essere di colore bianco con fascia nera alta 25 cm posta nella parte superiore, nella quale devono essere inseriti elementi rifrangenti volti verso le correnti di traffico interessate, con le seguenti modalita':
- a) nelle strade o carreggiate a senso unico: nel delineatore di destra, deve apparire un solo elemento rifrangente di colore giallo della superficie minima di 60 cm(Elevato al Quadrato); nel delineatore di sinistra devono apparire due elementi rifrangenti gialli posti in verticale ed opportunamente distanziati fra loro, ciascuno con superficie attiva minima di 30 cm(Elevato al Quadrato);
- b) nelle strade a doppio senso di marcia: sul lato destro deve apparire un elemento rifrangente di colore rosso, sul lato sinistro deve apparire un elemento rifrangente di colore bianco; entrambi gli elementi rifrangenti devono avere una superficie minima di 60 cm(Elevato al Quadrato).
- 8. Il materiale e le caratteristiche devono essere tali da non costituire pericolo in caso di collisione da parte dei veicoli.
- 9. Le caratteristiche fisiche e chimiche dei materiali da usare per la costruzione dei delineatori normali, le dimensioni e le forme degli stessi, nonche' i requisiti fotometrici e colorimetrici degli elementi rifrangenti sono stabiliti con apposito disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
- 10. In presenza di barriere di sicurezza, muri, parapetti o altri impedimenti, i delineatori possono essere sostituiti da elementi

rifrangenti, fissati ai manufatti, aventi le medesime dimensioni e caratteristiche, posti anche nell'onda del nastro della barriera o al di sopra di esso; e' opportuno che l'altezza da terra degli elementi rifrangenti sia la stessa di quelli inseriti nei delineatori normali.

Art. 174 (Art. 42 Cod. Str.) (Delineatori speciali)

- 1. I delineatori speciali sottoindicati sono utilizzati come dispositivi permanenti nei casi previsti dal presente articolo:
 - a) delineatori per galleria;
 - b) delineatori per strade di montagna;
 - c) delineatori per curve strette o tornanti;
 - d) delineatori per intersezioni a "T";
 - e) delineatori modulari di curva;
 - f) delineatori di accesso;
 - g) dispositivi luminosi di delineazione.
- 2. I delineatori speciali temporanei vengono usati nelle zone di cantiere o deviazioni conseguenti a lavori in corso ed hanno caratteristiche e modalita' di applicazione stabilite all'articolo 33.
- 3. I delineatori speciali permanenti di cui al comma 1 hanno le seguenti tipologie e norme d'uso:
 - a) Delineatori per gallerie (fig. II.464).

Sono obbligatori nelle gallerie non illuminate ed in quelle non rettilinee, e sono raccomandati in tutte le gallerie almeno per 100 m nel tratto iniziale. Sono costituiti da pannelli rifrangenti di dimensioni di 20 cm di base per 80 cm di altezza, di colore giallo . Se la galleria e' a doppio senso di

marcia, i pannelli devono essere a doppia faccia

. I pannelli devono essere opportunamente fissati in modo che non possa modificarsi nel tempo la loro posizione; in presenza di barriere di sicurezza non devono sporgere verso la carreggiata rispetto alle barriere stesse. La distanza fra i pannelli deve essere al massimo di 20 m. Tale distanza deve essere opportunamente ridotta fino ad un minimo di 8 m se la galleria e' in curva ed in prossimita' degli imbocchi, per i primi 10 elementi. I delineatori speciali per gallerie possono essere utilmente impiegati anche per evidenziare deviazioni o strettoie permanenti della carreggiata.

b) Delineatori per strade di montagna (fig. II.465).

Devono essere usati nelle strade soggette ad alto innevamento, la loro ubicazione deve essere scelta in modo che, anche in presenza di forte innevamento, sia individuabile il tracciato stradale. Possono essere realizzati con materiali e sezioni diverse, purche' in grado di resistere alle sollecitazioni proprie dell'ambiente di montagna e a quelle derivanti dalle operazioni di sgombero della neve. Il delineatore, la cui altezza deve essere scelta in modo che non venga coperto dal massimo manto nevoso prevedibile, deve presentare fasce alternate, di altezza ciascuna di 50 cm, di colore giallo e nero. Almeno una delle fasce alte deve essere realizzata con pellicola rifrangente di colore giallo.

c) Delineatore di curva stretta o di tornante (fig. II.466).

Segnala l'andamento del percorso di una curva stretta permanente, ovvero un "tornante". Il segnale e' costituito da un pannello rettangolare, posto orizzontalmente, recante un disegno a punte di freccia bianche su fondo nero, orientate nella direzione di marcia del veicolo cui e' diretto. Sulle strade extraurbane e' obbligatorio in tutte le curve di raggio inferiore a 30 m e di sviluppo tale da determinare mancanza di visibilita'. Tale pannello va installato sul lato esterno della curva in posizione mediana e ortogonalmente alla visuale dei conducenti cui e' rivolto. Nelle strade a doppio senso di marcia i segnali in questione devono essere posti in opera orientati per ogni direzione di marcia, in modo da essere visibili soltanto dalla parte del conducente cui si riferiscono. Le dimensioni sono:

- 1) normale: 60 x 240 cm;
- 2) grande: 90 x 360 cm.

L'altezza di posa viene fissata caso per caso, a seconda della configurazione dei luoghi e delle altimetrie, in modo tale che il

pannello ricada il piu' possibile entro il cono visivo dei conducenti.

d) Delineatore per intersezioni a "T" (fig. II.467).

Deve essere posto di fronte al ramo della intersezione che non prosegue, al di sotto del gruppo o dei gruppi segnaletici di direzione, ove esistenti, e parallelamente alla strada che continua. E' costituito da un pannello rettangolare posto con il lato maggiore orizzontale, recante un disegno a punte di freccia bianche su fondo nero, orientate nelle due direzioni esterne. E' obbligatorio, essendo l'unico dispositivo di segnalamento di tale punto anomalo. Le dimensioni sono:

normale: 60 x 240 cm;
 grande: 90 x 360 cm.

e) Delineatori modulari di curva (fig. II.468).

Sono da considerare una sezione modulare del delineatore di curva stretta. Sono impiegati in serie di piu' elementi per evidenziare il lato esterno delle curve stradali di raggio superiore a 30 m e curve autostradali, quando sia necessario migliorare la visibilita' dell'andamento della strada a distanza. Sono costituiti da un pannello quadrato delle dimensioni di 60 x 60 cm sulla viabilita' ordinaria e 90 x 90 cm sulle autostrade e strade extraurbane principali, con un disegno a punta di freccia bianca su fondo nero. Lo spaziamento longitudinale fra gli elementi e' di massima quello previsto dalla tabella seguente; esso deve essere tale che, in ogni caso, almeno tre delineatori devono essere sempre nel cono visivo del conducente.

Raggio della curva (metri)	Spaziamento longitudinale (metri)
da 30 a 50	8
da 50 a 100	12
da 100 a 200	20
da 200 a 400	30
oltre 400 (se necessario)	da 30 a 50

f) Delineatori di accesso (fig. II.469).

Per particolari esigenze della circolazione possono essere adottati paletti aventi le superfici laterali a strisce alterne bianche e rosse di altezza di 20 cm. La sezione di questi paletti puo' essere circolare, quadrata, rettangolare o triangolare. Tale tipo di delineatore sara' adottato per delimitare i due lati degli accessi stradali secondari non altrimenti presegnalati, e quelli che, per la loro ubicazione particolare, risultino difficilmente individuabili. I paletti devono avere altezza minima di 1 m da terra, sezione atta a garantire una buona visibilita' a distanza, ed essere completamente rifrangenti.

g) Dispositivi di delineazione luminosa.

Curve, punti critici o altre anomalie stradali possono essere evidenziate con dispositivi di delineazione luminosi purche' colori, forme e modalita' d'uso assicurino l'uniformita' di illuminazione e l'assenza di abbagliamento. Tali dispositivi sono soggetti ad approvazione da parte del Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, che ne autorizza l'uso per le situazioni specifiche.

Art. 175 (Art. 42 Cod. Str.)

(Dispositivi di segnalazione di ostacoli)

- 1. Gli ostacoli, le anomalie e i punti critici stradali, ove non siano eliminabili, devono essere segnalati in tutti i casi in cui sia giudicato necessario a causa della loro posizione aumentarne la visibilita', particolarmente nelle ore notturne.
- 2. Gli ostacoli, esistenti entro o vicino la carreggiata, che comportino restrizioni di spazio o pericolo per la circolazione, devono essere segnalati mediante strisce alternate tracciate sull'ostacolo bianche rifrangenti e nere, inclinate a 45 in basso verso il lato dove i veicoli transitano; possono essere realizzate anche su una superficie indipendente da applicare sull'ostacolo (figure II.470 e II.471).
- 3. Quando l'ostacolo e' localizzato entro la carreggiata, e vi sia incertezza da quale lato transitare, devono essere posti i prescritti segnali di passaggi obbligatori o consentiti (figg. II.82/a, II.82/b e II.83) diretti dalla parte dove i veicoli devono o possono transitare.
- 4. In aggiunta al segnalamento sugli ostacoli posti entro la carreggiata, la segnalazione del loro approssimarsi deve essere effettuata mediante zebrature sulla pavimentazione, ovvero con strisce orizzontali oblique di incanalamento.
- 5. I cigli dei marciapiedi possono essere resi meglio visibili mediante applicazione di strisce alternate di colori contrastanti (bianco e nero o, se vige il divieto di sosta, con strisce alternate di colori giallo e nero).
- 6. Le cuspidi di aiuole o spartitraffico possono essere presegnalate con appositi dispositivi che devono essere approvati dal Ministero dei lavori pubblici Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.

Art. 176 (Art. 42 Cod. Str.)

(Modalita' di realizzazione delle isole di traffico)

- 1. Le isole di traffico possono essere realizzate nei seguenti modi:
 - a) isole a raso: sono realizzate mediante

ovvero con chiodi a larga testa, od emisfere. Queste ultime devono avere un profilo schiacciato con diametro variabile da 30 a 50 cm e devono essere di colore bianco;

- b) isole delimitate da elementi verticali: sono realizzate con paletti, , birilli, coni, e simili disposti lungo il perimetro dell'isola. La distanza tra un elemento e l'altro deve essere tale da definire perfettamente i margini dell'isola;
- c) isole permanenti: possono essere realizzate mediante getto di calcestruzzo cementizio ovvero mediante cordolatura in calcestruzzo o pietra da taglio ovvero altro materiale e sistemazione interna a prato. I cigli possono essere del tipo a barriera o del tipo sormontabile. Quando l'isola venga interessata da un attraversamento pedonale e costituisce zona di rifugio deve essere interrotta per una larghezza pari a quella del passaggio pedonale onde permettere ai pedoni l'attraversamento a raso della pavimentazione stradale.
- 2. La zona delimitata dal perimetro dell'isola e' vietata alla circolazione di tutti i veicoli, ma puo' essere usata dai pedoni come rifugio per l'attraversamento della carreggiata stradale, allorche' l'isola sia interessata da un passaggio pedonale.
- 3. Il sistema a raso dovra' di massima essere adottato durante il periodo di sperimentazione dell'isola di traffico.

Art. 177 (Art. 42 Cod. Str.)

(Segnalazione delle isole di traffico)

- 1. L'approssimarsi di un'isola di traffico di qualunque tipo deve essere segnalato da una striscia bianca continua di sufficiente lunghezza e da opportuna zebratura nella parte di pavimentazione stradale che precede la testata dell'isola cosi' come precisato all'articolo 150.
- 2. In dette zone zebrate possono impiegarsi serie di elementi paralleli a profilo sporgente leggermente dal piano viabile disposti secondo l'obliquita' della zebratura.
- 3. Gli elementi, con spigoli opportunamente arrotondati, non devono sporgere piu' di 5 cm e devono essere verniciati in bianco. La distanza tra due elementi successivi deve essere di massima di 2 m.
- 4. I cigli delle isole di traffico e dei salvagente possono essere resi meglio visibili mediante applicazione di strisce verticali gialle rifrangenti e nere.
- 5. La testata delle isole di traffico deve essere segnalata mediante il dispositivo a luce propria di cui all'articolo 170, comma 5, o con dispositivo a luce riflessa di colore giallo.
- 6. I dispositivi a luce riflessa, denominati delineatori speciali di ostacolo (fig. II.472), sono in genere a sezione semicircolare, per consentire una buona individuazione da diverse posizioni di avvicinamento ed hanno uno sviluppo minimo di 40 cm di semicirconferenza per 50 cm di altezza. Devono essere completamente rifrangenti e, se usati in sostituzione delle colonnine luminose o in combinazione con esse, sono di colore giallo.
- 7. Quando viene segnalata la testata o i fronti delle isole di traffico, il delineatore speciale di ostacolo deve essere accoppiato ai vari segnali indicanti i passaggi obbligatori o consentiti (figg. II.82/a, II.82/b e II.83).

Art. 178 (Art. 42 Cod. Str.)

(Elementi prefabbricati per salvagenti pedonali

e delimitatori di corsia)

- 1. Gli elementi prefabbricati per salvagenti pedonali sono realizzati generalmente in calcestruzzo, costituiti da sezioni componibili mediante appositi incastri. Essi devono essere impiegati solo nelle zone urbane per la creazione di isole pedonali di rifugio ovvero piattaforme di carico.
- 3. Gli elementi in rilievo, da utilizzare principalmente in ambito urbano, sono costituiti da manufatti in materiale plastico o gomma di colore giallo. Devono essere dotati di un solido sistema di fissaggio alla pavimentazione in modo da impedirne lo spostamento o il distacco per effetto delle sollecitazioni derivanti dal traffico e devono essere posizionati in modo da consentire il deflusso delle acque piovane.
- 4. Gli elementi devono avere una larghezza compresa tra i 15 e 30 cm, altezza compresa con una consistenza ed un profilo tale da consentirne il sormonto in caso di necessita'. Possono essere dotati di inserti rifrangenti o di altri sistemi catadiottrici per renderli maggiormente visibili.
- 5. I delimitatori di corsia di cui ai commi 3 e 4 devono essere approvati dal Ministero dei lavori pubblici Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale e posti in opera previa ordinanza dell'ente proprietario della strada.

Art. 179 (Art. 42 Cod. Str.) (Rallentatori di velocita')

- 2. I sistemi di rallentamento ad effetto ottico sono realizzati mediante applicazione in serie di almeno 4 strisce bianche rifrangenti con larghezza crescente nel senso di marcia e distanziamento decrescente. La prima striscia deve avere una larghezza di 20 cm, le successive con incremento di almeno 10 cm di larghezza (figura II.473).
- 3. I sistemi di rallentamento ad effetto acustico sono realizzati mediante irruvidimento della pavimentazione stradale ottenuta con la scarificazione o incisione superficiale della stessa o con l'applicazione di strati sottili di materiale in rilievo in aderenza, eventualmente integrato con dispositivi rifrangenti. Tali dispositivi possono anche determinare effetti vibratori di limitata intensita'.
 - 4. Sulle strade dove vige un limite di velocita' inferiore

ai 50 km/h si possono adottare dossi artificiali evidenziati mediante zebrature gialle e nere parallele alla direzione di marcia, di larghezza uguale sia per i segni che per gli intervalli (fig. II.474) visibili sia di giorno che di notte.

- 5. I dossi artificiali possono essere posti in opera solo su strade residenziali, nei parchi pubblici e privati, nei residences, ecc.; possono essere installati in serie e devono essere presegnalati. Ne e' vietato l'impiego sulle strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per servizi di soccorso o di pronto intervento.
- 6. I dossi di cui al comma 4, sono costituiti da elementi in rilievo prefabbricati o da ondulazioni della pavimentazione a profilo convesso. In funzione dei limiti di velocita' vigenti sulla strada interessata hanno le seguenti dimensioni:
- a) per limiti di velocita' pari od inferiori a 50 km/h larghezza non inferiore a 60 cm e altezza non superiore a 3 cm;
- b) per limiti di velocita' pari o inferiori a 40 km/h larghezza non inferiore a 90 cm e altezza non superiore a 5 cm;
- c) per limiti di velocita' pari o inferiori a 30 km/h larghezza non inferiore e altezza non superiore a 7 cm.

I tipi a) e b) devono essere realizzati in elementi modulari in gomma o materiale plastico, il tipo c) puo' essere realizzato anche in conglomerato. Nella zona interessata dai dossi devono essere adottate idonee misure per l'allontanamento delle acque. Nelle installazioni in serie la distanza tra i rallentatori di cui al comma 4, deve essere compresa tra 20 e 100 m a seconda della sezione adottata.

7

Una serie di rallentatori deve essere indicata mediante analoghi segnali e pannello integrativo con la parola "serie" oppure "n. . rallentatori".

- 8. I rallentatori di velocita' prefabbricati devono essere fortemente ancorati alla pavimentazione, onde evitare spostamenti o distacchi dei singoli elementi o parte di essi, e devono essere facilmente rimovibili. La superficie superiore dei rallentatori sia prefabbricati che strutturali deve essere antisdrucciolevole.
 - 9. I dispositivi rallentatori di velocita'

devono

essere approvati dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale posti in opera previa ordinanza dell'ente proprietario della strada che ne determina il tipo e la ubicazione.

Art. 180 (Art. 42 Cod. Str.) (Dissuasori di sosta)

- 1. I dissuasori di sosta sono dispositivi stradali atti ad impedire la sosta di veicoli in aree o zone determinate. Essi possono essere utilizzati per costituire un impedimento materiale alla sosta abusiva.
- 2. Tali dispositivi armonizzarsi con gli arredi stradali e assolvere anche a funzioni accessorie quali la delimitazione di zone pedonali, aree di parcheggio riservate, zone verdi, aiuole e spazi riservati per altri usi.
- 3. Nella funzione di arredo stradale i dissuasori sono di tipologie diverse tra le quali l'ente proprietario della strada puo' individuare quelle piu' confacenti alle singole specifiche necessita', alle tradizioni locali e all'ambiente urbano.
- 4. I dissuasori assumono forma di pali, paletti, colonne a blocchi, cordolature, cordoni ed anche cassonetti e fioriere ancorche' integrati con altri sistemi di arredo. I dissuasori devono esercitare un'azione di reale impedimento al transito sia come altezza sul piano viabile sia come spaziamento tra un elemento e l'altro, se trattasi di componenti singoli disposti lungo un perimetro.
- 5. I dissuasori possono essere di qualunque materiale: calcestruzzo, ferro, ghisa, alluminio, legno o plastica a fiamma autoestinguente.

 od altre caratteristiche, creare pericolo ai pedoni e, in particolare, ai bambini.
- 6. I dissuasori di sosta devono essere dal Ministero dei lavori pubblici Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale e posti in opera previa ordinanza dell'ente proprietario della strada.

§ 7. SEGNALI DEGLI AGENTI DEL TRAFFICO (Art. 43 Codice della Strada)

Art. 181 (Art. 43 Cod. Str.)

(Segnali manuali degli agenti del traffico)

- 1. Ferme restando le disposizioni contenute nell'articolo 43 del codice, per consentire il deflusso delle correnti veicolari di svolta a sinistra, fermando le correnti veicolari dirette provenienti in senso contrario, gli agenti preposti alla regolazione del traffico devono effettuare il segnale manuale con le braccia distese orizzontalmente e perpendicolarmente tra loro, dirette rispettivamente verso la direzione di provenienza e di destinazione della o delle correnti di svolta.
- Altre segnalazioni manuali degli agenti preposti alla regolazione del traffico sono:
- a) l'oscillazione di una luce rossa con significato di "arresto" per gli utenti della strada verso i quali la luce rossa e' diretta;
- b) l'intimazione dell'alt o di via libera effettuata con l'apposito segnale distintivo di cui all'articolo 24.

Art. 182 (Art. 43 Cod. Str.)

(Altri segnali degli agenti del traffico)

- 1. Quando sia necessario arrestare tutta la circolazione per consentire il passaggio di veicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e delle autoambulanze, nell'espletamento di servizi urgenti di istituto, l'agente preposto alla regolazione del traffico deve fare uso di un fischietto emettendo un suono prolungato. A questo segnale i veicoli ed i pedoni in procinto di impegnare una intersezione devono immediatamente fermarsi fino al successivo segnale di via libera, dato con due suoni brevi di fischietto. Quelli che si trovano entro l'area di intersezione devono affrettarsi a sgomberarla.
- 2. Un suono prolungato di fischietto, in altre circostanze, puo' essere utilizzato per intimare l'alt al trasgressore di norme della circolazione.

Art. 183 (Art. 43 Cod. Str.)

(Visibilita' degli agenti del traffico)

- 1. Gli agenti preposti alla regolazione del traffico e gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del codice, durante i servizi previsti dall'articolo 11, commi 1 e 2, del codice, quando operano sulla strada devono essere visibili a distanza, sia di giorno che di notte, mediante l'uso di appositi capi di vestiario o dell'uniforme confezionati con tessuto rifrangente di colore bianco o grigio argento a luce riflessa bianca.
- 2. Nelle ore notturne e negli altri casi di scarsa visibilita', il personale di cui al comma 1 deve indossare almeno il berretto o il casco, ovvero altro copricapo, e manicotti sugli avambracci di tessuto come indicato al comma 1 (fig. II.475/a). I predetti capi di vestiario possono essere di tipo asportabile. Il casco protettivo previsto dall'articolo 171 del codice deve essere corredato di una fascia in pellicola vinilica bianca rifrangente di altezza non inferiore a 3 cm.
- 3. E' consentito l'uso di gambali o di fasce su di essi, in tessuto rifrangente quando si opera in particolari condizioni di visibilita' notturna (fig. II.475/b).
- 4. Anche i cinturoni, le bandoliere, gli spallacci, le fondine, i borselli ed altri capi od oggetti di buffetteria possono essere utilmente confezionati in tutto o in parte con tessuti rifrangenti.
- 5. I capi di vestiario o dell'uniforme quali cappotti, impermeabili, giacche a vento, giubbetti o simili devono essere dotati di bande in tessuto rifrangente, di almeno 2 cm, a contorno della fascia toracica e del bordo inferiore.
- 6. Apposito capo di vestiario in tessuto rifrangente bianco o grigio argento della foggia indicata nella figura II.476 e' consigliato come dotazione del personale in servizio di pattuglia per indossarlo, ai fini di cui al comma 1, durante gli interventi di emergenza o durante le operazioni di intervento negli incidenti stradali o di deviazione del traffico.
- 7. Le norme del presente articolo si applicano anche al personale militare in servizio a norma dell'articolo 12, comma 4 del codice.
- 8. I tessuti rifrangenti di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 devono essere uguali a quelli utilizzati per gli indumenti previsti dall'articolo 37, comma 4, cui deve essere aggiunto il tessuto rifrangente bianco.
- 9. La pellicola vinilica bianca rifrangente di cui al comma 2 deve avere caratteristiche fotometriche corrispondenti alla classe 1 del disciplinare tecnico di cui all'articolo 79, comma 9.

§ 8. SEGNALETICA RELATIVA AI PASSAGGI A LIVELLO (Art. 44 Codice della Strada)

Art. 184 (Art. 44 Cod. Str.)

(Disposizioni generali sulle segnalazioni dei passaggi a livello)

- 1. In caso di avaria dei meccanismi di chiusura dei passaggi a livello con barriere o semibarriere, le stesse sono sostituite con almeno un cavalletto per parte che deve essere esternamente a strisce rifrangenti bianche e rosse. Le barriere e le semibarriere sono, altresi', sostituibili con una bandiera rossa rifrangente e con una lanterna a luce rossa di notte e negli altri casi di scarsa visibilita', manovrate dall'addetto alla custodia dei passaggi a livello.
- 2. Le barriere e le semibarriere devono essere esternamente a strisce rifrangenti bianche e rosse. Su ogni semibarriera devono essere collocate almeno due luci rosse delle quali una in corrispondenza della estremita' libera. Luci rosse possono essere collocate anche sulle barriere.
- 3. Nei passaggi a livello sprovvisti di barriere o semibarriere devono essere collocati, a cura e spese dell'esercente la ferrovia, senza onere per l'eventuale occupazione della sede stradale, i seguenti segnali:
- a) CROCE DI S. ANDREA se la visibilita' verso la ferrovia e' sufficiente lungo tutto il percorso di approccio;
- b) CROCE DI S. ANDREA e segnale FERMARSI E DARE PRECEDENZA posti sullo stesso sostegno, se la visibilita' e' sufficiente solo da breve distanza dal binario;
- c) CROCE DI S. ANDREA e dispositivo luminoso a due luci rosse lampeggianti alternativamente nonche' dispositivo di segnalazione acustica se la visibilita' e' insufficiente; il dispositivo luminoso e' posto preferibilmente sullo stesso sostegno del segnale.
- 4. La croce di S.Andrea, va collocata sulla destra della strada, nella immediata prossimita' del binario; e' semplice se la ferrovia e' a un binario, doppia se la ferrovia e' a due o piu' binari. Anche nei casi di cui al comma 3, lettere a) e b), e' opportuno integrare la croce di S. Andrea con i dispositivi di segnalazione luminosa ed acustica di cui alla lettera c).
- 5. Nei passaggi a livello sprovvisti di barriere o semibarriere in cui la circolazione dei treni e' molto lenta e la circolazione stradale e' regolata da un agente o da apposito semaforo, la croce di S. Andrea e' sostituita dal segnale di passaggio a livello senza barriere collocato alla medesima distanza con pannello integrativo recante la distanza in metri dal binario.
- 6. Da entrambi i lati dei passaggi a livello sprovvisti di barriere o semibarriere, esclusi quelli provvisti di dispositivo di segnalazione luminosa di cui al comma 3, deve essere assicurata una sufficiente visibilita' della strada ferrata tenendo conto in particolare della velocita' del treno piu' veloce ivi in transito.
- 7. Per assicurare in ogni caso la visibilita' i dispositivi di segnalazione luminosa di cui al comma 4 possono essere ripetuti sul lato sinistro o su apposita isola al centro della carreggiata ovvero possono essere collocati o ripetuti al di sopra della carreggiata, e, inoltre, possono essere resi visibili dalla parte posteriore.
- 8. La lanterna a luce rossa di cui al comma 1 e' del tipo regolamentare per l'esercizio ferroviario.

Art. 185 (Art. 44 Cod. Str.)

(Caratteristiche delle strisce bianche e rosse delle barriere)

- 1. La superficie delle barriere o semibarriere dei passaggi a livello rivolta verso la strada deve essere a strisce alternate bianche e rosse, deve essere non inferiore a 0,20 m(Elevato al Quadrato) per ogni metro lineare di barriera o semibarriera; valutata sul piano verticale parallelo alla barriera o semibarriera medesima, almeno per la meta' della larghezza della carreggiata sbarrata dalle barriere o semibarriere.
- 2. Qualora le barriere siano provviste di piu' luci rosse, tale superficie potra' essere ridotta alla meta'. Analoga riduzione potra' essere apportata se trattasi di passaggi a livello situati su strade o mulattiere non atte, di regola, al transito di autoveicoli.
- 3. Detta superficie deve avere il margine superiore orizzontale ad una altezza, rispetto al punto piu' alto della carreggiata, non inferiore a 0,90 m e non superiore a 1,30 m.
- 4. Le strisce bianche e rosse devono essere inclinate, rispetto all'orizzontale, di 45 e devono avere ciascuna una larghezza compresa tra 15 e 20 cm.
- 5. Le strisce bianche e rosse devono essere rifrangenti e realizzate con pellicola ad elevata efficienza (classe 2).

Art. 186 (Art. 44 Cod. Str.)

(Dispositivi di segnalazione acustica ed ottica delle barriere)

- 1. Nei passaggi a livello muniti di barriere i dispositivi di segnalazione ottica a luce rossa, ove previsti, sono installati normalmente sul margine destro della carreggiata nelle immediate vicinanze del passaggio a livello e collocati in modo da essere visibili dalla strada alla maggiore distanza possibile. L'altezza da terra del centro dei dispositivi di segnalazione ottica deve essere compresa tra 2 m e 2,50 m; le caratteristiche geometriche dei dispositivi sono indicati nella figura II.477.
- 2. Il dispositivo a luce rossa deve avere intensita' tale da risultare visibile, di giorno e in assenza di nebbia almeno a 100 m. Qualora la luce rossa sia resa visibile posteriormente, il dispositivo di segnalazione acustica puo' emettere un segnale di livello sonoro inferiore a quello indicato nel comma 3.
- 3. Il dispositivo di segnalazione acustica deve produrre il suono di una campana o suoneria di livello sonoro tale da essere udibile a distanza non inferiore a 100 m in assenza di ostacoli e con vento e rumori trascurabili.
- 4. Il funzionamento dei dispositivi di segnalazione acustica deve iniziare almeno 5 secondi prima dell'inizio dell'abbassamento delle barriere e terminare non prima della fine dell'abbassamento delle stesse.

Art. 187 (Art. 44 Cod. Str.)

(Dispositivi di segnalazione ottica ed acustica delle semibarriere)

- 1. Nei passaggi a livello muniti di semibarriere, i dispositivi di segnalazione luminosa devono avere le dimensioni di cui alla figura II.478, essere installati sul margine destro della carreggiata e nelle immediate vicinanze del passaggio a livello e collocati in modo da risultare visibili dalla strada alla maggiore distanza possibile. L'altezza da terra del centro dei dispositivi deve essere non inferiore a 2 m e non superiore a 2,50 m. L'intermittenza delle luci e' di 60 % 10 accensioni al minuto. Le caratteristiche tecniche dei dispositivi a luce rossa devono essere tali che l'intensita' della luce emessa li renda visibili, in assenza di nebbia, anche di giorno alla distanza di 100 m entro un cono di 30 gradi di apertura.
- 2. La segnalazione acustica deve avere le caratteristiche prescritte per quelle dei passaggi a livello con barriere che sbarrano l'intera carreggiata, salvo il livello sonoro che puo' essere inferiore.
- 3. I dispositivi di segnalazione luminosa ad una o due luci eventualmente ripetuti sul margine sinistro della strada possono non essere nelle immediate vicinanze del passaggio a livello ma non distarne oltre 30 m; essi devono avere caratteristiche uguali a quelle dei dispositivi installati sul margine destro.
- 4. Il funzionamento dei dispositivi di segnalazione luminosa ed acustica deve iniziare 30 secondi prima dell'arrivo al passaggio a livello del treno piu' veloce e l'abbassamento delle barriere deve iniziare non meno di 5 secondi dopo l'inizio del funzionamento dei dispositivi di segnalazione acustica e luminosa.
- 5. La chiusura delle barriere nonche' il funzionamento delle segnalazioni luminose ed acustiche devono proseguire fino al termine del passaggio del treno.

Art. 188 (Art. 44 Cod. Str.)

(Caratteristiche dei dispositivi di segnalazione dei passaggi a livello senza barriere)

- 1. I segnali CROCE DI S. ANDREA e DOPPIA CROCE DI S. ANDREA devono avere la forma e le dimensioni di cui rispettivamente alle figure II.10/a, II.10/b, II.10/c e II.10/d.
- 2. Le caratteristiche e le modalita' d'installazione dei segnali di cui al comma 1 devono essere, peraltro, conformi a quelle stabilite nel presente regolamento per i segnali verticali. In particolare, essi devono essere installati, uno per ciascun lato del passaggio a livello e a distanza non superiore a 10 m dalla rotaia piu' vicina.
- 3. I dispositivi di segnalazione luminosa e acustica dei passaggi a livello senza barriere devono avere caratteristiche uguali a quelle prescritte nell'articolo 187, inoltre, i due segnali luminosi devono essere installati preferibilmente sul medesimo stante della croce di S. Andrea, immediatamente al di sotto delle ali della croce medesima.

Art. 189 (Art. 44 Cod. Str.)

(Cavalletti da impiegarsi in corrispondenza dei passaggi a livello)

- 1. I cavalletti da impiegarsi in corrispondenza dei passaggi a livello con barriere o semibarriere, nei casi di avaria dei meccanismi di chiusura, devono avere altezza compresa tra 1 m e 1,40 m, lunghezza di almeno 1,50 m e recare superiormente un pannello dell'altezza di 0,25 m della lunghezza del cavalletto con la superficie, dal lato strada, a strisce bianche e rosse inclinate a 45 , ciascuna di larghezza compresa tra 0,15 m e 0,20 m.
- 2. Puo' essere impiegato un solo cavalletto per ogni lato del passaggio a livello qualora il cavalletto rechi superiormente un disco del diametro di 25 cm di colore rosso con bordo bianco; in mancanza di tale disco, devono essere impiegati piu' cavalletti in numero adeguato alla larghezza della carreggiata stradale.
- 3. Le strisce bianche e rosse e il disco rosso con bordo bianco devono essere rifrangenti e realizzati con pellicola ad elevata efficienza (classe 2).

Art. 190 (Art. 44 Cod. Str.)

(Visibilita' ai passaggi a livello

senza barriere non forniti di segnalazione luminosa)

1. La visibilita' della strada ferrata in corrispondenza dei passaggi a livello senza barriere non provvisti di segnalazione luminosa e' da considerarsi sufficiente allorche' l'utente della strada abbia una visuale libera sulla ferrovia tale che gli consenta, in relazione alla velocita' massima dei treni sulla linea, di effettuare l'attraversamento quando nessun treno sia in vista.

Art. 191 (Art. 44 Cod. Str.)

(Attraversamento di linee ferroviarie di raccordo)

- 1. Quando la strada e' attraversata da un binario di raccordo ferroviario ed il passaggio di convogli e' regolato a vista con segnali manuali di agenti o di personale addetto alla manovra, l'attraversamento deve essere segnalato mediante il segnale ALTRI PERICOLI (fig. II.35) con pannello integrativo modello II.6/c e successiva CROCE DI S. ANDREA in vicinanza del binario stesso. Il segnale e' facoltativo nei centri abitati.
- 2. Il segnale ALTRI PERICOLI deve essere posto alla distanza regolamentare dall'attraversamento e va ripetuto in prossimita' di questo qualora l'incrocio si effettui a vista ovvero per ogni altra situazione che lo renda necessario.
- 3. La posa dei segnali di pericolo installati in prossimita' dell'attraversamento e' effettuata a cura e a spese dell'esercente la ferrovia o del proprietario del raccordo; la posa degli altri segnali e' effettuata, invece, a cura e spese degli enti proprietari della strada.

§ 9 - CONTROLLI ED OMOLOGAZIONI

(Art. 45 Codice della Strada)

> Art. 192 (Art. 45 Cod. Str.) (Omologazione ed approvazione)

- 1. Ogni volta che nel codice e nel presente regolamento e' prevista la omologazione o la approvazione di segnali, di dispositivi, di apparecchiature, di mezzi tecnici per la disciplina di controllo e la regolazione del traffico, di mezzi tecnici per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, di materiali, attrezzi o quant'altro previsto a tale scopo, di competenza del Ministero dei lavori pubblici, l'interessato deve presentare domanda, in carta legale a tale dicastero, indirizzandola all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, corredata da una relazione tecnica sull'oggetto della richiesta, da certificazioni di enti riconosciuti o laboratori autorizzati su prove alle quali l'elemento e' stato gia' sottoposto, nonche' da ogni altro elemento di prova idoneo a dimostrare l'utilita' e l'efficienza dell'oggetto di cui si chiede l'omologazione o l'approvazione e presentando almeno due prototipi dello stesso. Alla domanda deve essere allegata la ricevuta dell'avvenuto versamento dell'importo dovuto operazioni tecnico-amministrative per le sensi dell'articolo 405.
- 2. L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole. L'interessato e' tenuto a fornire le notizie ulteriori richieste certificazioni che possono essere nel dell'istruttoria amministrativa di omologazione e acconsente a uno dei prototipi resti depositato presso l'Ispettorato generale la circolazione e la sicurezza stradale.
- 3. Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il Ministero dei lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2.
- 4. Nei casi di omologazione o di approvazione di prototipi, il Ministero dei lavori pubblici autorizza il richiedente produzione e commercializzazione del prodotto. Con provvedimento espresso e' comunicata al richiedente la eventuale dell'istanza.
- 5. La omologazione o la approvazione di prototipi e' valida solo a nome del richiedente e non e' trasmissibile a soggetti diversi.
- 6. Per la fabbricazione di elementi non conformi ai prototipi riconosciuti ammissibili dal Ministero dei lavori pubblici, ai sensi del presente articolo, si applica la sanzione di cui all'articolo 45, comma 9, del codice. Puo' essere disposta, inoltre, la revoca del decreto di omologazione o di approvazione del prototipo.
- 7. Su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la data del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione ed il nome del fabbricante.
- 8. Il fabbricante assume la responsabilita' al prototipo depositato e si commercializzato sulla conformita' impegna a far effettuare i controlli di conformita' che sono disposti dall'Ispettorato generale per la circolazione e la stradale.

AGGIORNAMENTO (60)

Il Decreto 4 dicembre 2019 (in G.U. 24/01/2020, n. 19) ha disposto:

⁽con l'art. 1, comma 1) che "Alle disposizioni, relative

all'omologazione dei pannelli per la segnalazione della sporgenza longitudinale del carico, previste dall'art. 45 del Codice e dagli articoli 192 e 361 del Regolamento, subentra il regime delle dichiarazioni di prestazioni di prodotto, ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011";

- (con l'art. 2, comma 1) che "I dispositivi segnaletici di cui all'art. 1, comma 1, prodotti sulla base dell'omologazione ai sensi dell'art. 45 del Codice e degli articoli 192 e 361 del Regolamento, e gia' in uso, conservano la loro validita'";
- (con l'art. 2, comma 2) che "I dispositivi segnaletici di cui all'art. 1, comma 1, prodotti sulla base dell'omologazione ai sensi dell'art. 45 del Codice e degli articoli 192 e 361 del Regolamento, possono essere commercializzati sino al 31 dicembre 2020";
- (con l'art. 2, comma 3) che "I dispositivi segnaletici di cui all'art. 1, comma 1, gia' provvisti della prestazione di prodotto, ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011, conservano la loro validita'";
- (con l'art. 2, comma 4) che "A decorrere dal 1° gennaio 2021 i dispositivi segnaletici di cui all'art. 1, comma 1, ai fini della commercializzazione, devono essere provvisti esclusivamente della dichiarazione di prestazione di prodotto".

Art. 193 (Art. 45 Cod. Str.) (Imprese autorizzate alla fabbricazione dei segnali stradali)

- 1. La domanda di autorizzazione alla costruzione dei segnali stradali di cui all'articolo 45, comma 8, del codice, deve essere presentata al Ministero dei lavori pubblici e indirizzata allo specifico servizio presso l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.
- 2. Alla domanda, le imprese devono allegare la seguente documentazione:
- a) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato;
- b) dichiarazione, con firma autenticata del legale rappresentante dell'impresa, da cui risulti il nome del fiduciario responsabile della produzione e del sistema di qualita'; del direttore tecnico che deve avere provata esperienza nel settore specifico e dalla quale risulti anche il potenziale di mano d'opera dipendente ritenuto congruo rispetto al volume della produzione;
- c) atto di sottomissione, con indicazione della ubicazione degli impianti di fabbricazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, con firma autenticata, con il quale si impegna in qualsiasi momento, a far eseguire da parte di funzionari dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, a cio' espressamente delegati, i controlli e le verifiche ritenute necessarie;
- d) dichiarazione impegnativa del legale rappresentante dell'impresa, con firma autenticata, da cui risulti l'impegno a comunicare qualsiasi variazione, anche parziale, della struttura aziendale e della sua ubicazione e ragione sociale;
- e) certificato di abitabilita' o agibilita' dei locali in cui opera l'impresa, competente per territorio in relazione alle attivita' in essi svolte;
- f) certificazione riguardante la prevenzione incendi oppure nulla osta provvisorio per i fabbricati di vecchia costruzione;
- g) copia della documentazione presentata agli uffici di competenza per le emissioni in atmosfera e copia dell'ultima denuncia presentata ai sensi delle disposizioni vigenti per lo smaltimento e lo stoccaggio dei rifiuti speciali e di eventuali rifiuti tossici e nocivi;
- h) dichiarazione che dimostri che l'impresa e' in regola con tutti gli obblighi fiscali e previdenziali;
 - i) certificazione antimafia a norma di legge;
- l) dichiarazione di proprieta' o di disponibilita' delle attrezzature descritte all'articolo 194 ;
- m) relazione tecnica sull'attivita' dell'impresa, sul potenziale produttivo e sulla organizzazione tecnica, con particolare riguardo alla produzione dei materiali, attrezzature, apparecchi o sistemi di segnalamento o di controllo prodotti;
- n) certificazione attestante l'ottemperanza alle norme in vigore per il contenimento delle sorgenti sonore negli ambienti di lavoro;
- o) certificazioni di regolarita' in materia di sicurezza per la messa a terra degli impianti.
- 3. La rispondenza ai requisiti di cui al comma 2 dovra' essere dimostrata all'atto della prima autorizzazione. Detta autorizzazione avra' validita' dalla data del rilascio e verra' rinnovata previa domanda da presentarsi allo stesso servizio di cui al comma 1, almeno due mesi prima della scadenza .

Art. 194 (Art. 45 Cod. Str.)

(Dotazioni tecniche e attrezzature)

1. Le imprese che intendono ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 45, comma 8, del codice, devono disporre di almeno un ambiente di lavoro idoneo a norma di legge delle seguenti attrezzature minime:

- a) applicatore per le pellicole retroriflettenti e non, dotate di adesivo secco, attivabile a caldo. Le dimensioni devono essere idonee alla fabbricazione di ogni tipo di segnale stradale previsto dalle norme del presente regolamento;
- b) applicatore meccanico a rulli per le pellicole retroriflettenti e non, dotate di adesivo sensibile alla pressione;
- c) attrezzatura per il taglio delle pellicole, costituita da una fustellatrice con serie completa di fustelle oppure da un plotter o da entrambi integrati e da una idonea attrezzatura per il taglio dei pezzi unici;
- d) laboratorio serigrafico costituito da almeno una macchina serigrafica semi-automatica con piano aspirato di dimensioni non inferiori a 100 x 150 cm, da un corredo essenziale di telai, da inchiostri trasparenti e non, compatibili con le pellicole utilizzate, e da una camera isolata per l'essiccazione degli stessi; il locale serigrafico deve possedere i requisiti previsti dalle norme igienico-sanitarie vigenti;
- e) strumento per il controllo della qualita' delle stampe serigrafiche che consenta la verifica delle coordinate colorimetriche;
- f) attrezzature idonee per le operazioni di carteggiatura e per la pulizia dei supporti;
 - 2. Le imprese devono, altresi',

di attrezzature per la lavorazione meccanica dei supporti e la loro verniciatura. La dotazione minima di tali attrezzature deve comprendere:

- a) attrezzature per il taglio dei metalli;
- b) presso-piegatrici;
- c) puntatrici e saldatrici;
- d) trapani, smerigliatrici ed altre macchine utensili per carpenteria metallica;
 - e) vasche di sgrassaggio metallo;
 - f) cabina di verniciatura;
 - g) forno di essiccazione.
- 3. Le attrezzature di cui al comma 2 devono essere in regola ed avere i requisiti previsti dalle disposizioni di legge in vigore in materia di prevenzione degli infortuni e di antinquinamento.

> Art. 195 (Art. 45 Cod. Str.) (Condizioni per la revoca e la sospensione dell'autorizzazione)

- 1. L'autorizzazione di cui all'articolo 45, comma 8, del codice, e' revocata d'ufficio quando l'impresa cessa l'attivita' di produzione. Si intende sospesa quando cessa temporaneamente l'attivita' di produzione ovvero vengano a mancare temporaneamente i requisiti soggettivi o la disponibilita' di attrezzature di cui all'articolo 194. In tal caso l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici assegna un congruo termine per il ripristino delle condizioni per ottenere l'autorizzazione, trascorso ilquale l'autorizzazione formalmente revocata.
- 2. L'autorizzazione puo' essere, altresi', revocata se viene accertato dall'apposito servizio dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale il verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:
- a) fabbricazione di segnali difformi alle norme previste dal presente regolamento o dalle altre disposizioni o non rispondenti ai requisiti tecnici richiesti;
- b) mancata indicazione sul retro dei segnali dei dati ed elementi previsti dall'articolo 77;
- c) costruzione dei segnali con materiali non rispondenti ai requisiti previsti dalle norme vigenti;
 - d) mancato rispetto del sistema di qualita' previsto

e)

Titolo III DEI VEICOLI CAPO I DEI VEICOLI IN GENERALE

Art. 196 (Art. 46 Cod. Str.)

(Caratteristiche dei veicoli per uso di bambini o di invalidi)

- 1. I veicoli per uso di bambini o di invalidi devono presentare caratteristiche costruttive tali da non determinare il superamento dei limiti sotto indicati:
 - a) lunghezza massima 1,10 m;
- b) larghezza massima 0,50 m, ad eccezione della zona compresa tra due piani verticali, ortogonali al piano mediano longitudinale del veicolo e distanti tra loro 0,60 m, dove la larghezza massima puo' raggiungere il valore di 0,70 m;
- c) altezza massima m, nella zona dove la larghezza massima del veicolo puo' raggiungere il valore di 0,70 m, variabile linearmente da 1,35 m a 0,80 m, valore massimo raggiungibile in corrispondenza dell'estremita' anteriore del veicolo;
 - d) sedile monoposto;
 - e) massa in ordine di marcia 40 kg;
 - f) potenza massima del motore 1 kw;
- g) velocita' massima per i veicoli dotati di motore. Tale limite e' quello ottenuto per costruzione ed e' riferito al numero di giri massimo di utilizzazione del motore dichiarato dal costruttore ed al rapporto di trasmissione piu' alto. La prova e' effettuata su strada piana, in assenza di vento e con il guidatore in posizione eretta (massa 70 (Piu' o Meno) 5 kg).
- 2. Il superamento anche di uno solo dei limiti indicati nel primo comma comporta l'inclusione della macchina nei veicoli di cui al primo periodo dell'articolo 46, comma 1.
- 3. In relazione a sopravvenute esigenze costruttive nonche' all'unificazione dei veicoli per uso di invalidi, il Ministro dei trasporti puo' stabilire per tali veicoli caratteristiche costruttive diverse da quelle indicate al comma 1.

Art. 197 (Art. 48 Cod. Str.)

(Azionamento dei veicoli a braccia)

1. L'azionamento dei veicoli a braccia, mediante la forza muscolare del conducente, deve essere realizzato in modo diverso da quello derivante dall'uso di pedali o di similari dispositivi.

Art. 198 (Art. 52 Cod. Str.)

(Caratteristiche costruttive e modalita' di controllo

dei ciclomotori)

- 1. Per ciascuna parte costruttiva dei ciclomotori devono essere rispettate le prescrizioni di cui all'appendice I al presente titolo.
 - 2. Il controllo sul ciclomotore

consiste nell'accertare che le parti o i componenti di seguito elencati siano marcati in maniera durevole ed indelebile con un codice alfanumerico ed il marchio del costruttore: silenziatore di aspirazione, carburatore, condotto di aspirazione se smontabile, cilindro, testa, carter, silenziatore di scarico, puleggia motrice, puleggia condotta . In sede di controllo deve essere accertato, inoltre, che sul condotto di aspirazione sia marcato il valore del diametro interno minimo. Le lettere, le cifre ed i simboli di tali marcature devono avere altezza minima di 2,5 mm. Il limite di velocita' massima e' quello ottenuto per costruzione ed e' riferito al numero di giri massimo di utilizzazione del motore, dichiarato dal costruttore ed al rapporto di trasmissione piu' alto. Le modalita' di prova sono stabilite con tabella di unificazione emanata dal Ministero dei trasporti — Direzione generale della M.C.T.C.

3. Le caratteristiche costruttive di cui alla allegata appendice I possono essere variate dal Ministro dei trasporti

con proprio provvedimento in relazione ad esigenze di sicurezza della circolazione o a sopravvenuta evoluzione delle tecnologie costruttive.

Art. 199 (Art. 53 Cod. Str.)

(Caratteristiche costruttive dei quadricicli a motore)

- 1. Le caratteristiche del motore dei quadricicli, nonche' le caratteristiche tecniche della paratia di divisione del vano cabina, devono soddisfare le prescrizioni di cui all'appendice II al presente titolo.
- 2. Le caratteristiche del motore dei quadricicli devono essere dichiarate dal costruttore e verificate all'atto delle prove di omologazione.
- 3. Il limite massimo di velocita' prescritta viene verificato con prova da effettuarsi secondo le modalita' stabilite dal Ministero dei trasporti Direzione generale della M.C.T.C., mediante tabelle di unificazione.
 - 4. Le caratteristiche di cui al comma 1 possono essere variate

dal Ministro dei trasporti con proprio provvedimento in relazione ad esigenze di sicurezza della circolazione o a sopravvenuta evoluzione delle tecnologie costruttive.

> Art. 200 (Art. 53 Cod. Str.) (Motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli per uso speciale)

- 1. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del codice, per trasporti specifici i motoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate:
- a) furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;
- b) contenitore ribaltabile chiuso con aperture sul solo lato superiore o posteriore, per il trasporto di rifiuti solidi;
 - c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;
- d) cisterne o contenitori appositamente attrezzati per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti;
- e) altre carrozzerie riconosciute idonee al trasporto specifico dal Ministero dei trasporti Direzione generale della M.C.T.C.
- 2. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del codice, per uso speciale i motoveicoli:
 - a) attrezzati con scala;
 - b) attrezzati con pompa;
 - c) attrezzati con gru;
 - d) attrezzati con pedana o cestello elevabile;
 - e) attrezzati per mostra pubblicitaria;
 - f) attrezzati con spazzatrici;
 - g) attrezzati con innaffiatrici;
 - h) attrezzati con ambulatorio o laboratorio mobile;
 - i) attrezzati con saldatrici;
 - attrezzati con scavatrici;
 - m) attrezzati con perforatrici;
 - n) attrezzati con sega;
 - o) attrezzati con gruppo elettrogeno;
- p) dotati di altre attrezzature riconosciute idonee per usi speciali dal Ministero dei trasporti Direzione generale della M.C.T.C.
- 3. Ai motoveicoli ad uso speciale e' attribuita, nelle annotazioni delle rispettive carte di circolazione, una portata fittizia ai fini fiscali, determinata dalla differenza tra la massa complessiva del veicolo e la tara dello stesso attrezzato con carrozzeria cassone o, in mancanza di tale versione, la tara dell'autotelaio incrementata del 20%.

9/9/2020



Art. 202 (Art. 54 Cod. Str.)

(Materiali trasportabili dai veicoli mezzi d'opera)

- 1. Tra i materiali assimilati indicati dall'articolo 54, comma 1, lettera n), del codice, sono compresi quelli impiegati nel ciclo produttivo delle imprese forestali e quelli derivanti dalla raccolta e compattazione dei rifiuti solidi urbani, o dello spurgo dei pozzi neri effettuata mediante idonee apparecchiature installate veicoli mezzi d'opera.
- 2. Il Ministero dei trasporti e della navigazione Direzione generale della M.C.T.C. stabilisce le caratteristiche riguardanti le particolari attrezzature necessarie per il carico, lo scarico e l'eventuale compattazione delle materie trasportate con veicoli mezzi d'opera. Puo' altresi' classificare, tra i materiali assimilati trasportabili dai mezzi d'opera, altri materiali risultanti da necessita' operative industriali e la cui rimozione sia connessa con esigenze di salvaguardia di inquinamento ambientale e di sicurezza del trasporto.

AGGIORNAMENTO (11)

La L. 23 dicembre 1997, n. 454 ha disposto (con l'art. 11, comma 3) che il presente articolo cessa di avere applicazione dalla data di entrata in vigore della stessa L. 454/1997.

Art. 203 (Art. 54 Cod. Str.) (Autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per uso speciale)

- 1. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del codice, autoveicoli per trasporti specifici gli autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate:
- a) furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;
- b) carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani;
 - c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;
- d) cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti;
- e) telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato;
 - f) telai con selle per il trasporto di coils;
 - g) betoniere;
- h) carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo;
- i) carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'ADR o di normative comunitarie in proposito;
- l) carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli;
- 2. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del codice, per uso speciale i seguenti autoveicoli:
 - a) trattrici stradali;
 - b) autospazzatrici;
 - c) autospazzaneve;
 - d) autopompe;
 - e) autoinnaffiatrici;
 - f) autoveicoli attrezzi;
- g) autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche;
 - h) autoveicoli gru;
 - i) autoveicoli per il soccorso stradale;
 - j) autoveicoli con pedana o cestello elevabile;
 - k) autosgranatrici;
 - 1) autotrebbiatrici;
 - m) autoambulanze;
 - n) autofunebri;
 - o) autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti;
 - p) autoveicoli per disinfezioni;
- q) autopubblicitarie e per mostre pubblicitarie purche' provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;
 - r) autoveicoli per radio, televisione, cinema;
 - s) autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti;
 - t) autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili;
 - u) autocappella;
 - v) auto attrezzate per irrorare i campi;
 - w) autosaldatrici;
 - x) auto con installazioni telegrafiche;
 - y) autoscavatrici;
 - z) autoperforatrici;

- aa) autosega;
- bb) autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni;
- cc) autopompe per calcestruzzo;

3. Per gli autoveicoli non compresi nell'elenco di cui alla tariffa I annessa alla legge 21 maggio 1955, n. 463, aggiornato con decreto ministeriale 15 marzo 1958 e' attribuita, nelle annotazioni delle rispettive carte di circolazione, una portata fittizia ai fini fiscali, determinata dalla differenza tra massa complessiva del veicolo e la tara dello stesso attrezzato con carrozzeria cassone o, in mancanza di tale versione, la tara dell'autotelaio incrementata del 20%.

Art. 204 (Art. 56 Cod. Str.) (Rimorchi per trasporti specifici e rimorchi per uso speciale)

- 1. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, lettera c), del codice, per il trasporto specifico i rimorchi ed i semirimorchi dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate:
- a) furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;
- b) carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani;
 - c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;
- d) cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o ;
- e) telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato;
 - f) telai con selle per il trasporto di coils;
 - g) betoniere;
- h) carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo;
- i) carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'ADR o di normative comunitarie in proposito;
- l) carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli;

- 2. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, lettera d), del codice, per uso speciale i rimorchi:
- a) destinati esclusivamente a servire gli autoveicoli ad uso speciale da cui sono trainati;
- b) carrozzati conformemente all'autoveicolo per uso speciale da cui sono trainati;
 - c) adibiti al trasporto su strada di veicoli ferroviari

3. Per i rimorchi non compresi nell'elenco di cui alla tariffa I annessa alla legge 21 maggio 1955, n. 463, aggiornato dal decreto ministeriale 15 marzo 1958 e' attribuita, nelle annotazioni delle rispettive carte di circolazione, una portata fittizia ai fini

fiscali, determinata dalla differenza tra massa complessiva del veicolo e la tara dello stesso attrezzato con carrozzeria cassone o, in mancanza di tale versione, la tara del telaio incrementata del 20%.

Art. 205 (Art. 56 Cod. Str.)
(Dimensioni, masse, organi di traino
ed identificazione dei carrelli-appendice)

- 1. Le dimensioni e le masse massime ammissibili dei carrelliappendice in relazione alla massa a vuoto dell'autoveicolo trattore sono:
- a) per autoveicolo trattore di massa a vuoto non superiore a 1000 kg: 2 m di lunghezza, compresi gli organi di traino; 1,20 m di larghezza; 300 kg di massa complessiva a pieno carico;
- b) per autoveicolo trattore di massa a vuoto superiore a 1000 kg: 2,50 m di lunghezza, compresi gli organi di traino; 1,50 m di larghezza; 600 kg di massa complessiva a pieno carico;
- c) per i soli autobus di massa a vuoto superiore a 2500 kg: 4,10 m di lunghezza, compresi gli organi di traino; 1,80 m di larghezza; 2000 kg di massa complessiva a pieno carico.
- 2. La larghezza del carrello-appendice non deve comunque superare quella dell'autoveicolo trattore e l'altezza massima non deve essere superiore a 2,50 m.
- 3. I carrelli-appendice a una ruota devono avere gli organi di traino muniti di due attacchi, la cui idoneita' deve essere accertata in sede di visita e prova, in conformita' con le prescrizioni emanate dal Ministero dei trasporti Direzione generale della M.C.T.C. Per gli occhioni ed i timoni dei carrelli appendice a due ruote si applicano le stesse norme valide per i rimorchi di corrispondente massa complessiva.
- 4. Ogni carrello-appendice deve essere individuato con un numero progressivo di costruzione punzonato anteriormente sul lato destro del telaio a cura della fabbrica costruttrice.
- 5. Nella carta di circolazione del veicolo trattore devono essere annotati il numero del telaio, le dimensioni, la carrozzeria, la massa complessiva ed il tipo di dispositivo di frenatura del carrello appendice di cui e' ammesso il traino.

Art. 206 (Art. 57 Cod. Str.)
(Attrezzature delle macchine agricole)

- 1. Le attrezzature delle macchine agricole sono apparecchiature utilizzate per l'effettuazione delle attivita' agricole e forestali di cui all'articolo 57, comma 1, del codice
- 2. Ai fini della circolazione stradale le attrezzature di cui al comma 1 si distinguono in attrezzature portate e semiportate; entrambi i tipi di attrezzature sono agganciate agli appositi attacchi montati sulla macchina agricola.
- 3. Sono attrezzature portate quelle la cui massa viene integralmente trasmessa alla strada tramite la macchina agricola.
- 4. Sono attrezzature semiportate quelle la cui massa viene parzialmente trasmessa alla strada dalla o dalle ruote equipaggianti l'attrezzatura stessa; in tal caso gli appositi attacchi devono consentire una oscillazione dell'attrezzatura sul piano verticale.
- 5. Sono fatte salve, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella legge 8 agosto 1977, n. 572 e successive modificazioni.

Art. 207 (Art. 57 Cod. Str.)

(Trattrici agricole con piano di carico)

- 1. Le trattrici agricole di cui all'articolo 57, comma 2, lettera a), punto 1), del codice possono essere allestite con piano di carico anche amovibile nel rispetto delle prescrizioni seguenti:
- a) quando la carreggiata minima di uno degli assi e' inferiore o uguale a m:
- a1) le dimensioni del piano di carico non possono superare, in lunghezza, 3,4 volte la carreggiata minima e, in larghezza, 1,60 m;
 - a2) la lunghezza del veicolo non puo' superare 6,00 m;
- a3) la massa a pieno carico della trattrice non puo' superare 3,5 t;
- b) quando la carreggiata minima di uno degli assi e' superiore a m, la lunghezza del piano di carico non puo' superare 1,4 volte la carreggiata massima ammissibile per la circolazione; la larghezza massima di detto piano non deve superare quella massima ammessa per la circolazione stradale della trattrice agricola priva di attrezzi.
- 2. Nel caso di accoppiamento di trattrice agricola con rimorchio ad uno o piu' assi, ovvero con macchina agricola operatrice trainata, non si devono verificare interferenze tra i piani di carico dei veicoli nell'ambito dei gradi di liberta' previsti per gli organi di agganciamento.

Art. 208 (Art. 57 Cod. Str.)
(Limiti per il trasporto delle persone con le macchine agricole)

- 1. Il trasporto per motivi di lavoro dell'accompagnatore di animali o di prodotti agricoli o di sostanze di uso agrario, nonche' degli addetti ai lavori agricoli, puo' essere consentito nel limite massimo di due unita' soltanto sulle trattrici agricole nonche' sulle macchine agricole operatrici semoventi a due o piu' assi aventi velocita' massima non superiore a 30 km/h; il trasporto di persone sui rimorchi agricoli e' ammesso nei limiti e con le modalita' fissate nell'articolo 209. E' comunque vietato il trasporto di persone in piedi.
- 2. Per effettuare il trasporto di persone occorre richiedere ad un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. l'accertamento dell'idoneita' della macchina stessa, attrezzata per il trasporto di persone. L'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., accertata l'idoneita' della macchina, annota sulla carta di circolazione il numero delle persone che possono essere trasportate, compreso il conducente, e l'attrezzatura prescritta.
- 3. Il trasporto di persone sui rimorchi agricoli puo' effettuarsi soltanto dal luogo dove ha sede l'azienda agricola o dal centro di raccolta al posto di lavoro, e viceversa.
- 4. Sulla carta di circolazione del rimorchio devono essere, inoltre, indicate le targhe delle trattrici alle quali il rimorchio stesso puo' essere agganciato.

Art. 209 (Art. 57 Cod. Str.)

(Equipaggiamento ed attrezzatura delle macchine agricole semoventi per il trasporto di persone)

- 1. I sedili per accompagnatori, equipaggianti le macchine agricole semoventi, devono rispondere alle prescrizioni di cui all'allegato 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212; dette prescrizioni si applicano integralmente per le trattrici agricole e, per quanto possibile, per le altre macchine agricole semoventi.
- 2. I rimorchi agricoli, per effettuare il trasporto di persone, devono essere di tipo omologato, almeno a due assi, equipaggiati con dispositivo di frenatura di tipo continuo ed automatico oppure misto ed automatico; devono, inoltre, essere muniti di
- 3. I sedili disposti sul pianale del rimorchio, durante il trasporto delle persone, devono essere fissati solidamente, sia dalla parte anteriore che da quella posteriore ed in corrispondenza di intervalli non superiori a due posti, con elementi in ferro e bulloni direttamente alla struttura portante del veicolo.
- 4. Sono vietati l'attacco dei sedili alle sponde del rimorchio e la possibilita' di appoggio delle persone alle sponde stesse; i sedili devono essere muniti di spalliera dell'altezza di almeno 300 mm e di braccioli, alle estremita' laterali, alti almeno 200 mm.
- 5. La larghezza del sedile per ciascun posto non dovra' essere inferiore a 500 mm, la profondita' non inferiore a 300 mm, la distanza tra gli schienali di due file parallele di sedili non inferiore a 800 mm.
- 6. La corsia longitudinale non dovra' essere inferiore a 400 mm, misurata all'altezza del piano del sedile.
- 7. Il rimorchio, durante il trasporto delle persone, deve essere equipaggiato con centine e telone per tutta la sua lunghezza, oppure con sponde alte non meno di 900 mm, e munito di scala amovibile.
- 8. Il numero delle persone trasportabili e' commisurato al numero dei posti a sedere e, comunque, mai superiore a 20. Inoltre la somma della massa delle persone trasportate, determinata assumendo convenzionalmente la massa di ciascuna persona pari a 70 kg piu' 10 kg di bagagli o attrezzi, e della tara del rimorchio attrezzato, non deve superare la massa complessiva a pieno carico assegnata al rimorchio stesso in sede di omologazione.

Art. 210 (Art. 57 Cod. Str.) (Velocita' teorica ed effettiva delle macchine agricole semoventi)

- 1. La velocita' massima teorica per costruzione delle macchine agricole semoventi di cui all'articolo 57 del codice deve essere calcolata secondo tabelle di unificazione approvate dal Ministero dei trasporti Direzione generale della M.C.T.C.
- 2. La velocita' massima effettiva deve essere verificata secondo tabelle di unificazione approvate dal Ministero dei trasporti Direzione generale della M.C.T.C.
- 3. Alle velocita' massime del veicolo indicate dal costruttore e rientranti nei limiti previsti dall'articolo 57 del codice, si applicano le tolleranze previste al riguardo dalle normative comunitarie.

Art. 211 (Art. 58 Cod. Str.)
(Limiti e modalita' di circolazione delle macchine operatrici)

- 1. Le macchine operatrici, di cui all'articolo 58 del codice, possono circolare su strada nel rispetto delle prescrizioni imposte dall'articolo 114 del codice
- 2. Nell'evenienza di cui al comma 1, le macchine operatrici possono altresi' circolare con o senza le attrezzature di lavoro riconosciute installabili o asportabili in sede di approvazione o di omologazione, purche', in ogni caso, vengano rispettati i limiti dimensionali o di massa accertati in tale sede, ivi compreso il valore del rapporto minimo fra la massa o le masse gravanti sull'asse o sugli assi anteriori e quella o quelle gravanti sull'asse o sugli assi posteriori.
- 3. Delle possibilita' previste al comma 2 deve essere fatta esplicita menzione sulla carta di circolazione rilasciata da un'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. per la macchina operatrice interessata.

Art. 212 (Art. 58 Cod. Str.)

(Attrezzature delle macchine operatrici)

1. Le macchine operatrici possono essere approvate od omologate con attrezzature tra loro diversificate, a condizione che il sistema di lavoro non subisca variazioni secondo le prescrizioni dettate in merito dal Ministro dei trasporti con proprio decreto.

Art. 213 (Art. 58 Cod. Str.)

(Disciplina dei mezzi di movimentazione destinati ad operare nelle aree portuali)

- 1. Sono denominati mezzi di movimentazione i veicoli destinati a trasporti combinati o alla movimentazione di veicoli e containers carrellati nelle aree portuali, aeroportuali o di interscambio, o destinati a collegare due o piu' delle aree suddette, anche se interrotte da aree pubbliche.
- 2. I mezzi di movimentazione sono inquadrati tra le macchine operatrici di cui all'articolo 58, comma 2, lettera c), del codice.
- 3. Le prescrizioni tecniche per l'immissione in circolazione dei mezzi di movimentazione sono stabilite dal Ministro dei trasporti con proprio decreto.

Art. 214 (Art. 60 Cod. Str.) (Motoveicoli ed autoveicoli d'epoca)

1. Ai veicoli d'epoca,

per la circolazione nei luoghi consentiti, e' rilasciato il foglio di via e la targa provvisoria previsti dall'articolo 99 del codice.

- 2. Nel foglio di via e' indicata la sua validita', limitata al percorso interessato dalla manifestazione o raduno ed alla sua durata, nonche' la velocita' massima consentita in relazione alle garanzie di sicurezza offerte dal veicolo. Tale velocita' non puo' superare i seguenti limiti:
 - a) 40 km/h, in ogni caso;
- b) 25 km/h, qualora il veicolo abbia un impianto frenante di soccorso agente su una sola ruota;
- c) 15 km/h, nel caso in cui il veicolo non sia munito di pneumatici.
- 3. Le richieste del foglio di via e delle targhe provvisorie sono avanzate all'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. nella cui circoscrizione si svolge il raduno o la manifestazione, oppure ove questi abbiano inizio, nel caso di coinvolgimento di province diverse. Tali richieste sono redatte a nome dell'ente organizzatore della manifestazione e indicano, ciascuna, il nome del proprietario del veicolo, la fabbrica, il tipo ed il numero di telaio o di motore del veicolo stesso, il percorso e la durata della manifestazione o del raduno.
- 4. Il rilascio dell'autorizzazione alla circolazione e' subordinato alla condizione che il raduno o la manifestazione interessi non meno di 15 partecipanti, al nulla osta dell'ente o degli enti proprietari delle strade interessate nonche' alla prescrizione della scorta degli organi di Polizia.

9/9/2020

Art. 215 (Art. 60 Cod. Str.)

(Motoveicoli ed autoveicoli d'interesse storico

o collezionistico)

- 1. Sono classificati d'interesse storico o collezionistico i motoveicoli e gli autoveicoli iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo e da questo dotati della certificazione attestante la rispettiva data di costruzione nonche' le caratteristiche tecniche.
- 2. La data di costruzione deve risultare precedente di almeno 20 anni a quella di richiesta di riconoscimento nella categoria in questione. Le caratteristiche tecniche devono comprendere almeno tutte quelle necessarie per la verifica di idoneita' circolazione del motoveicolo o dell'autoveicolo ai sensi dei commi 5 e 6.
- 3. I veicoli d'interesse storico 0 collezionistico conservare le caratteristiche originarie di fabbricazione, salvo le eventuali modifiche imposte per la circolazione dalle norme stabilite al comma 5.
- 4. Possono altresi' essere riconosciute ammissibili dal Ministero - Direzione generale della dei trasporti M.C.T.C. modifiche o sostituzioni determinate dalla impossibilita' di reperire i componenti originari o non realizzabili ad un costo ragionevole, oppure derivanti dall'esigenza di ripristino del veicolo nelle condizioni originarie risultanti all'atto della sua prima immatricolazione. In ogni caso tali diversita' o modifiche devono essere riportate sulla carta di circolazione, unitamente all'anno di fabbricazione del veicolo.
- 5. La circolazione dei veicoli interesse collezionistico e' subordinata alla verifica delle prescrizioni dettate per tali veicoli dell'appendice V al presente titolo sui sistemi di frenatura, sui dispositivi di segnalazione acustica, silenziatori e tubi di scarico, segnalazione visiva e d'illuminazione nonche' sui pneumatici e sistemi equivalenti
- 6. Per i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico sono ammessi sistemi, dispositivi e componenti aventi caratteristiche differenti da quelle prescritte in generale per i motoveicoli e gli autoveicoli dal presente regolamento, a condizione che detti dispositivi ed organi siano stati riconosciuti ammissibili dal Ministero dei trasporti alla data di fabbricazione dei veicoli interessati e purche' siano di efficienza equivalente a quella dei sistemi, dispositivi e componenti prescritti in generale per i motoveicoli e gli autoveicoli. Sono ammesse le sporgenze fuori sagoma dei galletti dei mozzi delle ruote a raggi.
- 7. La cancellazione del motoveicolo o dell'autoveicolo da uno dei registri di iscrizione di cui al comma 1 comporta la cessazione della circolazione dello stesso ed e' subordinata all'osservanza delle prescrizioni dettate dall'articolo 103 del codice.
- 8. Le tariffe l'iscrizione e la cancellazione dai registri di cui al comma 1, nonche' le certificazioni rilasciate dagli stessi, sono stabilite periodicamente

Art. 216 (Art. 61 Cod. Str.) (Lunghezza massima degli autoarticolati,

degli autotreni e dei filotreni)

- 1. La lunghezza massima di 16,50 m e' consentita per gli autoarticolati in cui l'avanzamento dell'asse della ralla, misurato orizzontalmente, rispetto alla parte posteriore del semirimorchio, risulti non superiore a 12,00 m e, rispetto ad un punto qualsiasi della parte anteriore del semirimorchio, risulti non superiore a 2,04 m. Qualora non si verifichi anche una sola delle dette condizioni, la lunghezza degli autoarticolati non puo' superare 15,50 m, fermo restando quanto stabilito in proposito dalla direttiva 85/3/CEE e successive modificazioni.
- 2. La lunghezza massima di 18,35 m e' consentita per gli autotreni ed i filotreni che presentano una distanza massima di 15,65 m, misurata parallelamente all'asse longitudinale dell'autotreno, tra l'estremita' anteriore della zona di carico dietro l'abitacolo e l'estremita' posteriore del rimorchio del veicolo combinato, meno la distanza fra la parte posteriore del veicolo a motore e la parte anteriore del rimorchio nonche' una distanza massima di 16,00 m, sempre misurata parallelamente all'asse longitudinale dell'autotreno, tra l'estremita' anteriore della zona di carico dietro l'abitacolo e l'estremita' posteriore del rimorchio del veicolo combinato. Qualora non si verifichi anche una sola delle dette condizioni, la lunghezza degli autotreni e dei filotreni non puo' superare 18,00 m, fermo restando quanto stabilito in proposito dalla direttiva 85/3/CEE e successive modificazioni.
- 3. Il Ministro dei trasporti, con decreto emesso di concerto con il Ministro dei lavori pubblici puo' determinare per gli autoarticolati, per gli autotreni e per i filotreni valori dimensionali diversi da quelli indicati ai commi 1 e 2.

Art. 217 (Art. 61 Cod. Str.)

(Inscrivibilita' in curva dei veicoli - Fascia d'ingombro)

1. Ogni veicolo a motore, o complesso di veicoli,

deve potersi inscrivere in una corona circolare (fascia d'ingombro) di raggio esterno 12,50 m e raggio interno 5,30 m. Per i complessi di veicoli deve, inoltre, essere verificata la condizione di inscrizione del complesso entro la

curva di minor raggio descritta dal veicolo trattore, nonche' la possibilita' di transito su curve altimetriche della superficie stradale.

Le condizioni di inscrizioni e le possibilita' di transito sono definite da tabelle di unificazione dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C.

Al fine di stabilire condizioni generalizzate di compatibilita' tra veicoli trattori e veicoli rimorchiati, il Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. definisce le caratteristiche di normalizzazione di tali veicoli, sostitutive delle verifiche indicate al comma 1.

Art. 218 (Art. 62 Cod. Str.) (Massa limite sugli assi)

1. Fermo restando quanto prescritto dall'articolo 62 del codice, la massa massima gravante su ciascun asse di un veicolo non puo eccedere il valore limite riconosciuto ammissibile dalla casa costruttrice del veicolo stesso. Nel caso di inosservanza si applicano le sanzioni previste dall'articolo 62, comma 7, del codice.

Art. 219 (Art. 63 Cod. Str.)

(Valore massimo della massa rimorchiabile e sua determinazione.

Procedure per l'agganciamento dei rimorchi)

- 1. Il valore massimo ammissibile della massa rimorchiabile, nonche' le modalita' e le procedure per l'agganciamento dei rimorchi sono stabiliti nell'appendice III al presente titolo.
- 2. Il Ministro dei trasporti , con proprio provvedimento, puo' emanare disposizioni per l'indicazione, sulla carta di circolazione dei rimorchi o dei semirimorchi, dei tipi o delle classi di appartenenza delle motrici idonee al traino degli stessi, in relazione alle caratteristiche necessarie a garantire le condizioni di sicurezza di circolazione del complesso e della capacita' di trazione della motrice.
- 3. Gli abbinamenti di veicoli che, singolarmente o nel complesso, superino i limiti stabiliti dagli articoli 61 o 62 del codice sono consentiti, a seguito di visita e prova da effettuarsi presso un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., nel rispetto delle condizioni previste al comma 6, dell'

al presente titolo con esclusione dello stesso comma, nonche' delle altre prescrizioni

dettate in proposito dal Ministero dei trasporti
- Direzione generale della M.C.T.C.
L'autorizzazione alla circolazione del complesso deve essere annotata
sulla carta di circolazione del rimorchio o del semirimorchio con le
modalita' dettate dalle prescrizioni predette.

CAPO II DEI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE, SLITTE E VELOCIPEDI

Art. 220 (Artt. 64 e 69 Cod. Str.)

(Dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e delle slitte)

- 1. Il sistema frenante dei veicoli a trazione animale, a due ruote con cerchioni in ferro, realizzato con ceppi, tappi o tamponi, agenti sui cerchioni, deve essere azionato a mezzo di una manovella a vite meccanica o a vite senza fine. La manovella di azionamento del freno deve essere situata, di regola, sulla parte esterna di una delle stanghe. I ceppi, tappi o tamponi si appoggiano sulla superficie esterna del cerchione in ferro e con la pressione esercitata agiscono da freno del veicolo.
- 2. Il sistema frenante dei veicoli a trazione animale a quattro ruote con cerchioni in ferro e' uguale a quello dei veicoli a due ruote e deve essere impiantato in modo da agire almeno sulle due ruote posteriori del veicolo.
- 3. Il sistema frenante dei veicoli a trazione animale a due ruote gommate comprende due tamburi situati sulla faccia interna delle due ruote e solidali con le stesse. Ai detti tamburi metallici viene applicato il meccanismo di frenatura che puo' consistere in due ceppi con guarnizioni agenti ad espansione nell'interno del tamburo ovvero in un nastro metallico munito internamente di guarnizioni che agisce sulla parete esterna del tamburo. I ceppi, situati all'interno del tamburo, allargandosi, strisciano sulla superficie interna del tamburo e agiscono da freno sulla ruota. Analogamente si comporta il nastro metallico che, stringendosi, striscia sulla superficie esterna del tamburo e frena la ruota.
- 4. Il sistema frenante dei veicoli a trazione animale a quattro ruote gommate e' lo stesso di quello dei veicoli a due ruote gommate. E' necessario che almeno le due ruote posteriori siano munite di detto dispositivo di frenatura. I carri agricoli possono essere muniti di freni azionati mediante leva collocata sotto il pianale, a sua volta manovrata con apposita leva di comando, purche' sia assicurata l'efficacia della frenatura.
- 5. Le slitte devono avere un dispositivo di frenatura consistente in uno o piu' arpioni applicati sui longheroni delle slitte stesse e manovrati con leve o volantini, oppure a mezzo rullo ancorato alla estremita' posteriore dei due longheroni, munito di arpioni e manovrato per mezzo di leve o volantino, oppure a mezzo di catene avvolte nella parte anteriore dei longheroni. L'uso di questi dispositivi di frenatura e' consentito soltanto su strade ricoperte da uno strato di neve o di ghiaccio, sufficiente a preservare il manto stradale.

Art. 221 (Artt. 65 e 69 Cod. Str.)

(Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a trazione animale e delle slitte)

- 1. La segnalazione anteriore a luce bianca dei veicoli a trazione animale e delle slitte deve essere realizzata mediante due fanali la cui luce sia visibile in avanti almeno da 100 m di distanza.
- 2. La segnalazione posteriore a luce rossa degli stessi veicoli deve essere realizzata mediante due fanali la cui luce deve essere visibile all'indietro almeno da 100 m di distanza.
- 3. I fanali anteriori non devono proiettare luce bianca all'indietro e quelli posteriori luce rossa in avanti. La luce di detti fanali puo' essere ottenuta sia con apparecchi a pile od accumulatori, sia con sorgenti a petrolio, gas di petrolio liquefatto, od altro combustibile idoneo a scopi di illuminazione.
- 4. I catadiottri di cui devono essere muniti i veicoli a trazione animale e le slitte devono rispondere alle stesse prescrizioni valide per i catadiottri degli autoveicoli. Detti dispositivi possono rimanere sospesi in guisa da oscillare purche' sia sempre assicurata la visibilita' geometrica stabilita per ciascuno di essi.

Art. 222 (Art. 67 Cod. Str.)

(Targhe dei veicoli a trazione animale e delle slitte)

- 1. La targa di riconoscimento dei veicoli a trazione animale e delle slitte e' costituita da un lamierino di alluminio di forma rettangolare dello spessore di 7/10 di mm e delle dimensioni di 68 mm x 190 mm. Detta targa, che agli angoli deve essere provvista di fori per il fissaggio nella parte anteriore destra del veicolo, deve avere il fondo: rosso lacca, se destinata a veicoli per trasporto di persone, verde, se destinata ai veicoli per trasporto di cose, azzurro, se destinata ai carri agricoli. La vernice di fondo deve essere data a fuoco.
 - 2. La targa deve contenere le seguenti indicazioni:
- a) in alto, a sinistra: la destinazione del veicolo (veicolo per trasporto di persone, veicolo per trasporto di cose, carro agricolo);
 - b) in alto, al centro: numero di matricola del veicolo;
 - c) nel mezzo: l'indicazione della Provincia e del Comune;
- d) nella parte immediatamente inferiore: il cognome e nome del proprietario del veicolo o la denominazione della ditta;
- e) in basso, a destra: il contrassegno circolare dello Stato recante il simbolo della Repubblica italiana.
- 3. Le targhe dei veicoli destinati al trasporto di cose e dei carri agricoli devono contenere nel mezzo, a destra, anche la indicazione della massa complessiva a pieno carico consentita, della tara e della larghezza dei cerchioni. Per i veicoli destinati al trasporto di persone deve essere indicato altresi' il numero massimo di persone trasportabili compresi il o i conducenti.
- 4. Le caratteristiche e le indicazioni delle targhe risultano dalle figure III.1/ a, III.1/ b, III.1/ c, cui devono conformarsi le targhe apposte sui veicoli.
- 5. L'incisione sulla targa delle indicazioni di cui al comma 2 deve essere eseguita chimicamente, salvo il nominativo del proprietario o della ditta ed il numero di matricola che devono essere incisi con pantografo o con punzone. Analogamente con pantografo o con punzone devono essere incisi la massa complessiva a pieno carico, la tara, la larghezza dei cerchioni e il numero di persone trasportabili.
- 6. Le indicazioni della targa di riconoscimento di ciascun veicolo a trazione animale devono essere desunte dal registro matricolare per i veicoli a trazione animale tenuto dal Comune. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione delle targhe di cui devono essere muniti i veicoli a trazione animale, si applica l'articolo 102 del codice.
- 7. Il prezzo di fornitura delle targhe di riconoscimento fissato con il decreto di cui all'articolo 67, comma 3, del codice, puo' essere aggiornato con cadenza biennale con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

Art. 223 (Art. 68 e 69 Cod. Str.)

(Dispositivi di frenatura

dei velocipedi)

- 1. I dispositivi indipendenti di frenatura, l'uno sulla ruota anteriore e l'altro su quella posteriore, possono agire sia sulla ruota (pneumatico o cerchione) sia sul mozzo, sia, in genere, sugli organi di trasmissione.
 - 2. Il comando del freno puo' essere tanto a mano quanto a pedale.
- 3. La trasmissione fra comando e freni, puo' essere attuata con sistemi di leve rigide a snodo con cavi flessibili
- 4. I sistemi di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere applicati sia internamente sia esternamente alle strutture del veicolo.

9/9/2020

Normattiva Art. 224 (Art. 68 e 69 Cod. Str.) (Dispositivi di segnalazione visiva dei velocipedi)

9/9/2020	Normattiva	

Art. 225 (Art. 68 e 69 Cod. Str.)

Art. 226

(Art. 70 Cod. Str.)

(Servizio di piazza con veicoli a trazione animale)

- 1. I veicoli a trazione animale, con i quali puo' essere esercitato il servizio di piazza, ai sensi dell'articolo 70, del codice hanno le seguenti caratteristiche:
- a) gli elementi che costituiscono la struttura ed i relativi collegamenti, devono essere realizzati con materiali idonei, privi di difetto e di sezione sufficiente per resistere alle sollecitazioni impresse al veicolo in condizioni di circolazione a pieno carico. Tutte le parti dove si riscontrano condizioni di attrito devono essere opportunamente lubrificate;
- b) le ruote del veicolo devono essere non piu' di quattro; le due ruote anteriori devono essere posizionate sull'asse del timone collegato alla stanga o alle stanghe di attacco degli animali;
- c) le ruote devono essere dotate di cerchioni in ferro di sufficiente spessore in rapporto alla massa a pieno carico del mezzo e devono essere gommate, essendo a tal fine sufficiente la bordatura in gomma, o in materiale similare, delle ruote medesime;
- d) la larghezza massima non deve superare, ai mozzi delle ruote posteriori, 1,80 m e, ai mozzi delle ruote anteriori, 1,60 m. La lunghezza massima, escluse le stanghe, non deve superare 3,50 m. Le stanghe devono essere proporzionate alla lunghezza del veicolo e sufficienti per un corretto attacco degli animali posti al tiro. I suddetti veicoli sono, inoltre, dotati:
- e) di un doppio dispositivo di frenatura di cui uno di stazionamento e l'altro di servizio; quest'ultimo agisce su tutte le ruote:
- f) di non piu' di cinque posti oltre quello del conducente, che deve essere collocato in posizione adeguata per la guida degli animali e per consentire la piu' ampia visibilita' della strada. La postazione di guida deve, comunque, essere anteriore a quella dei passeggeri, che possono essere collocati anche in doppia fila. Nella zona posteriore del veicolo puo' essere ricavato un vano, appositamente attrezzato, per il trasporto dei bagagli, che non devono superare complessivamente la massa di 50 Kg. Il traino del veicolo deve avvenire con non piu' di due animali da tiro.
- 2. Per poter effettuare il servizio di piazza, il veicolo, se rispondente e conforme a quanto previsto al comma 1, e' approvato da parte del competente ufficio comunale, che lo iscrive in apposito registro. Dell'avvenuta approvazione si da' atto mediante rilascio di una targa su cui sono riportate le parole: "servizio di piazza", come previsto dall'articolo 70, comma 1, del codice, nonche' il numero e la data di iscrizione nel suddetto registro. La targa e' apposta nella parte posteriore del veicolo in modo visibile.
- 3. Per ottenere la licenza per il servizio di piazza con veicoli a trazione animale, di cui all'articolo 70, commi 1 e 2, del codice, l'interessato deve presentare domanda al Sindaco e corredarla dei suoi dati anagrafici; se il veicolo puo' essere condotto da diversi conducenti, devono essere indicati nella domanda anche i dati anagrafici dei medesimi.
- 4. Per ottenere la licenza occorre che sussistano i seguenti requisiti:
- a) idoneita' fisica del titolare e degli altri eventuali conducenti, da comprovarsi attraverso visita medica da parte dell'ufficiale sanitario del Comune, che rilascia apposito certificato; per condurre i veicoli di piazza si deve essere maggiorenni

,

b) possesso almeno del certificato di licenza elementare da parte del titolare e degli altri conducenti;

- c) idoneita' dell'animale o degli animali che devono trainare il veicolo, da comprovarsi mediante visita del veterinario comunale che rilascia apposito certificato;
- d) rispondenza del veicolo alle caratteristiche di cui al comma 1, risultanti dall'approvazione e sua idoneita' alla circolazione sulla strada ai fini della sicurezza del traffico e delle persone trasportate; tale idoneita' deve essere dimostrata attraverso un percorso di prova su strada sotto la vigilanza del competente ufficio comunale che ne rilascia certificazione.
- 5. Ove non sussistano le condizioni di cui al comma 4, l'ufficio comunale competente puo' concedere al richiedente un termine non inferiore a trenta giorni, per la regolarizzazione.
- 6. Le certificazioni di cui al comma 4 devono essere allegate alla domanda al Sindaco. Questi, accertata la sussistenza dei requisiti, rilascia la licenza intestata al richiedente, contenente anche l'autorizzazione alla guida per gli altri eventuali conducenti, sotto la responsabilita' del titolare. La licenza deve essere tenuta sul veicolo durante il servizio e mostrata ad ogni richiesta degli organi di polizia.
- 7. La revisione dei veicoli a trazione animale per servizio di piazza deve avvenire ogni cinque anni. All'uopo, nel termine, il titolare della licenza presenta richiesta al competente ufficio comunale che fissa il luogo e il tempo della revisione. Questa avviene mediante una verifica della rispondenza del veicolo a quanto previsto nel comma 1. Dell'avvenuta revisione viene rilasciato apposito certificato che deve essere tenuto sul veicolo durante il servizio. Puo' essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni per la regolarizzazione dei requisiti mancanti. Se invece il veicolo si dimostra in condizioni assolutamente inidonee al servizio, di tale circostanza viene data comunicazione al Sindaco che procede al ritiro della licenza. Analogamente si provvede se il veicolo non viene presentato alla revisione nel termine fissato.
- 8. Il Sindaco puo' disporre in ogni momento la revisione quando si accerti o si presuma che il veicolo non risponda piu' alle condizioni richieste, fissando il relativo termine. A tale revisione si applicano le disposizioni del comma 7.

CAPO III

VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI
Sez. I - NORME COSTRUTTIVE E DI EQUIPAGGIAMENTO
E ACCERTAMENTI TECNICI PER LA CIRCOLAZIONE
§ 1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE, DI EQUIPAGGIAMENTO
E DI IDENTIFICAZIONE
(Artt. 71-74 Codice della Strada)

Art. 227 (Art. 71 Cod. Str.)

(Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi)

1. Le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli, soggette ad accertamento, sono quelle indicate nell'appendice V al presente titolo. Nell'ambito di tali caratteristiche il

, stabilisce quali devono essere oggetto di accertamento, in relazione a ciascuna categoria di veicoli.

2. In relazione a quanto stabilito dall'articolo 71, comma 3, del codice.

riguardanti le

prescrizioni tecniche, comprese quelle eventualmente dettate in via sperimentale relative alle caratteristiche di cui alla suddetta appendice individuano anche le modalita' per la richiesta e l'esecuzione dei relativi accertamenti.

stabiliscono, altresi', le eventuali prescrizioni tecniche e le caratteristiche escluse dall'accertamento nel caso in cui, in luogo dell'omologazione del tipo, venga richiesta l'approvazione in unico esemplare. Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche costruttive e funzionali attinenti alla protezione ambientale di cui

della citata appendice sono stabilite sulla base dei limiti massimi d'accettabilita' delle emissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore da fonti veicolari, limiti fissati ai sensi dell'articolo 10 della legge 3 marzo 1987, n 59 con decreto del Ministro dell'ambiente

3. Il

, di concerto con gli

quando interessati, puo', in relazione ad esigenze di sicurezza della circolazione o di protezione dell'ambiente, stabilire ulteriori caratteristiche costruttive e funzionali in aggiunta a quelle elencate nei commi precedenti.

Art. 228 (Art. 72 Cod. Str.)

(Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore

e loro rimorchi)

- 1. I decreti emanati in attuazione dell'articolo 71, comma 3, del codice, riguardanti i dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi, devono essere conformi, quando sussistano, alle prescrizioni dettate in proposito dalle direttive comunitarie. In alternativa, i predetti dispositivi possono essere conformi alle prescrizioni contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'ufficio europeo per le Nazioni Unite, Commissione economica per l'Europa.
- 2. Fanno eccezione i dispositivi di ritenuta e di protezione dei veicoli destinati ad essere condotti dagli invalidi ovvero al loro trasporto, le cui caratteristiche sono determinate dal Ministro dei trasporti con proprio provvedimento, da emanare nel termine di cui all'articolo 232 del codice.

Art. 229 (Art. 72 Cod. Str.)

(Contachilometri)

Art. 230 (Art. 72 Cod. Str.)

(Segnale mobile plurifunzionale di soccorso)

- 1. Il segnale mobile plurifunzionale di soccorso, di cui, ai sensi dell'articolo 72, comma 3, , del codice, essere dotati gli autoveicoli in circolazione e che i conducenti esporre nei casi di fermata dell'autoveicolo dovuta ad una delle seguenti situazioni di difficolta' e di emergenza:
 - a) malore del conducente;
- b) avaria al motore, ai pneumatici, ai freni, ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
- c) mancanza di combustibile, deve essere conforme alle caratteristiche indicate nel presente articolo, nell'articolo 231 nonche' nell'appendice VI al presente titolo.
- Sulle facce esterne del dispositivo, realizzato con pellicola retroriflettente, devono essere visibili le seguenti diciture:

Lato anteriore: SOS (permanente) (fig. III.2/a)

Lato posteriore: SOS ed uno dei seguenti simboli:

- a) simbolo CROCE ROSSA (fig. III.2/b);
- b) simbolo CHIAVE REGOLABILE (fig. III.2/c);
- c) simbolo DISTRIBUTORE (fig. III.2/d).
- 3. Il segnale riportante il simbolo di una croce rossa

nel caso di malore del conducente; il segnale riportante il simbolo di una chiave regolabile, nei casi di avaria del veicolo; il segnale riportante il simbolo di un distributore, in caso di mancanza di combustibile.

- 4. Lo sfondo del segnale deve essere di colore bianco o giallo realizzato in pellicola retroriflettente con simboli di colore rosso trasparente o nero.
- 5. Le dimensioni dei simboli, e le caratteristiche di retroriflettenza della pellicola rifrangente, devono essere tali da garantire, senza determinare fenomeni di abbagliamento, la individuazione ed il riconoscimento alla distanza di almeno
- , da parte di un osservatore avente acuita' visiva discreta e cioe' 8/10 almeno in un occhio e senza correzione di lenti e cio' sia nelle ore diurne che notturne.
- 6. Il dispositivo di segnalamento puo' essere realizzato anche con diciture luminose di colore rosso su fondo nero e visibili, a segnalamento montato, solo dalla parte posteriore del veicolo. I caratteri possono essere costituiti da elementi emittenti luce propria ovvero essere resi luminosi per trasparenza. E' ammesso che le diciture siano ripetute anche nella parte anteriore del segnalamento e quindi visibili dalla parte anteriore del veicolo. In tale caso i caratteri dovranno essere di colore bianco o giallo su fondo nero.
- 7. Il dispositivo di segnalamento di cui al comma 6 deve far comparire su apposito schermo una ed una sola delle seguenti diciture: MALORE MOTORE GOMMA FRENI LUCI BENZINA GASOLIO.
- 8. Le dimensioni e la luminosita' dei caratteri devono essere tali da garantire, senza determinare fenomeni di abbagliamento la leggibilita' alla distanza di almeno , da parte di un osservatore avente una acuita' visiva discreta, ossia 8/10 almeno in un occhio e senza correzione di lenti, e cio' sia in ore diurne che notturne.
- 9. Il dispositivo deve essere di tipo omologato dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C.
- 10. La conformita' del dispositivo alle prescrizioni tecniche e' attestata dalla presenza del numero di approvazione e del marchio di fabbrica.
- 11. Sono fatte salve le approvazioni rilasciate in attuazione del decreto ministeriale 10 dicembre 1988.

12.

Art. 231 (Art. 72 Cod. Str.)

(Particolari costruttivi del segnale mobile plurifunzionale di soccorso)

- 1. I particolari costruttivi del segnale mobile plurifunzionale di soccorso, che e' soggetto ad omologazione ai sensi dell'articolo 230, sono i seguenti:
- a) le facce esterne del dispositivo debbono avere dimensioni idonee a contenere le indicazioni previste;
- c) il dispositivo, di cui al comma 6 dell'articolo 230, deve essere alimentabile con la normale batteria dell'autoveicolo assorbendo una potenza non superiore a 30W alla tensione che la batteria stessa fornisce quando il motore, e quindi il generatore, e' fermo;
- d) nel caso di cui , il segnalamento deve avere un comando che consenta di spegnerlo anche se collegato alla batteria ed un secondo comando, indipendente o meno dal primo, che consenta la commutazione della scritta che deve comparire sullo schermo. Il comando deve commutare contemporaneamente sia la scritta posteriore che quella anteriore (se prevista);
- e) il dispositivo deve avere un basamento idoneo a mantenerlo con gli schermi nella posizione d'impiego sul tratto orizzontale del tetto dell'autoveicolo fermo e deve essere tale da assicurare la stabilita' del dispositivo sotto l'azione di un carico statico (simulante l'azione aerodinamica) non inferiore a 2 daN.
- 2. Le specifiche delle diciture, dei simboli e del materiale utilizzato nonche' delle modalita' di prova sono quelle indicate nell'appendice VI al presente titolo.

Art. 232 (Art. 74 Cod. Str.) (Targhette e numeri di identificazione)

1. Le caratteristiche, le modalita' di applicazione e le indicazioni delle targhette, nonche' le caratteristiche dei numeri di identificazione apposti dal costruttore del veicolo o dal suo mandatario sono quelle stabilite dalle direttive comunitarie al riguardo o, in alternativa, dalle raccomandazioni emanate dall'ufficio europeo per le Nazioni Unite, Commissione economica per l'Europa.

Art. 233 (Art. 74 Cod. Str.)

(Punzonatura d'ufficio del numero di telaio)

1. Nel caso di irregolarita' o di mancanza del numero originale del telaio, di cui all'articolo 74, comma 3, del codice, viene riprodotto con appositi punzoni, a cura degli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., un numero distintivo preceduto e seguito dal marchio dell'ufficio stesso (stella a cinque punte recante nell'interno la sigla della provincia), seguendo i criteri indicati nell'appendice VII del presente regolamento.

§ 2. CERTIFICATO DI APPROVAZIONE, ORIGINE

ED OMOLOGAZIONE

(Artt. 76-79 Codice della Strada)

Art. 234 (Art. 76 Cod. Str.) (Certificato di approvazione)

- 1. Il certificato di approvazione, rilasciato ai sensi dell'articolo 76, comma 1, del codice, deve essere redatto su modello approvato dal Ministero dei trasporti Direzione generale della M.C.T.C. e deve contenere tutti i dati necessari per la compilazione della parte tecnica della carta di circolazione del veicolo cui si riferisce, oltre al numero di telaio di quest'ultimo ed alla fabbrica e tipo.
- 2. Il certificato di approvazione, valido come documentazione tecnica per la successiva immatricolazione del veicolo solo se accompagnato dal certificato d'origine o dal certificato di conformita' del veicolo stesso, deve essere completato con il timbro e la firma del funzionario della Direzione generale della M.C.T.C. che ha proceduto alla visita e prova, nonche' con il timbro dell'ufficio di appartenenza del funzionario medesimo.
- 3. I Centri prova autoveicoli, di cui all'articolo 15 della legge 1 dicembre 1986, n. 870, possono avvalersi di apposite sezioni individuate con decreto del Ministro dei trasporti. Tali sezioni godono di autonomia finanziaria.

Art. 235 (Art. 76 Cod. Str.) (Certificato di origine)

- 1. Il certificato di origine di un veicolo, di cui all'articolo 76, comma 2, del codice, deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) fabbrica e tipo;
- b) sede di costruzione o sede di allestimento, a seconda del caso che ricorre;
 - c) numero di telaio;
- d) tutti i dati necessari per la compilazione della parte tecnica della carta di circolazione del veicolo cui si riferisce:
 - e) data di rilascio.
- 2. Il certificato d'origine deve essere sottoscritto dal titolare della ditta costruttrice o dal legale rappresentante o dal delegato di questa. La firma, se non depositata presso gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., deve essere autenticata e, quando ricorre, legalizzata nei modi di legge. Agli effetti di quanto previsto dall'articolo 234, comma 2, il certificato deve essere completato con il timbro e la firma del funzionario dell'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. che ha proceduto alla visita e prova, nonche' con il timbro dell'ufficio di appartenenza dello stesso.

Art. 236 (Art. 78 Cod. Str.)

(Modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione)

 Ogni modifica alle caratteristiche costruttive o funzionali, indicate nell'appendice V al presente titolo

, o che determini la trasformazione o la sostituzione del telaio, comporta la visita e prova del veicolo interessato, presso l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. alla sede della ditta che ha proceduto alla modifica. Quando quest'ultima e' effettuata da piu' ditte, senza che per ogni stadio dei lavori eseguiti venga richiesto il rilascio di un certificato di approvazione, l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente per la visita e prova e' quello che ha operato l'ultimo

intervento in materia. In tale caso la certificazione dei lavori deve essere costituita dal complesso di tutte le certificazioni, ciascuna redatta dalla ditta di volta in volta interessata dai diversi stadi, con firma del legale rappresentante autenticata nei modi di legge.

2.

Qualora tale rilascio non avvenga per motivi diversi da quelli di ordine tecnico concernenti la possibilita' di esecuzione della modifica, il nulla osta puo' essere sostituito da una relazione tecnica, firmata da persona a cio' abilitata, che attesti la possibilita' d'esecuzione della modifica in questione. In tale caso deve essere eseguita una visita e prova presso l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente in base alla sede della ditta esecutrice dei lavori, al fine di accertare quanto attestato dalla relazione predetta, prima che venga eseguita la modifica richiesta.

3. L'aggiornamento dei dati interessati dalla modifica viene eseguito dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. cui sia esibito il certificato d'approvazione definitivo della modifica eseguita, oppure dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. che ha proceduto all'ultima visita e prova con esito favorevole. Tale aggiornamento ha luogo mediante l'emissione di un duplicato della carta di circolazione, i cui dati vanno variati o integrati conseguentemente alla modifica approvata.

Art. 237 (Art. 79 Cod. Str.)

(Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione)

- 1. Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali e ai dispositivi di equipaggiamento dei veicoli in circolazione sono indicate nell'appendice VIII al presente titolo.
- 2. Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali e ai dispositivi di equipaggiamento, di cui alla suddetta appendice VIII sono sostituite dalle corrispondenti indicate nelle norme di recepimento delle direttive comunitarie.
- 3. In assenza delle direttive comunitarie o in assenza regolamenti e delle raccomandazioni internazionali, il Ministro dei trasporti puo' stabilire prescrizioni tecniche in aggiunta modificative di quelle di cui alla suddetta appendice VIII, avuto riguardo alle esigenze della sicurezza, della rumorosita' e delle ambito inquinanti prospettate in comunitario internazionale. Le prescrizioni tecniche relative alla rumorosita' ed alle emissioni inquinanti sono stabilite sulla base dei valori limite fissati, ai sensi della legge 3 marzo 1987, n. 59 con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dei trasporti e della sanita'.

§ 3. REVISIONI

(Art. 80-81 Codice della Strada)

Art. 238 (Art. 80 Cod. Str.)

(Elementi su cui devono essere effettuati i controlli tecnici)

- 1. Gli elementi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli, aventi rilevanza ai fini della sicurezza e su cui devono essere effettuati i controlli tecnici di cui all'articolo 80, comma 1, del codice, sono indicati nell'appendice IX al presente titolo rispettivamente per i veicoli soggetti a revisione periodica annuale oppure a revisione periodica biennale.
- 2. Le opere di realizzazione degli impianti occorrenti per le operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi effettuate dalla Direzione generale della M.C.T.C sono dichiarate di pubblica utilita'.
- 3. Il Ministero dei trasporti Direzione generale della M.C.T.C. aggiorna con propri provvedimenti la normativa di cui al presente articolo, in relazione all'evolversi della tecnologia relativa ai veicoli ed alle strumentazioni ed attrezzature necessarie per il loro controllo.

Art. 239 (Art. 80 Cod. Str.)

Revisioni presso imprese o consorzi e requisiti tecnico-professionali degli stessi

- 1. La concessione di cui all'articolo 80, comma 8, del codice, puo' essere rilasciata a singole imprese di autoriparazione, di seguito denominate imprese, che ne facciano direttamente richiesta e che si impegnino a svolgere in proprio l'attivita' di revisione. Qualora l'impresa sia titolare di piu' sedi operative, ciascuna delle quali risponde ai requisiti di cui ai commi 2 e 3 e presso le quali intende effettuare le revisioni, devono essere richieste e rilasciate distinte concessioni per ciascuna delle suddette sedi.
- 2. Le imprese di cui al comma 1, per effettuare la revisione dei veicoli immatricolati nelle province individuate dal Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine dell'affidamento in concessione delle revisioni di cui all'articolo 80, comma 8, del codice, devono possedere i seguenti requisiti:
- b) possedere adeguata capacita' finanziaria, stabilita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, dimostrata mediante un'attestazione di affidamento nelle forme tecniche, rilasciata da parte di:
 - 1) aziende o istituti di credito;
- 2) societa' finanziarie con capitale sociale non inferiore a 5.000.000.000 di lire;
- c) avere sede in una delle province per le quali il Ministro dei trasporti e della navigazione abbia ritenuto di avvalersi della facolta' di cui all'articolo 80, comma 8, del codice.
 - 3. COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 16 SETTEMBRE 1996, N. 610.

- 4. La concessione di cui all'art. 80, comma 8, del codice, puo' altresi' essere rilasciata ai consorzi e alle societa' consortili, anche in forma di cooperativa, di seguito denominati consorzi, appositamente costituiti tra imprese di autoriparazione: A tale scopo, ciascuna impresa:
- a) deve avere la propria officina nel territorio del comune in cui hanno sede le altre imprese con cui forma il raggruppamento di cui alla successiva lettera b). Detta officina puo' essere situata in comune diverso, anche se di diversa provincia, da quello, o da quelli, in cui hanno sede le altre imprese costituenti il raggruppamento purche' tutti detti comuni siano tra loro limitrofi ed almeno uno sia compreso nell'ambito della provincia per cui il consorzio ha ottenuto la concessione. Qualora si avvalgano di un unico centro attrezzato per le revisioni, questo deve essere situato in uno dei comuni predetti;

- c) puo' partecipare ad altri consorzi solo se titolare di piu' officine autorizzate. Ciascuna officina puo' fare parte di un solo consorzio. Le sedi operative delle imprese di cui ai commi 1 e 2 non possono partecipare, neanche limitatamente ad alcune sezioni, a consorzi;
- d) deve avere una o piu' officine ubicate in locali aventi le caratteristiche seguenti:
 - d.1) superficie non inferiore ad 80 m2;
 - d.2) larghezza, lato ingresso, non inferiore a 4 m;
- d.3) ingresso avente larghezza ed altezza rispettivamente non inferiori a 2,50 m e 3,50 m;

;

- 5. I consorzi, al fine dell'affidamento in concessione delle revisioni di cui all'articolo 80, comma 8, del codice, devono altresi' possedere i requisiti previsti al comma 2, lettere b) e c).
- 6. Sono a carico dell'impresa, o del consorzio che richiede la concessione, tutte le spese inerenti i sopralluoghi effettuati dai funzionari della Direzione generale della M.C.T.C., per accertare la sussistenza dei requisiti tecnico-professionali necessari. Gli importi relativi, unitamente a quelli riguardanti i sopralluoghi volti a verificare il permanere dei predetti requisiti, sono stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Ministro delle finanze.

Art. 240 (Art. 80 Cod. Str.)

(Requisiti dei titolari delle imprese e dei responsabili tecnici)

- 1. I requisiti personali e professionali del titolare dell'impresa individuale, quando questa si avvalga di una sola sede operativa, o in sua vece e negli altri casi, ivi compresi i consorzi, del responsabile tecnico, sono i seguenti:
 - a) avere raggiunto la maggiore eta';
- b) non essere e non essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
- c) non essere e non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non avere in corso procedimento per dichiarazione di fallimento;
- d) essere cittadino italiano o di altro stato membro della Comunita' Europea, ovvero di uno Stato anche non appartenente alla Comunita' Europea, con cui sia operante specifica condizione di reciprocita';
- e) non avere riportato condanne per delitti, anche colposi e non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non essere sottoposto a procedimenti penali;

f)

;

- g) aver conseguito un diploma di perito industriale, di geometra o di maturita' scientifica ovvero un diploma di laurea o di laurea breve in ingegneria;
- h) aver superato un apposito corso di formazione organizzato secondo le modalita' stabilite dal Dipartimento dei trasporti terrestri.
- 2. Il responsabile tecnico deve inoltre svolgere la propria attivita' in maniera continuativa presso la sede operativa dell'impresa o presso il consorzio cui e' stata rilasciata la concessione stessa. Il responsabile tecnico non puo' operare presso piu' di una sede operativa di impresa o presso piu' di un consorzio che effettui il servizio di revisione ed e' tenuto a presenziare e certificare personalmente tutte le fasi delle operazioni di revisione che si riferiscono alla sua responsabilita'. In caso di temporanea assenza od impedimento del responsabile tecnico, quest'ultimo puo' essere sostituito, per un periodo non superiore a trenta giorni l'anno, dai soggetti e con i criteri stabiliti dal Dipartimento dei trasporti terrestri.

Art. 241 (art. 80 Cod. Str.)

(Attrezzature delle imprese e dei consorzi abilitati alla revisione dei veicoli)

1. Le imprese ed i consorzi di cui all'articolo 80, comma 8, del codice, per effettuare la revisione dei veicoli immatricolati nelle province individuate dal Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine dell'affidamento in concessione delle revisioni di cui al comma indicato, devono essere dotati delle attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice X al presente titolo.

3. Il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. aggiorna con propri provvedimenti la normativa di cui al presente articolo, in relazione all'evolversi della tecnologia relativa ai veicoli ed alle strumentazioni ed attrezzature necessarie per il loro controllo.

Art. 242 (Art. 81 Cod. Str.)

(Profili professionali che da'nno titolo all'effettuazione degli accertamenti tecnici)

- 1. Gli accertamenti tecnici previsti dal codice sono effettuati dai dipendenti dei ruoli della Direzione generale della M.C.T.C. secondo il quadro di riferimento di cui alla tabella III.1. Gli accertamenti tecnici menzionati della succitata tabella riservati alla competenza dei profili professionali di ingegnere direttore coordinatore, ingegnere direttore, ingegnere e ai dirigenti tecnici , possono essere effettuati con la collaborazione , abilitati all'effettuazione degli accertamenti tecnici di cui alle lettere d) e e) della tabella medesima, in conformita' alle istruzioni che saranno impartite al riguardo dalla Direzione generale della M.C.T.C.
- 2. Con provvedimento del Ministro dei trasporti saranno individuati gli accertamenti tecnici non riservati ai diversi profili di ingegnere.
 - 3. Nel caso che i profili professionali indicati

siano sostituiti da nuovi profili professionali, il Ministro dei trasporti , con proprio decreto, stabilisce l'equiparazione tra i profili professionali precedenti e quelli successivamente individuati.

4. A seguito di innovazioni interessanti lo stato giuridico del personale della Direzione generale della M.C.T.C., il Ministro dei trasporti , con proprio decreto, provvede a stabilire l'equiparazione tra i profili professionali precedenti e le figure professionali indicate con il nuovo ordinamento.

Sez. II - DESTINAZIONE ED USO DEI VEICOLI

Art. 243 (Art. 82 Cod. Str.)

(Caratteristiche costruttive dei veicoli in relazione alla destinazione ed all'uso degli stessi)

1. Le caratteristiche costruttive dei veicoli, in relazione a quanto disposto dall'articolo 82, comma 7, del codice, devono soddisfare le prescrizioni fissate dall'articolo 227, comma 2, in relazione dell'appendice V al presente titolo.

Sez. III - DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE E IMMATRICOLAZIONE § 1. FORMALITA' PER LA CIRCOLAZIONE DI AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI E CICLOMOTORI (Artt. 93-99 Codice della Strada)

```
Art. 246 (Art. 93 Cod. Str.)
                   (Caratteristiche dei veicoli
             destinati a servizio di polizia stradale)
 1. I veicoli destinati esclusivamente all'impiego dei servizi di
polizia stradale, ai sensi dell'articolo 93, comma 11, del codice,
oltre che rispondere alle norme del codice e del
regolamento per quanto riguarda le caratteristiche tecniche stabilite
per la categoria di appartenenza, devono possedere altresi' i
requisiti fissati dall'articolo 227, comma 2, in relazione
                 dell'appendice V al presente titolo.
 2. Il Ministro dei trasporti
                                                     puo' stabilire
che ai veicoli di cui al comma 1 venga rilasciata una speciale targa
di immatricolazione, anche in deroga ai criteri fissati nel comma 1,
lettere a) e c), dell'appendice XII al presente titolo, al fine
dell'indicazione che detti veicoli sono destinati esclusivamente al
servizio di polizia stradale.
```

Art. 247 (Art. 94 Cod. Str.) (Comunicazioni degli uffici della M.C.T.C. e del P.R.A.)

- 3. L'ufficio centrale operativo della Direzione generale della M.C.T.C. provvede ad aggiornare la carta di circolazione per i trasferimenti di residenza comunicati alle anagrafi comunali sei mesi dopo la data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, trasmettendo per posta, alla nuova residenza del proprietario o dell'usufruttuario o del locatario del veicolo cui si riferisce la carta di circolazione un tagliando di convalida da apporre sulla carta di circolazione medesima. A tal fine i comuni devono trasmettere al suddetto ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dalla stessa Direzione generale, notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. Gli ufficiali di anagrafe che ricevono la comunicazione del trasferimento di residenza, senza che sia stata ad essi dimostrata, previa consegna delle attestazioni, l'avvenuta effettuazione dei versamenti degli importi dovuti ai sensi della legge 1 dicembre 1986, n. 870 per l'aggiornamento della carta di circolazione, ovvero non sia stato ad essi contestualmente dichiarato che il soggetto trasferito non e' proprietario o locatario o usufruttuario di autoveicoli, motoveicoli rimorchi, responsabili in solido dell'omesso pagamento. (10)
- 4. Nei casi non previsti nel comma 3, all'aggiornamento della carta di circolazione provvedono gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., che provvedono, altresi', al rinnovo della carta di circolazione nei casi di smarrimento, di sottrazione o di distruzione della carta medesima o delle targhe di cui agli articoli 95 e 102 del codice.

AGGIORNAMENTO (10)

La L. 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto (con l'art. 17, comma 25) che gli obblighi di eseguire i versamenti di cui al comma 3 del presente articolo, sono soppressi.

9/9/2020

)	Normattiv	va — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	
Art. 247	-bis.		
Arc. 247			

20	Normattiva
	Art. 248 (Art. 97 Cod. Str.)
	Art. 249 (Art. 97 Cod. Str.)

T (official)				
Art. 250 (Art. 97 Cod. Str.)				
3.				
4. Il codice alfanumerico e' costituito da una combinazione di				
lettere e numeri. La progressione delle combinazioni viene stabilita				
5. , salvo				
eventuale diversa disposizione impartita dal Ministro dei trasporti e				
della navigazione. deve essere applicato con le medesime				
modalita' previste per le targhe dei motoveicoli, tranne per quanto				
riguarda l'altezza minima da terra del suo bordo inferiore che puo'				
discendere al di sotto del valore minimo ivi previsto, purche' non				
sia inferiore al raggio della ruota o delle ruote posteriori misurato				
a veicolo carico.				
6.				
7. Il Ministro dei trasporti e della navigazione puo', in caso di				
particolari esigenze, stabilire caratteristiche diverse da quelle				
indicate .				

Art. 251 (Art. 97 Cod. Str.)

0	Normattiva
	Art. 252 (Art. 97 Cod. Str.)

Art. 253 (Art. 97 Cod. Str.)

(Norme transitorie per i ciclomotori in circolazione)

- 1. I ciclomotori muniti di certificato di idoneita' tecnica, ovvero di certificato di conformita', gia' rilasciato alla data del 30 giugno 1993, potranno continuare a circolare senza il contrassegno di identificazione:
- a) fino al 30 settembre 1993, se il loro certificato risulta rilasciato dal 1 luglio 1992 al 30 giugno 1993;
- b) fino al 31 dicembre 1993, se il loro certificato risulta rilasciato dal 1 luglio 1991 al 30 giugno 1992;
- c) fino al 31 marzo 1994, se il loro certificato risulta rilasciato dal 1 luglio 1989 al 30 giugno 1991;
- d) fino al 30 giugno 1994, se il loro certificato risulta rilasciato prima del 1 luglio 1989.
- 2. Per l'assegnazione ed il rilascio del contrassegno ai ciclomotori di cui al comma 1, nonche' per la sua registrazione, si applicano le norme del presente regolamento.

Art. 254.

Art. 255 (Art. 99 Cod. Str.)

(Targhe provvisorie di circolazione)

- 1. Le sigle di individuazione degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., ai fini del rilascio delle targhe provvisorie di cui all'articolo 99 del codice sono quelle indicate nell'appendice XI al presente titolo.
- 2. I criteri per la formazione dei dati riportati nelle targhe provvisorie sono i seguenti:
- a) sigla d'individuazione dell'ufficio provinciale, come indicato nella suddetta appendice. Detto elenco puo' essere aggiornato con decreto del Ministro dei trasporti , a seguito dell'istituzione di ulteriori province;
 - b) marchio ufficiale della Repubblica Italiana;
 - c) serie progressiva costituita da cinque caratteri numerici.

11

puo' stabilire che la serie in questione sia modificata ed integrata da caratteri alfabetici.

§ 2. TARGHE

(Artt. 100-102 Codice della Strada)

Art. 256 (Art. 100 Cod. Str.)

(Definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento)

- 1. Agli effetti del presente regolamento, si definiscono targhe d'immatricolazione:
- a) quelle posteriori ed anteriori degli autoveicoli, di cui all'articolo 100, comma 1, del codice;
- b) quelle posteriori dei rimorchi, di cui all'articolo 100, comma 3, del codice;
- c) quelle posteriori dei motoveicoli, di cui all'articolo 100, comma 2, del codice;
- d) quelle posteriori delle macchine agricole semoventi, di cui all'articolo 113, comma 1, del codice;
- e) quelle posteriori dei rimorchi agricoli, di cui all'articolo 113, comma 3, del codice;
- f) quelle posteriori delle macchine operatrici semoventi, di cui all'articolo 114, comma 4, del codice;
- g) quelle posteriori delle macchine operatrici trainate, di cui all'articolo 114, comma 4, del codice.
 - 2. Si definiscono targhe ripetitrici:
- a) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere muniti posteriormente carrelli appendice durante la circolazione, di cui all'articolo 100, comma 4, del codice;
- b) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere munite posteriormente le macchine agricole trainate, quando le ricorrono condizioni previste dall'articolo 113, comma 2, del codice;
- c) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere munite posteriormente le macchine operatrici trainate, di cui all'articolo 114, comma 4, del codice.
 - 3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 24 NOVEMBRE 2001, N. 474.
 - 4. Si definiscono targhe di riconoscimento:
- a) quelle di cui devono essere munite le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo di cui all'articolo 131, comma 2, del codice;
- b) quelle di cui devono essere muniti gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi di cui all'articolo 134, comma 1, del codice;
- c) i contrassegni di identificazione, di cui devono essere muniti i ciclomotori ai sensi dell'art. 97, comma 1, del codice.
- 4-bis. Fermo restando che anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 100, commi 11 e seguenti, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i dati identificativi dei veicoli sono quelli stabiliti nell'appendice XII, alle targhe e' aggiunta la identificazione sigla della provincia, di come riportata nell'appendice XI al presente titolo.

AGGIORNAMENTO (44)

Il D.P.R. 28 settembre 2012, n. 198, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli da 2 a 7 entrano in vigore a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto e, per effetto dell'articolo 11, comma 8, della legge 29 luglio 2010, n. 120, si applicano ai soli rimorchi immatricolati successivamente alla predetta data di entrata in vigore, fatta salva la facolta' di immatricolare nuovamente quelli gia' immessi in circolazione."

Art. 257 (Art. 100 Cod. Str.)

(Criteri per la formazione dei dati delle targhe dei veicoli a motore e dei rimorchi)

- 1. I criteri per la formazione dei dati riportati nelle targhe di cui all'articolo 100, comma 9, del codice, sono quelli riportati nell'appendice XII al presente titolo.
- 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 246, il Ministro dei trasporti puo', in caso di particolari esigenze, stabilire una successione ed un impiego di caratteri alfanumerici diversi da quelli indicati al comma 1 della suddetta appendice XII.

Art. 258 (Art. 100 Cod. Str.)

(Collocazione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento)

- 1. Gli alloggiamenti delle targhe d'immatricolazione ripetitrici e di riconoscimento devono presentare una superficie piana o approssimativamente piana, di ampiezza idonea a contenere la targa cui sono destinati. Fermo restando quanto stabilito nella materia dalle norme previgenti per i veicoli immatricolati anteriormente al 1 gennaio 1999, le dimensioni e la collocazione dei diversi tipi di targhe sono le seguenti:
- a) targhe di immatricolazione anteriori degli autoveicoli: 360 mm X 110 mm, collocate sul lato anteriore dei veicoli (fig. III.4/a);
 - b) targhe di immatricolazione posteriori degli autoveicoli

- 1) formato A: 520 mm X 110 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (fig. III.4/b);
- 2) formato B: 297 mm X 214 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (il formato in questione e' destinato esclusivamente agli autoveicoli il cui alloggiamento targa non consente l'installazione della targa formato A) (fig. III.4/c);
 - c) targhe ripetitrici per ,;
- 1) formato A: 486 mm x 109 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (fig. III.4/l);
- 2) formato B: 336 mm x 202 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (il formato in questione e' destinato esclusivamente ai veicoli il cui alloggiamento targa non consente l'installazione della targa formato A) (fig. III.4/m);
- d) targhe di immatricolazione dei rimorchi agricoli, delle macchine operatrici trainate; targhe EE per autoveicoli e loro rimorchi comprese quelle ripetitrici : 340 mm x 109 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (fig.

III.4/h, III.4/i, III.4/o, III.4/s, III.4/u);

- e) targhe di immatricolazione, delle macchine agricole semoventi, delle macchine operatrici semoventi ; targhe ripetitrici delle macchine agricole semoventi e delle macchine operatrici semoventi; targhe EE per motoveicoli: $165\,$ mm \times $165\,$ mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (fig., III.4/f, III.4/g, III.4/n, III.4/p, III.4/q, III.4/r, III.4/v) .
- e-bis) targhe di immatricolazioni dei motoveicoli: 177 mm X 177 mm collocate sul lato posteriore dei motoveicoli (figura III.4/e).

AGGIORNAMENTO (44)

Il D.P.R. 28 settembre 2012, n. 198, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli da 2 a 7 entrano in vigore a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto e, per effetto dell'articolo 11, comma 8, della legge 29 luglio 2010, n. 120, si applicano ai soli rimorchi immatricolati successivamente alla predetta data di entrata in vigore, fatta salva la facolta' di immatricolare nuovamente quelli gia' immessi in circolazione."

Art. 259 (Art. 100 Cod. Str.)

(Modalita' di installazione delle targhe)

- 1. Gli alloggiamenti devono essere tali che, a seguito del loro corretto montaggio, le targhe presentino le seguenti caratteristiche:
- a) posizione della targa posteriore nel senso della larghezza, con esclusione delle targhe d'immatricolazione dei rimorchi agricoli e delle macchine operatrici trainate: la linea verticale mediana della targa non puo' trovarsi piu' a destra del pi- ano di simmetria longitudinale del veicolo e in ogni caso, nei veicoli trainati, deve essere assicurata una congrua distanza tra targa d'immatricolazione e targa ripetitrice. Il bordo laterale sinistro della targa non puo' trovarsi piu' a sinistra del piano verticale parallelo al piano longitudinale di simmetria del veicolo e tangente al luogo in cui la sezione trasversale del veicolo, larghezza fuori tutto, raggiunge la sua dimensione massima;
- b) posizione, nel senso della larghezza, delle targhe d'immatricolazione dei rimorchi agricoli e delle macchine operatrici trainate: tali targhe devono essere poste in prossimita' del margine destro del lato posteriore del veicolo, senza oltrepassare tale margine;
- c) posizione della targa rispetto al piano longitudinale di simmetria del veicolo: la targa e' perpendicolare o sensibilmente perpendicolare al piano di simmetria longitudinale del veicolo;
- d) posizione della targa posteriore rispetto alla verticale: la targa e' verticale con un margine di tolleranza di 5μ. Tuttavia, nella misura in cui la forma del veicolo lo richiede, essa puo' essere anche inclinata rispetto alla verticale di un angolo non superiore a 30μ, quando la superficie recante i caratteri alfanumerici e' rivolta verso l'alto e a condizione che il bordo superiore della targa non disti dal suolo piu' di 1,20 m; di un angolo non superiore a 15μ, quando la superficie recante il numero di immatricolazione e' rivolta verso il basso e a condizione che il bordo superiore della targa disti dal suolo piu' di 1,20 m;
- e) altezza della targa posteriore rispetto al suolo: l'altezza del bordo inferiore della targa dal suolo non deve essere inferiore a 0,30 m, e a 0,20 m per i soli motoveicoli; l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo non deve essere superiore a 1,20 m. Tuttavia, qualora sia praticamente impossibile osservare quest'ultima disposizione, l'altezza puo' superare 1,20 m, ma deve essere il piu' possibile vicino a questo limite, compatibilmente con le caratteristiche costruttive del veicolo, e non puo' comunque superare i 2 m;
- f) condizioni geometriche di visibilita': la targa posteriore deve essere visibile in tutto lo spazio compreso tra quattro piani, dei quali: due verticali che passano per i due bordi laterali della targa, formando verso l'esterno un angolo di 30 con il piano longitudinale mediano del veicolo; un piano che passa per il bordo superiore della targa formando con il piano orizzontale un angolo di 15 verso l'alto; un piano orizzontale che passa per il bordo inferiore della targa (tuttavia, se l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo e' superiore a 1,20 m, quest'ultimo piano deve formare con il piano orizzontale un angolo di 15 verso il basso);
- g) determinazione dell'altezza della targa rispetto al suolo: le altezze di cui alle lettere d), e) ed f) devono essere misurate a veicolo scarico.
- 2. E' ammesso l'uso di cornici portatarga a condizione che siano di materiale opaco e che ricoprano il bordo della targa per una profondita' non superiore a 3 mm. E' vietato applicare sui portatarga e sulle teste delle viti di fissaggio materiali aventi proprieta' retroriflettenti. E' vietato applicare sulla targa qualsiasi rivestimento di materiale anche se trasparente, ad esclusione dei talloncini autoadesivi di cui all'articolo 260.

AGGIORNAMENTO (44)

Il D.P.R. 28 settembre 2012, n. 198, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli da 2 a 7 entrano in vigore a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto e, per effetto dell'articolo 11, comma 8, della legge 29 luglio 2010, n. 120, si applicano ai soli rimorchi immatricolati successivamente alla predetta data di entrata in vigore, fatta salva la facolta' di immatricolare nuovamente quelli gia' immessi in circolazione."

Art. 260 (Art. 100 Cod. Str.)

(Caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilita' delle targhe. Requisiti di idoneita' per la loro accettazione).

- 1. Il fondo delle targhe e' giallo per le targhe di immatricolazione delle macchine agricole semoventi o trainate, delle macchine operatrici semoventi o trainate e per tutte le targhe ripetitrici; e' bianco in tutti gli altri casi ad eccezione delle parti poste all'estremita' delle targhe per autoveicoli
- e motoveicoli. I caratteri ed il marchio ufficiale della Repubblica italiana sono neri, la sigla I e' bianca, ad eccezione dei casi di seguito indicati:
- a) colore rosso:

 RIM. AGR.; lettera R delle targhe ripetitrici; marchio ufficiale e caratteri alfanumerici delle targhe di immatricolazione delle macchine operatrici;
 - b) LETTERA SOPPRESSA DAL D.P.R. 24 NOVEMBRE 2001, N. 474;
- c) colore azzurro: lettere EE di tutte le targhe previste dall'articolo 134, comma 1, del codice.
- c-bis) colore nero: sigla I alle targhe per escursionisti esteri, quando prevista;
- 2. Tutti i caratteri alfanumerici e gli elementi complementari impressi nelle targhe sono realizzati mediante imbutitura profonda 1,4 (Piu' o Meno) 0,1 mm, che puo' essere ridotta fino a 0,5 mm per il cerchio su cui e' stampato il marchio ufficiale della Repubblica Italiana, per l'ellisse su cui e' stampata la sigla dello Stato italiano nelle targhe per escursionisti esteri, per il rettangolo destinato a contenere il talloncino di scadenza nelle targhe per escursionisti esteri nonche' per i riquadri rettangolari delle targhe ripetitrici, di cui all'appendice XII, comma 3, al presente titolo.
- 3. Nelle targhe degli autoveicoli, dei rimorchi e dei motoveicoli degli escursionisti esteri, la zona rettangolare in rilievo larga 69 mm ed alta 20 mm e' destinata a contenere un talloncino delle medesime dimensioni, in materiale autoadesivo di colore rosso, con impressi, in colore bianco, il numero del mese e, dopo un tratto bianco di separazione, le ultime due cifre dell'anno in cui scade la validita' della carta di circolazione. Nelle targhe di immatricolazione degli autoveicoli dei motoveicoli la zona rettangolare posta all'estrema e' destinata a contenere due talloncini in materiale autoadesivo, non formano parte integrante della targa e non influiscono ai fini dell'identificazione del veicolo e del relativo intestatario: il primo, da applicarsi nella parte alta, reca in giallo le ultime due cifre dell'anno di immatricolazione; il secondo, da applicarsi nella parte bassa, reca in bianco la sigla della provincia di residenza dell'intestatario della carta di circolazione.
- 4. Le dimensioni delle targhe e il formato dei relativi caratteri sono quelli previsti nelle figure allegate al presente regolamento.
- 5. Il sistema di targatura stabilito dal presente regolamento entra in vigore, ai sensi dell'articolo 235, comma 7, del codice, a partire dal 1 ottobre 1993 progressivamente con l'esaurimento delle targhe di vecchio tipo ancora in giacenza presso gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. e comunque non oltre il 31 dicembre 1996. Gli autoveicoli, i rimorchi, i motoveicoli, le macchine agricole semoventi e trainate, le macchine operatrici semoventi e trainate, gia' immatricolati, possono continuare a circolare con la targa di immatricolazione (e con quella anteriore, ove ricorra) originale. Le targhe di immatricolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli rilasciate secondo il sistema di targatura in vigore dal 1 ottobre 1993 possono esse sostituite, con la stessa alfanumerica ed a richiesta degli interessati, con le nuove targhe in uso dal 1 gennaio 1999, secondo le modalita' stabilite dal Ministero dei trasporti e della navigazione, senza che si configuri l'ipotesi di reimmatricolazione di cui all'articolo 102 del decreto legislativo

30 aprile 1992, n. 285.

6. Le caratteristiche ed i requisiti di idoneita' per l'accettazione delle targhe devono rispondere alle prescrizioni dettate dal disciplinare tecnico di cui all'appendice XIII al presente titolo.

AGGIORNAMENTO (44)

Il D.P.R. 28 settembre 2012, n. 198, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli da 2 a 7 entrano in vigore a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto e, per effetto dell'articolo 11, comma 8, della legge 29 luglio 2010, n. 120, si applicano ai soli rimorchi immatricolati successivamente alla predetta data di entrata in vigore, fatta salva la facolta' di immatricolare nuovamente quelli gia' immessi in circolazione."

Art. 261 (Artt. 100 e 101 Cod. Str.) (Modelli di targhe)

1. I modelli delle targhe sono depositati presso il Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C.
2.

Art. 262 (Art. 100 Cod. Str.) (Marchio ufficiale)

1. Il marchio ufficiale, che le targhe di ogni tipo devono portare, e' costituito da una stella a cinque punte tra un ramo di olivo ed uno di quercia, della forma e dimensioni di cui alla figura III.5.

Art. 263

§ 3. CESSAZIONE DALLA CIRCOLAZIONE (Art. 103 Codice della Strada)

Art. 264 (Art. 103 Cod. Str.)

CAPO IV

CIRCOLAZIONE SU STRADA DELLE MACCHINE AGRICOLE E DELLE MACCHINE OPERATRICI § 1. DISPOSIZIONI SULLA CIRCOLAZIONE DI MACCHINE AGRICOLE ECCEZIONALI (Artt. 104-105 Codice della Strada)

Art. 265 (Art. 104 Cod. Str.)

(Pannelli di segnalazione delle macchine agricole eccezionali e delle macchine agricole equipaggiate con attrezzature portate e semiportate).

- 1. Le macchine agricole, che per necessita' funzionali eccedono le dimensioni previste dall'articolo 104 del codice, devono essere munite nella parte posteriore di un pannello amovibile delle dimensioni 0,50 m x 0,50 m a strisce alterne bianche e rosse, di materiale retroriflettente approvato secondo le prescrizioni tecniche stabilite con decreto del
- 2. Le macchine agricole, equipaggiate con attrezzature portate o semiportate che eccedono la sagoma del veicolo, devono essere segnalate con pannelli installati ed approvati secondo le modalita' stabilite con decreto del

Art. 266 (Art. 104 Cod. Str.)

(Dispositivo supplementare di segnalazione visiva delle macchine agricole)

- 1. Le macchine agricole semoventi di cui all'articolo 104, commi 7 ed 8, del codice, debbono essere equipaggiate con uno o piu' dispositivi supplementari a luce lampeggiante gialla
- , al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi commi.
- 2. Il dispositivo deve essere montato sulla macchina semovente ovvero, nel caso di complessi, sulla macchina traente o su quella trainata in modo tale che, rispetto ad un piano orizzontale passante per il centro ottico del dispositivo, venga assicurato un campo di visibilita' non inferiore a 10°, verso il basso e verso l'alto, su un arco di 360°.
- 3. Sono ammesse zone di mascheramento dovute alla presenza di attrezzi o particolari costruttivi e funzionali della macchina, a condizione che tali zone non superino il valore massimo complessivo di 60°, con un valore massimo di 30 per ogni singola zona, misurato su un piano orizzontale passante per il centro del dispositivo. L'angolo tra due zone di mascheramento non deve risultare inferiore a 20°. Piu' zone contigue di mascheramento possono essere considerate come unica zona di mascheramento se il loro valore totale, inclusi gli angoli tra di esse, non supera i 30°.
- 4. Il dispositivo deve essere montato di norma nella parte piu' alta del corpo della macchina e puo' essere amovibile.
- 5. Il centro ottico del dispositivo deve essere collocato ad almeno 2,00 metri da terra e, comunque, ad altezza non inferiore a quella degli indicatori di direzione.
- 6. Il dispositivo supplementare deve rimanere in funzione anche quando non e' obbligatorio l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione.

Art. 267 (Art. 104 Cod. Str.)

(Ripartizione delle masse delle macchine agricole eccezionali)

- 1. Per le macchine agricole semoventi eccezionali dovra' essere verificato che il rapporto tra la massa gravante sugli assi direttivi e quella gravante sui rimanenti assi non sia mai inferiore a 0,25, salvo quanto disposto al comma 2.
- 2. Tale rapporto non deve essere inferiore a 0,18 per le macchine agricole semoventi eccezionali aventi velocita' inferiori a 15 km/h ovvero a 0,15 per le macchine semicingolate.

2020		nauiva
	Art. 268	
	7.1. 2. 200	

§ 2. COSTRUZIONE ED EQUIPAGGIAMENTO DELLE MACCHINE AGRICOLE (Art. 106 Codice della Strada)

Art. 269 (Art. 106 Cod. Str.)

(Blocco dei comandi dei sistemi di lavoro degli attrezzi delle macchine agricole)

- 1. I comandi del o dei sistemi di lavoro dei vari attrezzi non devono poter essere azionati involontariamente durante la marcia su strada delle macchine agricole.
- 2. Il sistema di lavoro, inoltre, deve poter essere bloccato con sistemi di sicura efficacia ed affidabilita', nella posizione individuata per la marcia su strada in sede di visita e prova.

Art. 270 (Art. 106 Cod. Str.)

(Campo di visibilita' e tergicristallo delle macchine agricole)

1. Il campo di visibilita' delle macchine agricole semoventi di cui all'articolo 106, comma 1, del codice puo' essere verificato secondo le prescrizioni di cui all'allegato 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212 ovvero secondo le prescrizioni tecniche dettate in proposito dal Ministro dei trasporti.

Art. 271 (Art. 106 Cod. Str.)

(Dispositivi di protezione in caso di capovolgimento delle trattrici agricole)

1. Le trattrici agricole a ruote devono essere equipaggiate con uno dei dispositivi di protezione del conducente capovolgimento, previsti dai decreti emanati per il recepimento delle specifiche direttive comunitarie ovvero dai codici dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (O.C.S.E.), seguendo le prescrizioni in essi contenute, in quanto applicabili, indipendentemente dalla velocita' sviluppata dalle trattrici stesse.

Art. 272 (Art. 106 Cod. Str.)

(Sedile per il conducente delle trattrici agricole)

1. Il sedile per il conducente delle trattrici agricole a ruote con pneumatici deve corrispondere alle prescrizioni dell'allegato 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212 e successivi aggiornamenti.

Art. 273 (Art. 106 Cod. Str.)

(Dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione delle macchine agricole)

- 1. Le macchine agricole semoventi e trainate devono essere munite dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 4 maggio 1983. Le caratteristiche di tali dispositivi, le quote di montaggio nonche' gli angoli di visibilita' devono rispondere alle prescrizioni riportate nell'allegato 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212.
- 2. Le attrezzature agricole portate o semiportate, qualora con la loro sagoma occultino i dispositivi di segnalazione visiva o di illuminazione delle macchine agricole semoventi a cui sono collegate, devono essere equipaggiate con i dispositivi che occultano; tali dispositivi possono essere montati su supporto amovibile.
- 3. Con provvedimento del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, possono essere stabilite prescrizioni diverse da quelle indicate nei commi precedenti, quando particolari esigenze di sicurezza lo richiedano.

Art. 274 (Art. 106 Cod. Str.) (Dispositivi di frenatura delle macchine agricole semoventi)

- 1. I dispositivi di frenatura delle macchine agricole semoventi, di cui all'articolo 57 del codice, devono rispondere alle prescrizioni costruttive e d'efficienza di cui all'allegato 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212 e successive modificazioni.
- 2. Nella prova di tipo "0" il dispositivo di frenatura di servizio delle macchine suddette deve garantire decelerazioni medie minime, riferite alle diverse velocita', quali risultano dalla tabella III.4, che fa parte integrante del presente regolamento.
- 3. Il dispositivo di frenatura di stazionamento delle macchine agricole deve poter mantenere immobile il veicolo su una pendenza ascendente e discendente non inferiore al 18%; se la macchina agricola e' abilitata al traino, il dispositivo deve mantenere immobile il complesso costituito dalla macchina agricola semovente e da una macchina agricola trainata non frenata, della massa complessiva massima ammissibile, su una pendenza ascendente e discendente non inferiore al 12%.
- 4. Con provvedimento del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, possono essere stabilite prescrizioni diverse da quelle indicate nei commi precedenti, quando particolari esigenze di sicurezza lo richiedano.

Art. 275 (Art. 106 Cod. Str.) (Massa rimorchiabile

delle macchine agricole semoventi)

- 1. La massima massa rimorchiabile viene stabilita in sede di omologazione del tipo della macchina agricola semovente e, per i tipi non omologati, in sede di visita e prova per ciascun esemplare.
- 2. Nei treni costituiti da macchine agricole munite di dispositivi di frenatura, l'attribuzione della massa rimorchiabile e' subordinata all'accertamento delle due condizioni seguenti:
- a) massa aderente della macchina agricola semovente in ordine di marcia in piano ed in condizioni statiche non inferiore al 16% della massa a pieno carico del treno agricolo. Per le macchine agricole semoventi con trazione sul solo asse posteriore, la massa aderente verificata in piano e in condizioni statiche, e' assunta convenzionalmente uguale all'80% della massa della macchina stessa;
- b) rapporto tra la potenza del motore e la massa massima del treno agricolo espressa in tonnellate, non inferiore a .
- 3. A richiesta del costruttore, in alternativa alle prescrizioni del comma 1 e limitatamente alle trattrici agricole, le verifiche per la determinazione della massa rimorchiabile devono soddisfare le due condizioni seguenti:
- a) che il complesso dei veicoli possa avviarsi su pendenza non inferiore al 14%;
- b) che il complesso dei veicoli possa marciare ad una velocita' che non differisca piu' del 10% dalla velocita' corrispondente al numero di giri di potenza massima del motore con il rapporto piu' elevato della trasmissione fra i regimi di coppia massima e di potenza massima - su pendenza non inferiore al 2%, ovvero possa raggiungere la predetta velocita', su strada piana con accelerazione media non inferiore a 0,2 m/sec2, nel campo di utilizzazione del rapporto piu' alto della trasmissione. Le prove possono essere sostituite dal rilevamento in piano degli sforzi di trazione al gancio verificando che lo sforzo di trazione massimo non sia inferiore alla somma del 16% della massa rimorchiabile e del 14% della massa della trattrice e che sforzo di trazione corrispondente al numero di giri di potenza massima, piu' elevato della trasmissione, non sia inferiore alla somma del 4% della stessa massa rimorchiabile e del 2% della massa trattrice.
- 4. Il valore massimo della massa rimorchiabile, individuato come differenza tra la massa massima del treno agricolo e la massa, in ordine di marcia, della macchina agricola traente e' limitato dal rapporto tra la massa complessiva della macchina agricola rimorchiata e la massa della macchina agricola traente; detto rapporto non deve superare i seguenti valori:
- a) 2 per le macchine agricole traenti di tipo snodato a ruote gommate, per le macchine agricole a ruote non gommate ovvero per quelle cingolate, qualunque sia il tipo di frenatura del complesso;
- b) 3 per le macchine agricole traenti a ruote gommate se il dispositivo di frenatura del complesso e' di tipo meccanico;
- c) 4 per le macchine agricole traenti a ruote gommate se il dispositivo di frenatura del complesso e' di tipo misto e automatico;
- d) 5 per le macchine agricole traenti a ruote gommate se il dispositivo di frenatura del complesso e' di tipo continuo ed automatico.
- 5. Per massa della macchina agricola in ordine di marcia si intende la massa della macchina agricola con serbatoi e radiatori pieni, con conducente di massa di 75 kg, priva degli eventuali attrezzi portati o semiportati, delle zavorre e del piano di carico

Art. 276 (Art. 106 Cod. Str.)

(Dispositivi di frenatura dei rimorchi agricoli e delle macchine agricole operatrici trainate)

- 1. Un rimorchio agricolo di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t e' considerato parte integrante della trattrice agricola traente quando le dimensioni di ingombro, compresi gli organi di agganciamento, non superano 4,00 m di lunghezza e 2,00 m di larghezza.
- 2. Detti rimorchi possono essere sprovvisti di freni ed essere trainati, con rapporto di traino non superiore a 1, entro il limite della massa rimorchiabile riconosciuta alla trattrice per macchine agricole rimorchiate prive di freni.
- 3. Per "rapporto di traino" si intende il rapporto tra la massa a pieno carico del rimorchio e la massa della trattrice agricola priva di zavorre, dell'eventuale piano di carico e di attrezzi portati o semiportati.
- 4. Ogni rimorchio agricolo di massa a pieno carico superiore a 1,5 t e fino a 5 t deve essere munito di un dispositivo di frenatura di servizio; tale dispositivo, se di tipo meccanico, puo' essere con comando a leva di tipo unificato montato sulla trattrice e deve agire sulle ruote di almeno un asse. Lo sforzo muscolare esercitato sul comando non deve superare 30 daN.
- 5. Ogni rimorchio agricolo di massa a pieno carico superiore a 5 t e fino a 6 t deve essere munito di un dispositivo di frenatura di servizio agente sulle ruote di almeno un asse; tale dispositivo, se di tipo meccanico, deve essere comandato dall'inerzia del rimorchio e, nei rimorchi a due o piu' assi, puo' agire anche sul solo asse anteriore.
- 6. Ogni rimorchio agricolo di massa a pieno carico superiore a 6 t deve essere munito di un dispositivo di frenatura di servizio che utilizza una sorgente di energia diversa da quella muscolare del conducente o dall'energia cinetica del rimorchio; l'azione del dispositivo deve esercitarsi contemporaneamente su tutte le ruote. Le caratteristiche costruttive e di funzionamento nonche' le modalita' di verifica del dispositivo devono rispondere a prescrizioni tecniche riportate in tabelle di unificazione approvate dal Ministero dei trasporti.
- 7. Il valore numerico della somma delle forze di frenatura alla periferia delle ruote del rimorchio, espresso in daN, deve essere comunque uguale almeno al 40% del valore numerico della massa complessiva a pieno carico del rimorchio stesso espresso in kg.
- 8. Ogni rimorchio agricolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t deve essere munito anche di un dispositivo di frenatura di stazionamento; tale dispositivo deve mantenere, sia in salita che in discesa, il rimorchio fermo su una strada con pendenza almeno pari al 16%. Detto dispositivo puo' essere comandato da persona a terra; lo sforzo sul comando non deve superare 60 daN.
- 9. Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche alle macchine agricole operatrici trainate con le esclusioni previste all'articolo 107, comma 1, del codice.
- 10. Con provvedimento del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, possono essere stabilite prescrizioni diverse da quelle indicate nei commi precedenti.

Art. 277 (Art. 106 Cod. Str.)

(Efficienza della frenatura dei treni costituiti da macchine agricole)

- 1. Nei treni costituiti da una macchina agricola semovente, di cui all'articolo 57 del codice, e da una macchina agricola operatrice trainata priva di freni, di massa complessiva a pieno carico non superiore a quella della macchina agricola semovente, ovvero in quelli costituiti da una trattrice agricola e da un rimorchio agricolo considerato parte integrante delle trattrice stessa, ai sensi dell'articolo 276, comma 1, l'efficienza ottenuta con il dispositivo di frenatura di servizio deve garantire decelerazioni medie minime, riferite alle diverse velocita', quali risultano dalla tabella III.4 che fa parte integrante del presente regolamento.
- 2. Qualora il dispositivo sia comandato a pedale, il risultato di cui sopra deve essere ottenuto esercitando sul pedale una forza non superiore a 60 daN.
- 3. Per determinare l'efficienza della frenatura dopo il riscaldamento dei freni, il treno a pieno carico viene mantenuto ad una velocita' stabilizzata, prossima all'80% di quella massima verificata, su percorso in discesa della pendenza del 10% e della lunghezza di 1 km; alla fine del percorso l'efficienza residua della frenatura di servizio deve garantire una decelerazione media minima, calcolata in base alla distanza di frenatura, non inferiore al 70% di quella regolamentare ne' al 60% del valore relativo alla prova con freno freddo.
- 4. Con provvedimento del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, possono essere stabilite prescrizioni diverse da quelle indicate nei commi precedenti.

Art. 278 (Art. 106 Cod. Str.)

(Dispositivo di sterzo delle macchine agricole)

1. Il dispositivo di sterzo delle macchine agricole semoventi, di cui all'articolo 57 del codice, deve rispondere alle prescrizioni riportate in tabelle di unificazione approvate dal Ministro dei trasporti.

Art. 279 (Art. 106 Cod. Str.)

(Fascia di ingombro delle macchine agricole eccezionali)

1. Le macchine agricole semoventi, di cui all'articolo 57 del codice, ed i loro complessi, le cui dimensioni eccedono per esigenze funzionali quelle stabilite dall'articolo 104 del codice, devono inscriversi nella fascia d'ingombro stabilita dal Ministro dei trasporti con proprio provvedimento.

Art. 280 (Art. 106 Cod. Str.)

(Livelli sonori delle macchine agricole semoventi)

1.

le prescrizioni di cui all'allegato 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212 e successivi aggiornamenti.

2.

le prescrizioni di cui all'allegato IX del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76 e successivi aggiornamenti.

4. I dispositivi di aspirazione e di scarico sono individuati mediante apposita punzonatura impressa sugli stessi dalla casa costruttrice.

Art. 281 (Art. 106 Cod. Str.)

(Dispositivi di segnalazione acustica delle macchine agricole semoventi)

1. Le macchine agricole semoventi, di cui all'articolo 57 del codice, devono essere munite di un dispositivo di segnalazione acustica le cui caratteristiche devono rispondere alle prescrizioni dell'allegato VIII del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76 e successivi aggiornamenti.

Art. 282 (Art. 106 Cod. Str.)
(Dispositivo retrovisore

delle macchine agricole semoventi)

1. Il dispositivo retrovisore delle macchine agricole semoventi di cui all'articolo 57 del codice, deve rispondere alle prescrizioni di cui all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212 e successivi aggiornamenti.

Art. 283 (Art. 106 Cod. Str.)

(Sovrapattini delle macchine agricole cingolate)

- 1. I sovrapattini sono dispositivi di adattamento per la marcia su strada delle macchine cingolate, da applicarsi su tutte le suole dei cingoli muniti di costola di aggrappamento, allo scopo di impedire il danneggiamento del manto stradale. I sovrapattini possono essere interamente metallici o con elementi di gomma. L'area convenzionale di appoggio di un sovrapattino e' quella della superficie prevista per l'appoggio sul terreno supposto perfettamente rigido e piano; esso si misura convenzionalmente sul disegno del sovrapattino escludendo le superfici di raccordo.
- 2. Su ciascun sovrapattino, unitamente al marchio di fabbrica, deve essere impresso il carico massimo ammissibile in chilogrammi, determinato moltiplicando per 6,5 l'area convenzionale d'appoggio espressa in centimetri quadrati. Il sovrapattino deve essere inoltre conforme alle caratteristiche indicate da tabelle di unificazione dal Ministero dei trasporti

Direzione generale della M.C.T.C.

- 3. La pressione convenzionale di appoggio del sovrapattino si determina dividendo la massa della macchina, compresa l'eventuale attrezzatura prevista, per il risultato ottenuto dal prodotto del numero dei rulli portanti per l'area convenzionale di appoggio di un sovrapattino; le ruote tendicingolo o quelle motrici, qualora portanti, vengono computate come rulli.
- 4. Ai fini dell'ammissione alla circolazione su strada delle macchine cingolate, la pressione convenzionale di appoggio, determinata sulla base delle prescrizioni di cui al comma 3, non deve superare 6,5 daN/cm(Elevato al Quadrato).

Art. 284 (Art. 106 Cod. Str.)

(Ganci delle macchine agricole semoventi)

- 1. I ganci di traino applicati alle macchine agricole semoventi si suddividono nelle seguenti categorie:
- A per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore a 6000 kg e costruite in modo da non far gravare parte della loro massa sull'occhione di traino;
- A1 per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore a 3000 kg e costruite in modo da far gravare sull'occhione, in condizioni statiche, un carico verticale non superiore a 250 kg;
- B per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore a 6000 kg e costruite in modo da far gravare sull'occhione, in condizioni statiche, un carico verticale non superiore a 500 kg;
- C per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore a 6000 kg e costruite in modo da far gravare sull'occhione, in condizioni statiche, un carico verticale non superiore a 1500 kg;
- D per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore a 12000 kg e costruite in modo da non far gravare parte della loro massa sull'occhione di traino;
- D1 per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore a 20000 kg e costruite in modo da non far gravare parte della loro massa sull'occhione di traino;
- D2 per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore a 14000 kg e costruite in modo da far gravare sull'occhione, in condizioni statiche, un carico verticale non superiore a 2000 kg;
- D3 per il traino di macchine agricole aventi masse a pieno carico non superiore a 20000 kg e costruite in modo da far gravare sull'occhione, in condizioni statiche, un carico verticale non superiore a 2500 kg.
- 2. Le caratteristiche dimensionali e costruttive dei ganci, le verifiche e prove, le modalita' di esecuzione delle stesse nonche' le marcature di identificazione dovranno rispondere a prescrizioni riportate in tabelle di unificazione approvate dal Ministero dei trasporti Direzione generale della M.C.T.C.
- 3. I tipi dei ganci devono essere approvati dal Ministero dei trasporti. Su ogni esemplare dei ganci devono essere indicati in maniera chiara, indelebile e facilmente visibile il marchio di fabbrica, la categoria cui il gancio appartiene, l'anno di fabbricazione e gli estremi della approvazione.

Art. 285 (Art. 106 Cod. Str.)

(Occhioni delle macchine agricole trainate)

- 1. Gli occhioni applicati al timone delle macchine agricole trainate, si suddividono nelle seguenti categorie:
- E per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 6000 kg e costruite in modo da non far gravare parte della loro massa complessiva sul gancio della macchina agricola traente;
- E1- per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 3000 kg e costruite in modo da far gravare sul gancio della macchina agricola traente un carico verticale non superiore a 250 kg;
- E2 per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 6000 kg e costruite in modo da far gravare sul gancio della macchina agricola traente un carico verticale non superiore a 500 kg;
- E3 per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 6000 kg e costruite in modo da far gravare sul gancio della macchina agricola traente un carico verticale non superiore a 1500 kg;
- F per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 12000 kg e costruite in modo da non far gravare parte della loro massa sul gancio della macchina agricola traente;
- F1 per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 20000 kg e costruite in modo da non far gravare parte della loro massa sul gancio della macchina agricola traente;
- F2 per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 14000 kg e costruite in modo da far gravare sul gancio della macchina agricola traente un carico verticale non superiore a 2000 kg;
- F3 per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 20000 kg e costruite in modo da far gravare sul gancio della macchina agricola traente un carico verticale non superiore a 2500 kg.
- 2. Le caratteristiche dimensionali e costruttive degli occhioni, le verifiche e prove e le modalita' di esecuzione delle stesse nonche' le marcature di identificazione dovranno corrispondere a prescrizioni riportate in tabelle di unificazione approvate dal Ministero dei trasporti Direzione generale della M.C.T.C.
- 3. I tipi degli occhioni devono essere approvati dal Ministero dei trasporti Direzione generale della M.C.T.C. Su ogni esemplare degli occhioni devono essere indicati in maniera chiara, indelebile e facilmente visibile il marchio di fabbrica, la categoria cui l'occhione appartiene, l'anno di fabbricazione e gli estremi dell'approvazione.

Art. 286 (Art. 106 Cod. Str.)

(Timoni delle macchine agricole trainate)

1. I timoni delle macchine agricole trainate devono avere caratteristiche dimensionali determinate in base a calcoli di progetto da effettuare secondo criteri tecnici fissati dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C.; il calcolo va fatto per ogni tipo di timone in base alla massa complessiva a pieno carico del tipo di veicolo cui il timone stesso e' destinato e deve tenere conto delle sollecitazioni che possono verificarsi nelle diverse condizioni d'impiego nonche' delle caratteristiche del materiale.

Art. 287 (Art. 106 Cod. Str.)

(Verifica per le macchine agricole della posizione del dispositivo di traino nonche' del carico verticale ammissibile su di esso).

- 1. L'altezza del dispositivo di traino equipaggiante le macchine agricole semoventi nonche' la massa massima verticale (Q) ammissibile sul medesimo, dovranno essere fissati dal costruttore in relazione alle condizioni di stabilita' statica e dinamica della macchina agricola semovente con macchina agricola trainata agganciata; tale massa dovra', comunque, risultare non superiore a quella ammessa dalla categoria del gancio che il costruttore dichiara di montare di serie sulla macchina agricola semovente.
- 2. L'altezza del dispositivo nonche' le prescrizioni per le relative verifiche e prove dovranno rispondere a tabelle di unificazione approvate dal Ministero dei trasporti Direzione generale della M.C.T.C.

Art. 288 (Art. 106 Cod. Str.) (Inquinamento da gas di scarico prodotto dalle macchine agricole)

1. La determinazione dell'inquinamento prodotto dai gas di scarico del motore di trazione delle macchine agricole semoventi, di cui all' articolo 57 del codice, e' effettuata secondo le norme dell'allegato 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, e successivi aggiornamenti ovvero, a richiesta, secondo le prescrizioni comunitarie relative agli autoveicoli.

Art. 289 (Art. 106 Cod. Str.) (Caratteristiche costruttive e funzionali delle macchine agricole)

1. Il Ministro dei trasporti, con provvedimento emanato di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, in relazione anche ad esigenze costruttive e funzionali delle macchine agricole, puo' stabilire caratteristiche costruttive e funzionali diverse da quelle indicate nel presente regolamento per le macchine stesse. Qualora tali caratteristiche riguardino le emissioni sonore ed inquinanti, esse dovranno essere emanate sulla base dei limiti relativi a tali emissioni stabiliti ai sensi dell'articolo 10 della legge 3 marzo 1987, n. 59, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dei trasporti e della sanita'.

§ 3. CERTIFICATI DI IDONEITa' E DI OMOLOGAZIONE, CARTA DI CIRCOLAZIONE DELLE MACCHINE AGRICOLE (Artt. 107-110 Codice della Strada)

Art. 290 (Art. 107 Cod. Str.)

(Definizione della potenza e determinazione delle curve caratteristiche dei motori installati su macchine agricole)

- 1. Ai fini delle verifiche e delle prove, per potenza nominale del motore di una macchina agricola semovente, di cui all'articolo 57 del codice, s'intende la potenza massima misurata mediante un freno dinamometrico, accoppiato all'albero motore, in corrispondenza al numero dei giri ed al grado di alimentazione stabiliti dal costruttore per la produzione di serie.
- 2. Il valore della potenza massima del motore determinato nelle prove deve essere riportato alle condizioni d'aria tipo.
- 3. Le curve caratteristiche del motore devono essere rilevate secondo le norme stabilite da tabelle approvate dal Ministero dei trasporti Direzione generale della M.C.T.C..

Art. 291 (Art. 107 Cod. Str.) (Verifiche e prove

per l'omologazione delle macchine agricole)

- 1. Le verifiche e prove per l'omologazione del tipo delle macchine agricole, di cui all'articolo 57 del codice, concernono il controllo:
- 1.1. dei requisiti dell'esemplare in relazione alle caratteristiche generali dichiarate dal costruttore;
- 1.2. dei requisiti dell'esemplare in relazione a quanto disposto dalle norme di circolazione vigenti;
- 1.3. dell'installazione e del funzionamento dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione nonche' dell'approvazione dei dispositivi stessi;
- 1.4. della massa e della relativa ripartizione sugli assi per tutte le possibili condizioni di carico e di allestimento della macchina agricola;
 - 1.5. dei dispositivi di frenatura prescritti;
 - 1.6. delle masse massime ammesse sui pneumatici;
 - 1.7. degli organi di traino se presenti;
 - 1.8. della forma e dimensione dell'alloggiamento delle targhe;
 - 1.9. delle targhette e delle iscrizioni regolamentari.
- 2. Per le macchine agricole semoventi deve, inoltre, essere effettuato il controllo:
 - 2.1. della potenza del motore di trazione;
 - 2.2. del campo di visibilita' e della presenza del tergicristallo;
 - 2.3. del serbatoio/i del combustibile;
 - 2.4. dell'opacita' dei fumi di scarico;
 - 2.5. del livello sonoro emesso nell'ambiente;
 - 2.6. del livello sonoro all'orecchio del conducente;
 - 2.7. del sedile del conducente e dell'accompagnatore;
 - 2.8. del dispositivo di protezione in caso di capovolgimento;
- 2.9. dei dispositivi per l'eliminazione dei disturbi
 radioelettrici;
- 2.10. della protezione degli elementi motore, delle parti sporgenti e delle ruote;
 - 2.11. del parabrezza e degli altri vetri, ove presenti;
 - 2.12. del dispositivo di segnalazione acustica;
 - 2.13. dei dispositivi di aspirazione e scarico;
 - 2.14. dei dispositivi retrovisori;
 - 2.15. del dispositivo di sterzo;
 - 2.16. del dispositivo di rimorchio;
 - 2.17. del dispositivo di retromarcia;
- 2.18. dello spazio di manovra, dei mezzi di accesso al posto di guida e, qualora presenti, degli sportelli, dei finestrini e delle uscite di emergenza;
 - 2.19. della presa di forza;
- 2.20. della installazione, ubicazione, funzionamento e identificazione dei comandi;
 - 2.21. della massa rimorchiabile;
- 2.22. del comando del dispositivo di frenatura delle macchine agricole trainate.
- 3. Per l'omologazione del tipo delle macchine agricole operatrici semoventi di cui all'articolo 57 del codice, non si effettuano le verifiche e prove del comma 2, ai punti 2.6., 2.8., 2.16. e 2.18.; non si effettuano, inoltre, i controlli di cui ai punti 2.21. e 2.22. dello stesso comma 2, qualora non abilitate al traino.
- 4. Le verifiche e prove elencate nei commi 1, 2 e 3, quando non specificamente descritte negli articoli del regolamento, vanno effettuate con le modalita' e secondo le prescrizioni contenute nei decreti di recepimento delle direttive comunitarie emanate in materia.
- 5. Per l'omologazione dei tipi di macchine agricole e per le relative procedure si applicano le norme dettate dal codice e dal

presente regolamento in ordine all'omologazione dei tipi dei veicoli a motore e dei rimorchi.

Art. 292 (Art. 107 Cod. Str.) (Macchine agricole operatrici trainate escluse dall'accertamento dei requisiti)

- 1. Le macchine agricole trainate, escluse dall'obbligo dell'articolo 107, comma 1, del codice, sono quelle le cui caratteristiche costruttive, mirate all'operativita' della macchina stessa, non possono consentire la completa rispondenza alle norme per la circolazione. Tali macchine sono:
 - a) gli aratri;
 - b) le seminatrici;
 - c) gli erpici.
- 2. Con provvedimento del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, possono essere individuate altre categorie di macchine agricole operatrici trainate escluse dall'obbligo suddetto. Con lo stesso provvedimento sono individuate le modalita' e le cautele per la circolazione delle macchine suddette.

Art. 293 (Art. 108 Cod. Str.)

(Carta di circolazione e certificato di idoneita' tecnica delle macchine agricole)

- 1. La carta di circolazione rilasciata per le macchine agricole, di cui all'articolo 57 del codice, deve contenere i seguenti elementi fondamentali:
 - a) estremi della targa di immatricolazione (se prevista);
 - b) generalita' del proprietario;
 - c) numero di omologazione del tipo del veicolo (se ricorre);
 - d) numero del telaio del veicolo;
 - e) caratteristiche tecniche del veicolo.
- 2. Il certificato d'idoneita' tecnica, qualora previsto, deve contenere i seguenti elementi fondamentali:
 - a) numero di omologazione del tipo del veicolo (se ricorre);
 - b) numero del telaio del veicolo;
 - c) caratteristiche tecniche del veicolo.
- 3. Il Ministro dei trasporti, con proprio provvedimento, puo' stabilire eventuali altri elementi che devono essere contenuti nella carta di circolazione e nel certificato di idoneita' tecnica, nonche' le modalita' esecutive delle presenti norme.

Art. 294 (Art. 110 Cod. Str.)

(Immatricolazione, rilascio della carta di circolazione e del certificato di idoneita' tecnica, trasferimento di proprieta' delle macchine agricole).

- 1. L'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. competente al rilascio della carta di circolazione, ovvero del certificato di idoneita' tecnica alla circolazione, e' quello nella cui circoscrizione si trova l'azienda agricola o forestale alla quale e' destinata la macchina agricola ovvero la sede dell'impresa che effettua lavorazioni agromeccaniche o locazioni di macchine agricole ovvero la sede degli enti o consorzi pubblici proprietari della macchina agricola.
- 2. L'ufficio indicato al comma 1, ove il caso ricorra, provvede all'immatricolazione della macchina agricola a nome di colui che dichiari di esserne proprietario e che sia in possesso della dichiarazione di titolarita' di cui al comma 3, ovvero a nome del presidente pro-tempore dell'ente o consorzio pubblico.

4. Il trasferimento di proprieta' delle macchine agricole, di cui all'articolo 57 del codice, puo' avvenire solo a favore dei soggetti in possesso della dichiarazione citata al comma 3 e viene annotato sugli appositi registri della Direzione generale della M.C.T.C., secondo le procedure dalla stessa stabilite.

§ 4. REVISIONE DELLE MACCHINE AGRICOLE (Art. 111 Codice della Strada)

Art. 295 (Art. 111 Cod. Str.)

(Revisione delle macchine agricole in circolazione)

- 1. Le revisioni delle macchine agricole soggette ad immatricolazione sono stabilite con provvedimento del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con periodicita' non inferiori a cinque anni, a partire dalla data di prima immatricolazione delle macchine agricole stesse.
- 2. I requisiti minimi di sicurezza, da accertare con le modalita' prescritte dal provvedimento di cui al comma 1, sono, in quanto applicabili, i medesimi dei veicoli di pari massa complessiva, stabiliti nelle appendici VIII e IX al presente titolo.

§ 5. CIRCOLAZIONE DELLE MACCHINE OPERATRICI (Art. 114 Codice della Strada)

Art. 296 (Art. 114 Cod. Str.)

(Segnalazione delle macchine operatrici eccezionali)

1. Le macchine operatrici, che, per necessita' funzionali, eccedono le dimensioni previste dall'articolo 114 del codice, devono essere segnalate con pannelli approvati secondo le modalita' stabilite dal

. Il

stabilisce le prescrizioni concernenti il numero ed il montaggio dei pannelli suddetti nonche' le eventuali altre segnalazioni ritenute necessarie.

Art. 297 (Art. 114 Cod. Str.)

(Campo di visibilita' delle macchine operatrici)

1. Il campo di visibilita' delle macchine operatrici, di cui all'articolo 58 del codice, deve essere verificato secondo le prescrizioni tecniche dettate in proposito dal Ministro dei trasporti con proprio decreto.

Art. 298 (Art. 114 Cod. Str.)

(Registrazione e targatura delle macchine operatrici)

- 1. Le macchine operatrici, ammesse a circolare su strada ai sensi dell'articolo 114 del codice, devono essere immatricolate presso un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., che provvede al rilascio della carta di circolazione e della relativa targa a colui che dichiari di essere il proprietario del veicolo.
- 2. Il proprietario della macchina operatrice e' tenuto ad indicare nella domanda di immatricolazione del veicolo i propri dati anagrafici e di residenza.
- 3. Nella stessa domanda, qualora ricorra, devono essere indicati anche i dati completi dell'impresa alla quale e' affidata l'utilizzazione della macchina operatrice. Tale obbligo non ricorre per le macchine operatrici semoventi equipaggiate con motore di trazione avente potenza non superiore a 50 kw. Tale obbligo non ricorre, altresi', per le macchine operatrici classificate carrelli, motocarriole, rulli compressori, spazzatrici e simili, per quelle destinate alla finitura e trattamento dei manti stradali nonche' per le macchine operatrici trainate.
- 4. All'atto della cessazione della circolazione di una macchina operatrice, il proprietario deve darne comunicazione ad un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. restituendo, altresi', la targa di immatricolazione e la relativa carta di circolazione. L'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. rilascia apposita ricevuta e provvede alla distruzione della targa, all'annullamento della carta di circolazione ed al conseguente aggiornamento dell'archivio del centro elaborazione dati della Direzione generale della M.C.T.C.
- 5. Il proprietario della macchina operatrice data in permuta deve comunicare ad un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. la temporanea cessazione dalla circolazione della macchina operatrice stessa indicando il depositario del mezzo e la sua sede.

Art. 299 (Art. 114 Cod. Str.)

(Macchine operatrici: dispositivo antincastro)

1. Le macchine operatrici, assimilabili costruttivamente

normativa in vigore per gli stessi

- , devono essere equipaggiate con i dispositivi antincastro in conformita' di quanto disposto dalla
- 2. E' ammessa deroga all'obbligo del montaggio del dispositivo antincastro qualora la sua presenza sia incompatibile con l'utilizzazione della macchina operatrice oppure quando la sua funzione puo' essere svolta con altro dispositivo di equivalente efficacia.

Art. 300 (Art. 114 Cod. Str.)

(Organi di traino delle macchine operatrici ed accertamento della massa massima rimorchiabile)

1. Le macchine operatrici semoventi, qualora abilitate al traino, e le macchine operatrici trainate devono essere equipaggiate con idonei organi di traino secondo le prescrizioni dettate dal Ministro dei trasporti con proprio provvedimento. Con lo stesso decreto sono dettate le modalita' di accertamento della massa massima rimorchiabile.

Art. 301 (Art. 114 Cod. Str.)

(Dispositivi di frenatura
delle macchine operatrici semoventi)

- 1. I dispositivi di frenatura delle macchine operatrici, di cui all'articolo 58 del codice, ad eccezione di quanto prescritto al comma 4, devono rispondere alle prescrizioni costruttive di cui alla direttiva 71/320/CEE e successive modificazioni, per gli autoveicoli della categoria N3.
- 2. Le prescrizioni della direttiva 71/320/CEE e successive modificazioni, per quanto riguarda l'efficienza dei dispositivi, si intendono soddisfatte quando e' raggiunta l'efficienza minima della prova di tipo 0 (prova ordinaria della efficienza a freni freddi) e della prova di tipo I (prova della perdita d'efficienza).
- 3. La prova di tipo 0 dovra' essere effettuata, con motore disinnestato, alla velocita' massima per costruzione con tolleranza in meno del 10%; la prova di tipo I dovra' essere effettuata ad una velocita' stabilizzata pari all'80% di quella raggiunta nella prova di tipo 0.
- 4. I dispositivi di frenatura degli escavatori, delle pale caricatrici e dei carrelli di qualunque massa, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 213, nonche' delle macchine operatrici aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 18 t, possono rispondere alle prescrizioni costruttive e di efficienza delle macchine agricole, di cui all'articolo 274, commi 1 e 2.
- 5. In ogni caso il dispositivo di frenatura di stazionamento deve soddisfare le condizioni previste all'articolo 274, comma 3.

Art. 302 (Art. 114 Cod. Str.)
(Dispositivi di frenatura
delle macchine operatrici trainate)

- 1. Le macchine operatrici trainate, di cui all'articolo 58 del codice, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3 t e non superiore a 6 t devono essere munite di un dispositivo di frenatura di servizio agente sulle ruote di almeno un asse; tale dispositivo, se di tipo meccanico, deve essere comandato dall'inerzia della macchina operatrice trainata e la sua azione, nelle macchine operatrici trainate a due o piu' assi, puo' esplicarsi anche sulle sole ruote dell'asse anteriore.
- 2. Ogni macchina operatrice trainata, di massa a pieno carico superiore a 6 t, deve essere munita di un dispositivo di frenatura di servizio che utilizza una sorgente di energia diversa dalla energia cinetica della macchina operatrice trainata; la sua azione deve esercitarsi contemporaneamente su tutte le ruote. Le caratteristiche costruttive di funzionamento nonche' le modalita' di verifica del dispositivo devono rispondere a prescrizioni tecniche riportate in tabelle di unificazione approvate dal Ministero dei trasporti.
- 3. Il valore numerico della somma delle forze di frenatura alla periferia delle ruote della macchina operatrice trainata, espresso in daN, deve comunque essere uguale almeno al 40% del valore numerico della massa complessiva a pieno carico della macchina stessa espresso in kg.
- 4. Ogni macchina operatrice trainata di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t deve essere munita di un dispositivo di frenatura di stazionamento avente le stesse caratteristiche indicate all'articolo 276, comma 8.

Art. 303 (Art. 114 Cod. Str.)

La massa gravante sull'asse piu' caricato delle macchine operatrici eccezionali non deve superare 13 t; valori superiori a 13 t possono essere ammessi, a condizione che la velocita' massima, calcolata e verificata con le modalita' previste all'articolo 210 non superi i seguenti limiti:

- a) 25 km/h per le masse superiori a 13 t e non superiori a 18 t;
- b) 15 km/h per le masse superiori a 18 t.

sono ammesse anche su assi contigui, purche' la distanza tra essi sia superiore a 1,20 m. Tali assi devono essere muniti di sospensioni elastiche e devono poter compensare tra loro il carico per dislivelli reciproci di 10 cm; il massimo travaso di carico non deve superare il (Piu' o Meno) 25% della massa che grava su ogni asse nella condizione di complanarita'.

Art. 304 (Art. 114 Cod. Str.)

(Revisione delle macchine operatrici in circolazione)

- 1. Le revisioni delle macchine operatrici soggette ad immatricolazione sono stabilite con provvedimento del Ministro dei trasporti, con periodicita' non inferiore a cinque anni a partire dalla data di prima immatricolazione delle macchine operatrici stesse.
- 2. I requisiti minimi di sicurezza, da accertare con le modalita' prescritte dal provvedimento di cui al comma 1 sono, in quanto applicabili, i medesimi dei veicoli di pari massa complessiva stabiliti nelle appendici VIII e IX al presente titolo.

```
Art. 305 (Art. 114 Cod. Str.)

(Caratteristiche costruttive e funzionali

delle macchine operatrici)

1. Il Ministro dei trasporti , con proprio

provvedimento, in relazione ad esigenze costruttive e funzionali

delle macchine operatrici , puo' stabilire

caratteristiche costruttive e funzionali

quelle indicate nel presente regolamento per le

macchine stesse.
```

```
Art. 306 (Art. 114 Cod. Str.)
                         (Norme di richiamo)
  1. Alle macchine operatrici, di cui all'articolo 58 del codice, si
applicano le seguenti disposizioni relative alle macchine agricole:
    a) articolo 210 (velocita' teorica ed effettiva);
    b) articolo 266 (dispositivo supplementare);
    e) articolo 273, commi 1 e 2 (dispositivi di segnalazione visiva
e di illuminazione);
    f) articolo 277, commi 1, 2 e 3 (verifica dell'efficienza della
frenatura dei treni costituiti da una macchina semovente e da una
macchina trainata di massa complessiva a pieno carico non superiore a
3 t e non superiore a quella della macchina trainante);
    g) articolo 278 (dispositivo di sterzo);
    h) articolo 279 (fascia d'ingombro);
    i) articolo 280, commi 2, 3 e 4 (livello sonoro);
    1) articolo 281 (dispositivi di segnalazione acustica);
     m) articolo 282 (dispositivo retrovisore);
    n) articolo 283 (dispositivo di adattamento per la marcia su
strada delle macchine cingolate);
    o) articolo 288 (inquinamento da gas di scarico);
    p) articolo 290 (definizione della potenza e determinazione delle
curve caratteristiche dei motori);
    q) articolo 291, commi 1 e 2 (ad esclusione dei punti 2.6, 2.7,
```

Titolo IV

GUIDA DEI VEICOLI

E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI

l'omologazione del tipo);

§ 1. PATENTE DI GUIDA

(Artt. 115-121 Codice della Strada)

A) Disposizioni generali sulla patente e sul CAP (Artt. da 115 a 118 Codice della Strada)

2.8, 2.18, 2.19 e 2.22) e comma 5 (verifiche e prove

r) articolo 293, commi 1 e 3 (carta di circolazione).

Art. 307 (Art. 115 Cod. Str.)
(Attestato di idoneita' psicofisica)

- 1. Lo specifico attestato di cui all'articolo 115, comma 2, lettera b), del codice, e' rilasciato dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, del codice, medesimo a seguito di visita medica specialistica rivolta ad accertare la persistenza dei reguisiti fisici e psichici richiesti.
- 2. L'attestato di cui al comma 1, conforme al modello IV.1, che fa parte integrante del presente regolamento, se accompagnato dalla patente di guida in corso di validita' e, ove ricorra il caso, dal certificato di abilitazione professionale, consente la guida di autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati adibiti a trasporto di persone, per il periodo di un anno a partire dalla data di rilascio dell'attestato ovvero nei piu' ridotti limiti temporali indicati nell'attestato stesso.

Art. 308 (Art. 116 Cod. Str.)

(Modello e caratteristiche della patente di guida

)

- 1. La patente di guida, conforme al modello comunitario, ha le seguenti dimensioni:
 - a) altezza 106 mm;
 - b) larghezza 222 mm.

Le altre caratteristiche sono riportate nel modello IV.2, che fa parte integrante del presente regolamento.

- 2. Per evitare i rischi di falsificazione della patente di guida, dopo l'intestazione e l'apposizione della fotografia del titolare, viene applicata, sulle parti da proteggere, una pellicola trasparente di materiale plastico.
- 3. Le caratteristiche del materiale utilizzato per la patente di guida, le caratteristiche della pellicola protettiva antifalsificazione, le modalita' di compilazione del documento, di applicazione della pellicola protettiva sulla patente, le parti della patente da proteggere e gli ulteriori dettagli necessari sono stabiliti con provvedimento del Ministro dei trasporti

, da emanare nel termine previsto dall'articolo 232 del codice.

Art. 309 (Art. 116 Cod. Str.) (Annotazione del gruppo sanguigno)

- 2. Gli estremi del gruppo sanguigno sono rilevati dalla scheda allegata, in copia autenticata (o conforme), al certificato medico relativo al possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti.
- 3. Le modalita' di determinazione del gruppo sanguigno di appartenenza, di competenza dei laboratori a cio' preposti, sono definite con decreto del Ministro della sanita' da emanare nel termine previsto dall'articolo 232 del codice. Tale decreto puo' essere aggiornato, a seguito di progressi scientifici nel campo emotrasfusionale.
- 4. Il titolare e' tenuto a verificare, all'atto del ritiro della patente, sia nel caso di primo rilascio che in quelli di estensione o duplicato, l'esattezza dell'indicazione relativa al gruppo sanguigno per lettura diretta della scheda originale in

suo possesso ed a chiederne la rettifica, in caso di constatato errore, all'ufficio provinciale della M.C.T.C.

Art. 310 (Art. 116 Cod. Str.)

(Tipi di certificati di abilitazione professionale: CAP)

- 1. I certificati di abilitazione professionale (CAP), di cui all'art. 116, comma 8, del codice, sono dei seguenti tipi:
- KA per guidare a carico, per qualsiasi spostamento su strada, motocarrozzette, di massa complessiva fino ad 1,3 t in servizio di noleggio con conducente;
 - KB per guidare, a carico per qualsiasi spostamento su strada, motocarrozzette di massa complessiva oltre 1,3 t in servizio di noleggio con conducente ed autovetture in servizio di piazza o di noleggio con conducente;
 - KC per guidare, essendo minori di anni 21 e per qualsiasi spostamento su strada, a vuoto o a carico, autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di cose, ed il cui peso complessivo a pieno carico, compreso il rimorchio, superi 7,5 t;
 - KD per guidare, a carico per qualsiasi spostamento su strada, autobus, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con conducente o per il trasporto di scolari;
 - KE per guidare, per qualsiasi spostamento su strada, a vuoto o a carico, mezzi adibiti ai servizi di emergenza.
- 2. Il certificato di abilitazione professionale di tipo KB e'valido anche per la guida dei veicoli cui abilita il certificato KA; il certificato di abilitazione professionale di tipo KD e'valido anche per la guida dei veicoli cui abilitano i certificati di tipo KB e KE.
- 3. I certificati di cui al comma 1, devono corrispondere al modello IV.3, che fa parte integrante del presente regolamento.

AGGIORNAMENTO (10)

La L. 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto (con l'art. 17, comma 26) che e' soppresso il certificato di abilitazione professionale del tipo KE di cui agli articoli 310 e seguenti del presente decreto, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 311

(Art. 116 Cod. Str.)

(Requisiti per il rilascio del CAP)

1. Per il rilascio del CAP, a seconda del tipo richiesto, e' necessaria la titolarita' della patente di guida come di seguito indicato:

KA - patente di categoria A;

KB - patente di categoria B;

KC - patente di categoria C;

KD - patente di categoria D per la guida di autobus; DE negli altri casi;

KE - patente di categoria B per la guida di ambulanze ed altri veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t; patente di categoria C negli altri casi.

- 2. Il rilascio del CAP e' subordinato all'accertamento del possesso dei requisiti fisici e psichici richiesti per il rilascio, la revisione e la conferma di validita' della patente di guida dei veicoli delle categorie C, D ed E.
- 3. Per ottenere il certificato di abilitazione professionale (CAP), occorre:
 - a) essere residenti in un comune della Repubblica;
- b) essere in possesso di patente nazionale valida per la categoria prevista dal comma 1;
- c) presentare una domanda ad un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.;
- d) superare l'apposito esame da sostenersi nella circoscrizione territoriale dello stesso ufficio, ovvero dimostrare di essere in possesso della relativa abilitazione rilasciata da uno Stato estero.
- 4. Ai minori di anni 21 puo' essere rilasciato esclusivamente il certificato di abilitazione professionale KC.
- 5. L'Ufficio provinciale della M.C.T.C. provvede a rilasciare il certificato di abilitazione professionale, contrassegnato da un numero progressivo assegnato dal centro elaborazione dati della Direzione generale della M.C.T.C.
- 6. La domanda di cui al comma 3, lettera c), ha validita' per sei mesi, da' diritto a sostenere l'esame una volta soltanto e non e' prorogabile.

AGGIORNAMENTO (10)

La L. 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto (con l'art. 17, comma 26) che e' soppresso il certificato di abilitazione professionale del tipo KE di cui agli articoli 310 e seguenti del presente decreto, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 312 (Art. 116 Cod. Str.)

(Programma d'esame per il conseguimento dei certificati di abilitazione professionale)

1. Gli argomenti del programma di esame per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale sono quelli indicati nell'appendice I' al presente titolo.

AGGIORNAMENTO (10)

La L. 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto (con l'art. 17, comma 26) che e' soppresso il certificato di abilitazione professionale del tipo KE di cui agli articoli 310 e seguenti del presente decreto, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 313 (Art. 116 Cod. Str.)

(Modalita' di rilascio e relativa validita'.

Sostituzione dei CAP di precedente modello)

- 1. Il certificato di abilitazione professionale e' rilasciato sulla base dei requisiti indicati nell'articolo 311, ha validita' biennale e scade alla data indicata nel certificato stesso.
- 2. Alla scadenza e previo accertamento dei requisiti fisici e psichici, secondo quanto prescritto dall'articolo 126, comma 4, del codice, il competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. procede a confermare la validita' del certificato di abilitazione professionale per un altro biennio, rilasciando un duplicato aggiornato del documento.
- 3. Per coloro che hanno superato i sessantacinque anni di eta', la durata della validita' puo' essere inferiore ad un biennio se cio' e' disposto dalla Commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, del codice.
- 4. I certificati di abilitazione professionale, rilasciati in base al decreto del Ministro dei trasporti 3 maggio 1974, n. 2512, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 18 maggio 1974, n. 129, conservano la loro validita' per un biennio a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice, salvo la scadenza di validita' della patente di guida prima di tale data. In tal caso il titolare dovra' richiedere la sostituzione del certificato con uno dei tipi previsti dal presente regolamento. (5)
- 5. I certificati di abilitazione di tipo KB di cui al comma 4 saranno sostituiti con quelli di tipo KA se il titolare e' titolare di patente della categoria A.

|-----

AGGIORNAMENTO (5)

Il D.L. 25 novembre 1995, n. 501, convertito con modificazioni dalla L. 5 gennaio 1996, n. 11, ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che e' prorogata al 31 dicembre 1997 la validita' dei certificati di abilitazione professionale di cui al comma 4 del presente articolo, fermo restando che il certificato di abilitazione professionale deve essere rinnovato contestualmente alla scadenza della patente di guida dei veicoli.

|-----

AGGIORNAMENTO (10)

La L. 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto (con l'art. 17, comma 26) che e' soppresso il certificato di abilitazione professionale del tipo KE di cui agli articoli 310 e seguenti del presente decreto, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 314 (Art. 116 Cod. Str.)

(Rilascio del CAP per conversione di documento estero)

- 1. I titolari di patente estera possono, a domanda, ottenere il certificato di abilitazione professionale in occasione della conversione della patente estera in patente nazionale, qualora dalla patente estera, ovvero dalla stessa corredata dal relativo certificato di abilitazione professionale, risulti che sono abilitati a condurre i veicoli adibiti ai trasporti, elencati nell'articolo 310.
- 2. Nei casi di cui al comma 1 il certificato di abilitazione professionale, da richiedersi contemporaneamente alla conversione della patente estera, verra' rilasciato dopo il conseguimento della patente nazionale, e previa esibizione della stessa.

|-----

AGGIORNAMENTO (10)

La L. 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto (con l'art. 17, comma 26) che e' soppresso il certificato di abilitazione professionale del tipo KE di cui agli articoli 310 e seguenti del presente decreto, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 315 (Art. 116 Cod. Str.)

(Certificato di formazione professionale relativo alle merci pericolose)

1. Ai conducenti che effettuano trasporti nazionali ed internazionali su strada di merci pericolose, il certificato di formazione professionale, conforme al modello approvato dal Ministro dei trasporti e della navigazione, e' rilasciato in base a quanto disposto in materia con la legge 19 febbraio 1992, n. 142.

AGGIORNAMENTO (10)

La L. 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto (con l'art. 17, comma 26) che e' soppresso il certificato di abilitazione professionale del tipo KE di cui agli articoli 310 e seguenti del presente decreto, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 316 (Art. 117 Cod. Str.) (Limitazioni nella guida)

- 1. Ai fini del controllo dell'osservanza delle limitazioni della guida di cui all'articolo 117 del codice, le carte di circolazione dei motocicli devono contenere l'indicazione della potenza massima espressa in chilowatt e della potenza specifica, riferita alla tara, espressa in chilowatt per chilogrammo.
- 2. Per consentire i controlli di cui al comma 1 a carico dei motocicli gia' in circolazione alla data di entrata in vigore delle presenti norme, la Direzione generale della M.C.T.C. pubblica l'elenco dei tipi di veicoli non soggetti alle limitazioni nella guida di cui all'articolo 117 del codice.

3.

Art. 317 (Art. 118 Cod. Str.)

(Esami per il conseguimento del certificato di idoneita' alla guida di filoveicoli)

- 1. La domanda di ammissione agli esami per il conseguimento del certificato di idoneita' alla guida di filoveicoli, da presentare all'Ufficio Speciale Trasporti Impianti Fissi (USTIF) della Direzione generale della M.C.T.C. competente per territorio, deve essere inoltrata tramite l'azienda interessata all'abilitazione e corredata una dichiarazione dell'azienda stessa sull'esito esercitazioni, con l'indicazione degli itinerari seguiti e dei chilometri percorsi, e con l'attestazione che il candidato ha dimostrato di avere la piena conoscenza pratica della guida e della circolazione dei filoveicoli.
- 2. L'esame consiste in una prova teorica ed in una prova pratica e deve essere effettuato da un funzionario dell'USTIF della Direzione generale della M.C.T.C. IV.1, con l'assistenza di un rappresentante dell'azienda di cui al
- comma 1.
- 3. Alla prova teorica il candidato deve dimostrare di avere conoscenza:
- a) delle leggi e dei regolamenti sulla circolazione stradale, con specifico riferimento alla condotta dei filobus:
 - b) delle norme concernenti le funzioni di guidatore di filobus;
- c) delle strutture e funzionamento delle parti che compongono le vetture filoviarie;
 - d) dei provvedimenti di urgenza da adottare in caso di guasti.
- 4. La prova pratica consiste in un esperimento di guida da eseguire su una o piu' linee della rete dell'azienda interessata. La durata minima delle esercitazioni ed il numero minimo dei chilometri da percorrere vengono determinati dal Direttore dell'USTIF, nel rispetto delle direttive impartite al riguardo dalla Direzione generale della M.C.T.C.
- 5. I candidati giudicati idonei sono classificati secondo la votazione conseguita.
- 6. La votazione deve esprimersi in decimi e risultare di tre valutazioni: una per le materie di cui alle lettere a) e b) del comma 3, una per le materie di cui alle lettere c) e d) dello stesso comma e una per la prova pratica.
- 7. Il candidato per conseguire l'idoneita' deve riportare una votazione media di 7/10 fra le tre valutazioni, con un minimo di 6/10 per ognuna delle materie della prova orale e di 7/10 per la prova pratica.
- 8. Copia del processo verbale degli esami viene trasmesso all'azienda di cui al comma 1.
- 9. Previo rinnovo della domanda e delle certificazioni, i candidati che hanno sostenuto gli esami con esito non favorevole possono ripresentarsi ad un successivo esame solo dopo che sia stato ripetuto il periodo di esercitazioni e sia trascorso almeno un mese.

Art. 318 (Art. 118 Cod. Str.)

(Rilascio del certificato di idoneita' alla guida di filoveicoli)

1. Il direttore dell'Ufficio Speciale Trasporti Impianti Fissi (USTIF) della Direzione generale della M.C.T.C. rilascia, ai candidati che hanno superato gli esami, un certificato di idoneita' alle funzioni di guidatore di filoveicoli, conforme al modello approvato dal Ministro dei trasporti , che e' valido solo se accompagnato dalla patente

, del codice. I certificati di idoneita' rilasciati in base alla normativa

precedentemente in vigore conservano la loro validita'.

2. Il certificato di idoneita' abilita a condurre filoveicoli presso le aziende di trasporto pubblico sulle quali resta ferma la competenza degli USTIF di cui all'articolo 12 della legge 1 dicembre 1986, n. 870.

B) Requisiti per il rilascio della patente di guida (Artt. da 119 a

121 Codice della Strada)

Art. 319 (Art. 119 Cod. Str.)

(Requisiti fisici e psichici per il conseguimento, la revisione e la conferma di validita' della patente di guida)

1. Per il conseguimento, la revisione o la conferma di validita' della patente di guida per autoveicoli o motoveicoli occorre che il richiedente, all'accertamento sanitario praticato con i comuni esami clinici e con gli accertamenti specialistici ritenuti necessari, non risulti affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale, tale da impedire di condurre con sicurezza di veicoli alla guida dei quali la patente abilita .

2.

I medici di cui all'articolo 119, comma 2, del codice, nel rilasciare il certificato d'idoneita' alla guida, dovranno tenere in particolare considerazione le affezioni morbose di cui all'articolo 320.

Quando dalle constatazioni obiettive, o dai risultati della visita psicologica di cui all'articolo 119, comma 9, del codice, e dalle altre indagini cliniche е di laboratorio ritenute indispensabili, si evidenzino malattie fisiche o psichiche deficienze organiche o minorazioni anatomiche o funzionali di cui agli articoli 320, 321, 322 e 323, il medico puo' rilasciare il certificato di idoneita' solo quando accerti e dichiari che esse non possono comunque pregiudicare la sicurezza nella guida di quei tipi di veicoli ai quali la patente abilita.

Nei casi dubbi, o quando sia espressamente previsto, il giudizio di idoneita' viene demandato alla competenza della commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, del codice, che indichera' anche l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo, cui e' subordinato il rilascio o la conferma o la revisione della patente di guida.

Il medico accertatore di cui all'articolo 119, comma 2, del codice, effettua la visita medica di idoneita' alla guida presso la struttura pubblica di appartenenza o comunque all'interno

Art. 320 (Art. 119 Cod. Str.) (Malattie invalidanti)

1. Le malattie ed affezioni riportate nell'appendice II al presente titolo, con le specificazioni per ognuna di esse indicate nell'appendice medesima, escludono la possibilita' di rilascio del certificato di idoneita' alla guida.

Art. 321 (Art. 119 Cod. Str.) (Efficienza degli arti)

- 1. Non possono conseguire o ottenere la conferma di validita' della patente di guida coloro che presentino, in uno o piu' arti, alterazioni anatomiche o funzionali invalidanti. Sono da giudicare invalidanti, ai fini della guida, le alterazioni anatomiche o funzionali, considerate singolarmente e nel loro insieme, tali da menomare la forza o la rapidita' dei movimenti necessari per eseguire con sicurezza tutte le manovre inerenti alla guida di quei determinati tipi di veicoli ai quali la patente abilita.
- 2. Ai fini del presente articolo l'efficienza degli arti deve essere valutata senza l'uso di apparecchi di protesi od ortesi.

Art. 322 (Art. 119 Cod. Str.) (Requisiti visivi)

- 1. Per il conseguimento, la conferma di validita' o la revisione della patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi categoria e' necessario che il richiedente possegga campo visivo normale e senso cromatico sufficiente per distinguere rapidamente e con sicurezza i colori in uso nella segnaletica stradale, una sufficiente visione notturna e la visione binoculare.
- 2. Per il conseguimento o la conferma di validita' della patente di guida per motoveicoli od autoveicoli delle categorie A e B occorre possedere un'acutezza visiva non inferiore ai dieci decimi complessivi con non meno di due decimi per l'occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, purche' la differenza tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie.
- 3. Per il conseguimento, la conferma di validita' o la revisione della patente di guida per gli autoveicoli delle categorie C, D, E occorre possedere un'acutezza visiva pari ad almeno quattordici decimi complessivi con non meno di cinque decimi nell'occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, purche' la differenza tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie, e l'acutezza visiva non corretta sia almeno pari ad un decimo per ciascun occhio.
- 4. In caso di visus naturale al di sotto del minimo prescritto per vizio miopico da un occhio ed ipermetropico dall'altro, correggibile rispettivamente con lenti sferiche negative o positive, la differenza di rifrazione tra le due lenti non puo' essere, del pari, superiore a tre diottrie.
- 5. Nel caso in cui la correzione si renda necessaria per un solo occhio, il grado di rifrazione della lente non potra' essere superiore a tre diottrie sia positive che negative.
- 6. Quando alle lenti di base sferiche sia associata una lente cilindrica, il calcolo della differenza di rifrazione deve essere effettuato tenendo conto soltanto del valore diottrico delle lenti sferiche di base.
- 7. Nel caso di visus naturale al di sotto del minimo prescritto per solo vizio di astigmatismo, correggibile con lenti cilindriche positive o negative, non si stabiliscono vincoli diottrici, ma l'uso di dette lenti deve essere tollerato ed efficace.
- 8. L'acutezza visiva puo' essere raggiunta anche con l'adozione di lenti a contatto .
- 11. Le patenti di guida della categoria C, D, E non devono essere rilasciate ne' confermate se il candidato o conducente ha un campo visivo ridotto o se e' colpito da diplopia o da visione binoculare difettosa.
- 12. Qualora si scopra o si sospetti l'esistenza di una malattia in atto o pregressa dell'apparato visivo, associata o non a vizi di rifrazione, che sia o sia stata causa di menomazione del campo visivo, del senso cromatico, della visione notturna o della visione binoculare, si devono prevedere, da parte della commissione medica locale, esami della vista a periodi non superiori a due anni, al cui esito sara' subordinato il rinnovo della patente di guida.
- 13. Nel caso in cui la riduzione del visus o degli altri parametri oculari dipenda da una malattia dell'apparato visivo il certificato dovra' essere rilasciato dalla commissione medica locale la quale potra' indicare l'opportunita' che la validita' della patente sia ridotta ad un periodo non superiore a due anni.

Art. 323 (Art. 119 Cod. Str.) (Requisiti uditivi)

- 1. Per il conseguimento, la conferma di validita' o la revisione della patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie A e B occorre percepire da ciascun orecchio la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di due metri di distanza.
- 2. La funzione uditiva puo' essere valutata con l'uso di apparecchi correttivi dell'udito monoaurali o binaurali, purche' tollerati. L'efficienza delle protesi deve essere attestata dal costruttore con certificazione rilasciata in data non anteriore a tre mesi, da esibire al medico di cui all'articolo 119, comma 2, del codice.
- 3. Per il conseguimento, la conferma di validita' o la revisione della patente di guida per autoveicoli delle categorie C, D, E occorre percepire la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di otto metri di distanza complessivamente e a non meno di due metri dall'orecchio che sente di meno, con valutazione della funzione uditiva senza l'uso di apparecchi correttivi.

Art. 324

Art. 325 (Art. 119 Cod. Str.)

(Requisiti visivi per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente speciale delle categorie)

- 1. Possono conseguire o ottenere la conferma di validita' o essere sottoposti alla revisione della patente speciale delle categorie A e B:
- a) i monocoli che abbiano nell'occhio superstite un'acutezza visiva non inferiore ad otto decimi raggiungibile anche con qualsiasi correzione di lenti;
- b) coloro che, abbiano in un occhio un'acutezza visiva inferiore a un decimo non correggibile con lenti e nell'altro occhio un'acutezza visiva non inferiore a otto decimi raggiungibile anche con qualsiasi correzione di lenti;
- c) coloro che, pur non avendo un'acutezza visiva pari al minimo prescritto per la patente di guida delle categorie A e B , posseggono tuttavia un'acutezza visiva non inferiore a otto decimi complessivi con un minimo di un decimo nell'occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, purche' la differenza di rifrazione fra le due lenti non sia superiore alle tre diottrie;
- d) coloro che raggiungono i minimi di visus prescritti dalle lettere a), b) e c) anche soltanto con l'adozione di lenti a contatto.
- 2. Ove ricorra il caso, i valori diottrici delle lenti devono essere calcolati come stabilito per il rilascio, la conferma e la revisione delle patenti di guida delle categorie A e B .
- 3. Le correzioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 devono essere tollerate ed efficaci.
- 4. Gli interessati di cui alle lettere a) e b) devono possedere campo visivo normale e senso cromatico sufficiente nell'occhio superstite o migliore, nonche' sufficiente visione notturna. Quelli di cui alle lettere c) e d) devono possedere tali requisiti in ambedue gli occhi, nonche' sufficiente visione binoculare.
- 5. I valori dell'acutezza visiva previsti alle lettere a), b) e c) del comma 1 del presente articolo possono essere raggiunti anche con l'uso di lenti a contatto .
- 6. Per il conseguimento, la conferma di validita' o la revisione , i requisiti visivi richiesti sono gli stessi di quelli previsti per il conseguimento, la conferma di validita' o per la revisione

Art. 326 (Art. 119 Cod. Str.)

(Requisiti uditivi per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente speciale delle categorie)

- 1. Possono conseguire, ottenere la conferma di validita' o essere sottoposti a revisione della patente speciale delle categorie A e B, coloro che non raggiungono i requisiti uditivi richiesti per la patente di guida della categoria A e B, purche' i veicoli siano muniti su ambedue i lati di specchi retrovisori di superficie e caratteristiche non inferiori a quelle prescritte per lo specchio esterno d'obbligo.
- 2. Per il conseguimento, la conferma di validita' o la revisione della patente speciale occorre percepire la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di quattro metri di distanza ed a non meno di due metri per l'orecchio che sente di meno.
- 3. La funzione uditiva per il conseguimento, la conferma di validita' o la revisione delle patenti speciali di categoria

puo' essere valutata con l'uso di apparecchi correttivi dell'udito monoaurali o binaurali, purche' tollerati.

4. Le caratteristiche tecniche delle protesi, e la loro efficienza, devono essere attestate dal costruttore con certificazione, rilasciata in data non anteriore a tre mesi, da esibire all'organo medico che procede all'accertamento dell'idoneita' fisica.

Art. 327 (Art. 119 Cod. Str.)

(Requisiti relativi agli arti e alla colonna vertebrale, per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente speciale delle categorie A, B, C e D)

- 1. Coloro che presentino minorazioni anatomiche o funzionali a carico degli arti o colonna vertebrale possono conseguire o confermare la validita' o essere sottoposti a revisione della patente speciale di categoria A, B, C e D, purche' la relativa funzione possa essere vicariata o assistita con l'adozione di adeguati mezzi protesici od ortesici o mediante adattamenti particolari ai veicoli da condurre.
- 2. Sulla base delle direttive impartite dal comitato tecnico di cui all'articolo 119, comma 10, del codice, la funzionalita' delle protesi e delle ortesi o l'individuazione degli adattamenti deve essere verificata dalla commissione medica locale.
- 3. L'efficienza delle protesi e delle ortesi deve essere attestata dal costruttore con certificazione rilasciata in data non anteriore a tre mesi da esibire alla commissione che procede all'accertamento.
- 4. L'efficienza degli adattamenti dovra' essere verificata al momento del collaudo del veicolo presso un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., sulla base di dichiarazione rilasciata dal costruttore attestante la corrispondenza ad un tipo approvato.

5.

6. La commissione medica locale nel valutare la possibilita' del rilascio di patenti speciali ai portatori di piu' minorazioni relative a piu' organi o apparati considera lo stato psicofisico complessivo del soggetto, e puo' fissare un periodo di validita' minore di quello massimo previsto dall'articolo 126 del codice.

Art. 328 (Art. 119 Cod. Str.)

(Requisiti relativi ad anomalie somatiche per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente speciale delle categorie)

1. Coloro che, per anomalie della conformazione o dello sviluppo somatico non possono eseguire agevolmente e con sicurezza tutte le manovre inerenti alla guida di quei determinati tipi di veicoli ai quali la patente abilita, possono conseguire, ottenere la conferma di validita' o essere sottoposti a revisione della patente speciale delle categorie , purche' i veicoli siano adattati secondo le loro esigenze ovvero presentino caratteristiche costruttive tali da rendere superfluo l'adattamento.

Art. 329 (Art. 119 Cod. Str.)

- 1. La patente speciale di categoria C abilita alla guida di autoveicoli aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 11,5 t.
- 2. La commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, del codice, potra' limitare la guida ad autoveicoli di caratteristiche inferiori a quelle previste dal comma 1.
- 3. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente; in questa deve essere precisato quale protesi o ortesi sia prescritta, ove ricorra, e quale adattamento sia richiesto sul veicolo.

Art. 330 (Art. 119 Cod. Str.) (Commissioni mediche locali)

- 1. Le commissioni mediche locali sono costituite con provvedimento del presidente della regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano, presso i servizi dell'Azienda sanitaria locale, che svolgono funzioni in materia medico-legale.
- 2. La commissione e' composta da un presidente, due membri effettivi e almeno due supplenti, individuati tra i medici delle amministrazioni e corpi di cui all'articolo 119, comma 2, del codice, tutti in attivita' di servizio, designati dalle amministrazioni competenti. I membri partecipanti alle sedute della commissione, effettivi o supplenti, devono appartenere ad amministrazioni diverse.
- 3. Il presidente della commissione medica locale e' nominato, con provvedimento del presidente della regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano, nella persona responsabile dei servizi di cui al comma 1.
- 4. Il presidente designa un vicepresidente scelto tra i membri effettivi, che lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.
- 5. Nel caso in cui l'accertamento dei requisiti fisici e psichici sia richiesto da mutilati e minorati fisici per minorazioni anatomiche o funzionali a carico degli arti o della colonna vertebrale, la composizione della commissione medica locale e' integrata da un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, nonche' da un dipendente della Direzione generale della motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, appartenente ad uno dei profili per i quali e' richiesta la laurea in ingegneria

. Qualora l'accertamento sia richiesto da soggetti affetti da diabete o da problematiche cliniche alcol-correlate, la composizione della commissione puo' essere integrata rispettivamente da un medico specialista diabetologo o alcologo.

- 6. La commissione puo' avvalersi di singoli consulenti oppure di istituti medici specialistici appartenenti a strutture pubbliche, con onere a carico del soggetto esaminato.
- 7. La commissione opera presso idonei locali dell'azienda sanitaria locale, facilmente accessibili anche per i mutilati e minorati fisici.
- 8. Il presidente convoca la commissione in relazione al numero ed alla natura delle richieste ed assicura il funzionamento dell'ufficio di segreteria della commissione avvalendosi di personale in servizio presso l'azienda sanitaria locale.
- 9. Per ogni commissione opera un ufficio di segreteria che organizza le sedute curando, altresi', la convocazione di coloro che devono sottoporsi agli accertamenti sanitari e la raccolta e l'archiviazione della documentazione sanitaria degli esaminati. L'interessato che ne faccia richiesta puo', a sue spese, essere assistito durante la visita da un medico di fiducia.
- 10. Nel caso previsto dall'articolo 119, comma 4, lettera c), del codice, l'accertamento deve essere effettuato presso la commissione medica locale indicata nel provvedimento con cui e' disposto. L'esito dell'accertamento deve essere comunicato all'autorita' richiedente.
- 11. Il giudizio di non idoneita' formulato dalla commissione medica locale deve essere comunicato all'ufficio provinciale della Direzione generale della motorizzazione nel cui territorio di competenza opera la commissione stessa.
- 12. Il certificato deve essere compilato in ciascuna delle parti relative ai requisiti prescritti per la guida dei veicoli ai quali abilita la patente richiesta ovvero posseduta e, se necessario, puo' essere integrato da fogli aggiuntivi.

13. I giudizi delle commissioni mediche locali sono formulati a maggioranza. In caso di parita' prevale il giudizio del presidente o, in caso di sua assenza, del vice presidente che presiede la seduta.

- 14. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 126, comma 8, del codice, i certificati delle commissioni mediche locali devono essere consegnati agli interessati previa sottoscrizione per ricevuta ed apposizione della data di consegna, ovvero inoltrati per posta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
- 15. Entro il mese di febbraio di ogni anno il presidente della commissione medica locale, invia al Ministero della salute e alla regione competente una dettagliata relazione sul funzionamento dell'organo presieduto, relativa all'anno precedente, indicando il numero e il tipo di visite mediche effettuate nelle diverse sedute e quant'altro ritenuto necessario. I dati piu' significativi vengono pubblicati nel rapporto annuale previsto dall'articolo 1, comma 4, del codice.
- 16. Possono essere costituite piu' commissioni mediche locali con il limite, almeno, di una per ogni milione di abitanti nel capoluogo di provincia ed almeno una per ogni cinquecentomila abitanti in ogni provincia, esclusi quelli del capoluogo, e comunque in numero adeguato ad assicurare criteri di efficienza del servizio e di adeguata presenza sul territorio, in ragione della domanda espressa. L'istituzione di tali commissioni, richiesta dal sindaco del capoluogo di provincia o, nell'ambito della provincia, dal sindaco del comune di maggiore importanza, e' subordinata all'accertamento dell'esistenza di obiettive condizioni della regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano.
- 17. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, determina i diritti dovuti dagli utenti per le operazioni di competenza delle commissioni mediche locali, le quote da destinare per le spese di funzionamento delle stesse, comprese quelle relative all'ufficio di segreteria, nonche' le quote per gli emolumenti ed i rimborsi di spese ai componenti delle commissioni medesime. La misura dei diritti dovuti dagli utenti deve essere determinata in modo tale da garantire l'integrale copertura delle spese di funzionamento delle suddette commissioni.

Art. 331

AGGIORNAMENTO (59)

Il D.P.R. 28 marzo 2019, n. 54 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni del presente regolamento si applicano dal 1° giugno 2019".

Art. 332 (Art. 121 Cod. Str.)

- 2. Nell'eventualita' che i profili professionali elencati nella tabella succitata siano sostituiti da nuovi profili professionali, il Ministro , con proprio provvedimento, stabilisce l'equiparazione tra i profili professionali precedenti e quelli sostitutivi.
- 3. Nell'eventualita' di innovazioni nell'ordinamento giuridico del personale, il Ministro provvede a stabilire l'equiparazione tra i profili professionali precedenti e le figure professionali del nuovo ordinamento.

```
Art. 333 (Art. 121 Cod. Str.)

( Modalita'

e termini per il rilascio della patente)
```

§ 2 - AUTOSCUOLE

(Artt. 122-123 Codice della Strada)

Art. 334 (Art. 122 Cod. Str.) (Contrassegno per le esercitazioni di guida)

- 1. Gli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami di guida condotti da aspiranti conducenti devono essere muniti, nella parte anteriore e posteriore, di un contrassegno recante la lettera P dell'alfabeto, maiuscola, fondo di colore nero bianco retroriflettente. Tale contrassegno va applicato in posizione verticale o subverticale in modo ben visibile e tale da non ostacolare la necessaria visibilita' dal posto di guida e da quello occupato da colui che funge da istruttore. Le dimensioni del contrassegno e quelle della lettera P sono riportate, a seconda i casi che ricorrono, nelle figure IV.1, IV.2, IV.3.
- 2. Per gli autoveicoli facenti parte del parco veicolare delle autoscuole o dei centri di istruzione, il contrassegno deve essere costituito da un pannello rettangolare ad angoli arrotondati, recante la scritta SCUOLA GUIDA, in colore nero su fondo bianco retroriflettente, applicato anteriormente e posteriormente, in posizione verticale o subverticale in modo da risultare ben visibile e tale da non ostacolare la necessaria visibilita' dal posto di guida e da quello occupato da colui che funge da istruttore. Le dimensioni del contrassegno e quelle della scritta sono riportate, a seconda i casi che ricorrono, nelle figure IV.4, IV.5.

Art. 335 (Art. 123 Cod. Str.)

(Rilascio dell'autorizzazione alle autoscuole)

- 1. L'autorizzazione per lo svolgimento di attivita' di educazione stradale, di istruzione e formazione dei conducenti di veicoli a motore e' rilasciata previo accertamento della sussistenza dei requisiti prescritti dall'articolo 123 del codice, cosi' come specificato nel presente regolamento.
- 2. Qualora l'autorizzazione sia rilasciata a persone giuridiche, i requisiti prescritti, ad eccezione della capacita' finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante o, nel caso di societa' od enti, alla persona da questi delegata. Quando l'autorizzazione sia rilasciata in favore di societa' non aventi personalita' giuridica, i requisiti prescritti devono essere posseduti dal socio amministratore. Qualora ci siano piu' soci amministratori di societa' non aventi personalita' giuridica, tali requisiti devono essere posseduti da ognuno di questi.
- 3. Nel caso di delega da parte di societa' o enti, di cui all'articolo 123, comma 4, del codice, la stessa deve risultare da atto pubblico precedente la richiesta di rilascio dell'autorizzazione che deve comunque essere presentata da parte della societa' o dell'ente. Nel provvedimento autorizzatorio sono riportate, oltre alle generalita' del delegato, anche quelle del rappresentante legale della societa' o dell'ente che ha richiesto l'autorizzazione.
- 4. Nel caso di impedimento del titolare dell'autorizzazione, o del socio amministratore o del legale rappresentante in caso di societa' o ente, e' consentito il proseguimento dell'esercizio dell'attivita' dell'autoscuola, previo nulla osta dell'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione, mediante la nomina di un sostituto che abbia i medesimi requisiti previsti per il soggetto impedito, per non piu' di sei mesi.
- 5. Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, l'avente causa e' tenuto a richiedere a proprio favore il rilascio di un'autorizzazione in sostituzione di quella del trasferente che, contestualmente alla revoca di quest'ultima, deve essere rilasciata previo accertamento nel richiedente dei prescritti requisiti.
- 6. Se l'autorizzazione e' stata rilasciata in favore di una societa' o di un ente, l'ingresso, il recesso e l'esclusione di uno o piu' soci da documentare con l'esibizione della copia autentica del relativo verbale deve essere comunicata all'autorita' che ha provveduto al rilascio dell'autorizzazione e che ne prende atto, previo accertamento dei prescritti requisiti, qualora le modifiche della composizione della societa' o dell'ente non siano tali da comportare il rilascio di una nuova autorizzazione.
- 7. Nell'ipotesi di autorizzazione intestata a societa' semplice, il recesso e l'esclusione di uno o piu' soci comportano il rilascio di un'autorizzazione in sostituzione della precedente, previa revoca di quest'ultima, a seguito di richiesta corredata della copia autentica della scrittura privata autenticata contenente la dichiarazione di assenso dei soci intestatari dell'autorizzazione.
- 8. Nell'ipotesi di trasformazione da ditta individuale a societa', avente o meno personalita' giuridica, o di trasformazione di forme societarie, viene rilasciata una autorizzazione in sostituzione di quella precedente, previo accertamento dei requisiti prescritti per il legale rappresentante o per il socio amministratore e contestuale revoca dell'autorizzazione precedente.
- 9. Se varia la sola denominazione dell'autoscuola senza alcuna modifica sostanziale di essa si procede al semplice aggiornamento dell'intestazione dell'autorizzazione senza dar corso al rilascio di una nuova autorizzazione.
 - 10. Le autoscuole autorizzate si distinguono in:
 - a) autoscuole per conducenti di veicoli a motore per la

preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida delle categorie A, B, C, D, E, delle patenti speciali delle categorie , ai relativi esami di revisione e al conseguimento del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.);

- b) autoscuole per conducenti di veicoli a motore per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida della categorie A e B e delle patenti speciali corrispondenti ed ai relativi esami di revisione.
- 11. La dotazione per le esercitazioni di guida e gli esami deve comprendere veicoli corrispondenti alle categorie di patente per le quali le autoscuole sono autorizzate e deve essere di proprieta' dell'autoscuola.
- 12. Qualora piu' autoscuole autorizzate si consorzino e costituiscano un centro di istruzione automobilistica ai sensi dell'articolo 123, comma 7, del codice, anche la dotazione complessiva dei veicoli potra' essere adeguatamente ridotta in relazione al numero e categorie di veicoli di proprieta' del consorzio.
- 13. Per le esercitazioni e per l'esame per il conseguimento di patenti speciali e' ammesso l'utilizzo di veicoli multiadattati muniti di doppi comandi, di proprieta' di terzi che ne abbiano autorizzato l'uso.
- 14. Le autoscuole autorizzate all'insegnamento, di cui al comma 10, lettera a), possono altresi' preparare candidati agli esami di idoneita' per istruttore o insegnante di autoscuola.
- 15. Le autoscuole devono altresi' effettuare corsi di aggiornamento per i conducenti in relazione all'evolversi della normativa secondo le disposizioni Ministro dei trasporti.

Art. 336 (Art. 123 Cod. Str.) (Vigilanza tecnica sulle autoscuole)

1. La vigilanza tecnica ad opera dell'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. nella cui circoscrizione ha sede l'autoscuola o il centro di istruzione automobilistica, deve essere svolta con attivita' ispettiva anche durante lo svolgimento delle lezioni e durante l'effettuazione degli esami.

Sono, in particolare, soggette a controllo:

- a) la capacita' didattica del personale;
- b) l'efficienza e la completezza delle attrezzature;
- c) la rispondenza dei veicoli alle norme vigenti;
- d) l'idoneita' dei locali;
- e) la percentuale degli allievi che non hanno superato la prova di esame nell'arco di sei mesi;
- f) la percentuale degli allievi prenotati ma non presentati agli esami;
 - g) la regolare esecuzione dei corsi;
- h) il rispetto delle direttive impartite dal Ministero dei trasporti, ai sensi dell'articolo 123, commi 3 e 10, del codice.
- 2. In occasione delle ispezioni effettuate nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza viene redatto un verbale in cui si evidenziano le irregolarita' riscontrate nel funzionamento dell'autoscuola o del centro di istruzione. Esse sono contestate immediatamente al titolare, al legale rappresentante o al socio amministratore o al responsabile del centro di istruzione, mediante consegna di copia del verbale da sottoscrivere per ricevuta o mediante invio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
- 3. Il titolare dell'autoscuola o il legale rappresentante o il socio amministratore o il responsabile legale del centro di istruzione, entro quindici giorni dalla consegna del verbale o dalla data di ricezione della lettera raccomandata, deve far pervenire le proprie giustificazioni all'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. Qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti ovvero non siano pervenute nel termine prescritto, l'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. diffida il titolare o il legale rappresentante o il socio amministratore o il responsabile del centro di istruzione, con raccomandata con avviso di ricevimento, invitandolo ad eliminare le irregolarita' entro un termine che, in ogni caso, non potra' essere inferiore a quindici giorni.
- 4. Nel caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 3, l'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. provvede ad informare l'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione, affinche' adotti i provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 123, commi 8 e 9, del codice, entro trenta giorni dalla ricezione di tale comunicazione.
- 5. Nelle more dell'espletamento della procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 e' fatta salva la facolta' del direttore dell'ufficio Provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. di adottare le misure urgenti ritenute piu' idonee a garantire l'osservanza della normativa vigente.

Art. 337 (Art. 123 Cod. Str.)

(Attivita' di consulenza
da parte degli enti pubblici non economici)

§ 3 - ALTRE DISPOSIZIONI (Artt. 127-139 Codice della Strada)

Art. 338.

Art. 339 (Artt. 132 e 133 Cod. Str.)

(Identificazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri e sigla distintiva dello Stato italiano)

- 1. Il contrassegno di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, di cui all'articolo 132, comma 3, del gia' fatto codice, qualora non vengano per esso impiegate cifre arabe e lettere in caratteri latini, deve essere ripetuto utilizzando tali cifre e caratteri. Detto contrassegno deve essere conforme alle norme stabilite da convenzioni internazionali cui l'Italia abbia aderito oppure alle disposizioni contenute in accordi di reciprocita'.
- 2. La sigla distintiva degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in Italia e' costituita dalla lettera I, in carattere latino maiuscolo, dell'altezza minima di 80 mm e dello spessore minimo 10 mm, di colore nero su fondo bianco, di forma ellittica, con l'asse maggiore di 175 mm, disposto orizzontalmente, e l'asse minore di 115 mm.
- 3. La sigla di cui al comma 2 puo' essere dipinta direttamente sul veicolo, oppure apposta su targhetta. Nel primo caso la sigla dovra' essere situata su una superficie verticale o sensibilmente verticale, nella parte posteriore del veicolo; nel secondo caso la targhetta dovra' essere fissata nella parte posteriore del veicolo in posizione sensibilmente verticale e perpendicolare al piano longitudinale di simmetria del veicolo medesimo.

Art. 340 (Art. 134 Cod. Str.)

(Immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri)

- 1. L'immatricolazione dei veicoli indicati nell'articolo 134 del codice e' consentita esclusivamente presso gli uffici provinciali autorizzati dalla Direzione generale della M.C.T.C. Qualora trattasi di veicoli di proprieta' di stranieri ai quali la targa viene assegnata in base alle funzioni da essi svolte in Italia, il rilascio della carta di circolazione puo' avvenire solo su esplicita autorizzazione della stessa Direzione.
- 2. La documentazione da allegare alla domanda per l'immatricolazione con targa EE,

e'

la seguente:

- a) bolletta doganale di importazione temporanea o di esportazione;
- b) dichiarazione consolare attestante la residenza all'estero oppure dichiarazione, vistata da un notaio o da un funzionario italiano, rilasciata con le modalita' di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, (allegato B) o, nel caso di italiani residenti all'estero, mediante esibizione del passaporto. E' consentita la presentazione in anticipo di una dichiarazione preventiva dell'interessato contenente i dati anagrafici, la residenza all'estero, nonche' la delega fatta alle persone incaricate per lo svolgimento delle pratiche di immatricolazione. In tal caso la pratica diverra' definitiva con la presentazione della dichiarazione consolare o della dichiarazione fatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, oppure mediante esibizione del passaporto (italiano all'estero);
- c) dichiarazione di conformita' o certificato di origine oppure carta di circolazione originale. Nel caso di esibizione del certificato di origine o della carta di circolazione originale, il veicolo deve essere sottoposto a visita e prova secondo le modalita' all'uopo dettate dal Ministero dei trasporti
- Direzione generale della M.C.T.C.
- 3. Gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. indicati al comma 1, ricevuta la domanda, provvedono ad iscrivere il veicolo rilasciando la targa di riconoscimento prevista dall'articolo 256, comma 4, lettera b), e la carta di circolazione, secondo le procedure dettate al riguardo dal Ministero dei Trasporti
 - Direzione generale della M.C.T.C.

Art. 341 (Art. 139 Cod. Str.)

(Patente di servizio per il personale che esplica il servizio di polizia stradale)

- 1. La patente di servizio abilita il titolare alla conduzione di motoveicoli, autovetture, autocarri, autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose, per uso speciale o per trasporti specifici. Viene rilasciata al personale che ha seguito un apposito ciclo di esercitazioni a carattere sia teorico che pratico.
- 2. L'insegnamento teorico e le esercitazioni di guida devono essere svolti secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro dell'interno sentito il Ministro dei trasporti.
- 3. Gli esami per il conseguimento della patente di servizio hanno luogo presso il comando o l'ufficio presso il quale presta servizio il candidato. Detti esami consistono in una prova teorica ed una pratica ed il voto di ciascuna prova e' espresso in ventesimi. Per ottenere l'idoneita' e' indispensabile una votazione di almeno 12/20 in ogni prova e di 14/20 ottenuta come media dei voti riportati nelle due prove.
- 4. Le commissioni esaminatrici per il conseguimento della patente di servizio sono nominate dal prefetto e composte da:
 - a) un funzionario di prefettura, con funzioni di presidente;
- b) un funzionario dell'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., come membro;
 - c) un funzionario del comando o dell'ufficio, come membro.
- 5. Per ciascun candidato dichiarato idoneo la commissione redige un verbale in duplice copia. Una copia deve essere conservata dal comando o ufficio presso il quale si svolgono gli esami; la seconda, corredata di fotocopia della patente ordinaria deve essere trasmessa al Prefetto per il successivo rilascio della patente di servizio.
- 6. I candidati dichiarati non idonei al primo esame non possono ripetere le prove prima di un mese. La commissione esaminatrice puo' esprimere il parere di non ammissibilita' alla ripetizione delle prove.
- 7. La patente di servizio e' valida per 5 anni. La validita' puo' essere confermata per altri cinque anni dal Prefetto, al quale, a tal fine, deve essere trasmessa una dichiarazione del comandante del corpo o del direttore dell'ufficio attestante che il titolare e' tuttora idoneo alla guida ed e' munito della patente ordinaria in corso di validita'.
- 8. La patente di servizio puo' essere sospesa o, nei casi piu' gravi, revocata dal Prefetto, d'ufficio o a seguito di proposta motivata del comando o dell'ufficio, quando il dipendente, nell'impiego dei veicoli, abbia cagionato danni a persone o cose per imperizia o negligenza. La sospensione o la revoca danno luogo al materiale ritiro della patente che, in caso di sospensione, sara' custodita dal comando o ufficio cui appartiene il dipendente. Decorso il periodo di sospensione, prima della restituzione, il titolare deve essere sottoposto ad accertamenti da parte di un ufficiale del corpo o da un funzionario dell'ufficio. In caso di revoca, la patente ritirata viene inviata al Prefetto che l'ha rilasciata.

Titolo V

NORME DI COMPORTAMENTO
§ 1 - LIMITAZIONI DELLA VELOCITA'
(Artt. 141-142 Codice della Strada)

Art. 342 (Art. 141 Cod. Str.) (Obbligo di limitare la velocita')

1. L'obbligo di limitare la velocita', di cui all'articolo 141, comma 1, del codice inizia dal momento in cui sia possibile al conducente percepire l'esistenza di un pericolo e, comunque, in presenza di un segnale di prescrizione o di pericolo.

Art. 343 (Art. 142 Cod. Str.)

(Limitazioni temporanee di velocita')

- 1. In prossimita' di scuole, istituti, campi sportivi, o quando si svolgono manifestazioni varie, possono essere imposti su una strada o parte di essa, a cura dell'ente proprietario, limiti temporanei di velocita' per tutto il periodo o i periodi di tempo della giornata, nei quali tale limitazione sia ritenuta necessaria ai fini della sicurezza della circolazione. L'imposizione di questi limiti deve essere portata a conoscenza dei conducenti mediante i prescritti segnali.
- 2. L'ente proprietario della strada, qualora sussistano particolari situazioni di pericolo, puo' prescrivere lungo il tratto di strada interessato, opportune limitazioni di velocita' mediante i prescritti segnali.

Art. 344 (Art. 142 Cod. Str.)

(Limitazioni permanenti di velocita')

- 1. Nella parte posteriore dei veicoli indicati all'articolo 142, comma 4, del codice
- 2. deve rispondere alle caratteristiche di seguito elencate:
 - a) dimensioni e colori: come riportato in figura V.1;
 - b) materiali di supporto: alluminio o pellicola adesiva;
- c) materiale retroriflettente: pellicola ad elevata efficienza (classe 2).
- 3. I contrassegni di cui al presente articolo devono essere conformi al tipo approvato, sulla base delle suddette caratteristiche, dal Ministero dei trasporti .

 Ciascun contrassegno deve portare in modo visibile il marchio di omologazione secondo il tipo determinato dal Ministero dei trasporti

Art. 345 (Art. 142 Cod. Str.) (Apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocita')

- 1. Le apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti di velocita' devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocita' del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza dell'utente.
- 2. Le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici.
- 3. Il controllo dell'osservanza del limite di velocita', puo' essere anche effettuato, ai sensi dell'articolo 142, comma 6, del codice, attraverso le annotazioni cronologiche stampigliate sui biglietti autostradali all'atto dell'emissione e dell'esazione del pedaggio, raffrontandosi tali annotazioni con la distanza tra i caselli di ingresso e di uscita, quale risulta dalle tabelle distanziometriche ufficiali predisposte dagli enti proprietari. In tale caso alla determinazione della velocita' e' associato l'errore relativo a favore del trasgressore pari al 5, 10, 15 per cento a seconda che la velocita' dedotta risulti, rispettivamente, inferiore a 70 km/ora, ovvero pari a 70 km/ora ed inferiore a 130 km/ora, ovvero pari o superiore a 130 km/ora.
- 4. Per l'accertamento delle violazioni ai limiti di velocita', le apparecchiature di cui al comma 1 devono essere gestite direttamente dagli organi di polizia stradale cui all'articolo 12 del codice, e devono essere nella disponibilita' degli stessi.

§2 - COMPORTAMENTI RIGUARDANTI LA MARCIA DEI VEICOLI (Artt. 144-155 Codice della Strada)

Art. 346 (Art. 144 Cod. Str.) (Marcia per file parallele)

- 1. Nel caso di marcia per file parallele e' consentito lo scorrimento di una fila di veicoli rispetto a quella adiacente, in quanto ognuna delle file deve sempre procedere entro la propria corsia.
- 2. Nella marcia rettilinea su file parallele e' fatto obbligo ai veicoli non provvisti di motore ed ai ciclomotori di occupare esclusivamente la corsia di destra, mantenendosi il piu' possibile verso il margine della carreggiata.
- 3. Quando, nella circolazione per file parallele, e' consentito, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del codice, il cambio di corsia, chi effettua la manovra deve segnalarlo in tempo utile con l'uso degli appositi dispositivi, ma in ogni caso non deve creare intralcio o pericolo a chi percorre la corsia da impegnare.
- 4. Prima di effettuare il cambio di corsia il conducente dovra' comunque accertare:
- a) che la corsia che intende occupare sia libera per un tratto sufficiente anteriormente e posteriormente utilizzando all'uopo gli appositi dispositivi retrovisori;
- b) che il veicolo che lo precede non abbia a sua volta gia' iniziato, ovvero segnalato d'iniziare, la stessa manovra.
- 5. Nei bracci di entrata delle intersezioni, anche se privi di apposita segnaletica, i conducenti devono tempestivamente disporsi sulle corsie, demarcate o potenziali, destinate alle manovre che essi intendono effettuare cosi' da realizzare l'incolonnamento predirezionale che dovra' essere mantenuto durante d'attraversamentodell'intersezione stessa. Una volta effettuata la scelta della corsia il conducente e' tenuto a rispettare destinazione della corsia stessa, essendo assolutamente vietate le modifiche improvvise di direzione in corrispondenza dei bracci di ingresso alle aree delle intersezioni.
- 6. In corrispondenza delle intersezioni disciplinate da semafori o da segnalazioni manuali, i conducenti dei veicoli a due ruote possono, nella corsia relativa alla direzione prescelta, affiancarsi agli altri veicoli in attesa del segnale di via.
- 7. La manovra a zig-zag per portarsi sulla linea di arresto e' vietata.
- 8. Attraverso le porte della citta' ed i fornici aperti nelle mura urbane, ove il transito non sia regolato da appositi segnali o dagli agenti, i conducenti devono, di regola, impegnare il primo passaggio veicolare a cominciare dalla loro destra. Quando il traffico sia intenso e l'osservare la regola di cui sopra lo intralci, i veicoli possono impegnare anche gli altri fornici disponibili per ogni senso di marcia, usando tempestivamente gli appositi segnali, ai sensi del comma 3.

Art. 347 (Art. 148 Cod. Str.) (Sorpasso)

- 1. Non e' consentito il sorpasso sulle corsie di accelerazione e decelerazione.
- 2. Il sorpasso a destra e' consentito a velocita' moderata e con particolare prudenza quando il veicolo che precede abbia segnalato la sua intenzione di voltare a sinistra.
- 3. Non e' consentito il sorpasso in prossimita' e in corrispondenza delle intersezioni non regolate da semafori ovvero da agenti del traffico. Qualora un veicolo si arresti per consentire l'attraversamento ai pedoni o per dare la precedenza ad altri veicoli, devono arrestarsi anche quelli che procedono nelle altre file parallele.

Art. 348 (Art. 149 Cod. Str.)

(Distanza di sicurezza tra i veicoli)

- 1. La distanza di sicurezza tra due veicoli deve sempre essere commisurata alla velocita', alla prontezza dei riflessi del conducente, alle condizioni del traffico, a quelle planoaltimetriche della strada, alle condizioni atmosferiche, al tipo e allo stato di efficienza del veicolo, all'entita' del carico, nonche' ad ogni altra circostanza influente.
- 2. La distanza di sicurezza deve essere almeno uguale allo spazio percorso durante il tempo che passa tra la prima percezione di un pericolo e l'inizio della frenata.

Art. 349 (Art. 154 Cod. Str.) (Inversione)

1. Nelle aree urbane la manovra di inversione ad 'U' e' vietata quando per compierla e' necessario attraversare la mezzeria della strada segnata con striscia longitudinale continua; e' parimenti vietata in corrispondenza dei bracci di strada adducenti alle aree di intersezione, oltre che negli altri casi previsti dall'articolo 154, comma 6, del codice.

Art. 350 (Art. 155 Cod. Str.) (Limiti sonori massimi)

- 1. Il livello sonoro emesso da apparecchi radio o di riproduzione sonora a bordo dei veicoli di cui all'articolo 155, comma 3, del codice, non puo' superare nell'uso 60 LAeq dB (A) misurato a 10 cm dall'orecchio del guidatore con il microfono rivolto verso la sorgente e con il veicolo a portiere e finestrini chiusi, e, comunque, deve essere tale da non recare pregiudizio alla guida del veicolo.
- 2. L'emissione sonora dei dispositivi di cui all'articolo 155, comma 4, del codice deve essere intervallata e non puo' superare in ogni caso la durata massima di tre minuti.

§ 3 - ARRESTI, SOSTE E FERMATE DEI VEICOLI (Artt. 157-163 Codice della Strada)

Art. 351 (Art. 157 Cod. Str.)

(Arresti e soste dei veicoli in generale)

- 1. Nel caso di incolonnamento di veicoli, il conducente non puo' ne' arrestare, ne' fermare la marcia del veicolo in modo da impegnare l'area di intersezione, senza essersi assicurato di poter sgombrare l'area stessa in tempo utile a consentire l'attraversamento dei pedoni e il deflusso delle correnti di circolazione trasversale.
- 2. Nelle zone di sosta nelle quali siano delimitati, mediante segnaletica orizzontale, gli spazi destinati a ciascun veicolo, i conducenti sono tenuti a sistemare il proprio veicolo entro lo spazio ad esso destinato, senza invadere gli spazi contigui.
- 3. Le manovre indicate dall'articolo 157, comma 7, del codice, devono essere, nei casi consentiti dalla stessa norma, sempre eseguite nel tempo strettamente necessario, in relazione alle condizioni del traffico, in modo da assicurare la sicurezza del medesimo.

Art. 352 (Art. 157 Cod. Str.)

(Fermata degli autoveicoli in servizio pubblico di linea per trasporto di persone)

- 1. La parte della carreggiata appositamente indicata con la segnaletica orizzontale, destinata alla fermata degli autobus, dei filobus, dei tram e degli scuolabus per la salita e la discesa dei passeggeri, nonche' per i capilinea dei medesimi, deve essere sempre segnalata con l'apposita segnaletica verticale. L'apposizione e' a cura del gestore del servizio, previa intesa con l'ente proprietario della strada.
- 2. Nelle strade extraurbane ad unica carreggiata e a doppio senso di marcia, le aree di fermata devono essere ubicate in posizione tale che distino tra loro almeno 50 m, in posizione l'una rispetto all'altra, secondo il rispettivo senso di marcia.
- 3. Nei centri abitati e sulle strade extraurbane le fermate dei veicoli di cui al comma 1, situate in corrispondenza delle aree di intersezione, sono poste, di massima, dopo l'area di intersezione, ad una distanza non minore di 20 m. Se il numero delle linee e la frequenza delle corse causa accumulo dei mezzi in modo da costituire intralcio per l'area di intersezione, la fermata deve essere anticipata ad almeno 10 m dalla soglia dell'intersezione.
- 4. Quando e' necessario predisporre una fermata nel tratto immediatamente seguente o precedente una curva, salvo il caso di ubicazione dell'area di fermata in apposita piazzola di sosta esterna alla carreggiata, l'ente proprietario della strada dovra determinare, caso per caso e con molta cura, la distanza piu' opportuna della fermata dalla curva stessa, cosi da evitare che il sorpasso di un autobus fermo risulti pericoloso.
- 5. Nei centri abitati le aree di fermata non devono essere collocate a fianco di quelle tranviarie provviste di salvagente a meno che lo spazio tra i bordi contigui del salvagente e dei marciapiedi sia di almeno 6 m. In ogni caso, le aree di fermata, ove possibile, devono essere collocate in spazi esterni alla carreggiata, dotati di agevoli raccordi di entrata e uscita.
- 6. Lungo le strade extraurbane, dove le fermate degli autobus, dei filobus e degli scuolabus possono costituire intralcio o pericolo per la circolazione, per la ristrettezza della carreggiata stradale, si devono prevedere, di massima, apposite piazzole di fermata fuori della carreggiata. Le piazzole di fermata devono avere una larghezza minima di 3 m in corrispondenza della fermata e una lunghezza minima di 12 m. Inoltre, dovranno essere provviste di raccordi di entrata e uscita di lunghezza minima di 30 m (fig.V.2). Le piazzole di fermata devono essere completate da un marciapiede o apposita isola rialzata, opportunamente attrezzati, per la sosta dei passeggeri in attesa.
- 7. Le fermate degli autobus di cui al presente articolo devono essere effettuate esclusivamente nelle zone indicate nei commi che precedono, in modo da evitare che i passeggeri in salita o in discesa dai mezzi impegnino la carreggiata, diminuendo la capacita' della strada ed intralciando il traffico sulla stessa.

Art. 353 (Art. 158 Cod. Str.) (Fermata e sosta dei veicoli)

- 1. Non e' consentito fermarsi per chiedere informazioni agli agenti del traffico, quando cio' possa causare intralcio o rallentamento alla circolazione.
- 2. Il conducente che lascia il veicolo in sosta nei casi consentiti, deve azionare il freno di stazionamento e, di regola, deve aver cura di inserire il rapporto piu' basso del cambio di velocita'. Nelle strade a forte pendenza si deve, inoltre, lasciare in sosta il veicolo con le ruote sterzate, ed i veicoli di massa complessiva massima a pieno carico superiore a 3,5 t devono applicare i cunei bloccaruote.
 - 3. Il veicolo in sosta deve avere il motore spento.

Art. 354 (Art. 159 Cod. Str.)

(Concessione del servizio di rimozione e veicoli ad esso addetti)

- 1. Il servizio di rimozione dei veicoli ai sensi dell'articolo 159 del codice puo' essere affidato in concessione biennale rinnovabile a soggetti in possesso della licenza di rimessa ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che dispongono di almeno uno dei veicoli con le caratteristiche tecniche definite all'articolo 12 e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della CEE;
 - b) eta' non inferiore ad anni 21;
- c) non essere sottoposti a misure amministrative di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
- d) non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso, per reati non colposi, che siano sanzionati con la pena della reclusione non inferiore a due anni;
- e) non aver riportato condanne e non essere sottoposti a procedimenti penali per reati commessi nell'esercizio di attivita' di autoriparazione;
- f) non essere stati interdetti o inabilitati o avere in corso un procedimento per interdizione o inabilitazione;
- g) essere forniti di polizza assicurativa contro la responsabilita' civile verso terzi prevista dall'articolo 2043 del Codice Civile per un massimale che verra' determinato con il disciplinare di cui al comma 2.
- 2. Alla concessione provvede l'ente proprietario della strada. Alla concessione vanno allegate le prescrizioni tecniche del veicolo e copia delle formalita' di omologazione di cui all'articolo 12. La concessione deve contenere la indicazione del numero dei veicoli impiegati con i loro estremi di identificazione e di omologazione, il tempo di validita' della concessione e le tariffe da applicarsi secondo un disciplinare unico approvato dal Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro dei lavori pubblici. 3. Per la procedura di rimozione dei veicoli che costituisce, ai sensi dell'articolo 159, comma 4, del codice, sanzione amministrativa accessoria, si applicano le disposizioni dell'articolo 215 del codice e dell'articolo 397.
- 4. E' vietata la rimozione dei veicoli destinati a servizi di polizia, anche se privati, di ambulanze, dei Vigili del Fuoco, di soccorso, nonche' di quelli dei medici che si trovano in attivita' di servizio in situazione di emergenza e degli invalidi, purche' muniti di apposito contrassegno.

|-----

AGGIORNAMENTO (14)

Il decreto 4 settembre 1998, n. 401 ha disposto che "Le tariffe per la rimozione dei veicoli, da applicarsi da parte dei concessionari di cui al suddetto articolo, comma 1, sono individuate come segue:

- A) Per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t:
 - a) diritto di chiamata L./km 20.000
 - b) operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo L./km 30.000
 - c) indennita' chilometrica

(dal luogo di stazionamento
dell'autoveicolo adibito alla
rimozione al luogo d'intervento

- e, quindi, al luogo di deposito) L./km 4.300
- B) Per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t:
 - a) diritto di chiamata L./km 25.000
 - b) operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo L./km 50.000
 - c) indennita' chilometrica

(dal luogo di stazionamento
dell'autoveicolo adibito alla
rimozione al luogo d'intervento

- e, quindi, al luogo di deposito) L./km 5.000
- C) Per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t:

si applicano le tariffe della lettera B) aumentate del 10% per ogni tonnellata, o frazione di tonnellata, superiore al valore di 3,5 t della massa complessiva a pieno carico del veicolo da rimuovere.

2. E' data facolta', agli enti concedenti il servizio di rimozione dei veicoli, di prevedere una variazione in aumento o in diminuizione di ogni singola voce tariffaria, non superiore al 20% di quella stabilita dal presente decreto a fronte di particolari situazioni temporali ed ambientali, alla densita' di traffico, alla dislocazione delle depositerie ed alla variazione della popolazione presente nel territorio interessato.

Art. 355 (Art. 159 Cod. Str.)

(Attrezzo a chiave per il blocco dei veicoli)

- 1. L'attrezzo a chiave per il blocco delle ruote dei veicoli previsto dall'articolo 159, comma 3, del codice deve avere le seguenti caratteristiche:
- a) essere realizzato con almeno due braccia a pinza, idonee per bloccare la ruota del veicolo e regolabili in modo da poter essere adattate ai tipi di ruota
- b) consentire il fissaggio, tramite le pinze, sul bordo del cerchione o del pneumatico, senza possibilita' di sfilaggio, neanche quando il pneumatico e' sgonfio;
- c) impedire lo spostamento del veicolo in avanti o indietro, in relazione allo sforzo massimo di trazione agente sulla ruota bloccata;
- d) essere realizzato ed utilizzato in modo da non danneggiare il veicolo, ne' il pneumatico;
- e) essere munito di coprimozzo con la faccia di appoggio alla ruota del veicolo rivestita di gomma;
- f) non avere una sporgenza superiore a 10 cm oltre la sagoma di ingombro del veicolo;
- g) essere munito di almeno una chiave di bloccaggio di sicurezza oppure di un sistema di chiusura a "numeratore rotante" con almeno quattro numeri;
 - h) non superare il peso complessivo di 30 kg;
 - i) essere verniciato con colore sulla tonalita' base del giallo.
- 2. I prototipi dell'attrezzo a chiave di cui al comma 1 sono soggetti ad omologazione rilasciata dal Ministero dei lavori pubblici Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. Nel decreto di omologazione devono essere riportate anche le modalita' di applicazione dello stesso attrezzo.
- 3. Ogni attrezzo a chiave deve riportare gli estremi dell'omologazione conseguita, il numero di identificazione con caratteri non inferiori a 20 mm e l'indicazione dell'organo di polizia che ne dispone l'impiego.
- 4. Per la procedura del blocco dei veicoli, che costituisce, ai sensi dell'articolo 159, comma 4, del codice, sanzione amministrativa accessoria, e della rimozione del blocco si applicano le disposizioni dell'articolo 215 del codice e dell'articolo 398.
- 5. E' vietato il blocco dei veicoli destinati a servizi di polizia, anche se privati, di ambulanze, dei Vigili del Fuoco, di soccorso, nonche' di quelli dei medici che si trovano in attivita' di servizio in situazione di emergenza, e degli invalidi, purche' muniti di apposito contrassegno.

Art. 356 (Art. 161 Cod. Str.) (Ingombro della carreggiata)

- 1. Nel caso di incidente stradale che provochi l'ingombro della carreggiata da parte di veicoli danneggiati che non e' possibile rimuovere tempestivamente, questo deve essere immediatamente presegnalato mediante uno o piu' segnali del tipo previsto dall'articolo 162 del codice a cura dei conducenti o dei passeggeri dei veicoli danneggiati. Qualora questi siano impossibilitati a farlo, tale presegnalazione deve essere effettuata a cura degli agenti del traffico o dei cantonieri stradali sopraggiunti sul luogo dell'incidente.
- 2. Le cautele necessarie da adottare immediatamente per evitare pericolo alla circolazione quando si verifichi la caduta di sostanze viscide, infiammabili o comunque pericolose, consistono in:
- a) presegnalamento della zona pericolosa mediante il segnale previsto dall'articolo 162 del codice, posto, se necessario, anche in mezzo alla carreggiata;
- b) segnali manuali di avviso, eseguiti dal conducente o da un suo incaricato, al fine di impedire il transito, sulla zona pericolosa, dei veicoli sopraggiungenti dalla parte ove non e' stato posto il segnale;
- c) rimozione delle sostanze pericolose cadute o, quanto meno, ripristino dell'aderenza sul piano viabile mediante spargimento di sabbia, terra, segatura o altro idoneo materiale.
- 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, i conducenti o i passeggeri dei veicoli interessati sono tenuti, nel piu' breve tempo possibile, ad avvertire l'organo di polizia stradale piu' vicino al luogo dell'incidente.

Art. 357 (Art. 162 Cod. Str.) (Presegnalamento e posizione del segnale mobile di pericolo)

- 1. Tutti i veicoli indicati del codice, fermi su una carreggiata fuori dei centri abitati, ed ogni carico accidentalmente caduto su di essa, devono essere presegnalati, quando si verifichino le seguenti circostanze:
- a) di giorno, quando il veicolo od il carico non siano nettamente visibili a una distanza di 100 m da parte del conducente di un veicolo sopraggiungente da tergo;
- b) di notte, per il veicolo, quando manchino o siano insufficienti le luci posteriori di posizione o di emergenza, situate sul veicolo, ovvero in ogni caso di caduta del carico dal veicolo stesso.
- 2. Nelle ipotesi in cui, ai sensi del comma 1 , e' imposto il presegnalamento, l'utente deve porre il segnale sulla pavimentazione stradale, dietro al veicolo od all'ostacolo da presegnalare, ad una distanza longitudinale di almeno 50 m, tale che in ogni circostanza, esso possa essere pienamente visibile, ad una distanza di 100 m, dai conducenti dei veicoli sopraggiungenti. Nel caso di intersezione a distanza inferiore ai 50 m, il segnale va collocato nella posizione piu' idonea per essere avvistato.
- 3. Il segnale deve essere situato sulla corsia occupata dal veicolo fermo o dall'ostacolo ad una distanza non inferiore ad 1 m dal bordo esterno della carreggiata con la superficie rifrangente rivolta verso i veicoli che sopraggiungono.
- 4. L'utente deve aver cura di togliere il segnale al momento della cessazione della sosta o, comunque, dell'ingombro.

Art. 358 (Art. 162 Cod. Str.)

(Tipo ed omologazione del segnale mobile di pericolo)

1. Il segnale mobile di pericolo indicato nell'articolo 162, comma 2, del codice

riproduce, con

dimensioni ridotte a due terzi, il tipo piccolo del segnale ALTRI PERICOLI di cui all'articolo 103 (fig. II.35).

- 2. Il segnale deve essere maneggevole, solido, durevole e deve essere munito di apposito sostegno che ne consenta lo stabile appoggio sul piano stradale e tale da impedire il ribaltamento del segnale sotto l'azione del vento o dello spostamento d'aria provocato dai veicoli in transito.
- 3. Il Ministero dei lavori pubblici omologa i tipi di segnale mobile di pericolo con le procedure previste all'articolo 192.
- 4. Sono ammissibili i segnali mobili di pericolo omologati nel rispetto delle prescrizioni del regolamento n. 27 della Commissione Economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 359 (Art. 162 Cod. Str.)

(Caratteristiche colorimetriche, fotometriche e tecnologiche del segnale mobile di pericolo)

1. Il materiale retroriflettente, che, a norma dell'articolo 162, comma 2, del codice deve rivestire la faccia utile del segnale mobile di pericolo, deve avere coordinate tricromatiche per il materiale nuovo, nei colori bianco e rosso, che rientrano nelle zone del diagramma colorimetrico standard C.I.E. 1931 riportate nella tabella che segue. Il fattore di luminanza non deve essere inferiore al valore minimo prescritto, per i due colori, e riportato nella stessa tabella.

======	===:	========	=======	========		=========
		•	•			ne Fattore di E. luminanza
Color	е	1931 (illumi	nante norma	alizzato D6	55, geometr	ia minimo
		45/0)				
		1	2	3	4	İ
		I				I
Bianco	Χ	0,305	0,355	0,335	0,285	0,40
	У	0,305	0,355	0,375	0,325	
		I				I
Rosso	Χ	0,690	0,595	0,569	0,655	0,03
	У	0,310	0,315	0,341	0,345	

2. Il coefficiente areico di intensita' luminosa del materiale rifrangente nuovo, deve avere, nei colori bianco e rosso, e per i vari angoli di divergenza e di illuminazione, valori non inferiori a quelli minimi prescritti e riportati nella tabella seguente:

Angolo di divergenza (Alfa) in		Angolo di illuminazione (Beta) in 1		Coefficiente areico di intensita' luminosa R' in cd x lux(elevato)-1 x m(elevato)-2		
		(con Beta = 0) 2	_ 	Bianco	Rosso	
0,2		5 30		800 400	215 100	
0,2	 	40 5		250 550	60 150	
0,33		30 40	 	265 125	60 28	
0,5	 	5 30 40	 	200 100 50	45 26 13	
1						

3. Il materiale rifrangente deve aderire perfettamente al supporto su cui e' applicato senza punti di distacco.

Art. 360 (Art. 163 Cod. Str.) (Convogli militari, cortei e simili)

- 1. Ai conducenti dei veicoli che fanno parte di convogli militari, o di colonne di truppa, o di cortei o di processioni, incombe l'obbligo di occupare la larghezza di carreggiata strettamente indispensabile sulla propria destra, onde arrecare il minimo intralcio alla circolazione normale.
- 2. Le colonne o i gruppi di scolari devono, per quanto possibile, servirsi del marciapiede. Nel servirsi della sede stradale, ove necessario, devono procedere in formazione di marcia in modo da arrecare il minimo intralcio o impedimento alla circolazione veicolare.
- 3. Formazioni in marcia a piedi non possono tenere il passo sui ponti.
- 4. I conducenti dei veicoli che fanno parte dei convogli indicati nel comma 1 sono tenuti a rispettare la distanza di sicurezza di cui all'articolo 149 del codice, nonche' tutte le altre norme relative alle luci ed alle segnalazioni visive.
- 5. Nel caso di convogli di autoveicoli in numero superiore a dieci unita', sul primo veicolo della colonna nel senso di marcia deve essere collocato anteriormente un cartello a fondo bianco con l'iscrizione in nero INIZIO COLONNA e posteriormente un cartello a fondo bianco con iscrizione in nero FINE COLONNA. Sull'ultimo veicolo della colonna, nel senso di marcia dovra' essere collocato anteriormente analogo cartello con l'iscrizione FINE COLONNA e posteriormente altro cartello con l'iscrizione INIZIO COLONNA

§ 4 - CARICHI SPORGENTI E TRASPORTO MERCI PERICOLOSE (Artt. 163-168 Codice della Strada)

Art. 361 (Art. 164 Cod. Str.)

(Pannelli per la segnalazione della sporgenza longitudinale del carico)

- 1. I pannelli quadrangolari per segnalare sporgenze longitudinali del carico da installarsi alla estremita' della sporgenza ai sensi dell'articolo 164, comma 9, del codice devono corrispondere al tipo indicato nella figura V.3 e devono avere una superficie minima di 2500 cm(Elevato al Quadrato). Detta superficie deve essere rivestita con materiale retroriflettente a strisce alternate bianche e rosse disposte a 45°.
- 2. Il pannello di cui al comma 1 deve essere visibile sia di giorno che di notte. A tal fine sulla superficie del pannello, costituito di norma da lamiera metallica, deve essere applicata pellicola rifrangente di classe 2, sia per le strisce bianche che per quelle rosse.
- 3. Quando il carico sporge longitudinalmente per l'intera larghezza della parte posteriore del veicolo, i pannelli di segnalazione devono essere due, posti trasversalmente, ciascuno da un estremo del carico, o della sagoma sporgente.
- 4. In ordine alla fabbricazione, prova e omologazione dei pannelli di segnalazione previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 192.

AGGIORNAMENTO (60)

- Il Decreto 4 dicembre 2019 (in G.U. 24/01/2020, n. 19) ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 1) che "Alle disposizioni, relative all'omologazione dei pannelli per la segnalazione della sporgenza longitudinale del carico, previste dall'art. 45 del Codice e dagli articoli 192 e 361 del Regolamento, subentra il regime delle dichiarazioni di prestazioni di prodotto, ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011";
- (con l'art. 2, comma 1) che "I dispositivi segnaletici di cui all'art. 1, comma 1, prodotti sulla base dell'omologazione ai sensi dell'art. 45 del Codice e degli articoli 192 e 361 del Regolamento, e gia' in uso, conservano la loro validita'";
- (con l'art. 2, comma 2) che "I dispositivi segnaletici di cui all'art. 1, comma 1, prodotti sulla base dell'omologazione ai sensi dell'art. 45 del Codice e degli articoli 192 e 361 del Regolamento, possono essere commercializzati sino al 31 dicembre 2020";
- (con l'art. 2, comma 3) che "I dispositivi segnaletici di cui all'art. 1, comma 1, gia' provvisti della prestazione di prodotto, ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011, conservano la loro validita'";
- (con l'art. 2, comma 4) che "A decorrere dal 1° gennaio 2021 i dispositivi segnaletici di cui all'art. 1, comma 1, ai fini della commercializzazione, devono essere provvisti esclusivamente della dichiarazione di prestazione di prodotto".

Art. 362 (Art. 164 Cod. Str.) (Restituzione dei documenti)

- 1. Qualora la idonea sistemazione del carico, ordinata ai sensi dell'articolo 164, comma 9, del codice, possa essere ripristinata immediatamente, i documenti ritirati vengono contestualmente restituiti, previa verifica ad opera dell'organo accertatore ed espressa annotazione sullo stesso verbale di constatazione della violazione.
- 2. Qualora il ripristino sia differito nel tempo, la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta al comando da cui dipende l'organo accertatore, che procedera' alla restituzione dopo la constatazione che il viaggio puo' essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dall'articolo 164, comma 9, del codice, previa espressa annotazione sul verbale di constatazione della violazione.

Art. 363 (Art. 167 Cod. Str.)

(Accertamento della massa dei veicoli)

1. Ai fini della determinazione della massa esatta del veicolo, gli organi di polizia stradale, ove non provvisti di strumenti propri di pesa, potranno disporre che la pesatura sia effettuata nella piu' vicina localita' in cui esista una pesa pubblica idonea ad un'unica pesatura del veicolo e, in mancanza di questa, con qualsiasi pesa privata, purche' in regola con le prescritte verifiche di legge.

Art. 364 (Art. 168 Cod. Str.)

(Disposizioni applicabili)

1. Fino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 168,

del codice, sono fatte salve le norme di cui ai decreti ministeriali adottati ai sensi della legge 10 luglio 1970, n. 579.

Art. 365

Art. 366 (Art. 168 Cod. Str.)

(Circolazione dei veicoli che trasportano merci pericolose)

1. Fatte salve le prescrizioni generali del codice della strada per la circolazione dei veicoli, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dei trasporti puo' emanare decreti per disciplinare la circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di determinate materie pericolose in corrispondenza di tratti di strade che possono comportare particolari condizioni di rischio quali ad esempio gallerie, viadotti od altri punti singolari.

Art. 367 (Art. 168 Cod. Str.)

(Sosta dei veicoli che trasportano merci pericolose)

1. Fatte salve le disposizioni generali previste dal codice della strada per la fermata e la sosta dei veicoli, con decreto del Ministro dei trasporti possono essere prescritte particolari condizioni di sicurezza per lo stazionamento dei veicoli che trasportano merci pericolose.

Art. 368 (Art. 168 Cod. Str.)

(Trasporto merci pericolose con veicoli eccezionali od in condizioni di eccezionalita')

- 1. E' vietato il trasporto di merci pericolose con veicoli eccezionali, o in condizioni di eccezionalita', fatte salve le condizioni di ammissibilita' previste nel presente articolo nonche' le competenze del Ministero dei lavori pubblici e degli enti proprietari delle strade.
- 2. E' ammesso il trasporto di merci pericolose, anche in eccedenza ai limiti prescritti dagli articoli 61 e 62 del codice, purche' tale trasporto avvenga con carri ferroviari caricati su rimorchi adibiti a tale specifico trasporto.
- 3. La Direzione generale della M.C.T.C. puo' rilasciare singole specifiche e motivate autorizzazioni per il trasporto di merci pericolose con veicoli eccezionali, o in condizioni di eccezionalita', quando ricorrano particolari e giustificate esigenze di trasporto.

Art. 369 (Art. 168 Cod. Str.) (Controlli)

Art. 370 (Art. 168 Cod. Str.)

(Incidenti in cui siano coinvolti veicoli che trasportano merci pericolose)

1. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, emana con decreto le disposizioni per la rilevazione e l'analisi degli incidenti in cui risultano coinvolti veicoli e recipienti utilizzati per il trasporto di merci pericolose. Con il medesimo decreto viene prevista la possibilita' di disporre tutti gli accertamenti ritenuti necessari, ai fini della sicurezza, per l'approfondimento delle indagini sulle cause e modalita' degli incidenti stessi, avvalendosi anche della collaborazione di enti qualificati, al fine di acquisire ogni elemento utile per l'esame e l'emanazione di eventuali ulteriori disposizioni.

§ 5 - ALTRI COMPORTAMENTI

(Artt. 169-173 Codice della Strada)

Art. 371 (Art. 169 Cod. Str.) (Persone e carichi trasportabili)

- 1. Il numero massimo di persone trasportabili sulle autovetture, anche se adibite al trasporto di persone e di cose, gia' immatricolate alla data del 23 giugno 1966, e' quello indicato sulle relative carte di circolazione tra le caratteristiche tecniche alla voce "posti totali n. .." oppure sulle licenze di circolazione rilasciate ai sensi del regio decreto 8 dicembre 1933, n.1740, alla analoga voce "posti n. .. compreso il conducente".
- 2. Le annotazioni del tipo: posti 2+2, o simili, si devono considerare equivalenti a: posti totali pari alla somma dei due numeri indicati.
- 3. Le annotazioni del tipo: posti 4/5, o simili, si devono considerare equivalenti a: posti totali pari al maggiore dei due numeri indicati.
- 4. Le eventuali variazioni a detto numero di persone trasportabili che dovessero essere autorizzate a seguito di ulteriori verifiche e prove effettuate sui prototipi degli autoveicoli, qualora non comportino modifiche al veicolo originale, verranno annotate sulle carte di circolazione degli autoveicoli dello stesso tipo a cura degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. senza che sia effettuata visita sui singoli veicoli.
- 5. Le variazioni del numero dei posti totali sui veicoli costruiti in singoli esemplari saranno annotate sulle carte di circolazione a seguito di verifiche e prove.
- 6. Ai fini della determinazione della massa complessiva trasportabile sui veicoli di cui all'articolo 167, comma 1, del codice, si tiene conto del corrispondente limite contenuto nel documento di circolazione dei veicoli medesimi.

§ 6 - CIRCOLAZIONE SULLE AUTOSTRADE (Artt. 175-176 Codice della Strada)

Art. 372 (Art. 175 Cod. Str.)

(Disposizioni in ordine alla circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali)

- 1. Sono vietate sull'autostrada competizioni motoristiche, nonche' riunioni, giuochi e gare sportive in genere. Sulle autostrade e nelle zone ad esse adiacenti o prospicienti sono vietate tutte quelle azioni o situazioni che possono procurare pericolo alla sicurezza della circolazione. L'ente proprietario o concessionario ingiunge al responsabile di eliminare la situazione di pericolo e, in caso di inottemperanza, si procede ai sensi del Capo I, Sezione II del Titolo VI del codice.
- 2. In autostrada le esercitazioni di guida e le prove di esame per il conseguimento della patente di guida sono disciplinate con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dei trasporti , da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, in modo da salvaguardare in ogni caso la sicurezza della circolazione.
- 3. Per ragioni tecniche o di sicurezza, l'ente proprietario o concessionario puo' sospendere il traffico per tutte le categorie di veicoli o per alcune di esse su tratti dell'autostrada, ovvero puo' stabilire particolari modalita' di uso di tratti dell'autostrada stessa
- 4. Gli autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), del codice non sono ammessi a circolare in autostrada o nelle strade extraurbane principali se non sono in grado, per costruzione, di sviluppare la velocita' in piano di almeno 80 km/h. Il Ministro dei lavori pubblici puo', ai sensi dell'articolo 142, comma 2, del codice, fissare limiti minimi di velocita' per altre categorie di veicoli di cui all'articolo 54 del codice.
- 5. Il servizio per la prevenzione e per l'accertamento delle infrazioni alle norme che regolano l'uso delle autostrade e' di regola espletato dal personale indicato nell'articolo 12, comma 1, lettere a) ed f) del codice. Tale servizio e' altresi' espletato dal personale dipendente della amministrazione dello Stato indicato nell'articolo 12, comma 3, del codice.
- 6. Gli accertamenti delle condizioni e dei limiti indicati nell'articolo 175 del codice e nel presente articolo devono di regola essere effettuati all'ingresso nell'autostrada e il veicolo considerato non in regola non e' ammesso alla circolazione su di essa. Se l'accertamento e' fatto dopo l'ingresso, il veicolo non in regola deve lasciare l'autostrada alla prima uscita dopo il luogo dell'accertamento, sotto la sorveglianza dell'agente o funzionario accertatore.

Art. 373 (Art. 176 Cod. Str.) (Pedaggi)

1. Al pagamento del pedaggio, quando esso e' dovuto, e degli oneri di accertamento previsti dall'articolo 372 sono obbligati solidalmente sia il conducente che il proprietario del veicolo. Per il recupero degli importi dovuti all'ente proprietario dell'autostrada si applicano le norme del Testo Unico approvato con Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 e successive integrazioni e modificazioni.

- 3. Sulle autostrade in concessione, i veicoli e i trasporti eccezionali, oltre agli eventuali indennizzi per l'eccezionale usura ed alle spese di cui all'articolo 10, comma 10, del codice, devono corrispondere i pedaggi relativi alla tariffa della classe di appartenenza.
- 4. Durante la permanenza sull'autostrada a pagamento, il conducente e' tenuto a conservare accuratamente il titolo di transito evitando nel modo piu' assoluto di piegarlo o, comunque, di danneggiarlo.

Art. 374 (Art. 176 Cod. Str.) (Soccorso stradale e rimozione)

1. L'attivita' di soccorso stradale e di rimozione di veicoli sulle autostrade puo' essere affidata in concessione dall'ente proprietario della strada a soggetti autorizzati all'esercizio delle attivita' di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122.

§ 7 - VEICOLI SENZA CRONOTACHIGRAFO E CON CRONOTACHIGRAFO (Artt. 178-179 Codice della Strada)

§ 7 - ((VEICOLI SENZA CRONOTACHIGRAFO E CON CRONOTACHIGRAFO

- POSSESSO DEI DOCUMENTI DI GUIDA (Artt. 178 - 180 Codice della Strada)))

Art. 375

§ 7 - VEICOLI SENZA CRONOTACHIGRAFO E CON CRONOTACHIGRAFO (Artt. 178-179 Codice della Strada)

§ 7 - ((VEICOLI SENZA CRONOTACHIGRAFO E CON CRONOTACHIGRAFO

- POSSESSO DEI DOCUMENTI DI GUIDA (Artt. 178 - 180 Codice della Strada)))

)		Normattiva
	A :: ± 0.76	
	Art. 376	

§ 8 - CIRCOLAZIONE DEI VELOCIPEDI (Art. 182 Codice della Strada)

Art. 377 (Art. 182 Cod. Str.) (Circolazione dei velocipedi)

- 1. I ciclisti nella marcia ordinaria in sede promiscua sempre evitare improvvisi scarti, ovvero movimenti a zig-zag, che possono essere di intralcio o pericolo per i veicoli che seguono.
- 2. Nel caso di attraversamento di carreggiate a traffico particolarmente intenso e, in generale, dove le circostanze lo richiedano, i ciclisti sono tenuti ad attraversare tenendo il veicolo a mano.
- 3. In ogni caso, i ciclisti devono segnalare tempestivamente, con il braccio, la manovra di svolta a sinistra, di svolta a destra e di fermata che intendono effettuare.
- 4. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurita' e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i velocipedi sprovvisti o mancanti degli appositi dispositivi di segnalazione visiva, non possono essere utilizzati, ma solamente condotti a mano.

- 6. Per la circolazione dei velocipedi sulle piste ciclabili, come definite all'articolo 3 del codice, si applicano, ove compatibili, le norme di comportamento relative alla circolazione dei veicoli.
- 7. Ove le piste ciclabili si interrompano, immettendosi nelle carreggiate a traffico veloce o attraversino le carreggiate stesse, i ciclisti sono tenuti ad effettuare le manovre con la massima cautela evitando improvvisi cambiamenti di direzione.

§ 9 - CIRCOLAZIONE E SOSTA DELLE AUTOCARAVAN (Art. 185 Codice della Strada)

9/9/2020

Normattiva Art. 378 (Art. 185 Cod. Str.) (Impianti di smaltimento igienico-sanitario)

§ 10 - CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE DEDITE ALL'ALCOOL E DEGLI INVALIDI (Artt. 186-188 Codice della Strada)

Art. 379 (Art. 186 Cod. Str.) (Guida sotto l'influenza dell'alcool)

1. L'accertamento dello stato di ebbrezza ai sensi dell'articolo 186, comma 4, del codice, si effettua mediante l'analisi dell'aria alveolare espirata: qualora, in base al valore della concentrazione di alcool nell'aria alveolare espirata, la concentrazione alcoolemica corrisponda o superi 0,8 grammi per litro (g/l), il soggetto viene ritenuto in stato di ebbrezza.

- 2. La concentrazione di cui al comma 1 dovra' risultare da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di 5 minuti.
- 3. Nel procedere ai predetti accertamenti, ovvero qualora si provveda a documentare il rifiuto opposto dall'interessato, resta fermo in ogni caso il compito dei verbalizzanti di indicare nella notizia di reato, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale, le circostanze sintomatiche dell'esistenza dello stato di ebbrezza, desumibili in particolare dallo stato del soggetto e dalla condotta di guida.
- 4. L'apparecchio mediante il quale viene effettuata la misura della concentrazione alcoolica nell'aria espirata e' denominato etilometro . Esso, oltre a visualizzare i risultati delle misurazioni e dei controlli propri dell'apparecchio stesso, deve anche, mediante apposita stampante, fornire la corrispondente prova documentale.
- 5. Gli etilometri devono rispondere ai requisiti stabiliti con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro della sanita'. I requisiti possono essere aggiornati con provvedimento degli stessi Ministri, quando particolari circostanze o modificazioni di carattere tecnico lo esigano.
- 6. La Direzione generale della M.C.T.C. provvede all'omologazione del tipo degli etilometri che, sulla base delle verifiche e prove effettuate dal Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli e Dispositivi (CSRPAD), rispondono ai requisiti prescritti.
- 7. Prima della loro immissione nell'uso gli etilometri devono essere sottoposti a verifiche e prove presso il CSRPAD (visita preventiva).
- 8. Gli etilometri in uso devono essere sottoposti a verifiche di prova dal CSRPAD secondo i tempi e le modalita' stabilite dal Ministero dei trasporti , di concerto con il Ministero della sanita'. In caso di esito negativo delle verifiche e prove, l'etilometro e' ritirato dall'uso.
- 9. Il Ministero dei trasporti determina, aggiornandolo, l'ammontare dei diritti dovuti dai richiedenti per le operazioni previste nei commi 6, 7 e 8.

Art. 380 (Art. 187 Cod. Str.) (Revisione della patente)

- 1. La visita medica per la revisione della patente prevista dall'articolo 187, comma 3, del codice, deve, ove ricorra il caso, essere disposta nel piu' breve tempo possibile e comunicata all'interessato entro trenta giorni dalla data del certificato emesso dai centri di cui al comma 2 dello stesso articolo.
- 2. Il prefetto, nel provvedimento con il quale ordina al guidatore di sottoporsi alla visita medica prevista dall'articolo 119, comma 4, lettera c), del codice, fissa il termine entro il quale il guidatore deve ottemperare, termine che non deve superare i sessanta giorni.
- 3. L'esito della visita medica e' comunicato, a cura del guidatore, al prefetto entro quindici giorni. In caso di esito positivo, il prefetto dispone, entro il piu' breve tempo possibile, la cessazione della sospensione della patente e ne ordina la consegna al titolare.

Art. 381 (Art. 188 Cod. Str.)

(Strutture , contrassegno e segnaletica per la mobilita' delle persone invalide)

- 1. Ai fini di cui all'articolo 188, comma 1, del codice, gli enti proprietari della strada devono allestire e mantenere funzionali ed efficienti tutte le strutture per consentire ed agevolare la mobilita' delle persone invalide.
- 2. Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacita' di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta, il comune rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario. L'autorizzazione e' resa nota mediante l'apposito contrassegno invalidi denominato: "contrassegno di parcheggio per disabili" conforme al modello previsto dalla raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell'Unione europea del 4 giugno 1998 di cui alla figura V.4. Il contrassegno e' strettamente personale, non e' vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale. In caso di utilizzazione, lo stesso deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile per i controlli. L'indicazione delle strutture di cui al comma 1 deve essere resa nota mediante il segnale di: "simbolo di accessibilita'" di cui alla figura V.5.
- 3. Per il rilascio della autorizzazione di cui al comma 2, l'interessato deve presentare domanda al sindaco del comune di residenza, nella quale, oltre a dichiarare sotto la propria responsabilita' i dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta, deve presentare la certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica e' stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'autorizzazione ha effettiva capacita' di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta. L'autorizzazione ha validita' 5 anni. Il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio. PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 30 LUGLIO 2012, N. 151. PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 30 LUGLIO 2012, N. 151.
- 4. Per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, l'autorizzazione puo' essere rilasciata a tempo determinato con le stesse modalita' di cui al comma 3. In tal caso, la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidita'. PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 16 SETTEMBRE 1996, N. 610. Trascorso tale periodo e' consentita l'emissione di un nuovo contrassegno a tempo determinato, previa ulteriore certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza che attesti che le condizioni della persona invalida danno diritto all'ulteriore rilascio.
- 5. Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidita' della persona interessata, il comune puo', con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del "contrassegno di parcheggio per disabili" del soggetto autorizzato ad usufruirne (fig. II 79/a). Tale agevolazione, se l'interessato non ha disponibilita' di uno spazio di sosta privato accessibile, nonche' fruibile, puo' essere concessa nelle zone ad alta densita' di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del "contrassegno di parcheggio per disabili". , anche nell'ambito delle aree destinate a parcheggio a pagamento gestite in concessione, un numero di posti destinati alla sosta gratuita degli invalidi muniti di contrassegno superiore al limite minimo previsto dall'articolo 11, comma 5, del decreto del Presidente Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e prevedere, altresi', la gratuita' della sosta per gli invalidi nei parcheggi a pagamento

qualora risultino gia' occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati.

6. Gli schemi delle strutture e le modalita' di segnalamento delle stesse, nonche' le modalita' di apposizione della segnaletica necessaria e quant'altro utile alla realizzazione delle opere indicate nel comma 1, sono determinati con apposito disciplinare tecnico, approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro della salute.

Titolo VI

DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL CODICE

DELLA STRADA E DELLE RELATIVE SANZIONI

CAPO I

DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI

E DELLE RELATIVE SANZIONI

Sez. I. DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI IMPORTANTI SANZIONI

AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ED APPLICAZIONE DI QUESTE ULTIME.

(Artt. 196-208 Codice della Strada)

Art. 382 (Art. 196 Cod. Str.)

(Solidarieta' e iscrizione a ruolo)

1. Nei casi di solidarieta' per il pagamento di somme di denaro a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie, ai fini della formazione del ruolo, l'amministrazione determina, ai sensi degli articoli 1292 e seguenti del codice civile, quale tra i condebitori solidali e' sottoposto ad esecuzione coattiva.

Art. 383 (Art. 200 Cod. Str.)

(Contestazione - Verbale di accertamento)

- 1. Il verbale deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e della localita' nei quali la violazione e' avvenuta, delle generalita' e della residenza del trasgressore e, ove del caso, l'indicazione del proprietario del veicolo, o del soggetto solidale, degli estremi della patente di guida, del tipo del veicolo e della targa di riconoscimento, la sommaria esposizione del fatto, nonche' la citazione della norma violata e le eventuali dichiarazioni delle quali il trasgressore chiede l'inserzione.
- 2. L'accertatore deve inoltre fornire al trasgressore ragguagli circa la modalita' per addivenire al pagamento in misura ridotta, quando sia consentito, precisando l'ammontare della somma da pagare, i termini del pagamento, l'ufficio o comando presso il quale questo puo' essere effettuato ed il numero di conto corrente postale o bancario che puo' eventualmente essere usato a tale scopo. Deve essere indicata l'autorita' competente a decidere ove si proponga ricorso.
- 3. I verbali devono essere registrati cronologicamente su apposito registro da cui risultano i seguenti dati: numero di registrazione, data e luogo della violazione, norma violata, cognome e nome del trasgressore e del responsabile in solido, tipo e targa del veicolo, esito della procedura sanzionatoria. Il numero di registrazione deve essere progressivo per anno solare.
- 4. Il verbale deve in genere essere conforme al modello VI.1 allegato, che fa parte integrante del presente regolamento; se redatto con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati, deve riportare le stesse indicazioni contenute nel modello.

Art. 384 (Art. 201 Cod. Str.)

(Casi di impossibilita' della contestazione immediata)

- 1. I casi di materiale impossibilita' della contestazione immediata prevista dall'articolo 201, comma 1, del codice, sono, a titolo esemplificativo, i seguenti:
- a) impossibilita' di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocita';
- b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
 - c) sorpasso in curva;
- d) accertamento di una violazione da parte di un funzionario o di un agente a bordo di un mezzo di pubblico trasporto;
- e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia gia' a distanza dal posto di accertamento o comunque nella impossibilita' di essere fermato
- f) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo.

Art. 385 (Art. 201 Cod. Str.)

(Modalita' della contestazione non immediata)

- 1. Qualora la contestazione, nelle ipotesi di cui all'articolo 384, non abbia potuto aver luogo all'atto dell'accertamento della violazione, l'organo accertatore compila il verbale con gli elementi di tempo, di luogo e di fatto che ha potuto acquisire specificando i motivi per i quali non e' stato possibile procedere alla contestazione immediata, e lo trasmette al comando o ufficio da cui dipende.
- 2. L'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore, acquisiti gli altri elementi necessari per procedere, provvede alla notifica a norma dell'articolo 386.
- 3. Il verbale redatto dall'organo accertatore rimane agli atti dell'ufficio o comando, mentre ai soggetti ai quali devono esserne notificati gli estremi, viene inviato uno degli originali o copia autenticata a cura del responsabile dello stesso ufficio o comando, o da un suo delegato. I verbali redatti con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati sono notificati con il modulo prestampato recante l'intestazione dell'ufficio o comando predetti.
- 4. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 383, commi 3 e 4.

Art. 386 (Art. 201 Cod. Str.)

(Notificazione dei verbali a soggetto estraneo)

- 1. Quando viene effettuata la notificazione all'intestatario del certificato di proprieta' o ad uno dei soggetti nell'articolo 196 del codice e questi, con dichiarazione contenente, nel caso di alienazione, gli estremi dell'atto notarile, informa l'ufficio o il comando procedente che non e' proprietario del veicolo, ne' titolare di alcuno dei diritti di cui al medesimo articolo 196 alla data dell'accertamento della violazione per la quale si procede, l'ufficio o comando interessati, se riscontrano l'esattezza delle notizie fornite, rinnovano notificazione la all'effettivo responsabile, con relativo addebito delle ulteriori spese, entro i termini previsti dall'articolo 201 del codice. Tali termini decorrono dalla data di ricezione da parte dell'ufficio o comando delle notizie fornite dal destinatario della precedente notificazione.
- 2. Il rinnovo della notificazione puo' essere effettuato, nei confronti dell'effettivo responsabile, dal momento in cui si accerti la sua identita' ed il suo indirizzo in modo definitivo e, comunque, non oltre cinque anni dal giorno in cui e' stata commessa la violazione.
- 3. Nel caso di notifica eseguita a soggetto estraneo alla violazione per errore di trascrizione del numero di targa ovvero di lettura delle risultanze dei pubblici registri o per altra causa, l'ufficio o comando procedente, ad istanza dell'interessato o di propria iniziativa, eseguiti gli opportuni accertamenti, trasmette gli atti al prefetto per l'archiviazione, ovvero se possibile procede alla eventuale notifica nei confronti dell'effettivo responsabile entro i termini previsti.
- 4. Nel caso di cui al comma 3, l'istanza dell'interessato deve essere proposta entro il termine di cui all'articolo 203 del codice. L'ufficio o comando procedente puo' rilevare l'errore ai sensi del comma 3 fino alla formazione del ruolo.

Art. 387 (Art. 202 Cod. Str.)

(Quietanza del pagamento in misura ridotta)

- 1. Per ogni pagamento in misura ridotta effettuato nel termine, viene compilata e rilasciata apposita quietanza dall'organo al quale e' effettuato. Per i pagamenti effettuati a mezzo posta o banca, valgono le ricevute dei rispettivi versamenti.
- 2. In ogni quietanza, oltre alla somma pagata, sono indicati il cognome e nome del trasgressore o del soggetto solidale, la data del rilascio, la norma violata e il luogo dove e' stata commessa la violazione.
- 3. I verbali in riferimento ai quali sia stato effettuato nei termini il pagamento in misura ridotta, devono essere tenuti nell'archivio del comando od ufficio da cui dipende l'organo accertatore per cinque anni. Dopo tale termine, possono essere cestinati a norma delle disposizioni del regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163 e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

Art. 388 (Art. 203 Cod. Str.)

(Ricorso al Prefetto)

- 1. Nel caso di ricorso proposto per posta, la data di presentazione e' quella di spedizione della relativa raccomandata, con avviso di ricevimento.
- 2. Quando il ricorso e' presentato direttamente al prefetto, competente a norma dell'articolo 203 del codice, questi lo trasmette all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore per gli adempimenti di cui al comma 2 dello stesso articolo.

Art. 389 (Art. 206 Cod. Str.)

(Ricevibilita' ed effetti dei pagamenti)

- 1. Il pagamento effettuato in misura inferiore rispetto a quanto previsto dal codice, non ha valore quale pagamento ai fini dell'estinzione dell'obbligazione.
- 2. Nei casi di cui al comma 1 la somma versata e' tenuta in acconto per la completa estinzione dell'obbligazione conseguente al verbale divenuto titolo esecutivo, e la somma da iscrivere a ruolo e' pari alla differenza tra quella dovuta a norma dell'articolo
 - e l'acconto fornito.
- 3. L'eventuale pagamento, oltre sessanta giorni dalla contestazione o notificazione, ma prima della formazione del ruolo,

oltre

alle spese del procedimento non da' luogo all'emissione del ruolo stesso. In tal caso deve essere rilasciata quietanza analoga a quella di cui all'articolo 387. La somma riscossa fa parte dei proventi di cui all'articolo 206 del codice, unitamente a quelli riscossi a mezzo dei ruoli di cui all'articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 390 (Art. 206 Cod. Str.)

(Erronea iscrizione a ruolo)

1. In caso di erronea iscrizione a ruolo, l'autorita' amministrativa che ha emesso il ruolo ai sensi dell'articolo 206, comma 2, del codice, chiede all'esattore la cancellazione, dandone notizia all'intendenza di finanza competente per territorio.

Art. 391 (Art. 207 Cod. Str.)

(Quietanza versamento della cauzione o ritiro della patente)

- 1. La somma ricevuta dall'agente accertatore ai sensi dell'articolo 207, comma 1, del codice deve essere versata all'ufficio o comando da cui questi dipende. La quietanza rilasciata ai sensi dell'articolo 387 e' allegata alla copia del verbale consegnato dallo stesso agente accertatore ai sensi dell'articolo 200, comma 4, del codice, e conservata dall'ufficio o comando, secondo quanto dispone il comma 3 dello stesso articolo 387.
- 2. Quando viene versata la cauzione o ritirata la patente di guida ai sensi dell'articolo 207, commi 1 e 3, del codice, sia l'una che l'altra devono essere restituite all'interessato al momento in cui avviene il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202 del codice. Della restituzione se ne da' atto con apposito verbale di cui una copia e' consegnata all'interessato.
- 3. Nel caso di versamento della cauzione, se non avviene il pagamento in misura ridotta e non sia stato presentato ricorso ai sensi dell'articolo 203 del codice, la somma versata o la garanzia fidejussoria e' introitata in luogo della riscossione prevista ai sensi dell'articolo 206 del codice e con i medesimi effetti.
- 4. In caso di ritiro della patente, se non viene effettuato il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202 del codice, il documento e' trattenuto presso l'ufficio o comando interessato, che lo a disposizione del Prefetto a cui deve essere presentato il rapporto della violazione, unitamente al verbale di accertamento, per il procedimento ai sensi dell'articolo 204 del codice. Il Prefetto dispone con l'ordinanza ingiunzione anche la restituzione, con le cautele necessarie per l'adempimento dell'obbligazione conseguente.

Art. 392 (Art. 208 Cod. Str.)

(Versamenti all'Ufficio del registro)

1. I proventi spettanti allo Stato, ai sensi dell'articolo 208, comma 1, del codice, devono essere versati mensilmente dalle singole amministrazioni all'ufficio del registro competente per territorio.

2. Degli avvenuti versamenti gli uffici del registro danno comunicazione al Ministero dei lavori pubblici mediante riepiloghi mensili, contenenti l'indicazione delle somme versate da ciascuna amministrazione.

Art. 393 (Art. 208 Cod. Str.)

Proventi delle violazioni spettanti agli enti locali ed alle Forze dell'Ordine.

- 1. Gli enti locali sono tenuti ad iscrivere nel proprio bilancio annuale apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti a norma dell'articolo 208 del codice.
- 2. Per le somme introitate e per le spese effettuate, rispettivamente ai sensi dell'articolo 208, commi 1 e 4, del codice, gli stessi enti dovranno fornire al Ministero dei lavori pubblici il rendiconto finale delle entrate e delle spese.
- 3. Limitatamente alle quote dei proventi da destinarsi a finalita' di assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri

, la ripartizione dei fondi e' determinata annualmente con decreto del Ministro dell'interno, proporzionalmente all'entita' dell'ammontare delle violazioni accertate dagli Organismi o dei Corpi anzidetti.

Sez. II - DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE A SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE (Artt. 213-218 Codice della Strada)

Art. 394 (Art. 213 Cod. Str.) (Sequestro del veicolo)

- 1. Nel caso di sequestro del veicolo ai sensi dell'articolo 213, comma 2, del codice, il veicolo e' condotto nel luogo scelto per la custodia, giusta i commi 3 e 4, a cura dell'organo procedente. Se e' presente il conducente, il veicolo e' condotto dal medesimo a cura e sotto la vigilanza dell'organo procedente
- . In tutti gli altri casi questo provvede al trasferimento o al traino del veicolo con i mezzi che ritiene piu' idonei, in modo da non apportare danno al veicolo stesso; le spese relative rientrano tra quelle attinenti all'esecuzione del sequestro.
- 2. La custodia del veicolo e delle altre cose sequestrate e' disposta di preferenza presso l'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore della violazione. Il preposto all'ufficio o comando nomina un custode tra i componenti dell'ufficio o comando che dia garanzie di idoneita' all'assolvimento degli obblighi di custodia.
- 3. Della nomina del custode e dell'affidamento allo stesso delle cose sequestrate viene redatto verbale sottoscritto dal preposto all'ufficio o comando e dal custode; copia del verbale e' consegnata all'interessato.
- 4. Se non e' possibile o non conviene custodire il veicolo o le altre cose sequestrate presso l'ufficio o comando di cui al comma 2, il preposto all'ufficio o comando stesso dispone che il sequestro avvenga in un idoneo locale appartenente ad uno dei soggetti pubblici o privati indicati in un elenco annualmente predisposto dal Prefetto competente. Il soggetto predetto e' nominato custode; tale nomina e il luogo in cui la cosa e' custodita sono indicati nel verbale di affidamento, sottoscritto dal preposto all'ufficio o comando e dal custode. Copia del verbale e' consegnata all'interessato.
- 5. Nei verbali di nomina del custode, redatti ai sensi del comma 3, o ai sensi del comma 4, deve essere fatta menzione del veicolo sequestrato e dei suoi estremi di identificazione, nonche' dello stato d'uso al momento della consegna al custode. Se trattasi di altra cosa, essa ed il suo stato sono descritti nel verbale. Il verbale deve, altresi', contenere menzione espressa avvertimenti rivolti al custode circa l'obbligo di conservare e di presentare il mezzo sequestrato ad ogni richiesta dell'autorita' competente, nonche' sulle sanzioni infliggibili a chi trasgredisce ai doveri della custodia. Se e' necessario apporre sigilli alle cose sequestrate, di tale apposizione, con la descrizione dei sigilli, si fa menzione nel suddetto verbale.
- 6. L'inosservanza di alcune delle formalita' di cui al comma 5, non esime il custode dall'adempimento dei doveri inerenti al suo ufficio e dalle responsabilita' relative.
- 7. Al sequestro dei veicoli o di altre cose previste dal codice, ed alla relativa custodia si applica l'articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571.
- 8. Non puo' essere effettuata la rimozione dei veicoli e delle altre cose sequestrate dal luogo in cui sono custoditi se non nei casi consentiti dalla legge o per motivate ragioni. In tal caso deve essere redatto verbale sottoscritto dal custode e notificato all'interessato in cui viene indicato il nuovo luogo di custodia. Analogamente, nel caso in cui sia necessario sostituire il custode, si redige verbale in cui e' nominato il nuovo custode, scelto con i criteri di cui ai commi 2 e 4, e in cui sono contenuti gli avvertimenti di cui al comma 5; il verbale e' sottoscritto dal nuovo custode e notificato all'interessato.

Art. 395 (Art. 213 Cod. Str.)

Art. 396 (Art. 214 Cod. Str.) (Fermo amministrativo del veicolo)

- 1. Nelle ipotesi di fermo amministrativo del veicolo disposto ai sensi dell'articolo 214, , del codice, si applicano, in quanto compatibili, le norme sul sequestro di veicoli di cui all'articolo 394.
- 2. Nelle ipotesi di restituzione del veicolo previste dall'articolo 214, comma 2, del codice, essa e' effettuata al soggetto indicato da parte dell'organo di polizia, nel luogo in cui il veicolo e' custodito, alla presenza del custode, se nominato, che sottoscrive il verbale.

Art. 397 (Art. 215 Cod. Str.) Rimozione del veicolo

- 1. La sanzione amministrativa della rimozione del veicolo, di cui all'articolo 215, comma 1, del codice, e' attuata dagli organi di polizia che accertano la violazione attraverso il trasferimento ed il deposito del veicolo in luoghi indicati dall'ente proprietario della strada. Tali luoghi devono essere attrezzati in modo che i veicoli in essi depositati siano sicuri e siano affidati ad un responsabile che assume la figura di custode. Gli enti proprietari di strade devono compilare annualmente un elenco dei depositi cosi' attrezzati, con il numero dei veicoli che vi possono essere depositati e comunicarlo agli organi di polizia di cui all'articolo 12 del codice, incaricati dell'esecuzione della sanzione. Ove in una determinata localita', i depositi sono piu' d'uno, gli organi di polizia suddetti devono, per il trasferimento e il deposito del veicolo rimosso, scegliere quello piu' vicino al luogo dell'infrazione, nei limiti della loro capienza.
- 2. Il trasferimento del veicolo dal luogo dell'infrazione al luogo del deposito e' effettuato o direttamente con gli appositi veicoli appartenenti all'ente proprietario ovvero con gli autoveicoli appartenenti alle ditte cui il servizio e' stato concesso ai sensi dell'articolo 159, comma 2, del codice, e dell'articolo 354. In ogni caso i veicoli adibiti alla rimozione devono avere le caratteristiche prescritte dall'articolo 12. L'organo di polizia procedente comunica all'interessato l'avvenuta rimozione ed il luogo di deposito, quando possibile. Nel caso in cui l'interessato sopraggiunga durante le operazioni di rimozione del veicolo, e' consentita l'immediata restituzione del veicolo stesso, previo pagamento delle spese di intervento e rimozione all'incaricato del concessionario del servizio di rimozione che ne rilascia ricevuta. 3. Al responsabile del luogo di deposito che, ai sensi del comma 1 assume la figura di custode si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla custodia in caso di sequestro di cui all'articolo 394.
- 4. Per la restituzione del veicolo rimosso l'interessato o la persona da lui delegata si deve presentare al responsabile del luogo di deposito provando il titolo alla restituzione e versando le spese di intervento, rimozione e custodia secondo tabelle preparate ed annualmente aggiornate dall'ente proprietario. Della avvenuta restituzione e' redatto verbale sottoscritto dal custode e dal proprietario del veicolo o persona da lui delegata che espressamente deve dichiarare, previo accertamento, che il veicolo non ha subito danni palesi od occulti a seguito della rimozione. Una copia del verbale e' rilasciata all'interessato. Del pagamento delle spese suddette e' rilasciata quietanza dal custode.

5.

Art. 398 (Art. 215 Cod. Str.)

Blocco del veicolo

- 1. Nell'ipotesi del blocco dei veicoli, di cui all'articolo 215, comma 3, del codice, l'organo di polizia che accerta la violazione provvede, anche a mezzo di personale specializzato, ad applicare alle ruote gli attrezzi descritti nell'articolo 355, con le modalita' di applicazione indicate nello stesso articolo.
- 2. Per la rimozione del blocco l'avente diritto, dimostrando il suo titolo, deve farne richiesta all'organo di polizia di cui al comma 1, versando le spese di intervento, bloccaggio e rimozione secondo tabelle preparate ed annualmente aggiornate dall'ente proprietario della strada. Se il versamento e' effettuato direttamente al suddetto organo di polizia, questi ne rilascia quietanza. La rimozione avviene secondo le modalita' di cui al comma 1. Della rimozione e' redatto verbale, di cui una copia e' rilasciata all'avente diritto.

3.

Art. 399

- 1. Nei casi previsti dall'articolo 216, comma 1, del codice, di ritiro dei documenti di circolazione o della patente, l'organo accertatore deve consentire a che il veicolo sia condotto in un luogo di deposito o di custodia indicato dall'avente diritto o dal conducente del veicolo. All'uopo, l'agente rilascia permesso provvisorio di circolazione limitatamente al periodo di tempo necessario a condurre il veicolo nel suddetto luogo di custodia, usando la via piu' breve, con annotazione di essa sul verbale di contestazione. Ove l'avente diritto o il conducente non abbiano un luogo da indicare, l'organo accertatore procede alla custodia del veicolo, applicando, in quanto compatibili, le norme dell'articolo 394.
- 2. Nei casi in cui la legge dispone il ritiro immediato di un documento di circolazione o della patente di guida, l'agente che accerta la violazione, per consentire al conducente di raggiungere col veicolo il luogo dallo stesso indicato, appone a tergo della copia del processo verbale di accertamento, la seguente annotazione debitamente sottoscritta:

UFFICIO/COMANDO	,
Il sottoscritto	,
dichiara di aver ritirato al retroscritto conducente:	
- la patente di guida cat n	
- la carta di circolazione del veicolo targa	
;	
	,
rilasciat	,
da	,
-	
La presente annotazione e' redatta ai sensi e per gli effet	i
dell'articolo del Regolamento, per consentire il viaggio co)1
veicolo fino alla localita' di	
Data	
(firma)	

3. Nell'ipotesi del ritiro della targa, previsto dall'articolo 216, comma 1, del codice, l'agente accertatore provvede a ritirarla dopo che il veicolo e' stato depositato in uno dei luoghi indicati dal comma 1, e la consegna all'ufficio o comando da cui dipende. Del ritiro e' redatto apposito verbale, di cui una copia e' consegnata all'avente diritto. Al deposito, in caso di ritiro di targa, si applicano le disposizioni di cui al comma 1.

Art. 400 (Art. 218 Cod. Str.)

(Sospensione della patente di guida in caso di recidiva)

1. Per consentire la pratica applicazione della sanzione, ai sensi dell'articolo 218, comma 3, del codice, l'aumento della durata della sospensione della patente di guida a seguito di piu' violazioni della medesima disposizione di legge, o la comminazione della sanzione della revoca della patente nei casi previsti dal vigente codice, presso ogni ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. e presso ogni prefettura e' istituito uno schedario in cui sono annotati, alfabeticamente per nome del titolare della patente di guida, i dati dell'ordinanza di sospensione della patente, indicando il relativo periodo, nonche' gli estremi della violazione e la data di emissione dell'ordinanza. Analoga annotazione e' fatta nei casi di revoca della patente. La prefettura e l'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. sono tenuti alla detta iscrizione, appena emessa o comunicata l'ordinanza sospensione.

2. Nello schedario di cui al comma 1 devono essere annotate tutte le ordinanze di sospensione o revoca della patente, relativamente a violazioni commesse nell'ambito territoriale rientrante nella competenza dei predetti uffici, anche se la violazione stessa sia stata commessa da titolare di patente rilasciata all'estero.

Titolo VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
CAPO I
DISPOSIZIONI FINALI
(Artt. 226-231 Codice della Strada)

Art. 401 (Art. 226 Cod. Str.) (Archivio nazionale delle strade)

- 1. L'archivio nazionale delle strade, che deve contenere, ai sensi dell'articolo 226, commi da 1 a 4, tutti i dati relativi allo stato tecnico e giuridico delle strade con indicazioni del traffico veicolare e degli incidenti, e' completamente informatizzato e distinto in cinque sezioni ad accesso diretto, fra loro interconnesse, capaci di fornire una visione selezionata o complessiva dei dati da cui risultano popolate.
- 2. La prima sezione contiene l'elenco delle strade distinte per categorie, come indicato dall'articolo 2 del codice; per ogni strada e' indicato lo stato tecnico e giuridico della stessa, con i relativi dati concernenti la strada in se', la sua percorribilita' nei vari tratti, le caratteristiche tecniche geometriche e strutturali delle infrastrutture, le caratteristiche dei mezzi circolanti e le eventuali limitazioni di traffico anche temporanee, nonche' tutte le occupazioni, le pertinenze, gli edifici, gli attraversamenti, giusta gli articoli da 20 a 33 del codice.
- 3. La seconda sezione contiene l'indicazione del traffico veicolare su ogni strada, sempre raggruppate secondo le categorie di cui all'articolo 2, del codice; per ogni strada e' indicata l'entita' del traffico veicolare, distinto per tratte, delle singole strade, per i vari periodi di tempo in cui si effettua e per le diverse categorie di veicoli.
- 4. La terza sezione contiene l'indicazione degli incidenti localizzati per ogni strada; al riguardo devono essere indicati il luogo esatto in cui l'incidente e' avvenuto, il tipo di veicolo od i tipi di veicoli coinvolti nello stesso con tutti i dati idonei ad identificarli, l'entita' e le modalita' dell'incidente con le conseguenze dannose alle cose o alle persone; i dati anagrafici degli utenti coinvolti nell'incidente, con l'indicazione del tipo di patente di guida ed anno di rilascio per i guidatori dei veicoli coinvolti, e dei dati dell'avente diritto sul veicolo, se questi non era alla guida; le sanzioni amministrative, principali o accessorie, comminate a seguito dell'incidente stesso.
- 5. La quarta sezione contiene lo stato di percorribilita' da parte dei veicoli classificati mezzi d'opera ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera n) del codice; tale stato di percorribilita' deve essere indicato per ogni strada. Fino a che non vengano attivati l'archivio nazionale delle strade e la sezione suddetta, gli elenchi previsti dall'articolo 226, comma 4, del codice, sono formati e aggiornati, sulla base delle indicazioni fornite dagli enti indicati nel comma 4 citato, i quali sono tenuti annualmente, entro il 31 gennaio di ogni anno, con i dati relativi all'anno precedente, ad inviarli al Ministero dei lavori pubblici, che tempestivamente compila gli elenchi.
- 6. La quinta sezione contiene i dati inviati mensilmente dagli enti proprietari relativi alle indicazioni fornite dai dispositivi di monitoraggio di cui all'articolo 404, comma 3.
- 7. Le sezioni suddette verranno popolate automaticamente e continuamente aggiornate attraverso i dati forniti dagli enti proprietari delle strade obbligati a farlo ai sensi dell'articolo 226, comma 3, del codice nonche' attraverso le comunicazioni telematiche fornite dall'archivio nazionale dei veicoli e dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, circa i dati di loro competenza.
- 8. I dati per la formazione ed il periodico aggiornamento delle sezioni verranno forniti, sulla base delle direttive elaborate dal Ministero dei lavori pubblici, dall'ANAS e dalle societa' concessionarie rispettivamente per le strade statali e per le autostrade in concessione e dagli altri enti proprietari coordinati dalle regioni per la rimanente viabilita'. Le direttive devono essere conformi alle direttive ed ai regolamenti comunitari ed

internazionali.

9. Le modalita' di consultazione dell'archivio sono determinate nell'ambito del procedimento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241.

10. Alla tenuta dell'archivio nazionale delle strade provvede l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici. Alle relative maggiori spese verra' fatto fronte con i proventi di cui all'articolo 228, comma 6, lettera c) del codice.

11. Sulla base dei dati dell'archivio nazionale delle strade, il Ministro dei lavori pubblici dispone ogni tre anni il censimento del traffico, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Art. 402 (Art. 226 Cod. Str.) (Archivio nazionale dei veicoli)

- 1. L'archivio nazionale dei veicoli, costituito presso la Direzione generale della M.C.T.C. ai sensi dell'articolo 226, commi da 5 a 9, del codice, contiene i dati relativi alle abilitazioni di cui all'articolo 47, lettere e), f), g), h), i), l), m) n), del codice, e' completamente informatizzato ed i suoi dati sono gestiti all'interno del sistema informatico della Direzione generale della M.C.T.C. in cinque distinte sezioni ad accesso diretto, fra loro strettamente interconnesse, capaci di fornire una visione selezionata o complessiva dei dati da cui risultano popolate.
- 2. La sezione "omologazioni" contiene le caratteristiche tecniche dei veicoli individuate nel corso delle verifiche e delle prove di omologazione o di ammissione alla circolazione.
- 3. La sezione "anagrafica" contiene i dati anagrafici delle persone fisiche e giuridiche che si siano dichiarate, nei confronti dei veicoli gestiti dall'archivio nazionale, proprietarie, comproprietarie, usufruttuarie, locatarie con facolta' di acquisto, oppure venditrici con patto di riservato dominio.
- 5. La sezione "trasporto merci" contiene gli estremi delle autorizzazioni e delle licenze rilasciate a favore di autoveicoli idonei al trasporto di merci per conto di terzi ed in conto proprio, nonche' la situazione continuamente aggiornata dell'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di merci per conto di terzi.
- 6. La sezione "incidenti" contiene, per ogni veicolo, i dati relativi agli incidenti in cui il veicolo stesso sia stato coinvolto, con l'indicazione, per ciascun incidente, dei dati anagrafici del conducente, delle modalita', del tempo e del luogo in cui lo stesso si sia verificato, della natura ed entita' dei danni riportati, delle conseguenze che ne siano derivate.

8. Alla tenuta dell'archivio nazionale dei veicoli di cui al presente articolo e dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 403, provvede il sistema informatico della Direzione generale della M.C.T.C. Le modalita' di consultazione sono affidate ai programmi interattivi di interrogazione gia' disponibili o che sara' necessario rendere disponibili nel sistema informatico della Direzione generale della M.C.T.C.

9. Le modalita' di accesso all'archivio, sono stabilite nel rispetto dei principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 156, relativo all'ammissione alle utenze del servizio di informatica del CED della Direzione generale della M.C.T.C., deve essere modificato al fine di far fronte, sia attraverso le maggiorazioni dei canoni e dei corrispettivi sia attraverso l'istituzione dei diritti aggiuntivi correlati alla quantita' di informazioni richieste, ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dei commi precedenti.

- 10. L'archivio dei veicoli e' in contatto telematico con l'archivio delle strade di cui all'articolo 401 e con l'anagrafe degli abilitati alla guida di cui all'articolo 403.
- 11. Αl fine di assicurare la puntuale adeguatezza dell'informatizzazione alle esigenze della Amministrazione, tempestivita' dell'intervento informatico nonche' l'uniformita' indirizzo di tale intervento, la divisione della Direzione generale della M.C.T.C. che, all'entrata in vigore del presente regolamento, gestisce il centro elaborazione dati, e' posta, ferma restando la tabella I allegata alla legge 1 dicembre 1986, n. 870, alle dipendenze del Direttore generale della Direzione generale della M.C.T.C. ed assume tutte le competenze necessarie per garantire l'informatizzazione nonche' delle procedure la gestione amministrativo-contabile del sistema. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione vengono di conseguenza variate le competenze delle Direzioni centrali. Il punto D del quadro a) ed il punto D del quadro b) della predetta tabella sono integrati con la previsione della funzione di direttore del CEIS. L'organizzazione interna del CEIS viene stabilita con norme regolamentari adottate con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 13 giugno 1991, n.190.

Art. 403 (Art. 226 Cod. Str.)

(Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida)

- 1. L'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, costituita presso la Direzione generale della M.C.T.C., ai sensi dell'articolo 226, commi da 10 a 12, del codice, contiene i dati relativi alle abilitazioni di cui all'articolo 116 del codice, e' completamente informatizzata ed i suoi dati sono gestiti all'interno del sistema informatico della Direzione generale della M.C.T.C. in cinque distinte sezioni ad accesso diretto, tra loro strettamente interconnesse e capaci di fornire una visione selezionata o complessiva dei dati da cui risultano popolate.
- 2. La sezione "abilitazioni" contiene, per ogni conducente e per ognuna delle abilitazioni conseguite, i dati relativi al procedimento di emissione del documento di guida, dalla richiesta dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida agli esiti degli esami, ove ricorrano, nonche' a tutti i procedimenti successivi quali il rilascio, il rinnovo, la revisione, la sospensione, la revoca; contiene inoltre i dati relativi ai certificati di abilitazione professionale.
- 3. La sezione "anagrafica" contiene i dati anagrafici delle persone fisiche che risultano avere conseguito l'abilitazione alla guida.
- 4. La sezione "infrazioni" contiene i dati relativi alle infrazioni commesse da ciascun abilitato alla guida, con l'indicazione del luogo, della data, del tipo di infrazione e dell'organo accertatore con menzione del verbale di contestazione e della targa del veicolo alla guida del quale l'infrazione stessa e' stata commessa.
- 5. La sezione "sanzioni" contiene i dati relativi alle sanzioni comminate sia che trattasi di sanzione amministrativa pecuniaria sia di sanzione amministrativa accessoria, sia di sanzione penale, sia di sanzione amministrativa accessoria alla sanzione penale, a seguito di infrazione alle norme della circolazione stradale.
- 6. La sezione "incidenti" contiene, per ogni conducente, i dati relativi agli incidenti in cui il conducente stesso sia stato coinvolto, con l'indicazione, per ciascun incidente, dei dati del veicolo, delle modalita', del tempo e del luogo ove lo stesso si sia verificato, della natura e dell'entita' dei danni, delle conseguenze che ne siano derivate, nonche' i dati relativi allo stato dei procedimenti in corso fino alla applicazione delle sanzioni di cui al comma 5.
- 7. Le sezioni di cui ai commi 2 e 3 verranno automaticamente utilizzando i dati gia' disponibili nel sistema informatico della Direzione generale della M.C.T.C. e verranno continuamente aggiornate dagli uffici centrali e periferici della stessa Direzione generale della M.C.T.C. е del dell'interno, per il tramite del collegamento informatico integrato gia' esistente fra i sistemi informativi della Direzione generale della M.C.T.C. e della Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale del Ministero dell'interno. ∟e sezioni di cui ai commi 4 e 5 verranno popolate utilizzando i dati gia' disponibili nel sistema informatico della Direzione generale della M.C.T.C. e verranno continuamente aggiornate con i dati trasmessi, su supporto magnetico o per via telematica, dall'organo che ha accertato l'infrazione e dall'organo che ha erogato la sanzione. La sezione di cui al comma 6 verra' gradualmente popolata e in seguito continuamente aggiornata con i dati trasmessi per via telematica o su supporto magnetico, dall'autorita' di polizia che ha rilevato l'incidente e dalla compagnia di assicurazione l'incidente stesso e' stato denunciato. Il trasferimento dei dati necessari al popolamento ed all'aggiornamento delle sezioni di cui ai commi 4, 5 e 6 verra' eseguito secondo i tracciati record che verranno stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti, nel termine di un mese decorrente, rispettivamente, dalla data di accertamento dell'infrazione, dalla data di irrogazione della

sanzione, dalla data dell'incidente e, per le compagnie di assicurazione, dalla data di presentazione della denuncia dell'incidente.

- 8. L'accesso e la consultazione dell'anagrafe avverra' con le modalita' di cui all'articolo 402, comma 8.
- 9. L'anagrafe degli abilitati alla guida e' in contatto telematico con l'archivio delle strade e con l'archivio dei veicoli di cui agli articoli 401 e 402.

Art. 404 (Art. 227 Cod. Str.) (Dispositivi di monitoraggio)

- 1. I dispositivi di monitoraggio, di cui all'articolo 227, comma 1, del codice, sono installati dagli enti proprietari della strada nei luoghi di ciascuna strada, in cui l'installazione risulti piu' opportuna tenuto conto delle direttive comunitarie e della circolare da emanarsi da parte del Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, entro due mesi dall'entrata in vigore del codice. Gli enti proprietari indicano tempestivamente al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, i luoghi dell'installazione ed inseriscono gli stessi nel proprio catasto giorni dall'indicazione; stradale, entro trenta installazione deve avvenire nel termine indicato dall'articolo 239, comma 2, del codice. L'indicazione puo' essere modificata aggiornata dall'ente proprietario ogni qual volta le esigenze del traffico o della circolazione lo richiedano.
- 2. La custodia e la manutenzione di tali dispositivi spetta all'ente proprietario della strada. L'ente proprietario e' tenuto ad inviare mensilmente i dati tratti dai dispositivi di monitoraggio all'archivio nazionale delle strade di cui all'articolo 226 del codice, seguendo le modalita' fissate dal Ministro dei lavori pubblici con apposita direttiva.
- 3. Per i dispositivi per il rilevamento dell'inquinamento acustico ed atmosferico, di cui all'articolo 227, comma 2, del codice, l'ente proprietario e' tenuto ad osservare le direttive impartite dal Ministero dell'ambiente, sentito il Ministero dei lavori pubblici. In esse sono indicati i luoghi in cui, per ogni strada, i dispositivi devono essere eventualmente impiantati, le modalita' di installazione e di funzionamento dei medesimi. Per l'installazione si osservano i termini di cui all'articolo 239, comma 2, del codice. L'ente proprietario della strada e' tenuto mensilmente ad inviare i dati raccolti all'archivio nazionale delle strade di cui all'articolo 226 del codice e al Ministero dell'ambiente, secondo le modalita' che saranno stabilite di concerto dal Ministero dei lavori pubblici e dal Ministero dell'ambiente.

Art. 405 (Art. 228 Cod. Str.)

(Regolamentazione dei diritti dovuti dagli interessati per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero dei lavori pubblici, e per gli oneri di concessione, autorizzazione, licenze e permessi di competenza degli enti proprietari di strade).

- 1. Gli importi dei diritti per le operazioni tecniche e tecniche amministrative di competenza del Ministero dei lavori pubblici sono fissati nella tabella VII.1 che fa parte integrante del presente regolamento. Essi si applicano a partire dall' entrata in vigore del codice e essere versati dagli interessati all'atto della della nulla presentazione domanda per osta, approvazioni, omologazioni ed autorizzazioni previste dal codice, su apposito conto corrente intestato al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.
- 2. Gli importi dei diritti dovuti dagli interessati per ottenere il rilascio o il rinnovo di concessioni, autorizzazioni, licenze e permessi da parte degli enti proprietari delle strade, fermo restando il pagamento dei relativi canoni, o degli indennizzi, sono fissati dagli enti stessi, i quali sono tenuti a darne comunicazione ogni anno al Ministero dei lavori pubblici Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.
- 3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono aggiornati ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. All'uopo, entro il 1 dicembre di ogni biennio, il Ministro dei lavori pubblici fissa, per quanto di competenza, i nuovi importi che si applicano dal 1 gennaio dell'anno successivo con arrotondamento alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire ed a quelle inferiori nel caso contrario.

```
Art. 406 (Art. 231 Cod. Str.)
```

Normattiva

- 1. Le vigenti disposizioni regolamentari riguardanti l'attuazione del codice della strada non inserite nel presente regolamento restano ferme, ad eccezione di quelle contrarie o incompatibili con le nuove norme.
- 2. Tutti i provvedimenti e le disposizioni tecniche emanate dai Ministri competenti nelle rispettive materie in attuazione delle norme del regolamento abrogato restano in vigore fino all'emanazione dei nuovi decreti.
- 3. Sono fatti salvi i decreti ministeriali di recepimento delle direttive comunitarie introdotti in attuazione delle leggi 27 dicembre 1973 n. 942, 25 novembre 1975, n. 707 e 16 aprile 1987, n. 183, nonche' le disposizioni previgenti volte a garantire l'accessibilita' e ad eliminare le barriere architettoniche, nonche' quelle che attribuiscono facilitazioni alle persone con ridotta o impedita capacita' motoria o sensoriale.

CAPO

Ш

DISPOSIZIONI

TRANSITORIE

(Artt. 232-240 Codice della Strada)

Art. 407 (Artt. da 232 a 240 Cod. Str.) (Disposizione transitoria)

1. Le disposizioni del presente regolamento sono applicate con i termini e le decorrenze stabilite per le singole disposizioni del codice cui si riferiscono. Fino alle relative date si applicano le disposizioni regolamentari previgenti, salvo diverse disposizioni delle corrispondenti norme transitorie del codice.

Art. 408 (Art. 240 Cod. Str.)

(Entrata in vigore delle disposizioni del presente regolamento)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 407, le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore contestualmente al codice della strada, il 1 gennaio 1993.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 16 dicembre 1992

SCALFARO

AMATO, Presidente del Consiglio dei

Ministri

MERLONI, Ministro dei lavori

pubblici

TESINI, Ministro dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 dicembre 1992

Atti di Governo, registro n. 87, foglio n. 1

APPENDICI AL TITOLO I

Appendice I - Art. 9 Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli e dei trasporti, eccezionali per massa Caratteristiche costruttive e Appendice II - Art. 9 funzionali dei veicoli e dei trasporti, eccezionali per sole dimensioni Appendice III - Art. 10 Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli mezzi d'opera Appendice IV - Art. 12 Caratteristiche costruttive e funzionali degli autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale

APPENDICE I - ART. 9

(Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli e dei trasporti, eccezionali per massa)

- 1. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, eccedenti i limiti previsti dall'articolo 62 del codice, sono le seguenti:
- a) Per i veicoli a motore non atti al traino:
- a.1) dimensioni: entro o eccedenti i limiti fissati dall'articolo 61 del codice;
 - a.2) valore minimo della massa complessiva: 35 t;
 - a.3) velocita' massima calcolata per costruzione: 70 km/h;
- a.4) eventuali dispositivi limitatori di velocita', purche' riconosciuti ammissibili dalla Direzione generale della M.C.T.C., devono intendersi elementi costruttivi ai fini della valutazione della velocita' massima calcolata;
- a.5) sono ammessi dispositivi di sollevamento degli assi, da utilizzare per brevi tratti stradali ed in condizione di scarsa aderenza degli stessi, secondo le norme emanate al riguardo dalla Direzione generale della M.C.T.C.;
- a.6) altre caratteristiche: tutte quelle proprie della categoria N3 di appartenenza.
- b) Per i veicoli a motore atti al traino:
- b.1) massa rimorchiabile compresa tra 3 e 6 volte la massa complessiva massima del veicolo a motore e comunque non superiore ad 8 volte la sua massa aderente;
- b.2) massa aderente non inferiore al 65% della massa complessiva massima. Massa minima sull'asse direttivo non inferiore al 20% della massa complessiva per i veicoli a due o a tre assi. Nel caso di due assi direttivi il valore della massa gravante su ciascuno di essi deve essere non inferiore al 17.5% della massa complessiva;
- b.3) velocita' massima calcolata per costruzione in servizio di traino: ,con l'eccezione di cui al successivo punto b.4);
- b.4) trasmissioni: e' ammesso l'attrezzaggio con trasmissioni che consentano di raggiungere una velocita' massima calcolata non superiore a 70 km/h nei casi sotto indicati e se il conseguimento di tale velocita' e' reso possibile da elementi costruttivi:
- b.4.1) quando viaggiano isolati;
- b.4.2) quando effettuano servizio di traino entro i limiti di dimensioni e massa ammessi dagli articoli 61 e 62 del codice e soddisfano le condizioni di cui al comma 5 dell'appendice III al titolo III;
- b.4.3) quando agganciano un rimorchio riconosciuto per una massa complessiva massima di 42,6 t e formano una combinazione della massa massima i 72 t nel rispetto del rapporto di traino 1,45. In questo caso i veicoli della combinazione devono rispettare, oltre a tutte le norme tecniche specifiche per i veicoli eccezionali e per trasporti

eccezionali, anche l'iscrizione nella fascia d'ingombro. Non si effettua la prova di cui al comma 5, lettera b), dell'appendice III al titolo III o della verifica prevista allo stesso comma, lettera c), del valore minimo della potenza specifica se la potenza del propulsore del veicolo trattore e' non inferiore a 259 kW. La massa complessiva di 42,6 t, nel caso di semirimorchi, e' riferita alla massa gravante sugli assi a terra del semirimorchio;

- b.5) eventuali dispositivi limitatori di velocita', purche' riconosciuti ammissibili dalla Direzione generale della M.C.T.C., devono intendersi elementi costruttivi ai fini della valutazione della velocita' massima calcolata;
- b.6) sono ammessi dispositivi di sollevamento degli assi, da utilizzare per brevi tratti stradali ed in condizione di scarsa aderenza degli stessi, secondo le norme emanate al riguardo dalla Direzione generale della M.C.T.C.;
- b.7) altre caratteristiche: tutte quelle proprie della categoria N3 di appartenenza.
- c) Per i veicoli rimorchiati:
- c.1) valore della massa minima complessiva del rimorchio: 29 t; per i semirimorchi tale massa e' riferita a quella gravante sugli assi a terra;
- c.2) velocita' di base ai fini del dimensionamento e dell'equipaggiamento, tenuto anche conto della pressione di gonfiaggio dei pneumatici, che in ogni caso non puo' superare i 10 bar:
- c.2.1) 80 km/h se di massa complessiva da 29 a 42,6 t;
- c.2.2) se di massa complessiva superiore a 42,6 t e sino a 80 t;
- c.2.3) se di massa complessiva superiore a 80 t. Per i veicoli rimorchiati eccezionali e per trasporti eccezionali, abbinabili a trattori classificati mezzi d'opera, la velocita' di base deve comunque essere non inferiore a 80 km/h;
- c.3) dimensioni: entro o eccedenti i limiti dall'articolo 61 del codice;
- c.4) timoni e veicoli rimorchiati telescopici: si applicano le norme previste ai punti b.2) e b.3) dell'appendice II al titolo I;
- c.5) altre caratteristiche: tutte quelle proprie della categoria04 di appartenenza.
- d) Prove:
- d.1) i valori delle masse eccezionali dichiarate dal costruttore possono essere ammessi a condizione che lo spunto in salita e la tenuta del freno di stazionamento risultino verificati sulle seguenti pendenze:
- d.1.1) 18% per il veicolo isolato di cui alla lettera a);
- d.1.2) 16% per lo spunto in salita e 18% per la tenuta del freno di stazionamento per il veicolo isolato di cui alla lettera b);
- d.1.3) 8% per il complesso formato con un valore del rapporto di traino di 1,45;
- d.1.4) 4,5% per il complesso formato con un valore del rapporto di traino uguale o superiore a 3;
- d.2) per i singoli dispositivi e per le prove di prestazione, si fa riferimento alla normativa in vigore, in quanto applicabile. Per i veicoli di cui alla lettera b), ai fini della determinazione della massa rimorchiabile, dovra' altresi' verificarsi che la potenza minima del propulsore installato sul veicolo a motore, riferita al valore massimo in tonnellate della combinazione che puo' formare con il veicolo rimorchiato, non risulti comunque inferiore a:
- d.2.1) 1,76 kW/t per combinazioni della massa complessiva sino a 100 t con l'eccezione di cui al punto b.4);
- d.2.2) 1,17 kW/t per combinazioni della massa complessiva di oltre 150 t.
- Per valori della massa complessiva della combinazione compresi tra 100 e 150 t, la potenza minima del propulsore deve essere quella

risultante per interpolazione lineare tra 1,76 e 1,17 kW/t. Le potenze specifiche sopra indicate sono ridotte rispettivamente a 1,47 kW/t e 1,03 kW/t, oppure al valore interpolato tra 1,47 e 1,03, per la combinazione la cui massa complessiva sia compresa tra 100 e 150 t, per i veicoli trattori ad aderenza totale ed equipaggiati con rallentatori idraulici od elettrici idonei a superare la prova di cui al successivo punto d.3.3);

- d.3) la verifica dei dispositivi di frenatura sara' attuata in conformita' delle disposizioni di cui agli allegati I, II con esclusione del punto 1.2.4.2. dell'allegato II e della relativa appendice III, IV, V, VI, VII e, per i soli veicoli suscettibili di superare la velocita' DI 50 km/h, X della direttiva 71/320/CEE:
- d.3.1) Il tempo t, corrisponde a x =75% di cui al punto 2.4 dell'allegato III della direttiva citata, non deve essere inferiore a 0,5 secondi. Per i veicoli abilitati a circolare anche entro i limiti di cui agli articoli 61 e 62 del codice, senza l'obbligo dell'autorizzazione di cui all'articolo 10 del codice, la verifica dei dispositivi deve essere attuata anche a tutte le masse legali, nel pieno rispetto delle norme in vigore per i veicoli della categoria N3;
- d.3.2) deve essere altresi' verificato che i veicoli di cui alla lettera b), alla massa massima eccezionale che possono formare, siano in grado di mantenere, sulla pendenza del 6% (per le combinazioni di massa di 72 t e rapporto di traino di 1,45) e del 4,5% (per le combinazioni con rapporto di traino non inferiore a 3 e non superiore a 6), una velocita' stabilizzata di 25 (piu' o meno) 5 km/h (scegliendo il rapporto che piu' si avvicina al valore di 25 km/h) senza far ricorso ad alcuno dei dispositivi di frenatura di servizio, Di soccorso o di stazionamento. La verifica va attuata sulla predetta pendenza per corsa per una lunghezza di 6 km;
- d.3.3) le prove di cui ai punti 1.3. e 1.4 dell'allegato II citato al precedente punto d.3) non sono sostitutive di quelle di cui al punto d.3.2), la quale e' invece da ritenersi sostitutiva delle predette prove 1.3 e 1.4 del predetto allegato II. Queste ultime prove devono, comunque, essere effettuate alle masse massime che i veicoli possono conseguire ai sensi dell'articolo 62 del codice, qualora venga richiesto il riconoscimento della circolazione a tali masse senza l'obbligo dell'autorizzazione di cui all'articolo 10 del codice, sia per i veicoli a motore isolati che per quelli rimorchiati.
- 2. Per i veicoli destinati a formare complessi costituiti da piu' veicoli a motore e/o piu' veicoli rimorchiati si applicano le prescrizioni dettate dalla Direzione generale della M.C.T.C., qualora necessarie per la realizzazione di particolari tipi di tali complessi.

APPENDICE II - ART. 9

Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli e dei trasporti, eccezionali per sole dimensioni)

- 1. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, eccedenti i limiti previsti dell'articolo 61 del codice, sono le seguenti:
- a) Per i veicoli a motore:
- a.1) masse: comprese entro i limiti fissati dall'articolo 62 del codice;
- a.2) dimensioni dei veicoli eccezionali: eccedenti i limiti fissati dall'articolo 61 del codice, secondo i valori stabiliti dal Ministero dei trasporti e della navigazione Direzione generale della M.C.T.C., al fine di permettere particolari realizzazioni costruttive necessarie per l'esecuzione di determinati trasporti, non altrimenti realizzabili;
- a.3) dimensioni dei veicoli adibiti al trasporto eccezionale: entro i limiti fissati dall'articolo 61 del codice, salvo che non ricorrano

le condizioni previste al punto a.2);

a.4) altre caratteristiche: tutte quelle proprie della categoria N di appartenenza.

- b) Per i veicoli rimorchiati:
- b.1) masse e dimensioni (salvo quanto previsto al punto b.3):
 come ai punti a.1), a.2) e a.3);
- b.2) timoni: di tipo fisso, anche se con lunghezze diverse in alternativa per uno stesso rimorchio, o allungabili, secondo le prescrizioni tecniche dettate al riguardo dalla Direzione generale della M.C.T.C.;
- b.3) lunghezza dei veicoli: e' consentita la realizzazione di veicoli rimorchiati telescopici, per sfilamento di elementi del telaio o per interposizione, nella zona centrale dello stesso, di elementi modulari, in entrambi i casi nel rispetto delle prescrizioni tecniche dettate dalla Direzione generale della M.C.T.C.. Comunque, la prima posizione d'allungamento deve determinare una lunghezza complessiva del veicolo tale da eccedere i limiti previsti dall'articolo 61 del codice;
- b.3.1) i rimorchi o semirimorchi, telescopici, che circolano a telaio non allungato e non determinano il superamento di alcuno dei limiti previsti dall'articolo 61 del codice, non necessitano dell'autorizzazione di cui all'articolo 10 del codice;
- b.4) altre caratteristiche: tutte quelle proprie della categoria o di appartenenza.

APPENDICE III - Art. 10

(Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli mezzi d'opera)

- 1. Gli Autoveicoli isolati devono rispondere a tutte le caratteristiche tecniche e funzionali prescritte per i veicoli della categoria N3, salvo quanto di seguito specificato:
- a) gli assi posti a distanza inferiore a 1,20 m, agli effetti della valutazione della massa ammissibile sugli stessi, vengono considerati come asse unico;
- b) massa aderente minima: non inferiore al 60% della massa complessiva massima per gli autoveicoli a due o tre assi; non inferiore al 50% della massa complessiva massima per gli autoveicoli a quattro assi;
- c) massa minima sull'asse direttivo: non inferiore al 20% della massa complessiva per i veicoli a due o a tre assi. Nel caso di due assi direttivi il valore della massa gravante su ciascuno di essi deve essere non inferiore al 17,5% della massa complessiva;
- d) tara minima dell'autoveicolo a due assi: 9 t; dell'autoveicolo a tre assi: 12 t; dell'autoveicolo a quattro o piu' assi: 14 t;
- e) slivellamenti per assi tandem o tridem, eseguiti sia a carico che a scarico: 10 cm con variazioni di carico contenute su ciascun asse, rispetto alle condizioni statiche, entro il (piu' o meno) 25%;
- f) sospensioni meccaniche degli assi tandem o tridem realizzate con un grado di sicurezza, verificato in condizioni statiche, almeno pari a 3 rispetto al carico di snervamento del materiale impiegato per le sospensioni stesse. Tale prescrizione, per le sole omologazioni rilasciate a veicoli muniti di sospensioni degli assi tandem o tridem tali che ogni asse risulti compensato per le azioni di frenatura ivi comprese le coppie, si applica a decorrere dal 1 gennaio 1996. In ogni caso le sospensioni devono essere realizzate in modo da evitare moti anomali delle ruote in fase di frenatura del veicolo interessato;
- g) agli effetti di quanto disposto alle lettere e) ed f), si definiscono assi tandem o tridem le coppie o terne di assi, con esclusione di quelli direttivi per i quali valgono le norme della categoria N3, posti tra loro a distanza misurata tra gli assi contigui, non superiore a 1,80 m;
- h) altezza minima dal suolo: l'altezza minima dal suolo di tutti gli

organi, fatta esclusione dei dispositivi di frenatura posti in corrispondenza di ciascuna ruota, non deve essere inferiore, a pieno carico, a 250 mm;

- i) velocita' massima, calcolata per costruzione: non superiore ad 80 km/h. I dispositivi limitatori di velocita', conformi alle prescrizioni comunitarie in proposito e con velocita' regolata pari a 80 km/h, devono intendersi elementi costruttivi ai fini della valutazione della velocita' massima calcolata;
- l) differenziale dotato di dispositivo di bloccaggio, con esclusione degli assi motori direttivi, e, nel caso di piu' assi motori, di dispositivo per il bloccaggio della scatola di ripartizione;
- m) per i trattori di semirimorchi, la posizione della ralla deve rispettare, senza dover provvedere ad alcuno spostamento della stessa, tutte le prescrizioni sia al carico legale che a quello eccezionale;
- n) la massa rimorchiabile, che comporta una massa complessiva dell'autotreno o dell'autoarticolato non inferiore a 44 t, viene assegnata per potenze del motore dell'autoveicolo trattore non inferiori a 259 kW, senza che ricorra l'obbligo dell'esecuzione della prova di cui al comma 5, lettera b), dell'appendice III al titolo III o della verifica, prevista allo stesso comma, lettera c), del valore minimo della potenza specifica.
- 2. Gli autotreni e gli autoarticolati devono soddisfare alle prescrizioni previste per la categoria, salvo quanto specificato ai punti seguenti:
- a) per gli autoarticolati; la massa aderente minima deve risultare non inferiore al 28% della massa massima nei complessi a quattro assi; non inferiore al 40% della massa massima nei complessi a cinque o piu' assi. Nel caso di autoarticolati costituiti da semirimorchi adibiti al trasporto esclusivo di macchine operatrici, la verifica della massa aderente minima e' sostituita da quella indicata alla successiva lettera b) in cui, per massa del rimorchio, deve intendersi la massa sugli assi a terra del semirimorchio;
- b) per gli autotreni: deve essere verificato che, per le condizioni di carico utilizzate, il rapporto tra la massa del rimorchio e la massa del veicolo trattore, nel rispetto di quanto previsto al comma 1, lettera n), non sia superiore a 1,45. Tale valore e' elevato a 3 nel caso in cui ricorra la condizione prevista al punto b.3) della appendice I al titolo I;
- c) tara minima dei mezzi d'opera: la tara degli autoarticolati a quattro assi non deve essere inferiore a 16 t; la tara degli autoarticolati a cinque o piu' assi non deve essere inferiore a 17,6 t.
- 3. I rimorchi devono rispondere a quanto prescritto al punto 1.16.2 dell'allegato I alla Direttiva 71/320/CEE e devono essere realizzati e destinati al trasporto esclusivo di macchine operatrici. Possono essere costituiti anche da rimorchi e macchine operatrici trainate, appositamente attrezzati (spandisabbia, spandisale e simili) o destinati al trasporto del materiale necessario per consentire il traffico stradale in caso di neve o gelo. Si applicano ad essi le norme valide per la categoria 04 e, se eccezionali per massa, devono soddisfare le prescrizioni stabilite per la categoria dall'appendice I al titolo I.
- 4. I semirimorchi sono ad almeno due assi reali, eccezionali per massa, e valgono per essi, salvo che per quelli adibiti al trasporto esclusivo di macchine operatrici, le prescrizioni indicate al comma 1, lettere a), e), f), g) ed h); si applicano altresi' ad essi le restanti norme valide per la categoria 04. Ai semirimorchi adibiti al trasporto esclusivo di macchine operatrici si applicano le prescrizioni stabilite per la categoria dall'appendice I al titolo I.

(Caratteristiche costruttive e funzionali degli autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale)

- 1. Gli autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale possono essere muniti di gru, anche di tipo telescopico od a scomparsa tra le pedane, di verricello o di altro dispositivo per il soccorso stradale e sono dotati delle attrezzature necessarie per la loro funzionalita'. Possono essere realizzati con o senza piano di carico, fisso o inclinabile e parzialmente scarrabile, per il trasporto di veicoli di limitate dimensioni, e comunque tali da non determinare mai, in condizioni di marcia, il superamento di alcuno dei limiti prescritti dagli articoli 61 e 62 del codice.
- 2. La gru installata sull'autoveicolo di soccorso, se presente, puo' consentire, oltre al posizionamento di un veicolo sull'eventuale piano di carico, il traino dello stesso con un asse sollevato, mantenuto in tale posizione tramite idonei triangoli distanziatori, bracci retrattili a forca oppure mediante carrelli monoassi, costituenti attrezzatura ausiliaria dell'autoveicolo di soccorso.
- 3. E' ammessa l'installazione sugli autoveicoli di soccorso di un gancio di traino di tipo approvato, sia per il recupero di rimorchi, sia per il traino di autoveicoli e sia per il traino di rimorchi attrezzati per il trasporto esclusivo di veicoli soccorsi o rimossi e caricati con i mezzi dell'autoveicolo di soccorso. Tali rimorchi, in quanto destinati esclusivamente a servire l'autoveicolo di soccorso, sono considerati, ai sensi dell'articolo 204, rimorchi ad uso speciale.
- 4. Gli autoveicoli di soccorso sono soggetti a tutte le norme costruttive valide per i veicoli della stessa massa complessiva della categoria N, definita dall'articolo 47, comma 2, lettera c), del codice, salvo per quanto riguarda le seguenti prescrizioni:
- a) lo sbalzo anteriore non deve eccedere il 65% del passo a condizione che non modifichi la visibilita' originaria dell'autotelaio; lo sbalzo posteriore non deve eccedere l'85% del passo. IL veicolo deve iscriversi nella fascia d'ingombro di cui all'articolo 217;
- b) gli sbalzi, sia anteriore che posteriore, devono essere segnalati, nel senso longitudinale e trasversale del veicolo, per la parte eccedente in pianta la sagoma dell'autotelaio, con sistemi retroriflettenti a strisce larghe 10 cm e inclinate di 45(gradi), alternate, di colore bianco e rosso. Per la parte estrema dello sbalzo, in senso longitudinale, costituita da attrezzi mobili di lavoro quali carrucole e simili, le segnalazioni riflettenti possono essere effettuate con pannelli delle dimensioni minime di $50 \times 50 \text{ cm}$, segnalati come sopra disposto;
- c) se la parte a sbalzo anteriore, misurata dal centro del volante di guida, eccede i 2,5 m, la circolazione su strada e' subordinata alla scorta del personale dell'impresa che dovra' prendere posto in cabina e coadiuvare il conducente, anche scendendo a terra e precedendo il veicolo, nell'attraversamento di incroci o nell'immissione nella carreggiata;
- d) la parte a sbalzo costituita da allestimenti a sezione trasversale ridotta di oltre il 50% rispetto alla sagoma trasversale del veicolo, deve presentare la superficie inferiore ad altezza non inferiore a 1,80 m da terra ed essere segnalata, qualunque sia il valore dello sbalzo, come stabilito alla precedente lettera b);
- e) il dispositivo antincastro non e' obbligatorio se alla sua funzione supplisce la presenza eventuale di una portastabilizzatori od altro dispositivo analogo purche' presenti la faccia posteriore a superficie piana, risponda al dimensionamento prescritto dalla normativa specifica in vigore e ad esso non risulti agganciato sporgere alcun organo dell'attrezzatura а dell'allestimento;
- f) il traino del veicolo rimosso o soccorso, e' ammesso con rapporto di traino non superiore a 0,5 ed a condizione: che il traino avvenga

secondo quanto previsto al comma 2 o con barra rigida, segnalata a strisce alternate di colore bianco e rosso retroriflettenti; che siano rispettate le masse massime per asse ed il rapporto minimo fra le masse sull'asse o sugli assi di guida e quello o quelli posteriori. La barra rigida deve costituire dispositivo marcata allestimento del veicolo, essere dal costruttore dell'autoveicolo e segnalata come le parti a sbalzo della precedente lettera b);

- g) gli eventuali sbalzi anteriori non devono determinare condizioni di visibilita' dal posto di guida che si discostino da quelle dei corrispondenti veicoli della categoria N; la visibilita' attraverso gli specchi retrovisori deve rispondere alla normativa contenuta nella direttiva n. 71/127/CEE;
- h) tutte le parti a sbalzo degli allestimenti che possono ruotare in un qualsiasi piano, devono essere assicurate nella posizione assunta per la marcia del veicolo con sicuri ed affidabili dispositivi meccanici o idraulici. I comandi idraulici del sistema o dei sistemi di lavoro dei vari attrezzi non devono poter essere azionati involontariamente dal conducente durante la marcia su strada;
- i) il sistema di lavoro deve inoltre essere bloccato, con valvole sul circuito idraulico o con vincoli meccanici, nella posizione individuata per la marcia su strada in sede di visita e prova.

APPENDICI AL TITOLO III

Appendice I - Art. 198 Caratteristiche costruttive e modalita' di controllo dei ciclomotori

Appendice II - Art. 199 Caratteristiche costruttive dei quadrici a motore

Appendice III - Art. 219 Valore massimo della massa rimorchiabile e sua determinazione

Procedure per l'agganciamento dei rimorchi

Appendice IV - Art. 225 Dispositivi di segnalazione visiva dei velocipedi

Appendice V - Art. 227 Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi

Appendice VI - Art. 231 Particolari costruttivi del segnale mobi plurifunzionale di soccorso

Appendice VII - Art. 233 Punzonatura d'ufficio del numero di tela Appendice VIII - Art. 237 Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione

Appendice IX - Art. 238 Elementi su cui devono essere effettuati controlli tecnici

Appendice X - Art. 241 Attrezzature delle imprese abilitate all revisione dei veicoli

Appendice XI - articoli 255 e 256 (Sigle di individuazione degli uffici provinciali della M.C.T.C. e sigle

di individuazione delle province)

Appendice XII - Art. 257 Criteri per la formazione dei dati delle targhe dei veicoli a motore e dei

rimorchi

Appendice XIII - Art. 260 Caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilita' delle targhe. Requisiti di idoneita' per la loro accettazione

APPENDICE I - Art. 198

(Caratteristiche costruttive e modalita' di controllo dei ciclomotori)

- 1. Le caratteristiche costruttive dei ciclomotori dotati di motore termico di cui all'articolo 198 sono le seguenti:
- a) Silenziatore di aspirazione: la sezione totale delle luci di ammissione non deve essere inferiore a 1,1 volte quella del diffusore del carburatore.
- b) Carburatore: limitatamente ai ciclomotori a due ruote, il diametro minimo del diffusore non deve superare 12 mm.
- c) Condotto di aspirazione: puo' costituire corpo unico con il cilindro o puo' essere smontabile. Nel primo caso e qualora realizzi la sezione minima di aspirazione, in corrispondenza di questa, il condotto di aspirazione deve avere uno spessore non superiore a 2,5 mm con l'apporto di nervature di rinforzo; sono escluse dalla precedente prescrizione la luce di ammissione e le sezioni del condotto che la precedono per una profondita' di 10 mm. Nel secondo caso il condotto di aspirazione, qualora in esso si realizzi la sezione minima, deve avere sezione interna pressoche' costante rispetto a quella minima di aspirazione e spessore costante non superiore a 2,5 mm per una lunghezza non inferiore a 15 mm; sono ammesse nervature di rinforzo. La sezione di ingresso del cilindro deve essere opportunamente raccordata con la sezione interna del condotto. Lungo tutti i condotti di aspirazione non devono essere predisposti elementi facilmente alterabili.
- d) Guarnizione della testa: non deve avere uno spessore superiore a 0,5 mm sotto serraggio.

e) Guarnizione cilindro-carter: non deve avere uno spessore superiore a 0,5 mm sotto serraggio.

- f) Pistone: quando il pistone si trova al punto morto superiore non deve coprire la luce di ammissione. Cio' non si applica alle parti del canale di travaso che coincidono con la luce di ammissione, nel caso di distribuzione a lamelle. La rotazione del pistone di 180 gradi non deve aumentare le prestazioni del motore.
- g) Cilindro e testa: non vi devono essere discontinuita' artificiali nei condotti di passaggio dei gas che possano essere facilmente modificate o rimosse.
- h) Sistema di scarico: la parte del tubo di scarico che si trova all'interno del silenziatore deve essere saldata con la parte esterna del tubo stesso e comunque inamovibile.
 - i) LETTERA SOPPRESSA DAL D.P.R. 16 SETTEMBRE 1996, N. 610.

APPENDICE II - Art. 199

(Caratteristiche costruttive dei quadricicli a motore)

- 1. Le caratteristiche costruttive del motore termico di cui possono essere dotati i quadricicli sono le seguenti:
 - a) numero massimo di cilindri: 2 ;
- b) cilindrata massima: 300 cm(Elevato al Cubo) per motori ad accensione comandata a due tempi, 550 cm(Elevato al Cubo) per motori ad accensione comandata a quattro tempi, con esclusione della sovralimentazione in ambedue i casi; 800 cm(Elevato al Cubo) per motori ad accensione spontanea;
- c) sezione minima del carburatore o dei carburatori (Venturi) non ottenuta con boccole ad inserimento forzato o facilmente asportabili;
- d) sezione totale delle valvole di aspirazione di ogni cilindro dei motori a 4 tempi non superiore a 1,3 volte la sezione minima del carburatore, come definita alla lettera c);
- e) sezione minima del condotto nella testa di ogni cilindro dei motori a 4 tempi non superiore alla sezione minima del carburatore, come definita alla lettera c);
- f) per i motori a 2 tempi, sezione minima dei condotti non superiore alla sezione minima del carburatore, come definita alla lettera c);
- g) per i motori diesel, dispositivo di limitazione del regime massimo a vuoto del motore realizzato con una tolleranza di (Piu' o Meno) 150 giri/minuto;
- h) spessore di parete di ogni ramo del collettore ridotto al minimo possibile e tale che, nel punto piu' stretto, non superi 3 mm;
- i) per i motori a 2 tempi, armatura delle luci di aspirazione nel cilindro o nel carter con un anello di acciaio indurito spesso almeno 1 mm e lungo almeno 3 mm in corrispondenza della sezione piu' stretta; in alternativa montaggio del collettore di aspirazione con viti a strappo in modo che non possa essere smontato senza lacerazioni;
- l) nei motori a 2 tempi, montando lo stantuffo ruotato di 180 gradi la fasatura non deve cambiare;
- m) per i motori a 4 tempi, denuncia della fasatura, alzata e diametro delle valvole;
- n) spessore della guarnizione della testa non superiore a 1,8 mm e di quella tra cilindro e carter non superiore a 0,5 mm.
- 2. Le caratteristiche tecniche della paratia di divisione del vano cabina devono assicurare che:
- a) sia solidale alla struttura del veicolo e fissata a non piu' di 25 cm di distanza dal sedile di guida nella posizione di massimo arretramento;
- b) abbia un livello di resistenza al carico in grado di sostenere una spinta perpendicolare alla paratia omogeneamente distribuita sull'intera appendice della stessa e pari all'80% del carico massimo dichiarato in omologazione;
 - c) consista in una superficie continua con eventuale vetratura

fissa per controllo vano di carico non superiore ad 2500 cm(Elevato al Quadrato).

APPENDICE III - Art. 219

(Valore massimo della massa rimorchiabile e sua determinazione.

Procedure per l'agganciamento dei veicoli)

- 1. Il valore massimo ammissibile della massa rimorchiabile e' limitato dal rapporto tra la massa complessiva a pieno carico del rimorchio e la massa complessiva a pieno carico della motrice, costituenti un complesso di veicoli. Detto rapporto, arrotondato ai 100 kg, non deve superare:
- a) 1,45 se il complesso di veicoli e' provvisto di dispositivo di frenatura di tipo continuo ed automatico;
- b) 0,8 se il complesso di veicoli non e' provvisto di dispositivo di frenatura di tipo continuo ed automatico. Per le autovetture, per gli autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose e per le autocaravan, in ogni caso, il valore della massa rimorchiabile non puo' essere superiore al valore della tara (massa del veicolo in ordine di marcia piu' il conducente) di tali veicoli;
- c) 0,5 nei casi in cui il veicolo trainato non sia provvisto di dispositivo di frenatura.
- 2. Per gli autoarticolati i valori massimi di cui sopra si riferiscono al rapporto tra la massa massima sugli assi del semirimorchio e la tara del trattore aumentata del carico massimo gravante sulla ralla. Per massa rimorchiabile del trattore si deve comunque intendere la massa complessiva a pieno carico del semirimorchio.
- 3. Non e' ammesso il traino di veicoli privi di idonei dispositivi di frenatura, qualora prescritti, salvo quanto previsto dall'articolo 63, comma 2, del codice.
- 4. Per i veicoli eccezionali o adibiti ai trasporti eccezionali, eccedenti i limiti previsti dall'articolo 62 del codice, il valore della massa rimorchiabile e le relative prove sono stabilite secondo le norme previste dall'appendice I al titolo I
- 5. Le prove per la determinazione della massa rimorchiabile, da effettuarsi a pieno carico, sono dirette ad accertare:
- a) che il complesso dei veicoli possa avviarsi su pendenza non inferiore all'8%;
- b) che il complesso dei veicoli possa marciare ad una velocita' che non differisca piu' del 10% dalla velocita' corrispondente al numero di giri di potenza massima del motore, con il rapporto piu' elevato della trasmissione, su pendenza non inferiore all'1%; l'accertamento puo' essere effettuato verificando che l'accelerazione media su strada piana non sia inferiore a 0,1 m/sec(Elevato al Quadrato), nel campo di utilizzazione del rapporto piu' alto della trasmissione fra i regimi di coppia massima e di potenza massima. Qualora nella prova, per qualsiasi motivo, compresa l'eventuale presenza di limitatori di velocita' approvati dalla Direzione generale della M.C.T.C., il regime di velocita' massima non sia superiore almeno del 7% a quello di potenza massima del motore, la prova sara' limitata al regime di velocita' massima ridotta del 7%;
- c) L'accertamento di cui alla lettera b) non si effettua nel caso degli autoarticolati, autosnodati, autotreni e filotreni per i quali sia verificato che il rapporto tra la potenza massima del motore e la massa totale del complesso non sia inferiore a 5,88 kW/t.
- 6. Per effettuare il traino di un rimorchio o di un semirimorchio e' necessario che:
- a) gli organi di traino siano di tipo approvato e compatibili tra loro;
- b) siano verificate le condizioni di inscrivibilita' in curva previste dall'articolo 217;
- c) i dispositivi di frenatura dei due veicoli del complesso veicolare siano compatibili tra loro;

d) i sistemi di attacco delle giunzioni dei dispositivi di frenatura e d'illuminazione e segnalazione visiva siano compatibili tra loro;

- e) le dimensioni dei singoli veicoli o del complesso veicolare non superino i limiti di cui all'articolo 61 del codice, fatta eccezione per i veicoli adibiti al trasporto di veicoli, di containers e di animali vivi di cui all'articolo 10, comma 3, lettere d), e) e g), del codice, quando per tali veicoli non ricorra l'obbligo dell'autorizzazione alla circolazione ai sensi del comma 6 dello stesso articolo;
- f) le masse dei singoli veicoli o del complesso veicolare non superino i limiti di cui all'articolo 62 del codice;
- g) siano osservati tutti i vincoli prescritti dalla normativa sul trasporto di merci in generale e di merci pericolose in generale, quando si tratti di veicoli a cio' destinati.

APPENDICE IV - Art. 225

(Dispositivi di segnalazione visiva dei velocipedi)

1. Le caratteristiche e i valori di intensita' luminosa riflessa, in millicandele per ogni lux di luce bianca incidente, prescritti in funzione dei differenti angoli di incidenza e di divergenza sono quelli indicati nella tabella che segue:

Colore del dispositivo		Posizione 	di ciascun dispositivo	divergente 	di incidenza
Rosso	1 	Post. 	25	20' (Piu' o Meno 2	
Giallo	4	Pedali Laterale	8	(Piu' o Meno 20' (Piu' o Meno 2	5)20 12 5

2. Il materiale riflettente dei dispositivi a luce rossa illuminato con luce bianca della temperatura di colore pari a 2848 gradi K (gradi assoluti) deve riflettere luce avente le seguenti coordinate colorimetriche:

```
X = 0,652 \text{ (Compreso) } 0,648
```

Y = 0,341 (Compreso) 0,342

Z = 0,007 (Compreso) 0,010

^{3.} Il materiale riflettente dei dispositivi a luce gialla deve riflettere luce avente le seguenti coordinate colorimetriche:

X = 0,573 (Compreso) 0,556

Y = 0,421 (Compreso) 0,437

Z = 0.007 (Compreso) 0.006

^{4.} I materiali riflettenti devono possedere caratteristiche di resistenza al calore, alla luce solare, alla nebbia salina, agli sbalzi termici, all'abrasione, ai solventi.

(Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi)

- A Masse, dimensioni ed allestimenti
 - a) Massa in ordine di marcia (tara).
 - b) Massa massima tecnicamente ammissibile.
 - c) Masse massime sugli assi.
 - d) Dimensioni massime di ingombro.
 - e) Numero assi ed interassi.
 - f) Carreggiate.
 - g) Sbalzi massimi.
 - h) Fascia di ingombro.
- i) Dimensioni interne abitacolo e determinazione del numero di posti.
 - 1) Tipo della struttura portante.
 - m) Carrozzeria.
 - n) Attrezzature particolari.
 - B Prestazioni
 - a) Determinazione velocita' calcolata.
 - b) Verifica della velocita' massima.
- c) Per il motore: numero cilindri, cilindrata, ciclo di funzionamento, potenza e coppia massima e relativi numeri di giri, alimentazione, combustibile.
 - d) Determinazione consumo combustibile.
 - e) Prova di accelerazione in piano.
 - f) Spunto in salita.
 - g) Rapporto potenza/massa.
 - h) Massa rimorchiabile.
 - i) Tipo della trasmissione e rapporti.
 - C Sicurezza attiva
- a) Installazione dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione.
 - b) Impianto elettrico.
 - c) Avvisatori acustici.
 - d) Tergiproiettori.
 - e) Frenatura, sistema frenante ed elementi costitutivi.
 - f) Specchi retrovisori.
 - g) Sbrinamento e disappannamento del parabrezza.
 - h) Riscaldamento abitacolo.
 - i) Serbatoi carburante e prevenzione incendi.
 - 1) Porte (serrature e cerniere pedane).
 - m) Campo di visibilita' del conducente.
 - n) Tergilavacristallo parabrezza.
 - o) Cerchi e ruote.
 - p) Pneumatici e sospensioni.
 - q) Sistemazione dei pedali di comando.
 - D Sicurezza passiva
 - a) Urti e ribaltamento.
 - b) Antifurto.
 - c) Vetri di sicurezza.
 - d) Ancoraggi delle cinture di sicurezza.
 - e) Paraurti per autovetture.
 - f) Protezione posteriore anti incuneamento.
 - g) Protezione contro lo spostamento del carico.
 - h) Protezione laterale.
 - i) Parafanghi.
 - 1) Calzatoie.
 - m) Sterzo.
- n) Sistemazione interna e rumorosita', resistenza dei sedili e loro ancoraggi.
 - o) Cinture di sicurezza.
 - p) Sistemi di ritenuta bambini.
 - q) Appoggiatesta.
 - r) Sporgenze esterne.

s) Limitazione all'impiego di determinati materiali.

- t) Resistenza cabine.
- u) Identificazione veicoli lunghi e/o pesanti.
- v) Paraspruzzi.
- z) Recipienti semplici a pressione.
- E Protezione ambientale
 - a) Antidisturbi radio.
 - b) Rumorosita' esterna veicoli a motore.
- c) Emissioni inquinanti dei veicoli con motore ad accensione spontanea o ad accensione comandata.
 - d) Posizione tubo di scarico.
 - e) Durata dei dispositivi antinquinamento allo scarico.
 - F Norme per particolari categorie di veicoli
 - a) Caratteristiche delle autoambulanze.
- b) Caratteristiche dei veicoli di interesse storico o collezionistico.
 - c) Caratteristiche degli autobus.
 - d) Caratteristiche dei veicoli adibiti al trasporto merci.
 - e) Caratteristiche delle autocaravan.
- f) Caratteristiche dei veicoli per trasporto di persone in servizio di noleggio con conducente o in servizio di piazza.
- g) Caratteristiche dei veicoli blindati e/o adibiti a servizi di polizia.
 - h) Caratteristiche dei ciclomotori.
 - i) Caratteristiche dei quadricicli a motore.
- l) Equipaggiamenti speciali dei veicoli alimentati con combustibili in pressione o gassosi.
 - m) Caratteristiche dei filoveicoli.
 - G Disposizioni fiscali
 - a) Alloggiamento targa.
 - b) Potenza fiscale.
 - c) Potenza fiscale dei motori elettrici.
 - d) Targhette e iscrizioni.
 - e) Marcatura di identificazione del motore.
 - f) LETTERA SOPPRESSA DAL D.P.R. 16 SETTEMBRE 1996, N. 610
 - H Varie
 - a) Tachimetro.
 - b) Cronotachigrafo.
 - c) Retromarcia.
- d) Organi di aggancio e di traino degli autotreni, degli autoarticolati e degli autosnodati.
- e) Abbinamento per tipi o classi delle motrici con rimorchi/semirimorchi.
- f) Dispositivo di rimorchio dei veicoli in avaria od ir rimozione.
 - g) Identificazione comandi, spie, indicatori.
 - h) LETTERA SOPPRESSA DAL D.P.R. 16 SETTEMBRE 1996, N. 610
 - h) Portabagagli.
 - i) Portasci
 - 1) Antenna radio o radiotelefonica.

APPENDICE VI - Art. 231

(Particolari costruttivi

del segnale mobile plurifunzionale di soccorso)

- 1. Le specifiche delle diciture e dei simboli del segnale mobile plurifunzionale realizzato con pellicola retroriflettente sono:
 - a) Prima faccia:

iscrizione Sos in nero su campo bianco o giallo di 350 (Piu' o Meno) 10 mm x 250 (Piu' o Meno) 10 mm costituita da caratteri maiuscoli di altezza 140 (Piu' o Meno) 5 mm.

b) Seconda faccia:

questa faccia e' costituita da un Sos fisso e da un simbolo

variabile tramite due schede bifacciali.

L'iscrizione Sos in nero in campo bianco o giallo di 100 (Piu' o Meno) 5 mm x 250 (Piu' o Meno) 10 mm, e' costituita da caratteri maiuscoli di altezza 80 (Piu' o Meno) 5 mm. I simboli variabili sono realizzati in campo bianco o giallo di 250 (Piu' o Meno) 5 mm x 250 (Piu' o Meno) 10 mm e sono:

CROCE ROSSA: colore rosso, altezza simbolo: 200 (Piu' o Meno) 5

CHIAVE INGLESE: colore nero, altezza simbolo: 200 (Piu' o Meno) 5 mm;

DISTRIBUTORE COMBUSTIBILE: colore nero, altezza simbolo: 200 (Piu'o Meno) 5 mm.

2. Le coordinate tricromatiche dei campioni rappresentativi del segnale mobile plurifunzionale, realizzato con pellicola retroriflettente nei colori bianco o giallo, devono essere comprese nelle zone del diagramma colorimetrico elaborato dalla Commissione Internazionale per l'Illuminazione (C.I.E.) 1931 delimitate dai quattro punti definiti nella tabella sotto riprodotta.

Colore			Coordinate dei 4 punti delimitanti la zona consentita nel diagramma colorimetrico C.I.E. 1931					
		. – – -	 - -	1	2	3	4	
bianco	 	х у	 	0,350 0,360	0,300	0,285 0,325	0,335 0,375	
giallo	'	x y	'	0,545 0,454	0,487 0,423	0,427 0,483	0,465 0,534	
	Ι-	_	1 -			 		

3. Le modalita' di prova del segnale mobile plurifunzionale, anche ai fini del rispetto di quanto prescritto ai commi 5 ed 8

dell'articolo 230 sono stabilite dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.

APPENDICE VII - Art. 233

(Punzonatura d'ufficio del numero di telaio)

- 1. La punzonatura di un numero assegnato d'ufficio ha luogo nei casi in cui il numero d'identificazione del telaio sia contraffatto, alterato, illeggibile, (anche parzialmente, qualora cio' comporti concreti dubbi in ordine all'identificazione del veicolo), manchi (e non sia nemmeno riportato su targhetta chiaramente autentica) oppure sia stato punzonato erroneamente e non corretto dalla casa costruttrice. Viene assegnato un numero composto da 8 cifre, di cui le prime sei riproducono il numero di protocollo della pratica d'ufficio (con l'aggiunta degli eventuali zeri a cio' necessari) e le restanti due, gli ultimi due numeri dell'anno solare in cui avviene l'assegnazione del numero di telaio.
- 2. La ripetizione con punzoni d'ufficio del numero originario si effettua quando si sostituisce il telaio (o la sua parte recante il numero d'identificazione), consegnando ad un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. il frammento con il numero

originario. Essa si effettua, altresi', quando il numero sia riportato solo su targhetta chiaramente autentica, oppure il numero si presenti con leggibilita' limitata (ma tale da non fare sorgere dubbi sull'identificazione del veicolo), oppure ancora il numero sia punzonato erroneamente dalla casa costruttrice e poi sia stato corretto con quello da attribuire effettivamente al veicolo. Si procede alla ripetizione d'ufficio della sola parte numerica del numero originario prescindendo dalla quantita' delle sue cifre, e trascurando le eventuali parti identificative del costruttore e delle caratteristiche generali del veicolo, cosi' come individuate dalla direttiva comunitaria sulle targhette ed iscrizioni regolamentari.

APPENDICE VIII - Art 237

(Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione)

- 1. Le prescrizioni tecniche di cui all'articolo 237 sono le seguenti:
 - a) Ruote, pneumatici e sistemi equivalenti.

Sia le ruote che i pneumatici, o sistemi equivalenti, montati sugli autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, rimorchi e filoveicoli devono essere in perfetta efficienza, privi di lesioni che possano compromettere la sicurezza. Il battistrada, ove previsto, dovra' avere il disegno a rilievo ben visibile su tutta la sua larghezza e su tutta la sua circonferenza; la profondita' degli intagli principali del battistrada dovra' essere di almeno 1,60 mm per gli autoveicoli, i filoveicoli e rimorchi, di almeno 1,00 mm per i motoveicoli e di almeno 0,50 mm per i ciclomotori. Per intagli principali si intendono gli intagli larghi situati nella zona centrale del battistrada che copre all'incirca i tre quarti della superficie dello stesso.

b) Sistemi di frenatura.

Devono rispondere a quanto prescritto dalla direttiva 92/54/CEE. L'efficienza dei sistemi di frenatura in relazione alle diverse categorie di veicoli, in assenza di prescrizioni comunitarie in proposito, viene stabilita dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C..

c) Dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, impianto elettrico.

I dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione devono essere di tipo approvato per la categoria cui appartiene il veicolo e recare, ben visibili, gli estremi di approvazione.

Tali dispositivi devono essere in condizioni di totale efficienza: in particolare, di notte e con atmosfera limpida, le luci di posizione anteriori e posteriori debbono essere visibili ad una distanza non inferiore a 150 m e la targa posteriore deve essere leggibile ad almeno 20 m.

L'altezza da terra e le altre quote di installazione dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione devono essere comprese entro i limiti prescritti; avanti ai dispositivi non devono esservi vetri o schermi non facenti parte dei dispositivi stessi; ove vi siano due apparecchi disposti simmetricamente, essi devono essere dello stesso tipo e dello stesso colore; l'orientamento deve essere corretto e, per i proiettori, deve esistere la possibilita' di regolazione in orizzontale ed in verticale; ove siano installati dispositivi il cui impiego sia consentito in via facoltativa, essi devono essere di tipo approvato e rispondere a quanto stabilito dal presente regolamento. L'impianto elettrico e le alimentazione ai morsetti dei dispositivi utilizzatori rispondere alle prescrizioni stabilite con tabella d'unificazione a carattere definitivo.

d) Dispositivi di segnalazione acustica.

Devono recare in modo visibile gli estremi d'approvazione. Nelle condizioni normali di montaggio, alimentati dalla batteria carica, o

nel caso di dispositivi alimentati da alternatore per una velocita' di quest'ultimo di 1800 giri/minuto, devono dare un livello sonoro soggettivo, misurato sull'asse del veicolo, a 30 m davanti ad esso, non inferiore ai valori seguenti:

- 80 dB per i dispositivi di segnalazione acustica di autoveicoli, filoveicoli e motoveicoli;
- 75 dB per i dispositivi di segnalazione acustica dei motocicli aventi cilindrata non superiore a 125 cm(Elevato al Cubo);
- 70 dB per i dispositivi di segnalazione acustica dei ciclomotori;
- 80 dB per i dispositivi di segnalazione acustica speciale per autobus;
 - 90 dB per i dispositivi supplementari di allarme.
 - e) Livello sonoro del dispositivo di scarico.

Il livello sonoro deve essere misurato a veicolo immobile e non deve superare il valore di controllo stabilito in sede di approvazione o di omologazione.

f) Emissioni inquinanti.

Devono essere rispettati i valori limite stabiliti dalla direttiva 92/55/CEE.

g) Visibilita'.

Tutti i vetri interessanti la visibilita' del conducente non devono presentare rotture, anche se localizzate.

h) Carrozzeria e telaio.

La carrozzeria ed il telaio devono essere in buono stato d'uso e manutenzione. In particolare il telaio non deve presentare rotture, anche se localizzate.

i) Dispositivi in generale ed approvazione degli stessi.

Tutti i dispositivi devono essere in perfetta efficienza.

Qualora soggetti ad approvazione devono recare, nei modi prescritti, gli estremi della stessa.

APPENDICE IX - Art. 238

(Elementi su cui devono essere effettuati i controlli tecnici)

1. Gli elementi su cui devono essere effettuati i controlli tecnici sono quelli sottoindicati:

Veicoli di cui all'art. 80, Veicoli di cui all'art. 80,

comma 4 del codice comma 3 del codice

--- ---

- 1. Dispositivi di frenatura 1. Dispositivi di frenatura
- 1.1. Freno di servizio 1.1. Freno di servizio
- 1.1.1. Stato meccanico 1.1.1. Stato meccanico
- 1.1.2. Efficienza 1.1.2. Efficienza
- 1.1.3. Equilibratura 1.1.3. Equilibratura
- 1.1.4. Pompa a vuoto e compressore
- 1.2. Freno di soccorso 1.2. Freno a mano
- 1.2.1. Stato meccanico 1.2.1. Stato meccanico
- 1.2.2. Efficienza 1.2.2. Efficienza
- 1.2.3. Equilibratura
- 1.3. Freno a mano
- 1.3.1. Stato meccanico
- 1.3.2. Efficienza
- 1.4. Freno di rimorchio o di semirimorchio
- 1.4.1. Stato meccanico frenatura automatica
- 1.4.2. Efficienza
- 2. Sterzo e volante 2. Sterzo
- 2.1. Stato meccanico 2.1. Stato meccanico
- 2.2. Volante dello sterzo 2.2. Gioco dello sterzo
- 2.3. Gioco dello sterzo 2.3. Fissaggio del sistema

di sterzo

- 2.4. Cuscinetti della ruota
- 3. Visibilita' 3. Visibilita'

3.1. Campo di visibilita' 3.1. Campo di visibilita'

- 3.2. Vetri 3.2. Vetri
- 3.3. Retrovisore 3.3. Retrovisori
- 3.4. Tergicristallo 3.4. Tergicristallo
- 3.5. Lavavetro 3.5. Lavavetro
- 4. Luci, riflettori e circuito 4. Impianto elettrico elettrico
- 4.1. Proiettori abbaglianti e 4.1. Proiettori abbaglianti e anabbaglianti anabbaglianti
- 4.1.1. Stato e funzionamento 4.1.1. Stato e funzionamento
- 4.1.2. Orientamento 4.1.2. Orientamento
- 4.1.3. Commutazione 4.1.3. Commutazione
- 4.1.4. Efficacia visiva
- 4.2. Luci di posizione e luci 4.2. Stato e funzionamento, d'ingombro stato dei vetri protetti

colore ed efficacia visi

- 4.2.1. Stato e funzionamento 4.2.1. Luci di posizione
- 4.2.2. Colore ed efficacia visiva 4.2.2. Luci di arresto
- 4.2.3. Indicatori luminosi di direzione
- 4.2.4. Proiettori di retro marcia
- 4.2.5. Proiettori fendinebbia
- 4.2.6. Dispositivo illuminazione targa
- 4.2.7. Catarifrangenti
- 4.2.8. Luci di segnalazione di veicolo fermo
- 4.3. Luci di arresto
- 4.3.1. Stato e funzionamento
- 4.3.2. Colore ed efficacia visiva
- 4.4. Indicatori luminosi di direzione
- 4.4.1. Stato e funzionamento
- 4.4.2. Colore ed efficacia visiva
- 4.4.3. Commutazione
- 4.4.4. Frequenza di lampeggiamento
- 4.5. Proiettori fendinebbia anteriori e posteriori
- 4.5.1. Posizione
- 4.5.2. Stato e funzionamento
- 4.5.3. Colore ed efficacia visiva
- 4.6. Proiettori di retromarcia
- 4.6.1. Stato e funzionamento
- 4.6.2. Colore ed efficacia visiva
- 4.7. Dispositivo di illuminazione

della targa di immatricolazione posteriore

Veicoli di cui all'art. 80, Veicoli di cui all'art. 80, comma 4 del codice comma 3 del codice

--- ---

- 4.8. Catarifrangenti Stato e colore
- 4.9. Spie
- 4.10. Collegamenti elettrici tra il veicolo trainante e il rimorchio o il

semirimorchio

- 4.11. Circuito elettrico
- 5. Assi, ruote, pneumatici e 5. Assi, ruote, pneumatici e sospensioni sospensioni
- 5.1. Assi 5.1. Assi
- 5.2. Ruote e pneumatici 5.2. Ruote e pneumatici
- 5.3. Sospensioni
- 5.3. Sospensioni
- 6. Telaio ed elementi fissati 6. Telaio ed elementi fissati al telaio al telaio
- 6.1. Telaio o cassone ed elementi 6.1. Telaio o cassone ed fissati al telaio elementi fissati al

telaio

6.1.1. Stato generale 6.1.1. Stato generale

6.1.2. Tubi di scappamento e 6.1.2. Tubi di scappamento e silenziatori silenziatori

- 6.1.3. Serbatoi e tubi per 6.1.3. Serbatoi e tubi per carburante carburante
- 6.1.4. Caratteristiche geometriche e 6.1.4. Supporto della ruota di stato del dispositivo posteriore scorta di protezione autocarri
- 6.1.5. Supporto della ruota di 6.1.5. Sicurezza del dispositivo scorta di accoppiamento (se del caso)
- 6.1.6. Dispositivo di accoppiamento dei veicoli trainanti, dei rimorchi e dei semirimorchi
- 6.2. Cabina e carrozzeria 6.2. Carrozzeria
- 6.2.1. Stato generale 6.2.1. Stato strutturale
- 6.2.2. Fissaggio 6.2.2. Porte e serrature
- 6.2.3. Porte e serrature
- 6.2.4. Pavimento
- 6.2.5. Sedile del conducente
- 6.2.6. Predellini
- 7. Altri equipaggiamenti 7. Altri equipaggiamenti
 - 7.1. Cinture di sicurezza 7.1. Fissaggio del sedile del conducente
 - 7.2. Estintori 7.2. Fissaggio della batteria
- 7.3. Serrature e dispositivi 7.3. Avvisatore acustico antifurto
- 7.4. Dispositivo plurifunzionale 7.4. Dispositivo plurifunzio- di soccorso
- 7.5. Triangolo di segnalazione 7.5. Triangolo di segnalazione
- 7.6. Cassetta di pronto soccorso 7.6. Cinture di sicurezza
- 7.6.1. Sicurezza di montaggio
- 7.6.2. Stato delle cinture
- 7.6.3. Funzionamento
- 7.7. Pannelli fluororifrangenti posteriori
- 7.8. Cuneo (I) fermaruota
- 7.9. Avvisatore acustico
- 7.10. Tachimetro
- 7.11. Tachigrafo (presenza e sigillatura)
- 8. Effetti nocivi 8. Effetti nocivi
- 8.1. Rumori 8.1. Rumori
- 8.2. Gas di scappamento 8.2. Gas di scappamento
- 8.3. Eliminazione dei disturbi radio
- 9. Controlli supplementari per i

veicoli adibiti al trasporto pubblico di persone

- 9.1. Uscita(e) di sicurezza (compresi i martelli per infrangere i cristalli), targhette indicatrici della(e) uscita(e) di sicurezza
- 9.2. Riscaldamento
- 9.3. Sistema di aerazione
- 9.4. Disposizione dei sedili
- 9.5. Illuminazione interna
- 10. Identificazione del veicolo 10. Identificazione del

veicolo

- 10.1 Targa d'immatricolazione 10.1. Targa d'immatricolazione
- 10.2. Numero del telaio 10.2. Numero del telaio

(Attrezzature delle imprese e dei consorzi abilitati alla revisione dei veicoli)

- 1. Le attrezzature e le strumentazioni di cui devono essere dotati le imprese ed i consorzi abilitati alla revisione dei veicoli sono le seguenti:
- a) BANCO PROVA FRENI: apparecchiatura che permette di eseguire la verifica delle condizioni di efficienza dei dispositivi di frenatura degli autoveicoli e dei rimorchi misurando su ogni ruota la forza di frenatura. I banchi prova freni devono avere:
 - 1) carico ammissibile per asse non inferiore a 25000 N;
 - 2) sistema di misurazione elettronico;
- 3) carreggiata minima di almeno 800 mm e massima non inferiore a 2200 mm;
 - 4) stampante dei dati misurati;
 - 5) fondo scala di misura non inferiore a 6000 N;
- 6) sistema di pesatura che permetta di individuare la massa su di un asse o su ogni singola ruota, con portata di almeno 3000 kg, per consentire la determinazione del tasso di frenatura.

Le imprese ed i consorzi, che non abbiano disponibili banchi prova freni appositamente concepiti, non potranno effettuare revisioni di autoveicoli con quattro ruote motrici o con piu' assi motori.

- b) OPACIMETRO: apparecchio per la misurazione della fumosita' dei gas di scarico dei motori diesel (rilievo ed analisi delle fuliggini) che permette di esprimere un giudizio sull'efficienza della combustione, ai fini delle emissioni delle fuliggini e sul conseguente grado di inquinamento prodotto dal funzionamento di un veicolo con motore ad accensione spontanea. I tipi di opacimetri impiegati dovranno essere conformi alle specifiche di cui alla direttiva n. 72/306/CEE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 settembre 1974, recepita con decreto ministeriale del 5 agosto 1974.
- c) ANALIZZATORE DI GAS DI SCARICO: apparecchiatura in grado di valutare le emissioni allo scarico degli autoveicoli ad accensione comandata. Tale apparecchia tura dovra' essere in grado di controllare le emissioni inquinanti e, per gli autoveicoli dotati di marmitta catalitica e sonda lambda, il contenuto di ossigeno (02) ed il valore lambda. PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 16 SETTEMBRE 1996, N. 610.
- d) BANCO PROVA GIOCHI: apparecchiatura idraulica o pneumatica che permette di rilevare visivamente i giochi dei sistemi di sterzatura e delle sospensioni; deve essere posta direttamente sollevatore o in asse con le fosse d'ispezione per consentire l'esame dell'autoveicolo dal basso. La forza di translazione delle singole piastre deve essere sufficiente a determinare dell'area di appoggio del pneumatico sulla piastra, trasversalmente, longitudinalmente o in combinazione, per una corsa non inferiore a 40 mm. Le piastre devono garantire una superficie di attrito che escluda lo slittamento relativo ruota-piastra, anche in condizione di bagnato. Il carico ammissibile sulle piastre deve essere non inferiore a 25000 N per asse. In alternativa al banco prova giochi e' ammessa l'utilizzazione di un banco oscillatore che consenta la verifica dell'efficienza delle sospensioni, dei relativi giochi e di quelli dei sistemi di sterzatura.
- e) FONOMETRO: strumento capace di determinare il rumore di diversi livelli provenienti da una sorgente sonora. Esso, in base a quanto previsto dalla direttiva n. 84/424/CEE articolo 1, punto 5.2.2.1, e' un fonometro di precisione conforme al modello prescritto dalla pubblicazione n. 179 "Fonometri di precisione", seconda edizione, della Commissione elettronica internazionale (IEC), e successive modificazioni ed integrazioni.
- f) CONTAGIRI: apparecchiatura che consente di misurare il numero di giri dell'albero motore di un autoveicolo senza procedere a

smontaggi. Per l'esecuzione delle prove sui veicoli da sottoporre a revisione, e' necessario che l'impresa concessionaria abbia la disponibilita' di contagiri, sia per motori ad accensione comandata che per motori ad accensione spontanea.

- g) PROVAFARI: apparecchiatura per il controllo e la determinazione dell'orientamento e dell'intensita' luminosa dei proiettori degli autoveicoli, che consente di riprodurre su uno schermo interno all'apparecchio stesso l'orientamento del fascio di luce che sarebbe proiettato su uno schermo posto a 10 m di distanza dal faro.
- L'attrezzatura deve essere dotata di un sistema di controllo che permetta di verificare l'allineamento della camera ottica con l'asse longitudinale dell'autoveicolo; esso deve, inoltre, possedere i seguenti requisiti e caratteristiche tecniche:
- misura della deviazione orizzontale con una precisione di (Piu' o Meno) 5 cm (a 10 m);
- 2) misura della deviazione verticale con una precisione di (Piu' o Meno) 2 cm (a 10 m);
- 3) misura dell'intensita' luminosa con fondo scala almeno pari a 100.000 lux, precisione (Piu' o Meno) 5% e risoluzione inferiore a 5000 lux;
- 4) sistema ottico che permetta di controllare proiettori con il centro di altezza da terra compreso tra 300 e 1400 mm.
- h) PONTE SOLLEVATORE: attrezzatura che permette di sollevare un veicolo ad un'altezza tale che consenta di verificare dal basso le strutture e gli organi di trasmissione del veicolo. Il ponte sollevatore e l'ambiente in cui e' installato devono poter garantire un'altezza di sollevamento pari ad 1,8 m per veicoli di massa pari almeno a 3500 kg. Devono, altresi', essere assicurati:
- 1) uno spazio libero di larghezza di almeno 60 cm, intorno al ponte;
- 2) circuiti di sicurezza che permettano l'arresto del movimento discendente del ponte, quando viene interrotto il raggio luminoso di rele' fotoelettrici applicati sui bordi esterni inferiori delle superfici di guida;
- 3) dispositivi di sicurezza contro l'improvvisa perdita di pressione nel sistema idraulico;
- 4) banco prova giochi incorporato e rigidita' sufficiente ad assorbire la spinta delle piastre, salvo quanto previsto in alternativa al banco prova giochi di cui alla lettera d);
- 5) pedane di lunghezza non inferiore a 4500 mm e larghezza non inferiore a 600 mm;
- 6) dispositivo di sincronizzazione degli organi di sollevamento, tale da garantire l'allineamento delle pedane indipendentemente dalle distribuzioni di carico;
 - 7) dispositivo di sicurezza nei confronti del sovraccarico.
- i) FOSSA D'ISPEZIONE: in luogo del ponte sollevatore possono essere utilizzate fosse d'ispezione delle seguenti dimensioni:
 - 1) lunghezza non inferiore a 6 m;
 - 2) larghezza non inferiore a 0,65 m e non superiore a 0,75 m;
 - 3) altezza non inferiore a 1,8 m.
- l) SISTEMA DI PESATURA: apparecchiatura che permette di individuare la massa complessiva, su un asse o su ogni singola ruota in assenza di dislivelli (veicoli perfettamente in piano).

L'apparecchiatura deve avere una portata di almeno 4000 kg e deve essere dotata di sistema di riproduzione delle misure effettuate su supporto cartaceo. Il sistema in questione, qualora rispondente anche alle caratteristiche previste al punto 6), sub a) puo' intendersi sostitutivo di quello ivi previsto.

1-bis. Qualora intendano effettuare la revisione dei veicoli a due ruote, le imprese e i consorzi di cui al comma 1 devono possedere, in aggiunta alle attrezzature e strumentazioni indicate al comma 1 anche la seguente apparecchiatura:

banco prova freni: apparecchiatura che consente di eseguire la verifica delle condizioni di efficienza dei dispositivi di frenatura dei ciclomotori e motoveicoli a due ruote misurando su ogni ruota la forza di frenatura. I banchi prova freni devono avere:

- a) carico ammissibile per ruota non inferiore a 5.000 N;
- b) sistema di misurazione elettronico;
- c) stampante dei dati misurati;
- d) fondo scala di misura non inferiore a 3.000 N;
- e) sistema di pesatura che permetta di individuare la massa su ogni singola ruota con portata di almeno 5.000 N.
- f) analizzatore dei gas di scarico: apparecchiatura in grado di valutare le emissioni allo scarico dei ciclomotori e motoveicoli con motore ad accensione comandata a due e quattro tempi. Tale apparecchiatura dovra' essere in grado di controllare le emissioni inquinanti del CO, CO2, HC e O2.

1-ter. Le imprese o i consorzi abilitati alle revisioni dei veicoli a due ruote devono possedere le seguenti attrezzature e strumentazioni:

- a) banco prova freni: apparecchiatura che consente di eseguire la verifica delle condizioni di efficienza dei dispositivi di frenatura dei ciclomotori e motoveicoli a due ruote misurando su ogni ruota la forza di frenatura. I banchi prova freni devono avere:
 - 1) carico ammissibile per ruota non inferiore a 5.000 N;
 - 2) sistema di misurazione elettronico;
 - 3) stampante dei dati misurati;
 - 4) fondo scala di misura non inferiore a 3.000 N;
- 5) sistema di pesatura che permetta di individuare la massa su ogni singola ruota con portata di almeno 5.000 N;
- b) analizzatore dei gas di scarico: apparecchiatura in grado di valutare le emissioni allo scarico dei ciclomotori e motoveicoli con motore di accensione comandata a due e quattro tempi. Tale apparecchiatura dovra' essere in grado di controllare le emissioni inquinanti del CO, CO2, HC e O2;
- c) fonometro: strumento di tipo omologato capace di determinare il rumore di diversi livelli, spettri e forme d'onda provenienti da una sorgente sonora;
- d) provafari: apparecchiatura di tipo omologato per il controllo e la determinazione dell'orientamento e della intensita' luminosa dei proiettori dei ciclomotori e dei motoveicoli sottoposti a revisione;
- e) ponte sollevatore: attrezzatura che permette di sollevare il ciclomotore o motoveicolo, a due ruote, ad un'altezza tale che consenta di verificare le strutture e gli organi di trasmissione dello stesso. Devono altresi' essere assicurati:
- 1) uno spazio libero di larghezza di almeno 60 cm intorno al ponte;
- 2) circuiti di sicurezza che permettano l'arresto del movimento discendente del ponte;
- 3) dispositivi di sicurezza contro l'improvvisa perdita di pressione nel sistema idraulico;
 - 4) un dispositivo di sicurezza nei confronti del sovraccarico;
- f) contagiri: apparecchiatura che consente di misurare il numero di giri del motore del ciclomotore o motoveicolo senza procedere a smontaggi delle parti meccaniche dello stesso.
- 2. Le apparecchiature indicare alle lettere a), b), c), e), f) e g) del comma 1, nonche', quella di cui al comma 1-bis, devono rispondere altresi' alle caratteristiche tecnico-funzionali dettate dalle tabelle di unificazione a carattere definitivo, approvate dal Ministero dei trasporti e della navigazione. Dette tabelle indicano anche le modalita' di utilizzazione delle apparecchiature medesime.

Appendice XI - articoli 255 e 256 (Sigle di individuazione degli uffici provinciali

della M.C.T.C. e sigle di individuazione delle province)

1. Le sigle di individuazione degli uffici provinciali della

Direzione generale della M.C.T.C. sono le seguenti: A Piemonte e Valle d'Aosta

- A1 Alessandria
- A2 Aosta
- A3 Asti
- A4 Cuneo
- . _ ..
- A5 Novara
- A6 Torino
- A7 Vercelli
- A8 Biella
- A9 Verbania
- B Lombardia
- B1 Bergamo
- B2 Brescia
- B3 Como
- B4 Cremona
- B5 Mantova
- B6 Milano
- B7 Pavia
- B8 Sondrio
- B9 Varese
- B10 Lecco
- B11 Lodi
- B 12 Monza-Brianza
- C Trentino Alto Adige
- C1 Bolzano
- C2 Trento
- D Veneto
- D1 Belluno
- D2 Padova
- D3 Rovigo
- D4 Treviso
- D5 Venezia
- D6 Verona
- D7 Vicenza
- E Friuli Venezia Giulia
- E1 Gorizia
- E2 Udine
- E3 Pordenone
- E4 Trieste
- H Liguria
- H1 Genova
- H2 Imperia
- H3 La Spezia
- H4 Savona
- L Emilia Romagna
- L1 Bologna
- L2 Ferrara
- L3 Forli'
- L4 Modena L5 Parma
- L6 Piacenza
- L7 Ravenna
- L8 Reggio Emilia
- L9 Rimini
- M Toscana
- M1 Arezzo
- M2 Firenze
- M3 Grosseto
- M4 Livorno

- M5 Lucca
- M6 Massa Carrara
- M7 Pisa
- M8 Pistoia
- M9 Siena
- M10 Prato
- N Umbria
- N1 Perugia
- N2 Terni
- O Marche
- 01 Ancona
- 02 Ascoli Piceno
- 03 Macerata
- 04 Pesaro
- 05 Fermo
- P Lazio
- P1 Frosinone
- P2 Latina
- P3 Rieti
- P4 Roma
- P5 Viterbo
- R Abruzzo e Molise
- R1 Campobasso
- R2 Chieti
- R3 L'Aquila
- R4 Pescara
- R5 Teramo
- R6 Isernia
- S Campania e Basilicata
- S1 Avellino
- S2 Benevento
- S3 Caserta
- S4 Matera
- S5 Napoli
- S6 Potenza
- S7 Salerno
- T Puglia
- T1 Bari
- T2 Brindisi
- T3 Foggia
- T4 Lecce
- T5 Taranto
- T6 Barletta-Andria-Trani
- V Calabria
- V1 Catanzaro
- V2 Cosenza
- V3 Reggio Calabria
- V4 Crotone
- V5 Vibo Valentia
- W Sicilia
- W1 Agrigento
- W2 Caltanissetta
- W3 Catania
- W4 Enna
- W5 Messina
- W6 Palermo
- W7 Ragusa
- W8 Siracusa
- W9 Trapani
- X Sardegna
- X1 Cagliari
- X2 Nuoro
- X3 Sassari

X4 Oristano 1-bis. Le sigle di individuazione delle province sono le seguenti: Agrigento AG Alessandria AL Ancona AN Aosta AO La O e' sormontata dallo stemma Arezzo AR Ascoli Piceno AP Asti AT Avellino AV Bari BA Barletta - Andria-Trani BT Belluno BL Benevento BN Bergamo BG Biella BI Bologna BO Bolzano BZ La Z e' sormontata dallo stemma Brescia BS Brindisi BR Cagliari CA Caltanissetta CL Campobasso CB Caserta CE Catania CT Catanzaro CZ Chieti CH Como CO Cosenza CS Cremona CR Crotone KR Cuneo CN Enna EN Fermo FM Ferrara FE Firenze FI Foggia FG Forli' Cesena FC Frosinone FR Genova GE Gorizia GO Grosseto GR Imperia IM Isernia IS L'Aquila AQ La Spezia SP Latina LT Lecce LE Lecco LC Livorno LI Lodi LO Lucca LU Macerata MC Mantova MN Massa Carrara MS Matera MT Messina ME Milano MI Modena MO

Monza-Brianza MB

Napoli NA Novara NO Nuoro NU Oristano OR Padova PD Palermo PA Parma PR Pavia PV Perugia PG Pesaro e Urbino PU Pescara PE Piacenza PC Pisa PI Pistoia PT Pordenone PN Potenza PZ Prato PO Ragusa RG Ravenna RA Reggio Calabria RC Reggio Emilia RE Rieti RI Rimini RN Roma Roma Rovigo RO Salerno SA Sassari SS Savona SV Siena SI Siracusa SR Sondrio SO Taranto TA Teramo TE Terni TR Torino TO Trapani TP Trento TN La N e' sormontata dallo stemma Treviso TV Trieste TS Udine UD Varese VA Venezia VE Verbano Cusio Ossola VB Vercelli VC

APPENDICE XII - Art. 257

(Criteri per la formazione dei dati delle targhe dei veicoli a motore e dei rimorchi)

1. I criteri per la formazione dei dati sono:

Verona VR

Vicenza VI Viterbo VT

Vibo Valenzia VV

- a) targa anteriore e posteriore degli autoveicoli, nonche' quella posteriore dei loro rimorchi (figg. III.4/a,
- III.4/b, III.4/c): riporta, nell'ordine una zona rettangolare a sinistra dove, su fondo blu, e' impressa in giallo nella parte superiore la corona di stelle simbolo della Unione europea e nella

parte inferiore e' impressa in bianco la lettera I, due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, tre caratteri numerici e due caratteri alfabetici; una zona

rettangolare a destra, a fondo blu, destinata ad ospitare i talloncini di cui al comma 3 dell'articolo 260. (44)

- b) LETTERA SOPPRESSA DAL D.P.R. 28 SETTEMBRE 2012, N. 198; (44)
- c) targa dei motoveicoli (fig. III 4/e): riporta nell'ordine, una zona rettangolare a sinistra dove, su fondo blu, e' impressa in giallo nella parte superiore la corona di stelle simbolo della Unioneeuropea e nella parte inferiore e' impressa in bianco la lettera

I;due caratteri alfabetici, il marchio della Repubblica italiana, tre caratteri numerici e due caratteri alfabetici; una zona rettangolare a destra, a fondo blu, destinata ad ospitare i talloncini di cui al comma 3 dell'articolo 260;

- d) targa delle macchine agricole semoventi (figura III.4/f): riporta, nell'ordine, due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, tre caratteri numerici ed un carattere alfabetico;
- e) targa delle macchine operatrici semoventi (fig. III.4/g): riporta, nell'ordine, due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, un carattere alfabetico e tre caratteri numerici;
- f) targa dei rimorchi agricoli (fig. III.4/h): riporta, nell'ordine, la scritta "Rim. Agr.", due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, tre caratteri numerici ed un carattere alfabetico;
- g) targa delle macchine operatrici trainate (fig. III.4/i): riporta, nell'ordine, la scritta "Macc. Op.", due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, un carattere alfabetico e tre caratteri numerici;
- h) targa ripetitrice per carrelli appendice (fig. III.4/l): riporta, nell'ordine, due caratteri alfabetici, la lettera "R", e sei caratteri alfanumerici;(44)
- i) targa ripetitrice per rimorchi agricoli e per macchine operatrici trainate (fig. III.4/m): riporta, nell'ordine, due caratteri alfabetici, la lettera "R" e cinque caratteri alfanumerici;
 - 1) LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 24 NOVEMBRE 2001, N. 474.
 - m) LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 24 NOVEMBRE 2001, N. 474.
 - n) LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 24 NOVEMBRE 2001, N. 474.
 - o) LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 24 NOVEMBRE 2001, N. 474.
- p) targa EE anteriore e posteriore per autoveicoli e targhe di immatricolazione dei loro rimorchi (fig. III.4/r): riporta, nell'ordine, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, il rettangolo destinato a contenere il talloncino di scadenza, la sigla dello Stato italiano, la scritta "EE", tre caratteri numerici e due caratteri alfabetici; (44)
 - q) LETTERA SOPPRESSA DAL D.P.R. 28 SETTEMBRE 2012, N. 198; (44)
- r) targa ripetitrice per carrelli appendice di autoveicoli con targa EE (fig. III.4/t): riporta, nell'ordine, la scritta "EE", la lettera "R", cinque

caratteri alfanumerici; (44)

- s) targa EE per motoveicoli (fig. III.4/u): riporta, nell'ordine, la sigla "EE", il marchio ufficiale della Repubblica italiana, la sigla dello Stato italiano, il rettangolo destinato a contenere il talloncino di scadenza, tre caratteri numerici ed un carattere alfabetico.
- 2. I caratteri numerici di cui alle lettere da a) ad s) del comma 1 assumono tutti i valori da zero a nove. La progressione, entro il campo numerico, procede secondo la naturale sequenza da destra verso sinistra. I caratteri alfabetici, previsti nello stesso comma, progrediscono in successione da destra verso sinistra,

ciascuno avanzando ad ogni completamento della serie numerica. I caratteri alfabetici utilizzabili sono: A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P, R, S, T,V, W, X, Y, Z (tabelle da III.3/a a III.3/d che fanno parte integrante del presente regolamento).

3. Le targhe ripetitrici relative ai veicoli rimorchiati che ne devono essere dotati, ivi compresi i carrelli appendice, hanno le medesime caratteristiche e dimensioni previste dal presente regolamento per le targhe dei veicoli trainanti (nel caso degli autoveicoli riferite alla targa posteriore di formato A). Esse hanno fondo retroriflettente di colore giallo e contengono soltanto la lettera "R" in rosso, senza il marchio ufficiale della Repubblica italiana. In luogo delle cifre e

delle lettere costituenti il numero o il contrassegno di immatricolazione, le targhe ripetitrici sono dotate di riquadri rettangolari, aventi dimensioni di 80 x 40 o 60 x 30 o 65 x 31 millimetri, rispettivamente per i carrelli appendice trainati da autoveicoli, per i veicoli trainati da macchine operatrici e per i carrelli appendice trainati da autoveicoli "Escursionisti Esteri", realizzati a rilievo caratteristiche previste per i simboli alfanumerici, ciascuno dei quali e' riservato a ricevere un carattere alfabetico o numerico. Gli interessati avranno cura di riprodurre su dette targhe, con caratteri neri autoadesivi o impressi con sistemi equivalenti, il numero o il contrassegno di immatricolazione della motrice cui il veicolo viene agganciato, non impegnando la prima o le prime caselle eventualmente eccedenti rispetto alla quantita' di caratteri costituenti il numero d'immatricolazione. Nel caso in cui la targa del veicolo traente contenga la parola Roma essa viene riportata sulla targa ripetitrice mediante la sigla RM. I caratteri devono avere le medesime caratteristiche dimensionali di quelli previsti dal presente

APPENDICE XIII - Art. 260

regolamento per le targhe del veicolo trattore.(44)

(Caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilita' delle targhe. Requisiti di idoneita' per la loro accettazione).

DISCIPLINARE TECNICO

- 0. INTRODUZIONE.
- 0.1. Finalita'.
- Il presente disciplinare serve a verificare l'idoneita' delle targhe a fondo retroriflettente al particolare uso al quale sono destinate, e per accertare i requisiti di resistenza e di stabilita' nel tempo delle caratteristiche fisiche dei materiali dei quali sono costituite.
- 0.2. Campo di applicazione.
- Il presente disciplinare si applica alle targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento definite dal presente regolamento e realizzate con pellicola retroriflettente applicata su supporto di alluminio.
- 1. PRESCRIZIONI APPLICABILI ALLE TARGHE.
- 1.1. Prescrizioni generali.
 - Le targhe trattate nel presente disciplinare sono realizzate:
- a) imbutendo con caratteri alfanumerici (imbutitura profonda 1,4 mm (Piu' o Meno) 0,1 mm), un supporto metallico ricoperto di pellicola retroriflettente autoadesiva di tipo riconosciuto idoneo dal Provveditorato generale dello Stato, sulla base degli accertamenti tecnici di rispondenza effettuati dal Ministero dei trasporti;
- b) colorando i rilievi delle lettere, delle cifre e dei simboli con vernici dei colori prescritti dal regolamento;
- c) imprimendo il marchio ufficiale della Repubblica Italiana, salvo che per le targhe ripetitrici;

d) ricoprendo le superfici esterne con uno strato di vernice trasparente protettiva.

1.2. Dimensioni e composizione grafica delle targhe.

Le targhe, delle dimensioni specificate nelle figure allegate al presente regolamento, devono essere composte con caratteri alfanumerici conformi a quelli indicati nelle figure stesse, con la spaziatura ivi indicata.

1.3. Colori.

Il fondo retroriflettente deve essere:
bianco per:

- a) le targhe di immatricolazione posteriori ed anteriori degli autoveicoli;
 - b) LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 24 NOVEMBRE 2001, N. 474.
 - c) le targhe di immatricolazione dei motoveicoli;
 - d) LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 24 NOVEMBRE 2001, N. 474.
 - e) le targhe di immatricolazione dei rimorchi;
 - f) le targhe per veicoli Escursionisti Esteri; giallo per:
- g) le targhe di immatricolazione delle macchine agricole semoventi e trainate;
- h) le targhe di immatricolazione delle macchine operatrici semoventi e trainate;
 - i) LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 24 NOVEMBRE 2001, N. 474.
 - 1) LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 24 NOVEMBRE 2001, N. 474.
- m) le targhe ripetitrici dei veicoli trainati per i quali sono previste. (44)

Le prescrizioni cromatiche relative ai colori bianco, giallo e blu sono contenute al punto 4.1.

1.4. Fori e spigoli.

Le targhe devono essere realizzate con quattro fori di fissaggio del diametro di 5 mm e gli spigoli raccordati. L'ubicazione dei fori nelle targhe dovra' essere conforme a quella indicata nelle figure allegate.

- 2. PRESCRIZIONI APPLICABILI AI COMPONENTI DELLE TARGHE.
- 2.1. Supporto metallico.

Il supporto metallico deve essere in lamiera di alluminio tipo Al 99,5 UNI 9001, parte seconda, nelle gradazioni H12, H14 o H24, dello spessore di 1,00 (Piu' o Meno) 0,05 mm, piano all'origine e sottoposto a trattamento protettivo fosfo-cromatante secondo UNI 4718 o cromatante secondo UNI 4719.

2.2. Pellicole retroriflettenti.

Le pellicole retroriflettenti per targhe devono essere di materiale plastico, sottili, perfettamente lisce, di spessore uniforme e autoadesive, cioe' recare sul retro un adesivo pronto all'uso, protetto da un foglio di minimo spessore "liner", che sia facilmente e completamente asportabile senza dover ricorrere ad acqua, solventi, a speciali tecniche o attrezzature. Tali pellicole, separate dal foglio protettivo di cui sopra, devono aderire a qualsiasi supporto, rigido, liscio e perfettamente pulito. Esse devono, inoltre, essere imbutibili con profondita' di imbutitura di 1,5 mm; devono essere colorabili sia con inchiostri e sia con paste serigrafiche, avere caratteristiche fisiche stabili nel tempo ed essere resistenti all'aggressione degli agenti chimici. La rispondenza delle pellicole ai requisiti prescritti e' accertata dal Ministero dei trasporti e della navigazione secondo le procedure illustrate nel presente disciplinare.

2.3. Coloranti e trasparente protettivo.

Gli inchiostri, le paste serigrafiche, le vernici opache e trasparenti ed i solventi, impiegati nella produzione delle targhe, devono essere quelli specificati nella documentazione tecnica presentata all'atto della richiesta di riconoscimento d'idoneita' della pellicola. Essi devono avere caratteristiche fisiche stabili nel tempo e devono essere resistenti all'azione degli agenti chimici.

I trasparenti protettivi devono, inoltre, presentare caratteristiche di resistenza all'abrasione.

3. PROCEDURE DI ACCETTAZIONE.

3.1. Targhe.

All'atto della fornitura delle targhe ai vari Uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., il Provveditorato generale dello Stato vigilera' che le targhe siano realizzate a regola d'arte secondo le prescrizioni contenute nel paragrafo 1, con lamiera di tipo prescritto e con pellicola retroriflettente conforme a quella di tipo riconosciuto ammissibile. Nei casi di controversia sulla idoneita' delle forniture per difetto di fabbricazione, la questione viene definita dal Ministero dei trasporti e della navigazione d'intesa con il Provveditorato generale dello Stato.

- 3.2. Riconoscimento della idoneita' delle pellicole retroriflettenti e delle vernici per targhe.
- 3.2.1 Definizione del tipo.

Ai fini del riconoscimento d'idoneita', il tipo di una pellicola viene definito da:

- a) denominazione commerciale;
- b) materiale;
- c) colore;
- d) caratteristiche tecniche.

3.2.2 Domanda.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato indice periodicamente gare di approvvigionamento delle pellicole retroriflettenti per targhe. Il fabbricante di pellicole, od il suo legale rappresentante, che intenda partecipare alla gara con un tipo di pellicola che ancora non abbia ottenuto il riconoscimento di idoneita', alleghera' all'offerta ed alla documentazione richiesta dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato una domanda di riconoscimento di idoneita' della pellicola indirizzata al Provveditorato generale dello Stato completa dei seguenti documenti:

- a) atto di sottomissione con il quale dichiara di accettare il controllo della conformita' delle pellicole fornite;
- b) delega a richiedere il riconoscimento di idoneita' con firma autenticata da un notaio ovvero, nel caso in cui il delegante risieda all'estero, dalla autorita' consolare competente (solo nel caso in cui il richiedente il riconoscimento di idoneita' non sia il fabbricante della pellicola);
- c) relazione tecnica descrittiva del tipo di pellicola presentata al riconoscimento, completa di ogni notizia utile e di tutte le istruzioni alle quali l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato si atterra' nei processi di produzione e nell'immagazzinamento delle pellicole. In particolare nella relazione dovranno essere specificate le paste serigrafiche, gli inchiostri, le vernici opache e trasparenti compatibili con le pellicole e le loro modalita' di applicazione nonche' i solventi da utilizzare per asportare le macchie di vernice che potrebbero prodursi in sede di lavorazione, ecc.;
- d) dichiarazione in cui si garantisce che le pellicole, utilizzate secondo le prescrizioni contenute nella relazione tecnica, sono garantite per cinque anni.

3.2.3. Presentazione dei campioni.

Per ogni tipo di pellicola per la quale e' richiesto il riconoscimento di idoneita', il richiedente presentera' la pellicola, le vernici ed il trasparente protettivo in quantitativi doppi di quelli necessari all'effettuazione delle prove di cui ai paragrafi 4 e 5. I campioni saranno approntati, alla presenza di tecnici del richiedente, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che utilizzera' fogli di alluminio del tipo destinato alla produzione per le prove di cui al paragrafo 4. Per le prove di cui al paragrafo 5, da eseguire solo se tutte le prove di cui al paragrafo 4 avranno dato esito positivo, dovranno inoltre essere forniti, per ogni tipo di

pellicola per la quale e' richiesto il riconoscimento di idoneita', una bobina di lunghezza minima di 200 m e larghezza 0,111 m, nonche' gli inchiostri ed il trasparente protettivo. I prodotti di cui sopra non dovranno recare alcuna iscrizione, comunque realizzata, che ne renda possibile l'identificazione.

3.2.4. Procedura amministrativa.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, raccolte le documentazioni ed i materiali necessari al riconoscimento idoneita', sotto la vigilanza del Provveditorato generale dello Stato, rendera' anonime le campionature approntate in conformita' al punto 3.2.3 e le inoltrera' al Ministero dei trasporti e della navigazione-Direzione generale della M.C.T.C. per le prove di cui al paragrafo 4. Per le prove di cui al paragrafo 5 l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato mettera' i materiali pervenuti a disposizione del Provveditorato generale dello Stato, che li rendera' anonimi e li restituira' all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per l'effettuazione delle prove. Il Ministero dei trasporti e della navigazione- Direzione generale della M.C.T.C. e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, effettuate le verifiche tecniche previste ai paragrafi 4 e 5, ne comunicheranno l'esito Provveditorato generale dello Stato che l'atto di riconoscimento di idoneita'. Tale riconoscimento potra' rilasciato al richiedente solamente se tutte le verifiche e accertamenti di cui sopra avranno dato esito positivo, e dopo che sara' stata consegnata una dichiarazione indicante la composizione chimica dei prodotti e quant'altro ritenuto necessario dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di concerto con l'Istituto Superiore di Sanita' per accertamenti in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori.

- 3.3. Validita' del riconoscimento di idoneita'.
- Il riconoscimento di idoneita', accordato dal Provveditorato generale dello Stato, ha cinque anni di validita' ed autorizza il titolare del riconoscimento:
- a) a concorrere alle gare di fornitura indette dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato offrendo pellicole identiche al campione riconosciuto idoneo;
- b) a marcare le pellicole fornite all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato con un simbolo di identificazione indelebile, non asportabile ne' correggibile, costituito dalla sigla del riconoscimento ottenuto, applicato conformemente all'illustrazione esemplificativa della figura III 5.
- 3.4. Conformita' della produzione.
- 3.4.1. Facolta' di prelievo.
- Il Ministero dei trasporti e della navigazione, d'intesa con il Provveditorato generale dello Stato, si riserva la facolta' piu' ampia di prelevare campioni di pellicola presso i magazzini dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per verificarne la conformita' alle prescrizioni tecniche del presente disciplinare.
- 3.4.2. Sanzioni per non conformita' della produzione.

Nelle eventualita' che i campioni prelevati non soddisfacessero alle prescrizioni del disciplinare, il Provveditorato generale dello Stato potra' procedere alla revoca del riconoscimento di idoneita' accordato. In tal caso non potra' piu' essere fornita all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato la pellicola marcata con il numero di riconoscimento revocato, fatte salve le penalita' e le sanzioni precisate dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato nei bandi di gara per l'approvvigionamento del prodotto.

- 3.5. Conferma della validita' del riconoscimento di idoneita'.
- 3.5.1. Conferma quinquennale.
- La validita' del riconoscimento di idoneita' accordato dal Provveditorato generale dello Stato, in virtu' del punto 3.2.4, puo' essere confermata di cinque anni in cinque anni.
- 3.5.2. Domanda.

La conferma della validita' e' richiesta dal titolare del riconoscimento di idoneita' non oltre i sei mesi successivi alla sua scadenza, con una domanda rivolta al Provveditorato generale dello Stato, tramite l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. La domanda dovra' fare riferimento al riconoscimento di idoneita' precedentemente ottenuto.

3.5.3. Presentazione dei campioni.

Per ogni tipo di pellicola per il quale e' richiesta la conferma di idoneita', il richiedente presentera' la pellicola, le vernici, ed il trasparente protettivo in quantita' doppia di quella necessaria all'approntamento dei campioni da utilizzare per le prove di cui al punto 3.5.4. I campioni saranno approntati, alla presenza dei tecnici del richiedente, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato che utilizzera' fogli di alluminio del tipo destinato alla produzione.

3.5.4. Procedura amministrativa.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, inoltrera' le campionature al Ministero dei trasporti e della navigazione-Direzione generale della M.C.T.C. Questi, effettuate le verifiche e prove di fotometria, di adesivita', di imbutibilita' e di resistenza all'abrasione dei trasparenti protettivi con i criteri di cui rispettivamente ai sottoparagrafi 4.2, 4.3, 4.8 e 4.9, ne comunichera' l'esito al Provveditorato generale dello Stato che emanera' l'atto di conferma della validita' del riconoscimento di idoneita'. Tale conferma consentira' al titolare del riconoscimento di continuare ad usufruire per altri cinque anni delle prerogative di cui ai capoversi a) e b) del sottoparagrafo 3.3.

4. PRESCRIZIONI E METODOLOGIE DI PROVA RELATIVE ALLE PELLICOLE RETRORIFLETTENTI ED ALLE VERNICI TRASPARENTI.

4.1. Colorimetria.

I colori delle pellicole retroriflettenti da impiegare nella fabbricazione delle targhe, protette da vernice trasparente applicata secondo le istruzioni dichiarate dal fabbricante nella relazione tecnica, devono avere coordinate colorimetriche comprese all'interno dei quadrilateri appresso definiti mediante indicazione delle coordinate dei vertici.

4.1.1 Coordinate tricromatiche e fattore di luminanza

Colore	1	consenti	te nel d	iagramma co	olorimetrico	e zone Fattore C.I.E. di metria luminanza
	 -		•	2	3 4	4
Bianco	x y	0,355 0,355	0,305 0,305	0,285 0,325		0,35
Giallo	x y	0,545 0,454	İ	0,427 0,483	İ	0,27
Blu	x y	Ī	0,150 0,220	0,210 0,160	İ	> o = 0,01

Metodo di prova secondo C.I.E. n. 15.

- 4.2. Fotometria.
- 4.2.1. Prescrizioni.
- 4.2.1.1. Valori

minimi. Nella tabella che segue sono riportati in cd/lux m i valori ammessi per il coefficiente specifico di intensita' luminosa delle pellicole retroriflettenti per targhe, del colore blu dell'Eurologo e degli inserti blu relativi alle sigle provinciali ed all'anno di immatricolazione. L'illuminante di riferimento e' l'illuminante ''A'' della C.I.E., metodo di misura C.I.E. n. 54.

Angolo di Angolo di divergenza illuminazione Bianco Giallo Blu (alfa) Beta1 (Beta2=0)

> 5 45,0 37,0 3,0 12' 30 22,0 18,0 1,5 40 14,0 8,0 1,0

> 5 35,0 28,0 1,5 20' 30 17,0 14,0 1,0 40 7,0 6,0

5 3,0 2,5

2 30 2,0 1,6

40 1,0 0,8

4.2.1.2. Valori massimi.

Il C.I.L. corrispondente ad un angolo di divergenza di 20' e ad un angolo di incidenza di 5 deve risultare non superiore al valore di 7 mcd/lux cm(Elevato al Quadrato).

4.2.2. Metodologia di prova.

La verifica della corrispondenza alle prescrizioni fotometriche si effettua su quattro provini, costituiti da rettangoli di pellicola protetti da trasparente applicato secondo le istruzioni dichiarate dal fabbricante nella relazione tecnica, delle dimensioni minime di 70 x 100 mm, applicati su supporto metallico piano; le misure vanno effettuate con il provino a 15 (Piu' o Meno) 0,15 m di distanza dalla sorgente luminosa (lente di uscita del proiettore) e la prova e' giudicata positiva se tutti e quattro i provini sono caratterizzati da valori del C.I.L. compresi tra i minimi e massimi sopra indicati. 4.3. Adesivita'.

4.3.1. Prescrizioni.

Il collante autoadesivo delle pellicole retroriflettenti deve essere tale che la pellicola, applicata su un supporto di alluminio liscio e pulito e sottoposta ad una forza di trazione 0,333 daN/cm per 5 minuti non si distacchi dal supporto per piu' di:

- a) 5 cm a temperatura ambiente;
- b) 8 cm a caldo (70 (Piu' o Meno) 2 μ C).
- 4.3.2. Metodologia di prova.
- 4.3.2.1. A temperatura ambiente.
- 4.3.2.1.1. Preparazione dei provini. Un campione di pellicola viene condizionato mediante mantenimento per 4 ore alla pressione di 0,175 bar alla temperatura di 70 μ C (Piu' o Meno) 2 μ C ed all'umidita' relativa del 65% (Piu' o Meno) 5%. Riportato il campione a temperatura ambiente, si ritagliano due provini delle dimensioni di 3 x 15 cm e si rimuove manualmente il liner senza fare ricorso ad acqua o ad altri solventi. In tale fase si osservera' se il liner si rompe, si lacera ovvero se asporta adesivo dalla superficie della pellicola retroriflettente.
- 4.3.2.1.2. Si fanno aderire 10 cm di ogni provino ad una lastra di alluminio a facce lisce, perfettamente pulite e sgrassate e lo si condiziona per temperatura ed umidita' lasciandolo per almeno 48 ore in un ambiente a temperatura di 20 μC (Piu' o Meno) 2 μC ed al 65% (Piu' o Meno) 5% di umidita' relativa. Successivamente si sospende la lastra in posizione orizzontale con i due provini nella superficie inferiore e si applica la forza di 1 daN ad ognuna delle estremita' libere dei provini permettendo loro di

pendere liberamente formando un angolo di 90 con la superficie

della lastra in prova. Trascorsi cinque minuti dalla applicazione delle masse, si misura la lunghezza della striscia che si e' distaccata. La prova e' giudicata favorevole se in fase di rimozione del liner non si sono verificate rotture o lacerazioni della pellicola, o asportazioni di adesivo, e se entrambi i provini si sono distaccati dalla lastra per una lunghezza non superiore a 5,00 cm.

- 4.3.2.2. A caldo.
- 4.3.2.1. Preparazione dei provini. Si procede come al punto 4.3.2.1.1.
- 4.3.2.2.2 Si fanno aderire 10 cm di ogni provino ad una lastra di alluminio a facce lisce perfettamente pulite e sgrassate e lo si condiziona per temperatura ed umidita' lasciandolo per almeno 48 ore in un ambiente a temperatura di 20 μ C (Piu' o Meno) 2 μ C al 65% (Piu' o Meno) 5% di umidita' relativa. Successivamente i provini vengono condizionati per temperatura mediante mantenimento per 4 ore alla temperatura di 70 μ C (Piu' o Meno) 2 μ C. Immediatamente dopo l'estrazione dal forno termostatico, si applica la forza di 1 daN all'estremita' libere dei provini e si procede come al punto 4.3.2.1.2. La prova e' giudicata favorevole se in fase di rimozione del liner non si sono verificate rotture o lacerazioni della pellicola o asportazioni di adesivo e se entrambi i provini si sono distaccati dalla lastra di prova per una lunghezza non superiore a 8,00 cm.
- 4.4. Allungabilita'.
- 4.4.1. Prescrizioni.

Le pellicole destinate alle targhe devono essere caratterizzate da un allungamento a rottura superiore al 45%.

4.4.2. Metodologia di prova.

La prova si effettua sottoponendo alla trazione cinque strisce di pellicola e misurandone l'allungamento corrispondente alla rottura. La prova va effettuata alla temperatura ambiente di 20 (Piu' o Meno) $2~\mu C$ con strisce di pellicola larghe almeno 25,5 mm, applicando il carico alla velocita' di 300 mm/minuto.

4.4.3. Valutazione dei risultati Si definisce come allungamento di un provino il valore:

- a = allungamento
- L = distanza tra le pinze del dinamometro corrispondente alla R rottura del provino
- L = distanza tra le pinze del dinamometro con il provino U sottoposto ad un precarico di 0,5 N, e la prova e' giudicata favorevole se:
- A) a(max) -- a(min) e' minore o uguale a 0,20;
- B) la media dei tre valori di a compresi tra a(max) e a(min) e' maggiore o uguale a 0,45.
- 4.5. Resistenza all'azione degli agenti chimici.
- 4.5.1. Prescrizioni.

Le pellicole e le vernici trasparenti protettive destinate alle targhe devono presentare caratteristiche di resistenza all'azione dell'acqua distillata, dei combustibili per autotrazione, degli olii lubrificanti, delle soluzioni alcaline e delle nebbie saline. La prescrizione si verifica sottoponendo provini costituiti da pellicola applicata su lastra di alluminio alla aggressione degli agenti chimici sopraelencati secondo le modalita' appresso definite. Al termine delle prove le pellicole, esaminate visivamente, non dovranno mostrare alcun difetto appariscente, quale:

a) bolle;

- b) fessurazioni;
- c) variazioni di colore apprezzabili;
- d) scollamenti dal supporto metallico;
- ed, inoltre, il coefficiente specifico di intensita' luminosa non dovra' scendere al di sotto dei valori minimi prescritti al punto 4.2.1.1. Nella eventualita' che all'esame visivo si rilevassero variazioni cromatiche si procedera' a nuove determinazioni colorimetriche accertando che il campione corrisponda ancora alle disposizioni del punto 4.1.
- 4.5.2. Metodologia di prova.
- 4.5.2.1. Preparazione dei provini.

I campioni di pellicola, preventivamente condizionati mediante mantenimento per 4 ore alla pressione di 0,175 bar alla temperatura di 70 μ C (Piu' o Meno) 2 μ C ed all'umidita' relativa del 65% (Piu' o Meno) 5% vengono ritagliati in rettangoli delle dimensioni minime di 70 x 100 mm, successivamente vengono applicati a rettangoli di lamiera di alluminio per targhe delle stesse dimensioni. I provini cosi' ottenuti, ricoperti di trasparente protettivo applicato secondo le istruzioni dichiarate dal fabbricante nella relazione tecnica, vengono lasciati riposare per almeno 48 ore alla temperatura di 20 μ C (Piu' o Meno) 2 μ C.

4.5.2.2. Prove per immersione.

Trascorso tale periodo, i provini, in numero di due per ogni bagno, vanno sottoposti agli agenti chimici secondo quanto di seguito precisato:

===	:===========	====	===	:====:	===	:====:	===	====	:======	=======	=
	Agente chimico	1		-	Геп	nperati	ura	Э	Du	rata	
					de	el bagı	าด		della i	mmersior	ıe
		-									-
Car	burante (70% di isottar	no	20	(Piu'	0	Meno)	2	μC	30	min	
е	30% toluene)								1		
07.	7 1		0.0	(D: 1		,	•	•			
	.o lubrificante additiva SAE 10 W 50)	ato 	20	(Piu'	0	meno)	2	μС	1 2	h	
	TO H GO)	i							i I		
Sol	uzione alcalina (carbo-	-	20	(Piu'	0	meno)	2	μC	2	h	
	ito sodico al 3% in acqu	ıa							1		
dı	stillata)								1		
Acq	ua distillata		20	(Piu'	0	Meno)	2	μC	2	4 h	
	•	·		•		,		•	1		

4.5.2.3. Prove in cella climatica.

Due provini vengono sottoposti all'azione della nebbia salina ottenuta da una soluzione acquosa di cloruro sodico al 5% alla temperatura di 35 (Piu' o Meno) 2 µC. La durata della prova e' di 96 ore consecutive.

4.5.3. Esame dei provini.

Trascorsi cinque minuti dall'estrazione dai bagni o dalla cella climatica, i provini vengono asciugati e puliti con un panno morbido ed esaminati per raffronto con un provino vergine. Gli esami fotometrici e le eventuali determinazioni colorimetriche si effettuano almeno 24 ore dopo l'estrazione.

4.5.4. Interpretazione dei risultati.

Le prove si intendono superate con esito favorevole se tutti i provini ottemperano alle prescrizioni del punto 4.5.1.

4.6. Resistenza all'invecchiamento.

4.6.1. Prescrizioni.

Le pellicole e le vernici trasparenti protettive destinate alle targhe devono presentare caratteristiche di stabilita' nel tempo e di

resistenza all'azione degli agenti atmosferici (luce e pioggia). La prescrizione si verifica sottoponendo provini costituiti da pellicola applicata su lastra di alluminio ad invecchiamento artificiale, secondo le modalita' che verranno appresso definite. Al termine dell'invecchiamento le pellicole esaminate visivamente non dovranno presentare alcun difetto appariscente, quale:

- a) bolle;
- b) fessurazione;
- c) variazioni di colore apprezzabili;
- d) scollamenti dal supporto metallico;

ed inoltre il coefficiente specifico di intensita' luminosa non dovra' scendere al di sotto del 50% dei valori minimi prescritti al punto 4.2.1.1. Nella eventualita' che all'esame visivo si rivelassero variazioni cromatiche si procedera' a nuove determinazioni colorimetriche accertando che il campione risponda alle prescrizioni del punto 4.1.

- 4.6.2. Metodologia di prova.
- 4.6.2.1. Preparazione dei provini.

Si preparano tre provini procedendo secondo quanto indicato al punto 4.5.2.1.

4.6.2.2. Invecchiamento artificiale.

I tre provini vengono sottoposti ad invecchiamento utilizzando un apparecchio Weather - Ometer Atlas tipo DMC/WR equipaggiati con portacampioni Atlas VPD programmato secondo il seguente ciclo:

- a) solo azione delle radiazioni 102 min;
- b) azione combinata spruzzo d'acqua e radiazioni 18 min;
- c) temperatura dell'acqua all'entrata nell'apparecchio di spruzzo 16 (Piu' o Meno) 5 μC;
- d) temperatura massima all'interno dell'apparecchio 63 (Piu' o Meno) 2 μC;

per un periodo complessivo di 1000 ore, che possono essere anche continuative.

4.6.3. Esame dei provini.

Si procede come specificato al punto 4.5.3.

- 4.6.4. Valutazione dei risultati.
- Si applicano gli stessi criteri descritti al punto 4.5.4, precisando che le esigenze fotometriche si intendono soddisfatte se i C.I.L. misurati non risultano inferiori al 50% dei valori minimi prescritti al punto 4.2.1.1.
- 4.7. Resistenza meccanica alle basse temperature.
- 4.7.1. Prescrizioni.

Le pellicole retroriflettenti e le vernici trasparenti protettive per targhe devono presentare buone caratteristiche di resistenza all'urto in condizioni di bassa temperatura. Tale esigenza si intende soddisfatta se la pellicola, applicata al supporto di alluminio e condizionata per umidita' e temperatura, percossa con percussore a superficie sferica secondo le procedure di seguito illustrate, non presenta, nella zona esterna al punto di impatto, cretti o scheggiature visibili.

- 4.7.2. Metodologia di prove.
- 4.7.2.1. Preparazione dei provini.

Si preparano tre provini procedendo come indicato al punto 4.5.2.1.

4.7.2.2. Condizionamento dei provini.

I tre provini vengono immersi per due ore in acqua distillata a temperatura ambiente (20 (Piu' o Meno) 2 μC). Successivamente si asciugano con un panno morbido e si condizionano per temperatura mantenendoli per 24 ore in un criostato a -20 (Piu' o Meno) 2 μC.

4.7.2.3. Apparecchiatura di prova.

Per la prova d'urto si usa un percussore in caduta libera delle seguenti caratteristiche:

- a) massa 500 g;
- b) altezza di caduta 25 cm;
- c) punta a sferica in acciaio del diametro di 12,7 mm;

d) piano di appoggio del provino in gomma 50 shore.

4.7.2.4 Esecuzione della prova.

4.7.2.5. Valutazione dei risultati.

I provini, immediatamente dopo la loro estrazione dal criostato, vengono cimentati con due colpi di percussore in rapida successione.

La prova si giudica superata favorevolmente se i tre provini esaminati da una distanza di 25 cm, non presentano cretti o scheggiature visibili sulla superficie esterna alla circonferenza di 6 mm di diametro che circoscrive la zona d'impatto.

4.8. Imbutibilita'.

4.8.1. Prescrizioni.

Le pellicole retroriflettenti per targhe devono essere imbutibili con profondita' d'imbutitura di 1,5 mm. Tale requisito si verifica imbutendo provini costituiti da pellicola e da lamiera d'alluminio per targhe delle spessore di 1,00 (Piu' o Meno) 0,05 mm secondo le procedure di seguito illustrate e verificando che la pellicola resti integra.

4.8.2. Metodologia di prova.

4.8.2.1. Preparazione dei provini.

Si preparano tre provini delle dimensioni di 100 x 100 mm procedendo come indicato al punto 4.5.2.1 ma senza l'applicazione del trasparente protettivo.

4.8.2.2. Apparecchiatura di prova.

Per la prova di imbutibilita' si usa:

- a) un punzone in acciaio dello spessore di 2,00 mm conforme alla figura III 6;
- b) una lastra di gomma delle dimensione di 100 x 100 x 15 mm della durezza 80 (Piu' o Meno) 5 shore;
 - c) una pressa da 20.000 daN.
- 4.8.2.3. Esecuzione della prova.

Si dispongono nella pressa:

- a) punzone;
- b) provino;
- c) gomma;
- e si applica la forza di 20.000 daN.
- 4.8.2.4 Valutazione dei risultati.

La prova si giudica superata favorevolmente se i tre provini esaminati da una distanza di 25 cm non presentano fessurazioni o cretti visibili.

- 4.9. Resistenza all'abrasione dei trasparenti protettivi.
- 4.9.1. Prescrizioni.

Le vernici trasparenti destinate alla protezione delle targhe devono presentare caratteristiche di resistenza all'abrasione. Tale resistenza si verifica sottoponendo provini protetti da vernice trasparente all'azione di un getto di sabbia e verificando che la pellicola non venga intaccata.

- 4.9.2. Metodologia di prova.
- 4.9.2.1. Preparazione dei provini.

Si preparano tre provini delle dimensioni di 70 x 100 mm procedendo come indicato al punto 4.5.2.1, avendo pero' l'avvertenza di verniciarli con vernice nera prima di proteggerli con il trasparente protettivo.

4.9.2.2. Apparecchiatura di prova.

Si utilizza un apparecchio che consenta la caduta libera della sabbia normale (sabbia quarzosa lavata passante in un setaccio con maglie da 1,0 mm e trattenuta da un setaccio con maglie da 0,5 mm), attraverso un foro guida cilindrico del diametro di 8 mm e dell'altezza di 20 mm. Una camicia cilindrica del diametro di 80 mm, concentrica e coassiale al foro guida, delimita il getto di sabbia fino a 150 mm dal centro della zona d'impatto. L'apparecchiatura e' illustrata nella figura III.8.

4.9.2.3. Esecuzione della prova.

Si fanno cadere in caduta libera da un'altezza di 200 cm, riferiti al

centro del provino da saggiare disposto con il lato lungo inclinato a 45 rispetto alla verticale, 20 kg di sabbia normalizzata.

4.9.2.4. Valutazione dei risultati.

La prova si giudica superata favorevolmente se i tre provini, esaminati da una distanza di 25 cm, non presentano ad un esame a vista asportazioni di vernice nera.

5. PROVE TECNOLOGICHE.

Le prove di seguito descritte devono essere effettuate presso impianti stabiliti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

5.1. Prova di imbutitura senza stagionatura intermedia.

Dovra' essere fornita una bobina di lunghezza minima 200 m e larghezza 0,111 m; la prova consistera' nell'imbutitura di n. 100 esemplari di targa numerica posteriore per autoveicoli con sigla "AN" e di 100 con sigla "MI", stampati in sequenza. Se ritenuto necessario, subito dopo l'applicazione della pellicola, il nastro potra' essere riscaldato in linea a una temperatura di 40 - 50 μ C in un forno della lunghezza di 2,50 m; la velocita' del nastro e' di 10 m/min circa. Non dovranno essere rilevabili tracce di distacco o di rottura della pellicola.

5.2. Prova di applicazione di inchiostri.

Gli inchiostri forniti con la pellicola dovranno essere utilizzati su una linea di verniciatura che preveda una verniciatura a rullo a doppia passata, seguita da una permanenza in forno I.R. per 90 sec. ad una temperatura max di 140 μ C. All'uscita dal forno gli inchiostri dovranno essere perfettamente asciutti e non dare luogo ad adesione dei pezzi tra loro negli impilatori.

5.3. Prova di applicazione del trasparente protettivo.

La prova sara' effettuata nelle seguenti condizioni di funzionamento (durata delle varie fasi):

- a) appassimento 15 min;
- b) preessiccazione (80 μ C) 11 min;
- c) essiccazione (120 μ C) 20 min.

All'uscita dell'impianto la vernice dovra' apparire completamente secca ed i pezzi, distaccati dai ganci ed impilati, non dovranno dar luogo ad adesione tra loro.

AGGIORNAMENTO (44)

Il D.P.R. 28 settembre 2012, n. 198, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli da 2 a 7 entrano in vigore a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto e, per effetto dell'articolo 11, comma 8, della legge 29 luglio 2010, n. 120, si applicano ai soli rimorchi immatricolati successivamente alla predetta data di entrata in vigore, fatta salva la facolta' di immatricolare nuovamente quelli gia' immessi in circolazione."

|-----

AGGIORNAMENTO (55)

Il D.P.R. 20 luglio 2017, n. 140 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "I veicoli dotati di targhe di immatricolazione con le sigle delle province, di cui al comma 1, possono continuare a circolare fino a una nuova immatricolazione o fino alla cessazione dalla circolazione".

APPENDICI AL TITOLO IV

Appendice I - Art. 312 (Programma d'esame per il conseguimento dei certificati di abilitazione professionale).

Appendice II - Art. 320 (Malattie invalidanti).

APPENDICE I - Art. 312

(Programma d'esame per il conseguimento dei certificati di abilitazione professionale)

1. Gli argomenti del programma di esame per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale sono di seguito indicati, con le specificazioni riportati nei commi da 3 a 7 per i diversi tipi di CAP.

TITOLO I

- A. Conoscenza della struttura di un veicolo e delle sue partiprincipali.
- A.1. Conoscenza della struttura e del funzionamento di motori a combustione interna:
 - a) sistemi di lubrificazione e di raffreddamento;
 - b) impianto di alimentazione;
 - c) impianto elettrico;
 - d) sistema di accensione;
 - e) sistema di trasmissione (frizione, scatola del cambio, ecc.).
 - A.2. Conoscenze generali sui lubrificanti e sulla difesa antigelo.
- A.3. Conoscenza delle precauzioni da prendere per smontare e rimontare le ruote.
- A.4. Conoscenza della struttura, del montaggio, del corretto uso e della manutenzione dei pneumatici.
- A.5. Conoscenza dei vari tipi di dispositivi di frenatura, del loro funzionamento, delle loro parti principali, dei loro collegamenti, del loro uso e della loro manutenzione quotidiana, nonche' conoscenza dei dispositivi di accoppiamento dei rimorchi.
 - A.6. Capacita' di individuare i guasti del veicolo.
- A.7. Capacita' di riparare piccoli guasti facendo uso degli opportuni utensili.
- A.8. Conoscenze generali relative alla manutenzione preventiva del veicolo e alla tempestivita' delle riparazioni da effettuare.

TITOLO II

- B. Conoscenze generali in materia di trasporti e di amministrazione.
- B.1. Capacita' generali e conoscenze geografiche sufficienti per poter usare carte stradali e relativi indici.
 - B.2. Conoscenza dell'uso economico del veicolo.
- B.3. Conoscenza delle misure da prendere in caso di collisione o di altri incidenti (per esempio incendio) per quanto concerne l'assicurazione del veicolo.
- B.4. Conoscenza della legislazione nazionale, applicabile al trasporto di merci.
- B.5. Nozioni elementari sulla responsabilita' del conducente per quanto concerne la presa in consegna, il trasporto e la consegna delle merci conformemente alle condizioni convenute.
- B.6. Conoscenza delle tecniche per caricare e scaricare merci e del corretto uso della relativa attrezzatura.
- B.7. Nozioni elementari sulle precauzioni da prendere per la manutenzione e il trasporto di merci pericolose.
- B.8. Conoscenza dei documenti, relativi ai veicoli e ai trasporti, prescritti per il trasporto di merci all'interno del paese e al passaggio della frontiera.
- B.9. Conoscenza della legislazione nazionale applicabile al trasporto di persone.

B.10. Conoscenza delle responsabilita' del conducente connessa con il trasporto di viaggiatori.

- B.11. Conoscenza dei documenti relativi ai veicoli e ai viaggiatori, prescritti per il trasporto di viaggiatori all'interno del paese e al passaggio della frontiera.
- 2. Dal programma di esame sono esclusi gli argomenti che il candidato deve gia' conoscere in base alla categoria di patente e alle abilitazioni possedute.
- 3. Per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale KA gli argomenti del titolo I sono limitati ai tipi di veicoli cui il certificato specificatamente abilita. Dal titolo II sono esclusi gli argomenti da B.4 a B.8.
- 4. Per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale KB gli argomenti del titolo I sono limitati ai tipi di veicoli cui il certificato specificatamente abilita. Dal titolo II sono esclusi gli argomenti da B.4 a B.8. Per i titolari di patente della categoria E sono esclusi gli argomenti del titolo I. Per i titolari di certificato di abilitazione professionale tipo KC sono esclusi gli argomenti del titolo I e quelli del titolo II sono limitati ai punti B.9, B.10 e B.11.
- 5. Per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale KC gli argomenti del titolo I sono limitati ai tipi di veicoli cui il certificato specificatamente abilita. Sono inoltre da escludere gli argomenti del titolo II, punti B.9, B.10. e B.11.

Per i titolari di patente per la guida di autoveicoli della categoria E sono esclusi gli argomenti previsti dal titolo I.

- 6. Per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale KD, per i titolari di patente per la guida di autoveicoli della categoria E sono esclusi gli argomenti del titolo I. Per coloro che sono gia' titolari di certificato di abilitazione professionale tipo KC sono da escludere gli argomenti di cui al titolo II salvo i punti da B.8. a B.11.
- 7. Per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale KE gli argomenti del titolo I sono limitati ai tipi di veicoli cui il certificato specificatamente abilita. Dal titolo II sono esclusi gli argomenti relativi ai punti da B.4 a B.9 e B.11.
- I candidati dovranno dimostrare inoltre la conoscenza delle specifiche norme di comportamento che regolano la guida dei veicoli in servizio di emergenza.

APPENDICE II - Art. 320 (Malattie invalidanti)

- 1. Le malattie ed affezioni che escludono la possibilita' di rilascio del certificato di idoneita' alla guida sono quelle sottoindicate:
- A. Affezioni cardiovascolari.

La patente di guida non deve essere rilasciata ne' confermata ai candidati o conducenti colpiti da un'affezione cardiovascolare ritenuta incompatibile con la sicurezza della guida. Nei casi dubbi, ovvero quando trattasi di affezioni cardiovascolari corrette da apposite protesi, il giudizio di idoneita' verra' espresso dalla commissione medica locale che puo' avvalersi della consulenza di uno specialista appartenente alle strutture pubbliche. La commissione medica locale terra' nel debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida di veicoli conducibili con le patenti delle categorie C, D, E.

B. Diabete.

La patente di guida puo' essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente colpito da diabete mellito, con parere di un medico autorizzato e regolare controllo medico specifico per ogni caso.

La patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne' rinnovata al candidato o conducente di questo gruppo colpito da diabete mellito

che necessiti di un trattamento con insulina, salvo casi eccezionali debitamente giustificati dal parere di un medico autorizzato e con controllo medico regolare.

C. Malattie endocrine.

In caso di disturbi endocrini gravi, diversi dal diabete, in forme di entita' tale da compromettere la sicurezza della guida, la patente di guida non potra' essere rilasciata o confermata salvo il caso in cui la possibilita' di rilascio o di conferma sia espressamente certificata da parte della commissione medica locale.

D. Malattie del sistema nervoso.

La patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne' confermata a candidati o conducenti colpiti da:

- a) encefalite, sclerosi multipla, miastenia grave o malattie del sistema nervoso, associate ad atrofia muscolare progressiva e/o a disturbi miotonici;
 - b) malattie del sistema nervoso periferico;
- c) postumi invalidanti di traumatismi del sistema nervoso centrale o periferico.

A giudizio della commissione medica locale e con sua espressa certificazione, nei casi a), b) e c) sopracitati, a seguito dell'esito della visita specialistica presso strutture pubbliche, ove ritenuta necessaria, puo' essere rilasciata o confermata la patente di guida a condizione che dette malattie non siano in stato avanzato e che la funzione degli arti sia buona, per cui non venga pregiudicata la sicurezza della guida In tali casi gli interessati devono mostrare di essere capaci di usare i comandi del veicolo appartenente alla categoria per la quale si richiede il rilascio della patente, in condizioni di sicurezza. La validita' della patente non puo' essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalita';

d) epilessia.

La concessione di patente delle sole categorie A e B agli epilettici e' consentita a soggetti che non presentino crisi comiziali da almeno due anni, indipendentemente dall'effettuazione di terapie antiepilettiche di mantenimento e controllo. Tale condizione dovra' essere verificata dalla commissione medica locale sulla base di certificazione, di data non anteriore a trenta giorni, redatta dal medico di fiducia o da uno specialista appartenente alle strutture pubbliche. La validita' della patente non puo' essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalita'. La patente di guida delle categorie C, D, E non deve essere rilasciata ne' confermata ai candidati o conducenti in atto affetti o che abbiano sofferto in passato di epilessia.

E. Malattie psichiche.

La patente di guida non deve essere rilasciata ne' confermata a candidati o conducenti che siano affetti da turbe psichiche in atto dovute a malattie, traumatismi, postumi di interventi chirurgici sul sistema nervoso centrale o periferico o colpiti da ritardo mentale grave o che soffrono di psicosi o di turbe della personalita', quando tali condizioni non siano compatibili con la sicurezza della guida, salvo i casi che la commissione medica locale potra' valutare in modo diverso avvalendosi, se del caso, della consulenza specialistica presso strutture pubbliche. La commissione medica locale, terra' in quest'ultimo caso in debito conto i rischi o i pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli delle categorie C, D E. La validita' della patente in questi casi non puo' essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalita'. F. Sostanze psicoattive.

La patente di guida non deve essere rilasciata o confermata ai candidati o conducenti che si trovino in stato di dipendenza attuale da alcool, stupefacenti o sostanze psicotrope ne' a persone che comunque consumino abitualmente sostanze capaci di compromettere la loro idoneita' a guidare senza pericoli. Nel caso in cui tale

dipendenza sia passata e non piu' attuale la commissione medica locale, dopo aver valutato con estrema cautela il rischio di recidiva del singolo candidato o conducente, sulla base di idonei accertamenti clinici e di laboratorio, e dopo essersi eventualmente avvalsa della consulenza di uno specialista appartenente ad una struttura pubblica, puo' esprimere parere favorevole al rilascio o alla conferma. La commissione medica locale tiene in debito conto e valuta con estrema severita' i rischi addizionali connessi con la guida di veicoli delle categorie C, D, E. La validita' della patente in questi casi non puo' essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalita'.

- G. LETTERA SOPPRESSA DA D.P.R. 10 LUGLIO 2017, N. 139.
- H. Malattie dell'apparato urogenitale.

La patente di guida non deve essere rilasciata ne' confermata ai candidati o conducenti che soffrono di insufficienza renale grave.

Limitatamente ai candidati o conducenti per patenti delle categorie A, B, la patente di guida puo' essere rilasciata o confermata quando l'insufficienza renale risulti positivamente corretta a seguito di trattamento dialitico . La certificazione relativa deve essere rilasciata dalla commissione medica locale. La validita' della patente non puo' essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalita'.

ALLEGATI

Gli allegati richiamati nel testo del presente regolamento sono ordinati in gruppi corrispondenti ai singoli Titoli.

Ogni gruppo e' organizzato in:

- 1) Tabelle
- 2) Schemi
- 3) Modelli
- 4) Figure

N.B. - Per le misure dei simboli e delle iscrizioni contenute all'interno dei segnali stradali e non codificate nelle tabelle si dovra' procedere per ingrandimento fotografico, essendo i segnali stessi riprodotti in scala.

TITOLO I

TABELLA I 1 ART. 18 - MODALITA' PER IL CALCOLO DELL'INDENNIZZO PER ECCEZIONALE USURA

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA I 2 ART. 18 - COSTI D'USO PER ASSE PER L'ANNO 1993

 CARICHI				TI	PO DI	ASSE				
	 S C2 	G 	C4V	C4L (Ì	MG M	TSS	TSG	2xC4L 4x0	CAL
0-30	 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	l 7	2	0	0	0	0	0	0	0	0
45	 10	2	3	0	0	0	0	0	0	0
50	 16	3	7	0	0	0	0	0	0	0
55	22	5	10	0	0	0	0	0	0	0
60	 35	9	19	3	7	0	0	0	0	0
65	 83	12	29	7	10	0	3	0	0	0
 70	 138	17	41	10	14	0	5	0	0	0
75	 195	22	54	14	19	0	9	0	0	0
 80	 261	29	59	19	24	0	10	0	0	0
85	 328	36	85	26	29	0	14	0	0	0
90	 403 	45	104	35	38	0	16	2	0	0
 95 	 484 	54	123	43	48	0	19	3	0	0
 100	 574 	64	145	54	60	0	22	5	0	0
105	 670	81	180	69	76	0	28	7	0	0

) 									Norma	ttiva	
	 110	 781	102	225	86	93	202	33	7	0	0
	 115	 938	130	282	105	114	250	41	10	3	0
	 120	 1047 	161	356	128	138	317	50	12	5	0
	 125 	 1193 	194	632	206	166	420	85	16	9	0
	1 130 	1 1343 	228	911	285	195	550	119	17	10	0
	 135 	1503	268	1189	366	225	710	159	21	14	0
	1 140 	1 1672 	311	1469	449	257	870	199	24	16	0
	ו 145 !	1 1854 	449	1749	532	295	1030	240	29	19	0
	1 150	1 2044 	608	2030	615	339	1220	282	33	21	0
	ו 155 ו	 2244 	771	2314	700	391	1430	330	38	24	0
	1 160 	1 2456 	938	2602	786	456	1630	377	43	28	0
	1 165 	 2677 	1132	2896	876	539	0	425	48	33	0
	1 170 	1 2908 	1332	3224	969	624	0	473	52	38	0
	1 175 	1 3151 	1538	3622	1070	710	0	527	59	45	0
	1 180 !	1 3402 	1752	4054	1175	798	0	581	64	50	0
	ו 185 ו	1 3665 	1979	4539	1293	886	0	639	71	57	0
	1 190 	1 3940 	2219	5025	1422	976	0	698	78	62	0
	ו 195 ו	 4227 	2474	5511	1569	1070	0	764	85	71	0
	 200 	 4522 	2746	5996	1737	1166	0	828	92	78	0
	 210	 0	3363	0	0	1305	0	966	118	100	0
	 220 	 0 	3974	0	0	1633	0	1126	147	124	0
	 230	 0	0	0	0	2203	0	1353	187	152	3
	1 240 	 0 	0	0	0	3292	0	1510	232	185	5
	 250	 0 	0	0	0	4584	0	0	280	0	9
	 260 	 0 	0	0	0	5875	0	0	328	0	10
	 270	 0 	0	0	0	7517	0	0	387	0	14
	1 280 !	 0 	0	0	0	9158	0	0	449	0	16
	 290 	 0 	0	0	0	10757	0	0	648	0	19
	 300 	 0 	0	0	0	12355	0	0	878	0	21
	 310 	 0 	0	0	0	0	0	0	1111	0	24
	 320 	 0 	0	0	0	0	0	0	1353	0	28
	w normattiva it/do/al	l									I

9/9/2020

1									Norma	attiva	
	330	0	0	0	0	0	0	0	1634	0	33
	340	0	0	0	0	0	0	0	1922	0	38
	350	 0	0	0	0	0	0	0	2217	0	45
	360	 0	0	0	0	0	0	0	2526	0	50
	370	 0	0	0	0	0	0	0	2852	0	57
	380	 0	0	0	0	0	0	0	3199	0	62
	390	 0	0	0	0	0	0	0	3568	0	71
	400	 0	0	0	0	0	0	0	3959	0	78
	410	 0	0	0	0	0	0	0	0	0	90
	420	 0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	430 	 0 	0	0	0	0	0	0	0	0	114
	440 	 0 	0	0	0	0	0	0	0	0	126
	450 	 0 	0	0	0	0	0	0	0	0	140
	460 	 0 	0	0	0	0	0	0	0	0	154
	470 	 0 	0	0	0	0	0	0	0	0	171
	480 	 0 	0	0	0	0	0	0	0	0	187
	490 	 0 	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	500 	 0 	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	510 	 0 	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	520 	 0 	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	 530 	 0 	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	 540 	 0 	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABELLA I 3 ART. 18-DEFINIZIONE DEI TIPI DI ASSE CONSIDERATI NELLA TABELLA I 2

> Parte di provvedimento in formato grafico (42)

> > TITOLO II

Parte di provvedimento in formato grafico

Parte di provvedimento in formato grafico

(6) (42)(46)

9/9/2020

TITOLO III

Normattiva

TABELLA III 1 ART. 242 - ACCERTAMENTI TECNICI

TIPO DI DI ACCERTAMENTO	RUOLO DIRIGENZIALE O QUALIFICA FUNZIONALE	PROFILO PROFESSIONALE
a)		
1.1) di omologazione o di	DIRIGENTI TECNICI	
approvazione in unico esemplare o per serie, nonche' accertamenti singoli, periodici e straordinari di imballaggi, grandi imballaggi per il trasporto alla rinfusa (GIR), recipienti, cisterne		
contenitori e casse mobili comunque destinati al trasporto di merci		 Ingegnere Direttore Coordinatore
e casse mobili. 	IX	 Architetto Direttore Coordinatore
2) Visite e prove di revisione dei veicoli a motore e loro rimorchi.		 Ingegnere Direttore
b)		
Controlli di conformita' al tipo omologato o approvato per serie	VIII	 Architetto
c) .		Direttore
Controlli sulle officine delle imprese e dei consorzi concessionari di revisioni.		
d) 1) Visite e prove, qualora non richiedenti il possesso di cognizioni tecnico professionali		 Ingegnere

Normattiva

20		N	Vormattiva
	proprie dei vari profili		
	professionali di ingegnere:		
		VII	
	1.1) di omologazione o di		Architetto
li.	approvazione di veicoli, con		
¦	esclusione degli autobus di massa	l 	!
	~	l I	
	superiore a 3,5 t e degli		
	autosnodati, di componenti ed		
	entita' tecniche degli stessi, di		
	contenitori e casse mobili;		
	1.2) di omologazione, di		
	approvazione in unico		Capo Tecnico
	esemplare o per serie, nonche'		
li.	accertamenti singoli, periodici e		Collaboratore
li.	straordinari di imballaggi, grandi	' 	Amministrativo
ľ	imballaggi per il trasporto alla	! 	(limitatamente
		•	ai dipendenti
	rinfusa (GIR), recipienti, cisterne		•
!	contenitori e casse mobili comunque		inquadrati ai
	destinati al trasporto di merci	•	sensi dell'Art
	pericolose;		4 della Legge
			n. 312/80)
	1.3) per variazione delle merci		Assistente
	pericolose ammesse al trasporto con		Tecnico
li.	imballaggi, grandi imballaggi,		
¦	recipienti, cisterne, contenitori	' 	'
	e casse mobili.	l 	l
	e casse mobili.	l I	
	0) White a managed to make the con-		
	2) Visite e prove di revisione		
	di veicoli a motore e di rimorchi,		
	con esclusione degli autobus di		
	massa complessiva superiore a		
	3,5 t e degli autosnodati.		
li.		I VI	
li.	e)	· [
ľ	Controlli di conformita' al tipo	l 	!
	*	l I	ı Assistente
	omologato o approvato per serie,	•	
	qualora non necessiti il possesso	•	Amministrativo
	di cognizioni tecnico professionali	•	(limitatamente
	proprie dei vari profili		ai dipendenti
	professionali di ingegnere.		inquadrati ai
			sensi dell'Art
			4 della Legge
			n. 312/80)
S	egue		•
_			
	TIPO DI	REQUISITI	ACCERTAMENTI
	DI	CULTURALI E	
	ACCERTAMENTO	PROFESSIONALI	
	MODERIANERIO	I . WOLFOOTOMACT	ı I I I
	•	Diploma di	Tutti
	1) Visite e prove:	laurea in	
		Ingegneria ed	
	1.1) di omologazione o di	abilitazione	
l'i	,	' all'esercizio	
		della	. '
	•	professione	ı I I I
		l I bi o i costolic	1 1
	casse mobili;	 Danaless	
	1.2) di omologazione, di	Diploma di	Lettere
. 1			

	approvazione in unico esemplare o per serie, nonche' accertamenti singoli, periodici e		
	straordinari di imballaggi, grandi imballaggi per il trasporto alla rinfusa (GIR), recipienti, cisterne	all'esercizio della	
	contenitori e casse mobili comunque destinati al trasporto di merci	 Diploma di	Tutti
	pericolose; 1.3) per variazione delle merci	laurea in Ingegneria ed	1
	pericolose ammesse al trasporto con		i
		all'esercizio	!
		della professione	I
			i
	•	Diploma di	·
	•		c), d),
	•	Architettura ed abilitazione	e)
	•	all'esercizio	
		della	i
		professione	ĺ
	2) Visite e prove di revisione		
		Diploma di	Tutti
		laurea in Ingegneria ed	I
		abilitazione	
	·	all'esercizio	i
	Controlli di conformita' al	della	1
		professione	1
	serie	 Diploma di	 Lettere
			c), d),
	•	Architettura ed	
	Controlli sulle officine delle	abilitazione	i
	•	all'esercizio	1
	concessionari di revisioni.	della	
- 1		•	
		professione 	
	 	•	 Tutti
	d) d) 1) Visite e prove, qualora non	professione Diploma di laurea in	 Tutti
	d) 1) Visite e prove, qualora non richiedenti il possesso di	professione Diploma di laurea in Ingegneria ed	
	d) 1) Visite e prove, qualora non richiedenti il possesso di cognizioni tecnico professionali	professione Diploma di laurea in Ingegneria ed abilitazione	
	d) 1) Visite e prove, qualora non richiedenti il possesso di cognizioni tecnico professionali proprie dei vari profili	professione Diploma di laurea in Ingegneria ed	
	d) 1) Visite e prove, qualora non richiedenti il possesso di cognizioni tecnico professionali proprie dei vari profili professionali di ingegnere:	professione Diploma di laurea in Ingegneria ed abilitazione	
	d) 1) Visite e prove, qualora non richiedenti il possesso di cognizioni tecnico professionali proprie dei vari profili professionali di ingegnere:	professione Diploma di	
	d) 1) Visite e prove, qualora non richiedenti il possesso di cognizioni tecnico professionali proprie dei vari profili professionali di ingegnere: 1.1) di omologazione o di	professione	l
	d) 1) Visite e prove, qualora non richiedenti il possesso di cognizioni tecnico professionali proprie dei vari profili professionali di ingegnere: 1.1) di omologazione o di	professione	
	d) 1) Visite e prove, qualora non richiedenti il possesso di cognizioni tecnico professionali proprie dei vari profili professionali di ingegnere: 1.1) di omologazione o di approvazione di veicoli, con esclusione degli autobus di massa	professione	Lettere c), d),
	d) 1) Visite e prove, qualora non richiedenti il possesso di cognizioni tecnico professionali proprie dei vari profili professionali di ingegnere: 1.1) di omologazione o di approvazione di veicoli, con esclusione degli autobus di massa superiore a 3,5 t e degli autosnodati, di componenti ed	professione	Lettere c), d),
	d) 1) Visite e prove, qualora non richiedenti il possesso di cognizioni tecnico professionali proprie dei vari profili professionali di ingegnere: 1.1) di omologazione o di approvazione di veicoli, con esclusione degli autobus di massa superiore a 3,5 t e degli autosnodati, di componenti ed entita' tecniche degli stessi, di	professione Diploma di	Lettere c), d),
	d) 1) Visite e prove, qualora non 1 richiedenti il possesso di 2 cognizioni tecnico professionali 3 proprie dei vari profili 4 professionali di ingegnere: 1.1) di omologazione o di 4 approvazione di veicoli, con 5 esclusione degli autobus di massa 6 superiore a 3,5 t e degli 7 autosnodati, di componenti ed 8 entita' tecniche degli stessi, di 9 contenitori e casse mobili;	professione	Lettere c), d),
	d) 1) Visite e prove, qualora non richiedenti il possesso di cognizioni tecnico professionali proprie dei vari profili professionali di ingegnere: 1.1) di omologazione o di approvazione di veicoli, con esclusione degli autobus di massa superiore a 3,5 t e degli autosnodati, di componenti ed entita' tecniche degli stessi, di contenitori e casse mobili; 1.2) di omologazione, di	professione Diploma di	Lettere c), d), e)
	d) 1) Visite e prove, qualora non richiedenti il possesso di cognizioni tecnico professionali proprie dei vari profili professionali di ingegnere: 1.1) di omologazione o di approvazione di veicoli, con esclusione degli autobus di massa superiore a 3,5 t e degli autosnodati, di componenti ed entita' tecniche degli stessi, di contenitori e casse mobili; 1.2) di omologazione, di	professione	Lettere c), d), e)
	d) 1) Visite e prove, qualora non richiedenti il possesso di cognizioni tecnico professionali proprie dei vari profili professionali di ingegnere: 1.1) di omologazione o di approvazione di veicoli, con esclusione degli autobus di massa superiore a 3,5 t e degli autosnodati, di componenti ed entita' tecniche degli stessi, di contenitori e casse mobili; 1.2) di omologazione, di approvazione in unico	professione	Lettere c), d), e) Lettere Lettere
	d) 1) Visite e prove, qualora non richiedenti il possesso di cognizioni tecnico professionali proprie dei vari profili professionali di ingegnere: 1.1) di omologazione o di approvazione di veicoli, con esclusione degli autobus di massa superiore a 3,5 t e degli autosnodati, di componenti ed entita' tecniche degli stessi, di contenitori e casse mobili; 1.2) di omologazione, di approvazione in unico esemplare o per serie, nonche' accertamenti singoli, periodici e straordinari di imballaggi, grandi	professione	Lettere c), d), e) Lettere Lettere
	d) 1) Visite e prove, qualora non richiedenti il possesso di cognizioni tecnico professionali proprie dei vari profili professionali di ingegnere: 1.1) di omologazione o di approvazione di veicoli, con esclusione degli autobus di massa superiore a 3,5 t e degli autosnodati, di componenti ed entita' tecniche degli stessi, di contenitori e casse mobili; 1.2) di omologazione, di approvazione in unico esemplare o per serie, nonche' accertamenti singoli, periodici e straordinari di imballaggi, grandi imballaggi per il trasporto alla	professione	Lettere c), d), e) Lettere Lettere
	d) 1) Visite e prove, qualora non richiedenti il possesso di cognizioni tecnico professionali proprie dei vari profili professionali di ingegnere: 1.1) di omologazione o di approvazione di veicoli, con esclusione degli autobus di massa superiore a 3,5 t e degli autosnodati, di componenti ed entita' tecniche degli stessi, di contenitori e casse mobili; 1.2) di omologazione, di approvazione in unico esemplare o per serie, nonche' accertamenti singoli, periodici e straordinari di imballaggi, grandi imballaggi per il trasporto alla rinfusa (GIR), recipienti, cisterne	professione	Lettere c), d), e) Lettere Lettere
	d) 1) Visite e prove, qualora non richiedenti il possesso di cognizioni tecnico professionali proprie dei vari profili professionali di ingegnere: 1.1) di omologazione o di approvazione di veicoli, con esclusione degli autobus di massa superiore a 3,5 t e degli autosnodati, di componenti ed entita' tecniche degli stessi, di contenitori e casse mobili; 1.2) di omologazione, di approvazione in unico esemplare o per serie, nonche' accertamenti singoli, periodici e straordinari di imballaggi, grandi imballaggi per il trasporto alla	professione	Lettere c), d), e) Lettere Lettere

9/9/2020

	N	Jormattiva
	Abilitazione agli accertamenti tecnici rilasciata dalla D.G M.C.T.C.	
<pre>pericolose ammesse al trasporto con imballaggi, grandi imballaggi, recipienti, cisterne, contenitori e casse mobili. 2) Visite e prove di revisione di veicoli a motore e di rimorchi, con esclusione degli autobus di massa complessiva superiore a 3,5 t e degli autosnodati.</pre>	Perito Industriale o di Perito Nautico o di Geometra o di Maturita'	Lettere d), e)
Controlli di conformita' al tipo omologato o approvato per serie, qualora non necessiti il possesso di cognizioni tecnico professionali proprie dei vari profili professionali di ingegnere.	di Perito	Lettere d), e)

TABELLA III 2 ART. 250 - CARATTERI PER LE TARGHE DEI CICLOMOTORI

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA III 3/a ART. 257 - CARATTERI PER TARGHE PER CARRELLI APPENDICE TRAINATI DA AUTOVEICOLI, PER RIMORCHI AGRICOLI, MACCHINE OPERATRICI TRAINATE, PER CARRELLI APPENDICE "ESCURSIONISTI ESTERI"

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA III 3/b ART. 257 - CARATTERI PER TARGHE RIPETITRICI PER CARRELLI APPENDICE TRAINATI DA AUTOVEICOLI E PROVA AUTOVEICOLI E LORO RIMORCHI

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA III 3/c ART. 257 - CARATTERI PER TARGHE PER MACCHINE AGRICOLE SEMOVENTI MACCHINE OPERATRICI SEMOVENTI; PER TARGHE RIPETITRICI PER RIMORCHI AGRICOLI E PER MACCHINE OPERATRICI TRAINATE; PER TARGHE PROVA PER MACCHINE AGRICOLE, MACCHINE OPERATRICI; PER TARGHE PER MOTOVEICOLI "ESCURSIONISTI ESTERI"

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA III 3/d ART. 257 - CARATTERI PER TARGHE PER AUTOVEICOLI
"ESCURSIONISTI ESTERI" E RELATIVE TARGHE RIPETITRICI

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA III 3/e ART. 257 - CARATTERI PER TARGHE POSTERIORI PER AUTOVEICOLI E LORO RIMORCHI

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA III 3/f ART. 257 - CARATTERI PER TARGHE PER MOTOVEICOLI ED ANTERIORI PER AUTOVEICOLI

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA III 4 ART. 274/277 - DECELERAZIONE MEDIA DELLE MACCHINE AGRICOLE SEMOVENTI

Parte di provvedimento in formato grafico

FIGURE

Parte di provvedimento in formato grafico
(6) (13) (24) (33) (44)

TITOLO IV

TABELLA IV 1 ART. 332

DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI

GENERALI ED IL PERSONALE ABILITATI AD EFFETTUARE GLI ESAMI DI IDONEITA'

PROVE D'ESAME	RUOLO DIRIGENZIALE O QUALIFICA FUNZIONALE	'	REQUISITI CULTURALI E PROFESSIONALI
Prove di controllo delle cogni-	 Dirigenti Area III		Diploma di laurea o diploma di istruzione secondaria di secondo
zioni per il conseguimento	 	amministrativo contabile	grado Abilitazione agli esami

340/352

delle patenti di guida delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, BE (arti- colo 116, comma 3, del codice della strada) e delle patenti speciali per le categorie AM, A1, A2, A, B1, B, BE (articolo 116, comma 4, del codice della strada)	Area II	statistico Funzionario informatico Funzionario tecnico	di idoneita' rilasciata dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale
pacita' e dei comportamenti per il conse- guimento delle patenti di guida delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, BE (arti-	Area III	Funzionario amministrativo contabile	Diploma di laurea o diploma di istruzione secondaria di secondo grado Abilitazione agli esami di idoneita' rilasciata dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale
colo 116, comma 3, del codice della strada)	Area II	Assistente amministrativo Assistente tecnico Assistente geometra Assistente informatico	
Prove di veri- fica delle ca- pacita' e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida speciali delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, BE (articolo 116, comma 4, del codice della strada)	tecniciArea III	 	Diploma di laurea in ingegneria o equiparate Abilitazione agli esami di idoneita' rilasciata dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale
	Area III	Funzionario amministrativo contabile	Diploma di laurea o diploma di istruzione secondaria di secondo grado Abilitazione agli esami di idoneita' rilasciata

di guida delle categorie C1, C1E,C, CE, D1, D1E, D, DE (articolo 116, comma 3, del codice della strada) e delle patenti speciali per le categorie C1, C1E, C, CE D1, D1E, D, DE (articolo 116, comma 4, del codice della strada)	 Area II 	statistico Funzionario informatico Funzionario tecnico	dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale
Esami per il rilascio del	tecnici	Î	Diploma di laurea in ingegneria o
	Area III 	Funzionario tecnico 	equiparate Abilitazione agli esami di idoneita' rilasciata dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale
Prove di veri- fica delle ca- pacita' e dei	tecnici	 	Diploma di laurea in ingegneria o equiparata
comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida delle	Area III 	Funzionario tecnico 	Diploma di laurea o diploma di istruzione secondaria di secondo grado Abilitazione agli esami di idoneita' rilasciata

categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE (articolo 116, comma 3, del codice della strada)	 	dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale
Prove di veri- Dirigent fica delle ca- tecnici pacita' e dei comportamenti Area II per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE (articolo 116, comma 4, del codice della strada)		Diploma di laurea in ingegneria o equiparata Abilitazione agli esami di idoneita' rilasciata dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale

Modello IV 1 Art. 307 ATTESTATO DI IDONEITA' PSICOFISICA

Parte di provvedimento in formato grafico

Modello IV 2 Art. 308
PATENTE DI GUIDA CONFORME AL MODELLO COMUNITARIO

Parte di provvedimento in formato grafico

Modello IV 3 Art. 310
CERTIFICATO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE (CAP)

Parte di provvedimento in formato grafico

Modello IV 4 Art. 331

Modello IV 5 Art. 331

MODELLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 MARZO 2019, N. 54

Modello IV 6 Art. 331

MODELLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 MARZO 2019, N. 54

FIGURE

Parte di provvedimento in formato grafico

TITOLO V

Parte di provvedimento in formato grafico

(6) (42)

TITOLO VI

Parte di provvedimento in formato grafico

TITOLO VII TABELLA VII 1 Art. 405 DIRITTI DI COMPETENZA DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

	TIPO DI OPERAZIONE	TARIFFA
 A	Nulla osta per gare fra motoveicolo da includere nel programma annuale (per ciascuna gara)	 €87,03
 B	Nulla osta per gare fra autoveicoli da includere nel programma annuale (per ciascuna gara)	 €174,08
 C 	Come al punto A per gare fuori programma	 €174,08 -
 D 	Come al punto B per gare fuori programma	 €348,15 -
 E	Approvazione dispositivi segnaletici	 €435,19 -
 F	Approvazioni parziali: approvazione di dispositivi e di unita' tecniche indipendenti	 €217,59
 G 	Omologazione dispositivi segnaletici	€870,38 -
 H 	Omologazioni parziali: omologazioni di dispositivi e di unita' tecniche indipendenti	 €435,19
 	Omologazione di mezzi tecnici di controllo, di regolazione del traffico e per l'accertamento delle violazioni	 .305,56

	Normattiva	
Approvazione di mezzi tecnici di controllo, di regolazione del traffico e per l'accertamento delle violazioni	€1.305,56 	
 Approvazioni parziali ovvero di componenti o accessori dei mezzi di cui al punto I	 €870,38 	
 Approvazioni parziali ovvero di componenti o accessori dei mezzi di cui al punto L	 €435,19 	
 Autorizzazione alle imprese per la fabbricazione dei segnali stradali verticali 	 €1.305,56 	
 Verifica triennale del possesso dei requisiti per ciascuna autorizzazione di cui al punto O 	 €435,19 	
 	 	ا ا ا
	controllo, di regolazione del traffico e per l'accertamento delle violazioni Approvazioni parziali ovvero di componenti o accessori dei mezzi di cui al punto I Approvazioni parziali ovvero di componenti o accessori dei mezzi di cui al punto L Autorizzazione alle imprese per la fabbricazione dei segnali stradali verticali Verifica triennale del possesso dei requisiti per ciascuna autorizzazione di	Approvazione di mezzi tecnici di €1.305,56 controllo, di regolazione del traffico e per l'accertamento delle violazioni

AGGIORNAMENTO (3)

Il Decreto 27 dicembre 1994 (in G.U. 30/12/1994, n. 304) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Gli importi aggiornati di cui al comma 1 si applicano per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero dei lavori pubblici per le quali la domanda sia presentata a decorrere dal 1 gennaio 1995".

|-----

AGGIORNAMENTO (6)

- Il D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 ha disposto:
- (con l'art. 234, comma 1) che:
- "1. Al titolo II gli allegati sono modificati come segue:
- "I) Lo schema della "Tabella II.12" e' sostituito dal seguente:

"					
	Α	В	С	D	R
piccolo	10	0,2	0,4	25	2
normale	15	0,3	0,6	35	2,5
grande	25	0,4	0,8	50	3 "

II) La TABELLA II.13 e' sostituita dalle seguenti tabelle:

"TABELLA. II.13/a

Parte di provvedimento in formato grafico

"TABELLA. II.13/b

Parte di provvedimento in formato grafico

III) La "TABELLA II.14" e' sostituita dalle seguenti tabelle:

"TABELLA. II.14/a

Parte di provvedimento in formato grafico

"TABELLA. II.14/b

Parte di provvedimento in formato grafico

- IV) Alla "Tabella II.15", nella didascalia, dopo le parole: "tratto di strada" sono aggiunte le seguenti: "o le iscrizioni lunghe o bilingue";
- V) Nel "Modello II.1", nel "Modello II.2", nella "Figura II.97/b" e nella "Figura II.405", la parola "Km" e' sostituita dalla seguente: "km";
- VI) Nel "Modello II.4", in didascalia, la parola "ECCETTO" e' sostituita dalla seguente: "eccetto";
- VII) Nelle figure del "Modello II.6/q2" e "Modello II.8/a" l'iscrizione "Lun-Ven" e' sostituita dalla seguente: "lun-ven";
- VIII) Nella "Figura II.21" il titolo della didascalia: "BANCHINA CEDEVOLE" e' sostituito dal seguente: "BANCHINA PERICOLOSA";
- IX) Nella "Figura II.55", in didascalia, le parole "alle biciclette" sono sostituite dalle seguenti: "ai velocipedi";
- X) Nella "Figura II.70", in didascalia, e' aggiunto il seguente periodo: "(Il filo nero interno alla cornice serve solo per costruzione)";
- XI) Nella "Figura II.74", in didascalia, le parole "8.00 alle 22.00" sono sostituite dalle seguenti: "8.00 alle 20.00" e dopo le parole: "con cifre" sono aggiunte le seguenti: ", simboli";
- XII) Nella "Figura II.75", in didascalia, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "In assenza di iscrizioni integrative il divieto e' permanente. E' sempre disposta la rimozione coatta del veicolo.";
- XIII) Nella "Figura II.88" e nella "Figura II.89", in didascalia, la parola "urbana" e' soppressa;
- XIV) Nella "Figura II.90" e nella "Figura II.91", in didascalia, le parole: "alle sole biciclette" sono sostituite dalle seguenti: "ai soli velocipedi";
- XV) Nella "Figura II.92/a", nella "Figura II.92/b", e nella "Figura II.93/b", in didascalia, le parole: "alle biciclette" sono sostituite dalle seguenti: "ai velocipedi";
- XVI) La "Figura II.110" e' rinumerata come "Figura II.110/a" ed e' aggiunta di seguito la seguente nuova "Figura II.110/b":

Parte di provvedimento in formato grafico

XVII) La "Figura II.140" e' rinumerata come "Figura II.140/a" ed e' aggiunta di seguito la seguente nuova "Figura II.140/b":

Parte di provvedimento in formato grafico

XVIII) Nella "Figura II.247, in didascalia, e' aggiunto in fine il seguente periodo: "(Da impiegare in caso di intersezioni ravvicinate);

XIX) La "Figura II.294" e' sostituita dalla seguente:

Parte di provvedimento in formato grafico

XX) Nella "Figura II.295", sotto il titolo, e' aggiunto il seguente periodo: "(Le dimensioni dei pannelli sono quelle dei formati piccolo, normale e grande della tabella II.9)";

XXI) La "Figura II.320" e' sostituita dalla seguente:

Parte di provvedimento in formato grafico

XXII) La "Figura II.321" e' sostituita dalla seguente:

Parte di provvedimento in formato grafico

XXIII) La "Figura II.322" e' sostituita dalla seguente:

"Figura II.322/a:

Parte di provvedimento in formato grafico

XXIV) La "Figura II.323" e' sostituita dalla seguente:

"Figura II.322/b:

Parte di provvedimento in formato grafico

XXV) Dopo la "Figura II.322/b" sono inserite le seguenti nuove figure:

"Figura II.323/a

Parte di provvedimento in formato grafico

"Figura II.323/b

Parte di provvedimento in formato grafico

XXVI) Il testo del preambolo di "SEGNALI USO CORSIE" e' sostituito dal seguente: "Questo gruppo di segnali indica alcuni esempi circa le modalita' per l'utilizzo delle singole corsie costituenti la carreggiata.".

XXVII) La "Figura II.347" e' sostituita dalla seguente:

Parte di provvedimento in formato grafico

XXVIII) Nella "Figura II.365", nel titolo della didascalia, dopo la parola "MOTEL" e' aggiunta la seguente: "/ALBERGO" e nel testo, dopo la parola "motel" sono inserite le seguenti: "o un albergo";

XXIX) Nella "Figura II.383", "Figura II.384", "Figura II.385", "Figura II.386", "Figura II.387", "Figura II.388", "Figura II.389", "Figura II.390", "Figura II.391", "Figura II.399/a", "Figura

II.399/b", "Figura II.400", "Figura II.404", la cornice esterna dei triangoli e' di colore giallo;

XXX) Nella "Figura II.398", nel riferimento delle dimensioni del quadrato, e' inserita anche la dimensione "70" e nel riferimento delle dimensioni del disco e' inserita anche la dimensioni "40";

XXXI) Nella "Figura II.427/b" i simboli dei velocipedi sono di colore bianco e in didascalia la parola: "giallo" e' sostituita dalla seguente: "bianco";

XXXII) Nella "Figura II.441/c" e nella "Figura II.441/d", le parole "BUS" sono di colore giallo;

XXXIII) Nella "Figura II.442/b il simbolo del velocipede e' di colore bianco e in, figura, nel riferimento alle dimensioni, sono aggiunte le seguenti misure per il formato ridotto: "80" sul lato orizzontale e " 105" sul lato verticale;

XXXIV) Nella "Figura II.445/a le misure dello stallo di sosta: " 170" e " 300" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: " 190" e " 320";

XXXV) Nella "Figura II.448" e' aggiunta la dimensione dello spessore della striscia: "max 30 cm" e in didascalia, dopo la parola: "marciapiedi" sono aggiunte le seguenti: "o della parete che delimita la strada";

XXXVI) Nella "Figura II.460", in didascalia, la parola "ciclisti" e' sostituita dalla seguente: "di velocipedi";

XXXVII) Nella "Figura II.461", in didascalia, dopo le parole: "delle luci rosse lampeggianti" sono inserite le seguenti: "o fisse";

XXXVIII) Nella "Figura II.462", la tabella delle dimensioni e' sostituita dalla seguente:

		"Dimensioni in mm				
	Α	В	С	D	R	
Lente diametro 200	600	900	12	6	45	
Lente diametro 300	900	1350	16	8	70	
Lenti diametro 300 rosso	900	1350	16	8	70	
e diametro 200 le altre	700	1000	12	6	45	

XXXIX) Nella "Figura II.477", il testo della didascalia e' sostituito dal seguente:

"Dispositivo di segnalazione luminosa per passaggi ferroviari a livello con barriere, costituito da una luce rossa fissa";

- XL) Nella "Figura II.478", in didascalia, dopo le parole: "a livello" sono inserite le seguenti: "senza barriere o"".
- (con l'art. 235, comma 1) che:
- III) La "Figura III.4/1" e' sostituita dalla seguente:

Parte di provvedimento in formato grafico

IV) Dopo la "Figura III.4/1" e' inserita la seguente "Figura III.4/m:

Parte di provvedimento in formato grafico

V) La "Figura III.4/m" e' rinumerata come: "Figura III.4/n" ed e' sostituita dalla seguente:

Parte di provvedimento in formato grafico

- VI) La "Figura III.4/n" e' rinumerata come: "Figura III.4/o"
- VII) La "Figura III.4/o" e' rinumerata come: "Figura III.4/p" e nella rubrica dopo la parola "PER" sono inserite le seguenti: "CICLOMOTORI E";
- VIII) La "Figura III.4/p" e' rinumerata come: "Figura III.4/q"
- IX) La "Figura III.4/q" e' rinumerata come: "Figura III.4/r"
- X) La "Figura III.4/r" e' rinumerata come: "Figura III.4/s" e, in figura, le lettere "EE" sono di colore azzurro;
- XI) La "Figura III.4/s" e' rinumerata come: "Figura III.4/t" e, in figura, le lettere "EE" sono di colore azzurro;

9/9/2020

```
XII) La "Figura III.4/t" e' rinumerata come: "Figura III.4/u" e, in
figura, le lettere "EE" sono di colore azzurro;
XIII) La "Figura III.4/u" e' rinumerata come: "Figura III.4/v" e, in
```

figura, le lettere "EE" sono di colore azzurro;

- (con l'art. 237, comma 1) che:

Al Titolo V la "Figura V.1" e' sostituita dalla seguente:

Parte di provvedimento in formato grafico

AGGIORNAMENTO (7)

Il Decreto 27 dicembre 1996 (in G.U. 10/02/1997, n. 33) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Gli importi aggiornati di cui al comma 1 si applicano per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero dei lavori pubblici per le quali la domanda sia presentata a decorrere dal 1 gennaio 1997".

AGGIORNAMENTO (13)

Il D.P.R. 4 settembre 1998, n. 355 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera e)) che le figure III 4/a , III 4/b , III 4/c e III 4/e sono sostituite dalle seguenti:

Parte di provvedimento in formato grafico

AGGIORNAMENTO (16)

Il Decreto 23 dicembre 1998, ha disposro (con l'art. 1, comma 2) che "Gli importi aggiornati di cui al comma 1 si applicano per le operazioni tecnicoamministrative di competenza del Ministero dei lavori pubblici per le quali la domanda sia presentata a decorrere dal 1 gennaio 1999".

AGGIORNAMENTO (22)

Il Decreto 5 gennaio 2001, (in G.U. 1/2/2001, n. 26) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Gli importi aggiornati di cui al comma 1, si applicano per le operazioni tecnico-amministrative competenza del Ministero dei lavori pubblici per le quali la domanda sia presentata a decorrere dal 1 gennaio 2001".

AGGIORNAMENTO (24)

Il D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera b)) che dalla data di entrata in vigore del medesimo D.P.R., sono abrogate le figure III 4/o, III 4/p, III 4/q e III 4/r degli allegati relativi al titolo III.

AGGIORNAMENTO (25)

Il Decreto 7 gennaio 2003 (in G.U. 24/03/2003, n. 69), ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Gli importi aggiornati di cui al comma 1 si applicano per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le quali la domanda sia presentata a decorrere dal 1 gennaio 2003".

AGGIORNAMENTO (30)

Il Decreto 29 dicembre 2004 (in G.U. 3/3/2005, n. 51) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Gli importi aggiornati di cui al comma 1 si applicano per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le quali la domanda sia presentata a decorrere dal 1° gennaio 2005".

AGGIORNAMENTO (33)

Il D.P.R. 6 marzo 2006, n. 153 ha disposto:

-(con l'art. 6, comma 1) che all'allegato al titolo III la figura

III 3 articolo 250 - CONTRASSEGNO DI IDENTIFICAZIONE DEI CICLOMOTORI, del presente decreto, e' sostituita dalla seguente:

Parte di provvedimento in formato grafico

-(con l'art. 8, comma 1) che all'allegato al titolo III del presente decreto, dopo la figura III 3 articolo 250 e' inserita la seguente figura III3/a articolo 251:

Parte di provvedimento in formato grafico

AGGIORNAMENTO (35)

Il Decreto 15 gennaio 2007 (in G.U. 19/03/2007, n. 65) ha dispostp (con l'art. 1, comma 2) che "Gli importi aggiornati di cui al comma 1 si applicano per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero dei trasporti per le quali la domanda sia presentata successivamente alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".

AGGIORNAMENTO (39)

Il Decreto 23 aprile 2009 (in G.U. 22/09/2009, n. 220) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Gli importi aggiornati di cui al comma 1 si applicano per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per le quali la domanda sia presentata successivamente al 31 dicembre 2009".

|-----

AGGIORNAMENTO (40)

Il Decreto 27 dicembre 2010 (in G.U. 11/02/2011, n. 34), ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Gli importi aggiornati di cui al comma 1 si applicano per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le quali la domanda sia presentata successivamente al 31 dicembre 2010".

|-----

AGGIORNAMENTO (42)

Il D.P.R. 30 luglio 2012, n. 151 ha disposto:

- (con l'art. 2, comma 1) che gli allegati al titolo II del presente decreto sono modificati come segue:

Parte di provvedimento in formato grafico

- (con l'art. 2, comma 2) che gli allegati al titolo V del presente decreto sono modificati come segue:

Parte di provvedimento in formato grafico

AGGIORNAMENTO (45)

Il Decreto 27 dicembre 2012 (in G.U. 25/01/2013, n. 21) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Gli importi aggiornati di cui al comma 1 si applicano per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le quali la domanda sia presentata successivamente al 31 dicembre 2012".

|-----

AGGIORNAMENTO (44)

Il D.P.R. 28 settembre 2012, n. 198 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Agli allegati al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

 $[\ldots]$

d) alla figura III 4/b Art. 258, e' inserita la seguente didascalia: «TARGA DI IMMATRICOLAZIONE POSTERIORE PER AUTOVEICOLI E LORO RIMORCHI (formato A)»;

e) alla figura III 4/c Art. 258, e' inserita la seguente didascalia: «TARGA DI IMMATRICOLAZIONE POSTERIORE PER AUTOVEICOLI E LORO RIMORCHI (formato B)»;

- f) la figura III 4/d Art. 258 e' soppressa;
- g) alla figura III 4/l Art. 258, nella didascalia, le parole: «VEICOLI TRAINATI DA AUTOVEICOLI» sono sostituite dalle seguenti: «CARRELLI APPENDICE»;
- h) alla figura III 4/m Art. 258, nella didascalia, le parole: «VEICOLI TRAINATI DA AUTOVEICOLI» sono sostituite dalle seguenti: «CARRELLI APPENDICE»;
- i) alla figura III 4/s Art. 258, nella didascalia, dopo le parole: « "ESCURSIONISTI ESTERI" » sono aggiunte, in fine, le seguenti: «E PER I LORO RIMORCHI»;
 - 1) la figura III 4/t Art. 258 e' soppressa;
- m) alla figura III 4/u Art. 258, nella didascalia, la parola: «VEICOLI» e' sostituita dalle seguenti: «CARRELLI APPENDICE»".

Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli da 2 a 7 entrano in vigore a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto e, per effetto dell'articolo 11, comma 8, della legge 29 luglio 2010, n. 120, si applicano ai soli rimorchi immatricolati successivamente alla predetta data di entrata in vigore, fatta salva la facolta' di immatricolare nuovamente quelli gia' immessi in circolazione".

|-----

AGGIORNAMENTO (46)

Il D.P.R. 12 febbraio 2013, n. 31 ha disposto (con l'art. 15, comma 1, lettera a)) che "All'allegato al Titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella Tabella I.3, nella parte relativa agli assi tandem e quadrupli, tutte le misure: "1,30" sono sostituite dalla seguente: "1,80", e tutte le misure: "1,00" sono sostituite dalla seguente: "1,40"."

Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 1, lettera a)) che "All'allegato al Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella didascalia delle figure II 87, II 181, II 330, II 332, II 333, II 335 e II 336 le parole: "pneumatici da neve" sono sostituite dalle seguenti: "pneumatici invernali"".

|-----

AGGIORNAMENTO (50)

Il Decreto 23 dicembre 2014 (in G.U. 31/1/2015, n. 25) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Gli importi aggiornati di cui al comma 1 si applicano per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le quali la domanda sia presentata successivamente al 31 dicembre 2014".

AGGIORNAMENTO (53)

Il Decreto 29 dicembre 2016 (in G.U. 25/2/2017, n. 47) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Gli importi aggiornati di cui al comma 1 si applicano per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le quali la domanda sia presentata successivamente al 31 dicembre 2016".

|-----

AGGIORNAMENTO (58)

Il Decreto 24 dicembre 2018 (in G.U. 08/02/2019, n. 33) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "I nuovi importi aggiornati dal presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019 e si applicano alle operazioni tecnico-amministrative per le quali la domanda sia presentata da parte degli interessati successivamente al 31 dicembre 2018".

```
AGGIORNAMENTO (59)

Il D.P.R. 28 marzo 2019, n. 54 ha disposto (con l'art. 2, comma 3)

che "Le disposizioni del presente regolamento si applicano dal 1°

giugno 2019".
```

Portale Normattiva, Versione 2.0.0.beta2